PREZZO

DEL

TOMO DECIMO

GIÀ PUBBLICATO

IL DÌ 25 AGOSTO 1835.

Legatura e Coperta

£. 3. 6. 8.

MURATORI

ANTICHITÀ ITALIANE

DISSERTAZIONI

SOPRA LE

ANTICHITÀ ITALIANE

COMPOSTE DAL PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO

MURATORI

CON NOTE

DELL' AB. GAETANO CENNI

TOMO DECIMO

FIRENZE

PRESSO LEONARDO MARCHINI

MDCCCXXXIII.

DISSERTAZIONI

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI

SOPRA LE

ANTICHITA' ITALIANE

DISSERTAZIONE LXIX.

Dei censi, e delle rendite spettanti una volta alla santa chiesa romana.

Qual sia a' tempi nostri la ricchezza e maestà della chiesa romana, lo sa ogni rozza persona. Qual fosse negli antichi secoli, ai più, penso io, che sia poco noto. Sia perciò a me permesso di toccare questo nobile argomento, acciocchè chiunque voglia far paragone fra lo stato suo presente, e l'antico, possa aver qualche lume. Primieramente stabilisco, che fin dal suo principio avendo questa chiesa goduto il primato sopra tutte l'altre chiese, sempre l'abbondanza delle facoltà corrispose alla sua dignità. Ma principalmente venne ella dotata di molti beni e ricchezze, da che Costantino il grande abbracciò la santa religione di Cristo, e diede la pace alla cristianità. Imperciocchè, quantunque niuno erudito ci sia oggidì, che

non conosca e attesti falsa la famosa donazione di Costantino, che per più secoli fu in gran credito: tuttavia convien confessare, che Costantino si mostrò sommamente liberale verso la romana Chiesa, e più dell'altre l'ornò ed arricchì (1). A così credere siam condotti da Anastasio bibliotecario nelle vite de' romani pontefici, ed anche dalla testimonianza de' Pagani, allegata anche dal cardinale Baronio. Racconta Ammiano Marcellino nel lib. 27. cap. 3. le turbolenze insorte nell'anno 367. per l'elezione del nuovo pontefice, essendo divisi i voti del popolo fra Damaso e Ursicino; poi soggiugne: = Neque ego abnuo, ostentationem rerum considerans Urbanarum, hujus rei cupidos ob impetrandum quod appetunt, omni contentione laterum jurgari debere: quum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia regales superent mensas =. Così

(1) Quanti, e quali fossero i patrimoni d'Oriente s'apprende dall'Alemanni (*de Later. Pariet. cap.* 15.), e da mons. Bianchini (*Anast. to.* 2. *p.* 301). Il frutto che ne ritraeva la santa sede, detratte le spese de' ministri, era di tre talenti d'oro, e mezzo cioè 17 mila doppie di nostra moneta. Quando i disordini d'Oriente ne resero difficile l'esazione, la pietà degli augusti li permutò ne' due vasti patrimoni *Calabritano* e *Siculo*, confiscati poi dagl'iconoclasti: " patrimonia vero, quae dicuntur SS. et Coryphaeorum apostolor. qui in veteri Roma coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta eorum ecclesiis ab antiquo assignata, et pensa in publicum aerarium afferri jussit. Theophan. (*Chromogor. pag.* 273.) Dopo la perdita di tal fruttato per quasi quattro secoli la chiesa ricuperò a tempo dei normanni i suoi diritti, ma non mai le pingui entrate. Tuttociò consta dall'istoria certa. Vedi gli autori citati Baronio *ann.* 1059. *num.* 69. *segg.* ed ivi il Pagi.

un Etnico scrittore, a cui ne aggiungo un altro, non già scrittore, ma della prima nobilità di Roma, cioè Pretestato console designato. Di lui così parla san Girolamo nell'epist. 38, già 61. contro gli errori di Giovanni Gerosolimitano colle seguenti parole: = Homo sacrilegus et idolorum cultor, solebat ludens beato papae Damaso dicere: Facite me romanae urbis episcopum, et ero protinus christianus =. Maligno Etnico era costui, contuttociò fa egli abbastanza intendere, qual fosse allora lo splendore de'romani pontefici, e come cospicua la magnificenza della chiesa romana, la quale nondimeno diffondeva sopra i poveri una copiosa parte delle sue ricchezze. Nè solamente abbondava essa di beni stabili nel territorio romano, e in altri circonvicini; ma ne possedeva anche in Asia. Celestino primo papa, scrivendo nell'anno 432. a Teodosio iuniore augusto, rammentava = possessiones in Asia constitutas, quas illustris et sanctae recordationis proba longa a majoribus vetustate reliquerat romanae ecclesiae =, pregando esso imperadore, *ut omnis ab his insidiantium inquietudo discedat.*

Ma venendo ai tempi susseguenti, dico primieramente, che la ricchezza della romana chiesa consisteva una volta in beni stabili, come masse, cioè grosse tenute insieme unite, e in altri fondi, che la pietà degl' imperadori, e degli altri fedeli avea contribuito in varie provincie a san Pietro. L'amministrazion di essi per lo più era appoggiata a cherici e suddiaconi di provata fede, che si chiamavano difensori, e rettori. Per tale ufizio

ancora si sceglievano azionarj, o attori, i quali forse erano solamente diversi di nome dai precedenti. Ora apparisce chiaro dalle epistole di san Gregorio Magno, che varj ricchissimi patrimonj possedeva la santa chiesa romana nell' Appia, Toscana, Campania, Calabria, Gallia, Corsica, Sardegna, Dalmazia, Affrica, ed altre provincie. Anche Anastasio bibliotecario nella vita di papa Giovanni V. rammenta *patrimonium Siciliae et Calabriae*. E nella vita di papa Zaccheria attesta, che ad esso pontefice furono restituiti = a Trasmundo duce spoletino sabinense patrimonium, quod per annos prope triginta fuerat ablatum, atque narniense, etiam et auximanum, atque anconitanum, nec non et numanatense etc (1) =. Però,

(1) Quanto all'oscuro sia l' autore della materia, che tratta, lo dimostrano i frequenti abbagliamenti da lui presi. Primieramente il solo Giovanni diacono nella vita di S. Gregorio M. (*lib.* 2. *cap.* 53.), e le molte lettere di questo s. pontefice da me citate altrove (*Append. ad Domin. temp. s. sedis pag.* 306. *segg.*) pongono in chiaro i patrimonj calabro, e siculo (ne' quali furon permutati quei d' Oriente) e tutti gli altri: mostrano falsa l' amministrazione di difensori, e rettori; mentre a' diaconi, suddiaconi, notari, difensori, e fino a' preti ne mostrano confidato il governo; e ci fanno formare idea molto diversa dalla qui divisata di poderi, e masse. Le parole di Giovanni diacono son queste: " Per diversas provincias pro custodia sacre religionis, rebusque pauperum strenue gobernandis ecclesiae suae viros industrios rectores patrimoniorom ascivit. In quibus Cyprianum diaconum patrimonii Siculi; Pantaleonem notarium syracusani; Fantinum defensorem panormitani; Sergium defensorem calabritani; Romanum notarium Apuli; Benenatum defensorem samnitici; Anthemium subdiaconum neapolitani; Petrum subdiaconum Campani; Candidum defensorem Tusci; Urbicum defensorem Sabini; Optatum defensorem Nursini; Benedictum defensorem carscolani; Felicem subdiaconum appiae; Castorium chartularium Ravennae; Castorium notarium histriani; Antonium subdiaconum dalmatiani; Johannem notarium illiriciani; Symmachum defensorem Sardi-

allorchè leggiamo presso Anastasio nella vita di papa Giovanni VII. e presso Paolo diacono nella storia longobardica la donazione o restituzione *patrimonii Alpium cottiarum*, fatta dal re Ariberto, e confermata dal re Liutprando alla chiesa romana, intendiamo, altro non voler dire queste parole, se non poderi e fondi. Bartolommeo Zucchi, scrittor dozzinale, nella storia di Monza pubblicò una lettera scritta dal re Ariberto al suddetto Giovanni VII. papa dove si legge: = Ex hoc nostro latinissimo decreto eidem romanae ecclesiae liberaliter alpes cottias, in quibus et genua est, donamus, ita ut in bonis beati Petri ipsae alpes a taurinis montibus usque ad ligusticum mare censeantur =. Il Turrigio nel libro *grottae vaticanae* par. II. cap. 6. prese questa epistola per buona moneta, quando tutti gli eruditi la riconoscono per una

niae; Bonifacium notarium corsicani; Pantaleonem notarium liguriae; Hieronymum defensorem alpium cottiarum; Hilarium notarium germaniciani; Candidum presbyterum gallicani ,,.

Dalle frequenti lettere di san Gregorio s' apprende molto di più. La variazione de' ministri le loro gravi incumbenze; l' uso delle rendite, in specie per sollevar nobili vedove, che non abitavano nelle masse e ne' poderi; la qualità della ragguardevol carica di rettore, o ministro di un patrimonio, e simili cose che tolgono dalla mente il basso concetto, che pretende instillarvi l' autore, si apprendono da esse lettere. Una sola diretta a molti ne adduco in prova; ed è la 39. dei *lib. 7. ind.* 11. Scrive il santo pontefice " Romano defensori, Fantino defensori, Sabiniano subdiacono, Hadriano notario, Eugenio notario, Felici subdiacono, Sergio defensori a patribus. et sex patronis ,,: e dà a ciascuno di essi questa commissione: " Hujus tibi serie praeceptionis, injungimus, ut strenuum te studeas, et sollicitum exhibere. Et si qui episcoporum, quos commissi tibi patrimonii finis includit, cum mulieribus degunt, hoc omnino compescas, et de coetero eas illic habitare nullo modo patiaris, exceptis eis, quas sacros sacrorum canonum censura permittit ,,. Quindi si argomenti, se personaggi, a cui s' incarica di fare osserva-

solenne e ridicola impostura (1). Anche Adriano I. papa nell'epist. XLIX. fa menzione dei patrimonj della chiesa romana, posti = in partibus Tusciae, Spoleto, seu Benevento, atque Corsica, simul et sabiensi etc =. Nella cronica farfense, da me data alla luce, si parla molto degli azionarj della chiesa romana, cioè dei deputati al governo di questi patrimonj; e più se ne ha dalle lettere di san Gregorio magno. Che anche nella Germania possedesse la medesima chiesa gran quantità di rendite, senza saper noi, onde si raccogliessero, lo ricaviamo dall'epistola LV. di Niccolò primo pa-

re a' vescovi i sacri canoni, e se le episcopali incluse ne' patrimonj della santa sede (senza però che ne avesse l'alto dominio) danno luogo di considerare i patrimonj per poderi, e i loro ministri per gastaldi, o fattori.

(1) Vedasi il Tommasini (*par.* III. *lib* 1. *cap.* 27. *num.* 17.) dall'opera insigne *de beneficiis*. E all'estensione, ch'ei dà a questo patrimonio, s'aggiunga l'autorità di Paolo diacono, che sapeva le cose di sua gente. Dic'egli (*lib.* 6. *cap* 43.) che tutte intere le alpi cozzie erano patrimonio della santa *sede*; (non già che in esse fosse un qualche podere, o massa della medesima:) " patrimonium alpium cottiarum, quae quondam ad jus pertinuerant apostolicae sedis; sed a longobardis multo tempore fuerant ablatae ,,. Perciò si legge presso Anastasio (*sect.* 168.) che " Aripertus rex longobardorum donationem patrimonii Alpium cocciarum, quae longa per tempora a *jure* ecclesiae privatae erant, et ab eadem gente longobard. detinebantur, juri proprio beati Petri apostolorum princ. reformavit, et hanc donationem aureis literis exaratam Romam direxit ,,. Dalla qualità dello scrivere in oro il dottissimo abate Gotwicense (*chron. tom.* 1. *pag.* 82.) rileva la magnificenza, e maestà de' re ed imperadori germanici; e noi possiamo inferir sicuramente, che sì magnifica e maestosa scrittura non conviene a un podere, o ad una massa. Del resto quella prima donazione fu fatta a Giovanni VII. l'anno 707. e replicata tra pochi anni da Liutprando a Gregorio II. dopo averne fatta nuova invasione, come si ha presso il medesimo Anastasio (*sect* 179.): " Liutprandus rex donationem patrimonii alpium cotziarum, quam Aripertus rex fecerat, hicque repetierat, admonitione tanti viri, vel increpatione redditam confirmavit ,,.

pa, scritta a Lodovico re di Germania, dove tratta di andare un legato = pro unius anni reditibus rerum sancti Petri in regno vestro sitarum: quum duorum annorum jam tempora praeterierint, ex quo reditus ex illis debuerunt esse collecti, et nos ex eis nihil recepimus =. Lo stesso pontefice nell'epistola II. a Michele imperador dei greci parla dei patrimonj della chiesa romana, usurpati da'greci, con dire: = Praeterea calabritanum patrimonium et siculum, quaeque nostrae ecclesiae concessa fuerunt, et ea possidenda obtinuit, et disponendo per suos familiares regere studuit, vestris concessionibus reddantur, quoniam irrationabile est, ut ecclesiastica possessio, unde luminaria et concinnationes ecclesiae Dei fieri debent, terrena quavis potestate subtrahantur =.

Anche papa Leone IX. nell'epistola VII. a Costantino Monomaco imperadore facea istanza, perchè gli stessi patrimonj gli fossero restituiti. Doni di lunga mano maggiori, con aprir ben la bocca, pretendeva Liutprando vescovo di Cremona nella sua legazione a Niceforo imperador di Oriente, che fossero stati fatti alla chiesa romana da Costantino il grande: cioè = nonne in Italia solum, sed in omnibus pene occidentalibus regnis, nec non de orientalibus atque meridianis, Graecia scilicet, Judaea, Perside, Mesopotamia, Babylonia, Ægypto, Lybia etc =. Che ridicola sparata sia questa ognun sel vede (1). L'aggiugner egli anche *Sa-*

(1) Se l' autore non avesse stampato (*Rerum. Italicarum. tom.* 3.) Anastasio bibliotecario, sarebbe da soffrire il suo abbagliamento: ma avendo stampato, e visto nella vita di s. Silvestro la Grecia,

xonia et Bajoaria essa chiesa godeva de' patrimonj, si può ben credere. Perchè poi beni tali o si affittavano, o si concedevano a livello, Roma ne ricavava le pensioni. Adriano I. papa, nell'epistola LVII. a Carlo magno re nel codice carolino scrive, = Mauricium episcopum histriensem, quod pensiones beati Petri, quae in histiensi territorio jacebant, exigeret, ut eas Romam dirigere deberet =, era stato acciecato dai malevoli greci (1). Que-

l' Egitto, l' Affrica, e le altre quattro provincie colla sola diversità, che presso Anastasio si legge delle provincie d' Oriente l' Eufratense, e presso Liutprando la Mesopotamia; le altre tre, questi le nomina, Giudea, Persia, e Babilonia, e in loro luogo si leggono presso Anastasio tre città insigni Antiochia, Alessandria, e Tiro: senza potersi diciferar l' enigma, perchè tanto consultò l' archivio chi scrisse la vita di s. Silvestro, quanto Liutprando che accenna le donazioni ivi esistenti. Non occorreva dunque far le maraviglie: ciascuno nomina sette provincie per divisare i patrimonj delle provincie orientali, e l'etc. posto dall' autore, è soverchio, perchè Liutprando non fa menzione d' altra provincia. Dice bensì in prova delle sette nominate, *ut ipsius testantur privilegia, quae penes nos sunt.*

(1) Nel diploma di Lodovico pio, del quale dissi non esservi documento più veridico tra gli antichi, dopo essersi mentovati varj titoli de' dominj, pontificj e additate le donazioni spontanee de' due re franchi a distinzione delle solenni, e concertate col pontefice; distinguonsi altresì replicatamente dai patrimonj i censi, e le pensioni: " Provincias, civitates, urbes, et Oppida, castella, territoria, et patrimonia, atque insulas, censusque, et pensiones ecclesiae b. Petri apostoli ". Più ristretto, e più adattato a' tempi suoi Liutprando nel luogo citato dice all' imp. greco: " Sane quidquid in Italia, sed in Saxonia, Bojaria, omnibus Domini mei regnis est, quod ad apostolorum beatorum ecclesiam respicit, ss. Apostolorum vicario contulit. Et si est ut dominus meus ex hjs omnibus civitates, villas, milites, aut familiam obtineat, deum negavi ". Collo quali parole accenna il diploma d' Ottone, e la puntuale osservanza del medesimo. Adunque non hanno qui luogo i livelli, ed impropria è la comparazione del patrimonio dell' Istria: perchè lo amministrava al tempo di S. Gregorio un notaro, come gli altri patrimonj, e le pensioni di esso entravano tra' vari generi di rendite, che si traevano da' patrimonj, come apprendesi da varie lettere dal

te probabilmente erano state concedute ad esso Adriano. Anzi di qui può venir luce ad uno scuro luogo ne' diplomi degli augusti, cioè di Ottone magno e successori, ne' quali si confermano alla chiesa romana = almus cum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque provincia Venetiarum et Histria =: parole ripetute da Leone Marsicano nella cronica casinense. Non già città, non castella, non provincie donate al pontefice Romano, s' ha qui da intendere, essendo certissimo, che luoghi tali sotto Carlo Magno appartennero al regno d' Italia, ed anche più secoli dopo. Resta perciò, che fossero patrimonj, pensioni, masse, monisterj, ed altri simili privati diritti, o da lei prima posseduti, o dal medesimo Carlo Magno conceduti. Finquì il Muratori (1). Non v' ha poi anche chi non sappia, a qual grado di possanza temporale e di ricchezze giugnessero i pontefici romani colla connivenza ed appoggio di Pippino re de' franchi, e del grande augusto re Carlo. Da questi fu concedu-

medesimo s. Gregorio, e specialmente dalla 21. del *lib.* 9. e 46. del *lib.* 10. nelle quali dispone del danaro, e dell' argento, che dovean pagare i cherici del patrimonio di Liguria.

(1) Nella più volte citata appendice (*pag.* 224. e *segg.*) vendicai questi confini allo Stato ecclesiastico, includendovi la provincie di dominio pontificio, e le tributarie. La conclusione dell' autore, che infermato a morte non potè proseguire il compendio di questa, e della seguente Dissertazione, è coerente alle opinioni divulgate da lui in tante scritture, alle quali fu ampiamente, e dottamente risposto dal celebre monsignor Fontanini, a da altri: ma non s' accorda col vero, come fia palese da ciò che dirò nelle seguenti note, e lo è già dal fin qui detto.

to ad esso loro il dominio di Roma (1) con alcune altre città, e da quegli ottennero essi l'esarcato di Ravenna. Non ce ne lasciano dubitare gli Annali de' franchi, Anastasio bibliotecario, l'epistole del codice Carolino, ed altre memorie di que' tempi. Noi però non sappiamo, di qual natura fosse il dominio suddetto, nè quali ne fossero le rendite, nè con quali condizioni passassero nella chiesa romana quelle giurisdizioni, e molto meno quali e quante città, terre, e provincie fossero comprese in quella cessione o donazione primitiva, e per quanto tempo le ricevessero i papi e le tenessero in dominio. A grande oscurità soggiacciono le accennate particolarità, e molte dubbiezze, a parlar moderatamente, vi restano tuttavia, dalla discussion delle quali io volentieri mi astengo, essendo cosa assai delicata il cercare l'origine, e il

(1) Falsissimo. Roma e il ducato si possedeva da' romani pontefici, o come capi della santa repubblica, o come principi assoluti per consenso de' popoli (il che realmente non è chiaro a noi posteri) fin da' tempi di Gregorio II. Perciò Pippino *amplificavit*, come dice la celebre iscrizione di Ravenna, il dominio temporale de' papi, non osando d'includere nella sua donazione un palmo di terreno del ducato romano Carlo Magno anch'esso aggiunse altre donazioni attorno al ducato; ma nulla inserì nella donazione di quel che era di più antico diritto della chiesa romana. Finalmente Lodovico pio per compiacere al romano pontefice rammassò nel suo diploma, o patto di conferma, qualunque titolo di dominio spettante alla s. Sede, nel che fu imitato da tutti i successori. E per quello che riguarda Roma col suo ducato, si espresse a chiare note: -- Sicut a praedecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate, et ditione tenuistis, et disposuistis --. Questa importante verità costa da tutti gli autori citati dal continuator del compendio; il quale molto bene si protesta di non saper la natura del dominio, perchè l'appoggia a fondamenti falsi, ed è chimerico il discorso, che vi fa sopra. In esso rilevai quattro falsità (Giornale 1751 *pag.* 353. e *seg.*) che qui le tralascio come meno considerabili d'alcune altre, che noterò.

tener conto del progresso dell'autorità e dominio, che i principi e le città continuano a godere. Ciò che è fuori di contrasto si è, che ora i pontefici romani signoreggiano una nobil porzione del regno d'Italia con sovranità di dominio, e che il tempo ha ridotto molte cose ad un aspetto e positura ben differente e diversa da quella, in cui furono anticamente. Chi poi bramasse sapere, qual fosse su questo particolare il sistema de'secoli posteriori, può dare un'occhiata alla notizia da me pubblicata e presa dal registro MSto di Cencio Camerario, e da una carta, che mi sembra scritta prima del MCCC. Da que'documenti intenderà, quali rendite provvenissero, alcuni secoli sono, alla chiesa romana dal ducato di Spoleti, e dal contado di Narni.

Nella vita di papa Innocenzo III. stampata nel tom. III. *Rer. Ital.* abbiamo, ch'egli = ab initio promotionis suae ad eleemosynas deputavit universos proventus ad se pertinentes de oblationibus basilicae sancti Petri (1). Qualora avveniva, che i monisteri ed altre chiese dai pontefici

(1) Tutto il seguente discorso, nel quale s. Gregorio VII. ottiene un carattere assai disdicevole al suo operato, non essendo poi tanto gran male il suggettare a lieve tributo i monasteri, che si procacciarono con suppliche l'esenzione; tutto ciò, torno a dire s'appoggia al falso fondamento di queste parole d' Innocenzo III: le dette parole non si riferiscono a censi o tributi: riguardano bensì le oblazioni, che a que'tempi facevansi copiose, e frequenti all'altar della confessione di s. Pietro, tre parti delle quali appartenevano alla camera pontificia. Veggasi Bullar. Vatic. (*to.* 1. *pag.* 96, 125, 272, 316, 341.) e oltre a conoscersi la falsità del fondamento di tutto questo discorso, s'ammirerà la gran devozione de' nostri maggiori, con nostra confusione. Veggasi ancora il Giornale del 1751. nel luogo citato.

romani sottratte dalla giurisdizione de' vescovi, cominciavano ad essere immediatamente sottoposte alla chiesa romana: allora in segno di sì fatto diritto, protezione e privilegio venivano obbligate al pagamento annuale di un censo alla suddetta chiesa di Roma. Ma non fu già dapertutto la medesima nella quantità sua la tassa della pensione o censo. Secondo la varietà de'paesi, e l'assenso de'contraenti dissomiglianti, e diversi spesso furono que'censi. A chi me ne dimandasse l'origine, risponderei, che ne'secoli più rimoti noi troviamo alcuni monisteri eretti ed istituiti dai re, e da altri fedeli colla condizione, che fossero sotto il patrocinio della chiesa romana, ma di rado veniva addossato il pagamento d'annuo censo. Vero è, che nell'anno DCCCXVIII. Stefano IV. papa addossò al monistero di Farfa la pensione annua di dieci soldi d'oro; ma egli gliela impose non già per riguardo del patrocinio, ma sì bene perchè i pontefici precedenti aveano conferito ai monaci di Farfa molti beni e diritti, che nel patrimonio sabinese appartenevano alla chiesa romana. Non passò poi gran tempo, che il censo suddetto fu levato e abolito per le premure, che se ne prese l'augusto Lottario I. Leggete, se v'aggrada, altre bolle de'pontefici romani divulgate dal Margarini nel bollario casinense, e in questa mia opera anche da me riportate fino a'tempi di papa Gregorio VII. In esse non troverete quasi menzione alcuna di censo. Io non pretendo però di asserire, che fino a que'tempi incognito o inusitato fosse il costume di pensioni di tal

sorta, ma di avvertire, che furono molto di rado imposte ai monisteri e alle chiese, che godevano il patrocinio della sede apostolica. Nella Dissert. XXXVII. *de Hospitalibus* io stampai una pergamena di Lucca, scritta nell'anno DCCXC. nella quale un certo diacono di nome Giacomo fabbricar fece un picciolo monistero di Vergini sacre presso le mura di essa città, comandando che = abbatissa, quae eodem in tempore fuerit, pro sua ipsius monasterii protectione per singulos annos reddere debeat in ecclesia sancti Petri in Romam ad luminaria in decem solidos auro oleum, sicut jam ante hoc tempus ego per cartulam decrevi, et qualiter per ipsam cartulam ego constitui, quam in ecclesia sancti Petri in Roma obtuli =. Poco dopo lo stesso fondatore aggiugne: = Si ipsum monasterium destitutum remanserit, volo et taliter constituo, ut suprascripta ecclesia cum omnibus rebus ad eam pertinentibus deveniat in potestatem beati sancti Petri in Roma, vel pontifici, qui in tempore papa ordinatus fuerit, in omnibus ordinandum et gubernandum, qualiter ei secundum deum recte patuerit =. Parole, che sembrano quì apposte, acciocchè i vescovi di Lucca, e i patroni del monistero suddetto non trascurassero in avvenire il mantenimento e l'avanzamento di quel sacro luogo pel timore, che esso potesse dicadere ai diritti della sede apostolica. Che nel territorio lucchese alcuni monisteri, masse, e corti con pieno dominio fossero anticamente suggette al romano pontefice, non ce ne lasciano dubitare alcuni antichi documenti. È cosa intanto

assai chiara, che la pensione annuale dell'olio pel valore di dieci soldi d'oro fu ingiunta alla badessa *pro sua, et ipsius monasterii protectione*, la quale il fondatore avea impetrata da papa Adriano I. Così pur anche pare, che ne'tempi del dominio dei re longobardi fosse assuggettito l'antichissimo monistero bruniacense, divenuto dipoi vescovato, alla sola chiesa romana, alla quale pagava ogni anno esso monistero *censum denariorum octo et candelas tres*. Nel primo tomo del tesoro nuovo di anecdoti ci viene esibita dai chiarissimi benedettini della congregazion di s. Mauro, i padri Martene e Durand, una bolla di papa Leone IX. In essa confermò circa l'anno ML. quel pontefice alle monache del titolo de'santi Fabiano e Felicita *in loco Andlow pago Helisatia* i privilegi della sede apostolica, ma coll'obbligo, che le badesse *praestent nobis et successoribus nostris annualiter tres pannos lineos pontificali usui aptos*. Dai prelodati monaci fu in oltre nel primo tomo degli antichi scrittori prodotto un privilegio scritto nell'anno DCCCCLXXVIII che il pontefice Benedetto VII diede al monistero bisuldunense. Quivi s'impone agli abbati = per singulos annos, quinque solidos persolvere in censum sancto Petro. Et si minime annuatim venire non possunt, ad quartum annum viginti solidos persolvant =. Date un'occhiata ai miscellanei del Baluzio, e nel quarto tomo troverete una bolla di papa Leone VIII. circa l'anno DCCCCLXIV. data al monistero di Monte Maggiore nella Provenza colla pensione annuale di soldi quattro al-

la sede apostolica in riconoscenza della libertà ottenuta. Finalmente il monistero lutrense eretto nel secolo Settimo pagava *decem solidos argenti annis singulis pro censu romanae ecclesiae*, siccome abbiamo nella vita dell'abbate san Deicolo.

Donde poi procedesse, come già dissi, che rari di molto sieno gli esempli delle pensioni prima del pontificato di san Gregorio VII papa ne'diplomi della sede apostolica, e più frequenti sotto il pontificato di lui, e de'suoi successori fossero sì fatti esempli, a me sembra che ne fosse la cagion seguente. Costume fu di addossare il censo a que'monisteri e a quelle chiese, le quali erano assuggettite affatto alla chiesa di Roma, siccome state donate ad esso lei dai fondatori, o dai patroni, o spesse fiate dagli stessi monaci. Il vescovo gerundese Mirone mercè d'una carta di donazione cedette alla chiesa romana il monistero Bisuldunense, siccome apparisce dalla bolla preaccennata di Benedetto VII. In quella guisa adunque che coloro, i quali danno ad alcuno degli allodiali in livello o emfiteusi, sogliono riserbarsi un censo o pensione da pagarsi loro annualmente per indizio e contrasegno del dominio diretto, che hanno sul fondo livellato; così i monisteri e le chiese, donate in ragion d'allodiali, e assoggettite pienamente al potere del pontefice romano, abitabili però e godibili da un terzo, contraevano l'obbligo e la prestazione d'un censo annuale alla chiesa di Roma. Ce ne assicura una carta da me data alla luce per la prima volta in questa Dissertazione,

somministratami dal registro del mentovato Cencio col titolo: *privilegium s. Ciriaci in Gerendot Alberstatensis dioecesis.* Con questo fatto concorda anco quello dell'anno DCCCCLXXVIII. in cui il pontefice Benedetto VII concedette il monistero lirinese ai monaci di Clugnì, come costa dal bollario cluniacense. Non dobbiamo perciò maravigliarci, se troviamo monisteri gravati di censi e pensioni di questa fatta. Ciò non ostante ve ne furono di quelli, che quantunque procurassero ed ottenessero protezione e privilegj d'immunità dalla sede apostolica, a niuna prestazion di censo furono obbligati; ma solamente allora quando impetravano il privilegio pontificio, e quando ne riportavano dai papi susseguenti la conferma, a titolo di ricognizione faceano qualche donativo. Nella bolla che diede Leone IX al monistero delle vergini di Hessa leggiamo, = se confirmationem ejus privilegii gratis concedere pro sanctorum debita veneratione; et parentum suorum inibi quiescentium devotione =. Ma prima dell'elezione di Gregorio VII. al pontificato pochi si contavano in Europa i monisteri, e le chiese, che fossero in patrimonio della camera pontificia. Per conseguente rare anche furono allora le rendite de'censi. Adunque Gregorio VII. siccome quegli che non perdonò a fatica, alcuna, nè a sollecitudine per proteggere ed ampliare la dignità della sede romana, non lasciò sfuggire occasion veruna, e proccurò con premura di tirare alla prestazione annuale di censi al palazzo lateranense, come mostrerò nella Dissertazione LXXI. quanti monisteri e chiese potè, concedendo

ad essi esenzioni, immunità, ed onori. Oltre quei monisteri, che ad insinuazion di esso papa Gregorio si assuggettarono alla sede apostolica, ve ne furono più altri, che cercarono coll'offerta del censo alla chiesa di Roma, di porsi in libertà, e ottennero di sottrarsi dal diritto de'vescovi, e di usare la mitra ed altri ornamenti vescovili. Nel tomo I. del Bollario casinense alla costituzione VIII. si ha che Urbano II. nell'anno MXCII. = Apostolicae memoriae praedecessoris sui Gregorii VII. institutis tenacius adhaerens, cavense Coenobium privilegio suo munivit, *e decretò, che fosse* romanae soli ecclesiae subjectum, *di modo che* ejus subjectionis caussa anno quolibet abbas romanae sedi tres aureos solidos exsolvat =. Parimente la contessa Matilde nell'anno MCIV affinchè l'insigne monistero di Polirone, fondato già dall'avo di lei, godesse la protezion della sede apostolica, ordinò, come si legge presso l'abbate Bacchini, = ut domno apostolico beati Petri vicario, vel ejus Misso, praedicti Coenobii abbas, vel suus Nuntius, per unumquemque annum tres libras piperis infra mensem madium persolvere studeat, nullaque alia eidem monasterio superimpositio fiat. *Similmente* Bernardus comes et uxor ejus Berta in manus Gregorii VII. papae beato Petro et sanctae ejus romanae ecclesiae obtulerunt = il monistero delle sacre vergini di Cremona sotto il titolo di san Giovanni evangelista. Dipoi il mentovato Urbano II. nel privilegio conceduto a Gisla badessa del monistero suddetto nell'anno MXCVI. = ad judicium perceptae a romana ecclesia protectionis, per annos singulos me-

diolanensis monetae denarios duodecim lateranensi palatio persolvendos constituit =, come si può vedere dalla carta esistente nel capitolo de' canonici di Cremona, da me copiata e poi stampata.

Altri monisteri e luoghi sacri furono nel medesimo secolo undecimo e nel seguente duodecimo eretti, e sottoposti alla sede apostolica dai fondatori, con obbligare i monaci ad un censo annuale da pagarsi alla chiesa di Roma. Goffrido Martello conte di Angiò fondatore del monistero Angioino, impose a quel luogo sacro il pagamento di dodici soldi annualmente alla sede apostolica. A questa il conte Guido della celebre schiatta de'conti Guidi, aveva offerto un fondo nella Toscana posto nel monte di Bonizo, volgarmente chiamato Poggibonzi. Venne voglia a Rinieri vescovo di Siena di piantar ivi una chiesa. Nè supplicò Adriano IV papa, e ne impetrò il permesso coll'obbligo del censo annuale di un Bisanzio, come costa dalla bolla pontificia del MCLV e dall'altra di confirmazione sotto Alessandro III. papa nel MCLXXVI. da me già pubblicate. Anche a Gerberto abbate di santo Eustachio di Nervesa, quando consegnì da Callisto II. la conferma dei diritti e privilegi nel MCXXIII fu rinovata la pensione di sei soldi veneziani *singulis annis lateranensi palatio persolvendorum*, e ciò apparisce dalla bolla di esso pontefice, ch'io diedi alla luce. Sappiate nulladimeno, che non mancarono monisteri in que'tempi, i quali contuttochè appartenessero in pieno diritto alla chiesa romana, non

pagarono ad essa pertanto censo alcuno. Nel territorio della città d'Aquila, e nel Castello di Luculo, sussiste tuttavia un monistero suggetto ad un abbate secolare. Gl'illustri conti de'Marsi, dei quali frequentemente si parla nella cronica Farfense, da me stampata nella par. II. del tomo II *Rerum Italicarum* fecero fabbricare, e arricchirono quel monistero, con riserbarsene il giuspatronato. Il conte Oderisio lo assuggettì a papa Gregorio VII e alla sola sede apostolica. E pure non fu fatta allora menzione alcuna di censo. Ce ne fa testimonianza la carta di donazione del castello di Collimonte fatta nel MLXXVII. dal conte Oderisio a Pietro abbate di san Giovanni di Ranfonisse. In essa leggerete la dichiarazion seguente: = Illud pariter addentes ut hoc monasterium liberum sit, et absque aliquo tributo, neque alicui personae, potestati, et ecclesiae, vel seculari, ibi deinceps aliquod jus ullo modo concedatur, sed semper sub regimine et evictione romanorum pontificum consistat. Soli enim romanae ecclesiae pontifici hoc monasterium, nostris propriis rebus donatum, ut dictum est, ad defendendum, regendum committimus =. Osservate eziandio la bolla del pontefice Lucio II. nell'anno MCXLIV. copiata dall'archivio Estense. Siccome io notai nel capitolo XI. delle Antichità Estensi, si dice bensì, che il monistero di santa Maria di Castiglione, fondato dal marchese Adalberto d'Este, *juris b. Petri existit*, ma però non vi si truova alcun indizio di pensione o di censo. Potete pur anche osservare la bolla di papa Callisto II. che nel

MCXXIII. conferma all'arciprete e canonici di Carpi sul modenese tutti i privilegj e ragioni loro. Non ostante che quella chiesa avesse fino dai secoli antichi la propria diocesi, e dall'apostolica sede *jure proprietatis* sia dipendente, non fu però gravata di pensione alcuna, come apparisce dall'accennata bolla confermatoria. Quantunque il rinomato monistero della Pomposa sul ferrarese godesse della protezione apostolica, nientedimeno nella bolla del MCXXIV esistente nell'archivio Estense, il suddetto papa Callisto II. confermò ad esso monistero tutti i suoi beni e privilegi, dichiarando, che *a vobis*, cioè da que'monaci = singulis quibusque annis, pensionis nomine tres argentei solidi, difficultate postposita, sanctae nostrae romanae ecclesiae actionariis persolvantur =. Ma oltre i monisteri, si contarono anticamente non poche chiese semplici ed altri luoghi sacri, i quali *salva episcopi catholici reverentia*, vale a dire, serbando intatto il diritto del vescovo nell'ordinazione e consecrazione de'cherici degli altari, delle chiese, o dell'amministrazion de'sacramenti, si sottoposero nel temporale alla sola sede apostolica, e per l'impetrazione del privilegio di tal fatta si obbligarono a pagarle un censo annuale. Riferita da Landolfo il giovane nell'istoria ch'io diedi alla luce nel tomo V. *Rer. Ital.* a noi rimane una bolla di papa Urbano II. Entro la città di Milano avea Liprando prete eretta e fondata la chiesa della santissima Trinità *in proprio suo allodio*; *ipsumque beato Petro obtulit.* Vi si leggono poi queste parole: = Ad indicium

autem hujus perceptae libertatis a romana ecclesia, mediolanensis monetae Nummos sex quatuor annis (s' ha da scrivere *quotannis*) Lateranensi palatio persolvetis =. E di questa chiesa fece anche menzione Cencio Camerario nel suo registro de'censi.

Nè qui si fermò la diligenza di papa Gregorio VII. e degli altri pontefici successori suoi. Procurarono di più, che gli stessi re del cristianesimo assoggettassero i regni loro nel temporale alla sede apostolica, d'onde poi si raccogliesse un tributo da pagarsi ogni anno alla chiesa di Roma. Su questo proposito non mi trattengo io ora, perchè avrò campo di trattarne molto più nella Dissert. LXXI. *de episcoporum potentia*. Si studiò il chiariss. Tomassini nel tomo III. al lib. I. cap. 22. *de beneficiis* d'iscusare e raddolcire queste offerte di regni fatte alla sede di san Pietro. Ma gli antichi papi tenevano forte nel pretendere che i regni offerti fossero di diritto di san Pietro *et propria romanae ecclesiae*, a tal segno, che ne esigevano l'annual pensione, come censo dovuto da' fiduciarj. Truovo anche a cagion di esempio, che gl'inglesi diedero il nome d'elemosina al denaro, ch'essi chiamarono *sancti Petri*. Ho io ricavata dall'antichissimo MSto registro di Cencio Camerario, e pubblicata una legge, detta *danelaye* nell'Inghilterra. In essa legge si parla dell'accennato denaro di san Pietro. L'annalista Sassone pubblicato dall'Eccardo, assegna l'origine di quel censo all'anno 890. Scrive egli, che il re Alano vedendo infestata dai normanni la Bretagna, = coadunata omni Britannia,

vovensque, si per divinam virtutem vinceret, Decimas bonorum omnium Britanniae Deo et sancto Petro Romam destinare, tanta strage hostes proelio sudit, ut ex quindecim millibus vix quadraginta ad classem refugerent =: Parole che a me rendono sospetta l'autorità di Polidoro Vergilio storico recente, perchè scrittore nel 1534. dell'istoria anglicana, non ostante che il cardinal Baronio si servisse della testimonianza d'esso Polidoro. Egli vorrebbe far credere, che Ina re degl'inglesi, circa l'anno 740. = Regnum suum romano pontifici vestigale fecisse, singulis argenteis nummis, quos denarios vocant, in singulas domos impositis =. Aggiugne che gli altri due re Ossa, e Athulso imitarono l'esempio d' Ina loro antecessore. Ma come mai non seppero gli antichi storici inglesi, che il re Ina avesse fatta un opera sì pia? D'onde n'ebbe notizia Polidoro Vergilio? Quello che s'ha da osservare, si è, che censi di cotal fatta si pagavano dagl' inglesi col titolo *debiti*. Per attestato del Malmesburiense nel libro II. il re Canuto scriveva nel MXXVII. all'inglese popolo suo così: = Obtestor omnes episcopos meos, et regni mei praepositos, quatenus faciatis, ut antequam in angliam veniam, omnium debita, quae secundum legem antiquam debemus, sint persoluta, scilicet eleemosina pro aratris etc. et denarii, quos Romam debetis sive ex urbibus, sive ex villis =. Presso l'Hickesio abbiamo le lettere del re Guglielmo I. che visse nel suddetto secolo undecimo. In esse comanda egli sotto grave pena, *ut denarii sancti Petri solventur a mei vassallis*. Bastantemente

mi è noto, che i re stessi della Gran Bretagna riconobbero già se medesimi come clienti e vassalli della chiesa romana. Ciò vien confermato, per tacere altre memorie, dagli atti pubblici di quel regno, raccolti dal Rymero nel primo tomo. Non ho perciò tralasciato di pubblicare per la prima volta la bolla di papa Onorio III. nell'anno MCCXVIII. Non solamente conferma lo stesso pontefice a Savarico di Malleone il privilegio di batter moneta, concedutogli dal re Giovanni, ma ad esso Savarico impone da pagare annualmente il censo di una marca d'oro alla camera pontificia, *ad indicium hujus a sede apostolica confirmationis obtentae.* A parer mio ha quest'atto confermatorio un non so che di dominio supremo (1). Quando avveniva di poter levare dalle griffe di pagani o saraceni provincie, tempo già soggette a principi cristiani, allora si sbracciavano a tal fine per quanto poteano i romani pontefici, e si collegavano per far guerra, ma colla condizione e col patto, che que'principi, i quali restassero vincitori riconoscessero dipoi in feudo della sede apostolica

(1) Chi riflette al misero stato d'Inghilterra tornato al paganesimo, e miracolosamente cominciato a ridurre all'ovile colle sante missioni nel principio del secolo VII. da san Gregorio magno, vede anche l'origine, e causa giusta del denaro di s. Pietro istituito dalla pietà de' primi re d' Inghilterra divisa in più regni, senza far nuovo studio per rintracciarne altra origine sotto la scorta di questo autore, che nulla ha di positivo fuorchè la volontà d'opporsi agli altri scrittori anche in cose già note e celebri in tutta la storia. Gli succede però d'ingannarsi, e di palesar l'inganno suo a chi legge. Così fa qui opponendosi a Polidoro Virgilio, al Baronio al Pagi, e a tutti gli altri, per tirar l' origine di quel tributo all'anno 890. Mentre prende per tributo perpetuo un voto delle decime d'un anno.

le città ricuperate, e alla camera pontificia ne pagassero un censo annuale.

In fatti si ricava dal primo libro dell' epistole di Gregorio VII. ch'egli nel MLXXIII. scrisse a tutti i principi, notificando loro, = regnum Hispaniae ab antiquo proprii juris sancti Petri fuisse, et adhuc soli apostolicae sedi ex aequo pertinere =. Perciò li sollecita, acciocchè si uniscano col conte di Roccio, ch'era in procinto di andar contro i pagani usurpatori di quella terra, il quale = hanc concessionem ab apostolica sede obtinuit, ut partem illam, unde paganos suo studio et adjuncto aliorum auxilio expellere posset, sub conditione inter nos sanctae pactionis, ex parte sancti Petri possideret =. Così pure essendo riusciuto al conte di Barcellona di liberar nell' MXC. la città tarraconese dalle mani de' saraceni, ordinò, ch'essa poi fosse tributaria o censuaria della sede apostolica. Resterebbe da disaminare, se i romani pontefici pretendessero anticamente in virtù di somigliante patto, e col medesimo titolo, oppure con altri motivi più antichi, che l' Apula, la Calabria, e la Sicilia fossero di ragione e diritto della chiesa di Roma. Imperciocchè n'ebbero appena i normanni cacciati via i saraceni e i greci, che i pontefici stessi dato di piglio all' una e l' altra spada temporale, e spirituale, costrinsero i normanni suddetti a ricevere sotto titolo beneficario dalla sede romana gli accennati regni. Aggiugnete, che vi furono altri, i quali per avere nel pontefice romano un protettor vigoroso, che li difendesse contro i più po-

tenti, onde potessero più agevolmente conservar le cose loro, di spontaneo volere offerirono città e castella a san Pietro, e ricevendole in feudo dalla sede apostolica, le promisero un censo da pagarle annualmente. Reginaldo re dell'isole aggiacenti all'Irlanda, appellato altrove *rex de Man*, nel MCCXII. *devenit homo ligius Johannis Angliae regis*, siccome costa da un documento pubblicato dal Rymero nel primo tomo degli atti pubblici. Da altri monumenti presso questo scrittore si ha, che Reginaldo suddetto era chiamato = ad faciendum homagium et ad emendandum excessus factos hominibus Domini regis Angliae ab hominibus terrae suae =. In sì fatte disgustose circostanze pensò Reginaldo, che fosse per tornargli meglio a conto di donare alla chiesa romana l'Isola di Man, e di riceverla di nuovo a titolo di feudo coll'obbligo di pagare al papa il censo di dodici marche di sterlini. Ne fu accordato e stabilito il contratto nel MCCXIX. Sì il Rainaldi negli annali ecclesiastici, che il Rymero nella stampa degli atti pubblici divulgarono la carta di sì fatto accordo abbreviata. Io in questa stessa Dissertazione ma latina l'ho interamente rapportata tal quale come si legge nel registro di Cencio. Un altro esempio di ciò, che ora sto dicendo, me lo somministra la città di Alessandria in Italia, la quale non solamente prese il nome del papa Alessandro III. ma anche offerì sè stessa alla chiesa romana, e le si obbligò al pagamento di un censo annuale. Vero è, che l'imperador Federigo I. riassuggettita ch'ebbe questa città all'imperio romano, volle che si chiamasse d'indi in poi

Cesarea; ma il nome primiero di Alessandria tuttavia le dura. Ognun può vedere l'atto da me stampato intorno l'offerta di Alessandria, e l'obbligo del censo annuale pagabile ogni anno alla chiesa romana. A questi documenti potete annoverarne altri due presi da Cencio Camerario nel suo registro, e da me la prima volta dati alla luce. L'uno è una carta della donazione del castello di Lavadia, fatta nel 1214. da Ottone dalla Rocca principe d'Atene alla chiesa romana, e in suo nome a Pelagio vescovo albanese, legato apostolico nell'Oriente. Ad Ottone fu conferito quel castello sotto il titolo di feudo, e fu addossato ad esso feudatario il censo di due marche d'argento ogni anno. L'altro è la confermazion di Lavadia feudale della santa sede, fatta da papa Innocenzo III. nel 1215. al prelodato Ottone colla pensione annuale delle due marche. A chi legge cagionerei noja e tedio, se maggiormente mi stendessi su questo argomento. Nell'opera mia presente documenti di questo genere capiteranno sotto gli occhi de' lettori, e specialmente quelli, che spettano ai Giudici antichi della Sardegna. Mi contenterò io dunque di aver copiato e raccolte alcune cose dal codice antichissimo di Cencio Camerario: Ci portano esse a riconoscere, quai censi riscuotesse anticamente la chiesa romana, e quai luoghi al diritto della medesima fossero sottoposti. La vetustà del tempo moltissimi appartenenti al pontificato ne ha fatto perdere. Giova nulladimeno all'erudizione l'aver conosciuto anche i censi perduti, e massimamente quando alla perdita delle rendite antiche s'e ripa-

rato con altri vantaggi. Il suddetto documento di Cencio ha questo titolo: = De civitatibus et territoriis, quae Rex Carolus beato Petro concessit, et papae Adriano tradi spopondit. Nec non de civitatibus, castris, terris, et monasteriis, per diversas mundi partes constitutis, et censibus ecclesiae romanae debitis ab eisdem =.

Niuna altra cosa però può indicare con pienezza maggiore, quali fossero i censi dovuti anticamente alla chiesa romana, quanto il libro scritto sopra questa materia da Cencio Camerario (1). Già dagli scrittori degli annali ecclesiastici, il Baronio e il Rainaldo, fu accennato, ch'esso codice scritto a mano si conserva nella biblioteca vaticana. Da quel manuscritto trassero amenduni delle memorie confacevoli agli argomenti, che trattarono ne' suoi annali. In quell'opera sua Cencio proccurò di descrivere e tener conto di tutti i censi, i quali ai tempi di lui si doveano al palazzo lateranense, lasciando altresì nelle facciate delle pagine degli spazj voti, acciocchè luogo restasse ai posteri di aggiugnere altri censi, che nel decorso del tem-

(1) Il cardinale Baronio, che vide nella biblioteca vaticana quel pregiatissimo codice di Cencio, che prima di lui vi avea veduto il Panvini: riferisce fedelmente la prefazione e titolo di esso (*an.* 1192. *n* 19.): il titolo è tale: " Incipit liber censuum romanae ecclesiae a Cencio Camerario compositus secundum antiquorum patrum regesta, et memorialia diversa anno incarnationis dominicae millesimo centesimo nonagesimo secundo, pontificatus Coelestini papae tertii anno secundo ". La semplicità di questo titolo dimostra, che quello citato dall'autore fu fatto dopo: e vi sono alcune particolarità, che giovano a sostener le opinioni del medesimo autore. E' molto ch'ei dica averlo visto presso il Baronio, e consumi tanto tempo in assicurarne l'età, quando ella si legge chiaramente nel titolo.

po fossero provenuti alla sede apostolica, come in fatti dipoi avvenne. Entro il codice suddetto sì egli che i successori suoi inferirono e registrarono varj strumenti ed arti, appartenenti specialmente alla camera pontificia, e quasi tutti scritti ne' secoli duodecimo e decimoterzo. Dichiamo ora, chi fosse Cencio, e quando fiorisse. Secondo il mentovato cardinale Baronio vivea questo scrittore nel 1191. Ciò, che sotto gli occhi suoi accadde nella coronazione del re Arrigo VI. imperador V. Cencio pose in iscritto. Nella prefazione al libro de' censi si manifesta egli co' termini seguenti: = Ego Cencius quondam felicis recordationis Clementis papae III. NUNC vero Domini Coelestini papae III. Camerarius, sanctae Mariae Majoris urbis canonicus =. Non c'è quì finora menzione alcuna di dignità cardinalizia nella persona di lui. Laonde risulta, che il libro de' censi, steso per comando dello stesso Cencio, allora solamente Camerario, o come volgarmente si dice Camerlengo della santa chiesa romana, fu scritto nell' anno 1191. ovvero nel 1192. perchè nel seguente 1193. io trovo Cencio condecorato colla dignità cardinalizia. Non me ne lascia dubitare una carta da me pubblicata, e ricavata da quel codice, nella quale esso Cencio è appellato = Centius Dei gratia sanctae Luciae in silice diaconus cardinalis, et Domini papae Camerarius =. Ch' egli poi continuasse nel 1195. a distinguersi con questi due onorifici titoli, ce lo attesta l' iscrizione nelle porte di bronzo della chiesa lateranense, rammentata dal Torrigio nel

libro delle grotte vaticane al cap. II. della seconda parte. Eccola.

INCARNATIONIS DOMINICAE
ANNO MCXCV.
PONTIFICATVS VERO (*) VI.
CENCIO CAMERARIO
MINISTRANTE
HOC OPVS FACTVM EST.

Se ne osservi un'altra in Roma, riferita da Giovanni Severano nel libro delle memorie sacre alla pag. 535. Essa spetta all'anno MCXCIV.

ANNO V. CELESTINI III. PP.
CENCIO CARDIN. S. LUCIE
EJUSDEM DNI PAPE CAMERARIO
JUBENTE.

Con sì fatte memorie ho io anche unito due strumenti, alla città castellana spettanti, data in pegno già da papa Adriano IV. a Giovanni Caparroni. In quelle due carte dell'MCXCV. copiate dal MSto di Cencio medesimo, questi è intitolato *Camerarius Domini, papae, et cardinalis diaconus sanctae Luciae in silice*. Fanno anche i suddetti strumenti menzione di un altro Cencio cardinale di san Lorenzo in Lucina, vivente nel tempo stesso che fioriva Cencio Camerlengo: distinti amendui per la diversità de'titoli del cardinalato. Dirò pur anche di avere osservato, che nel MCXCVIII. sotto papa Innocenzo III. *frater Richardus* fu *domni papae Ca-*

merarius. Così nell'anno MCCIV. = Octavianus Dei gratia Domini papae Innocentii III. consobrinus et camerarius =. Finalmente nel MCCVII. e nel MCCXV. *Stephanus domini papae Camerarius*. Aveva dunque il nostro Cencio dimesso l'ufizio di camerlengo prima del MCCVIII. In questo anno si viene a sapere, ch'egli salì al grado de'cardinali preti, e cangiò il primiero suo titolo di santa Lucia in quello *sanctorum Johannis et Pauli*. Uno strumento da me stampato, in cui si rammentano = Cinthius titulo sancti Laurentii in Lucina; et Cinthius titulo sanctorum Johannis et Pauli =, può bastantemente comprovare l'assunzion del nostro Cencio al cardinalato sacerdotale, e farcelo maggiormente riconoscere per autore del libro de'censi. Finquì abbiam veduto *Cencio* o *Cinthio*, ed anche Centhio cardinal della chiesa romana. Resta ora da aggiugnere, ch'egli nell'anno MCCXVI. fu eletto romano pontefice, e come tale governò dipoi sotto nome di Onorio III. la chiesa di Dio. Ce ne assicura l'abbate urspergense contemporaneo scrittore, e da altri monumenti ciò vien provato dall'annalista Rainaldo continuator del Baronio. Vedete un poco, che uom'egregio e rispettabile fosse *Cencio* o *Centhio* o *Cinthio* autor del libro dei censi. Mi figuro ben io, che gli eruditi ne avran gradita la stampa, ch'io ne feci. Abbiam in quel codice descritti tutti i vescovati, che nel secolo decimoterzo la chiesa Occidentale contava. In esso troviamo gran numero di monisteri, e di chiese, diversi generi di moneta, luoghi sacri e monisteri, che godevano immunità, suggetti uni-

camente alla sede apostolica. Non niego, che fra quelli ne mancarono molti, e molti censi cessarono, ch'erano di rendita considerabile alla chiesa di Roma. Nulladimeno può essere utile all'erudizione ecclesiastica l'aver cognizione di tutto ciò. Se col codice di Cencio voleste unire la bolla di papa Niccolò IV divulgata dal Martene e Durand monaci benedettini nel secondo tomo de'scrittori antichi, voi avreste il catalogo de'censi, che nel MCCXC. pagavano i monisteri e le chiese della Francia al palazzo Lateranense. Per ultimo non s'ha da tacere; che i camerlenghi successori di Cencio aggiunsero dipoi al libro suo alcune cose, onde non è maraviglia, se vi si leggono nominati monisteri fondati nel secolo tredicesimo. Giunte di questa fatta non pregiudicano però il credito e fede dovuta a quel codice, nè rendon dubbioso il primo e vero autore Cencio, che lo compose.

DISSERTAZIONE LXX.

DELLE IMMUNITA', PRIVILEGI, E AGGRAVJ DEL CLERO E DELLE CHIESE DOPO LA VENUTA DE' BARBARI IN ITALIA.

La materia, che ora imprendo a trattare, è sì feconda, che sol quando avessi voglia di diffondermi, ne formerei agevolmente un libro. Ma siccome ho prescritta una ragionevol misura alle Dissertazioni presenti, e da che fra gli autori, che scrissero dell'antica Immunità del clero, Lodovico Tomassini ampiamente ne ragionò e vi si stese nella terza parte del libro primo de'beneficj: apporterò io qui alcune poche notizie per istruzione de'lettori meno dotti, acciocchè venendo l'occasione, possano anch'essi parlarne alcun poco, e paragonar, quando occorra, i tempi moderni cogli antichi. Se da Dio piuttosto che dalle leggi umane abbia l'origine sua l'immunità delle persone ecclesiastiche e dei beni loro, ne lascio la discussione ai teologi e agl'interpreti de'sacri canoni. Mia intenzione unicamente si è di accennare brevemente piuttosto, che mostrare ciò che anticamente si fece, e non già cosa presentemente s'abbia da fare. Pertanto l'immunità riguarda o tutte le persone ecclesiastiche, uomini e donne, cherici secolari e monaci, oppure i campi, le case ed altri beni loro temporali, ovvero i luoghi sacri e le chiese a Dio dedicate. Produrrò io dunque alcuni documenti che avran rapporto a cadauno di questi riguardi, ma però solo per quello che con-

cerne il costume de'secoli barbarici. Prima di tutti s'ha da mettere per fondamento, che nel cristianesimo furono sempre diversi i riti e le usanze sia per la maggiore o minore religiosità de're e de'principi, sia finalmente per la dissomigliante positura dei tempi. I secoli più rozzi, e più ferrei ebbero certamente de're piissimi. Ma non ve ne mancarono anche di quelli, che si misero sotto a'piè le umane e divine leggi, e violentemente operarono. Non dovete perciò stupire, veggendo cose da biasimare in que' secoli molto più che da lodare. A'di nostri per altro quietissimi, quantunque i principi cattolici riconoscano e rispettino nel pontefice romano l'autorità su tutto il clero: essi tengono nulladimeno su ciò un ordine diverso di disciplina, talchè nascono talvolta discordie per sì fatte cagioni fra l'uno e l'altro foro. Non v' ha dubbio, che ne'primi secoli di chiesa santa i vescovi furono giudici del clero, e il pontefice romano, i concili, e i metropolitani furono altresì giudici de'vescovi. Se gl' imperadori e i re, primachè i longobardi fissassero piè nell' Italia, si mischiassero nelle pendenze e negli affari degli ecclesiastici, voi ne potrete essere istruito dalla Storia Romana, Greca, e Gotica. Io veggo frattanto, che l'autorità del principe fu implorata sotto i re longobardi, allorchè controversie insorgevano fra'vescovi. Io ne ho un esempio assai chiaro, somministratomi dall' archivio dell'arcivescovato di Lucca, per una lite, mille e più anni sono agitata fra due vescovi, cioè Talisperiano vescovo lucchese, e Giovanni vescovo pistoiese. Già

diedi alla luce una copia antichissima del Giudicato tenutone nel 716. *ex jussione Liutprandi regis.* Intervenne perciò in quel giudizio e sentenza *Ultianus notarius ac missus domni regis* in primo luogo, ed ebbe per congiudici Specioso vescovo allora di Firenze, il cui nome fu storpiato dal Fiorentini e da Cosimo dall'Arena, Walperto duca di Lucca, Alabi Gastaldo, ed altri. Agli eruditi sono ben noti i dissapori e le guerre, che lungamente durarono fra i longobardi e i romani, mentre gl'imperadori greci comandavano in Roma, non peranchè sottomessa a'longobardi (1). È lecito perciò di pensare, che molti ostacoli trovasse nel regno longobardico l'autorità legittima de'pontefici romani e de' vescovi, dove si trattava di affari ecclesiastici. Agli stessi re si portavano in que'tempi le querele de'cherici contro i vescovi, siccome apparisce da un giudicato esistente nel suddetto archivio lucchese, ch'io pubblicai. In quell'atto del 771. osservate, con quanta fermezza d'animo Peredeo vescovo di Lucca ne'secoli barbarici difese la disciplina ecclesiastica. La coabitazione di cherici con femmine era da moltissimi decreti di concili proibita. Potete

(1) Quaodo mai fu sottomessa Roma a'longobardi? Che più volte ne tentassero in vaoo l'acquisto è cosa certa. Che uoiti coll'Esarcho Eutichio io tempo di Gregorio II la volessero ridurre a davoziooe dell'imperio, allorchè s'era ribellata contro Leooe Isaurico, anche queato è certo. E finalmente che dopo la dooazione dell'esarcato fatta dal re Pippino alla santa sede, lo stesso aouo che era il 755 o come altri vogliono, il segueute, vigorosameote l'assediasse il re Astolfo, la danneggiasse orribilmente, e si tirasse perciò addosso l'ira dei franchi, è costantemente asserito dalli atorici cootemporauei, ma che vi comandassero mal, si sente ora la prima volta.

anche notare, che a chi si chiamava dannificato o leso da'vescovi, si concedeva *jussio regis*; ma per questo il più delle volte non restava punto pregiudicato il gius episcopale, siccome in sì fatta occasione vediamo, in cui al vescovo proprio fu lasciato il giudicare. Non altrimenti si fece sotto gli augusti e i re franchi. Ogni qualvolta taluno del clero pretendeva d'essere stato giudicato a torto dal vescovo, non sembra, che fosse un costume disapprovato il ricorrere e l'implorare sussidio dall'imperadore, o dal re, o da'messi loro. Questi poi di nuovo chiedevano dal vescovo la revision della causa, come sogliam dire. Non vo'già negare, che *jussio regis* (voce che all'orecchio dei canonisti moderni fa suono di non so quale asprezza) costringesse i vescovi alla revision suddetta. Ma tale fu l'usanza di que'tempi, nè per questa il Foro vescovile risentiva alcun danno del proprio diritto.

In confermazione di quanto vo'ora dicendo, diasi un'occhiata a due carte autentiche esistenti nell'archivio arcivescovile di Lucca, le quali da me furono date alla stampa. Un certo Alpulo prete fu interdetto dalla messa e degradato dal vescovo di Lucca, nominato Giacome, perchè avea condotta via una monaca chiamata Gumperga, calata di notte tempo giù dal muro del monistero di s. Pietro, e postala su un cavallo, menata l'avea a casa sua. Non ostante che in giudizio costasse del suddetto misfatto suo, Alpulo nondimeno sfrontatamente si presentò a Pippino re di Italia reclamando d'essere stato ingiustamente

condennato dal mentovato Giacomo vescovo. Supplicò ed ottenne *jussionem clementissimi domni nostri Pippini magni regis*, e portolla al vescovo, che nuovamente istitui il conoscimento della causa, e per la seconda volta il ricondannò nell'anno 803. Alpulo tanto e tanto non s'acquetò, ed ebbe l'ardire dopo la seconda condanna di cantar Messa, ne si vergognò d'inquietar con nuove querele Adalardo rinomatissimo abbate Corbeiese, spedito da Carlo Magno in Italia dopo la morte del re Pippino, *ad justitias* quivi *faciendas*. Adalardo dunque raccomandò il sacerdote Alpulo a *Bonifacio illustrissimo Comiti nostro*, cioè di Lucca, di cui già parlai nella par. I. cap. 22. delle Antichità Estensi. Proccurò esso conte, che di nuovo s'istituisse il giudizio nella causa del prete già degradato. In quella terza volta tolta fu a quel temerario finalmente ogni speranza di più reclamare, perchè nell'anno 813. Giacomo vescovo il sentenziò reo scomunicato. In questo secondo documento degne sono di osservazione le parole d'Alpulo, cui veniva opposta la sentenza data contra di lui da Rachinardo vescovo di Pisa, ignorato, e perciò tralasciato dall'Ughelli nell'Italia sacra. = Non fuit veritas (dicea quel prete) quia dominus imperator et Domnus apostolicus ipsum Breveri Rachinardo episcopi (di Pisa) non receperunt. Et dum taliter diceret, nos interrogavimus eum si aliquam auctoritatem domni imperatoris aut domni apostolici, quomodo suum honorem habere posset. Qui dixit. Nullam eorum auctoritatem, nec scriptum eorum habeo etc =.

Dalle quali parole ognun vede, che in que'secoli si conosceva quanta fosse l'autorità della sede apostolica in somiglianti contingenze. Nello stesso tempo sembra assai chiara cosa, che gl'imperadori e i re s'attribuirono o si arrogarono il diritto di correggere o anche di abrogare colle sentenze o decreti loro sussidiari i giudizi dei sacri prelati nel foro contenzioso, dove però non si trattava di articoli appartenenti alla fede ortodossa. Io leggo nella prima delle accennate due carte, che il re Pippino = praeceperat nobis (son parole di Giacomo vescovo di Lucca) ut judicaremus inter nos et ipsum (cioè Alpulo) per veram legem et justitiam; et qualiter judicaremus, nostrum illi emitteremus judicatum =. Non dice, che fosse per essere stabile ciò ch'egli avvenisse giudicato, ma sì bene, che la sentenza da proferirsi da lui, si dovea susseguentemente trasmettere al re Pippino, quasichè questi in certa maniera si riserbasse l'ultima cognizion della causa. Quello ch'è certo si è siccome dissi, che dal suddetto documento dell'813. noi abbiamo confermato abbastanza l'antichissimo gius apostolico, cioè il diritto del romano pontefice, a cui tutti poteano ricorrere, e ad esso lui appellare. E per dir vero, se il prete Alpulo avesse avuta *aliquam auctoritatem domni imperatoris, aut domni apostolici*, sarebbe riuscito bene in tutto quel suo impegno, e avrebbe vinto la lite. Ma andiamo avanti.

Qualora avveniva, che qualche persona ecclesiastica trovata fosse aver macchinato contro l'onore del re, o avere operato contro la fede a

lui giurata, costume allora fu di chiamarla ad udire l'intenzione del re, ed intimarle, che si purgasse dall'accusa addossatale. Se costava manifestamente che l'ecclesiastico fosse colpevole, era egli imprigionato in un monistero, ovvero era punito coll'esilio. Nè pure i vescovi su questa materia andavano esenti. A Carlo Magno dopo che ebbe conquistato il regno de' longobardi sembrarono sospetti di mancanza di fede (a quel ch'io ne penso) i vescovi *civitatis pisanae, seu lucanae.* Chiamati, e passati ch'essi furono in Francia, non trovava Carlo Magno la strada di rimandarli liberi in Italia. Leggete l'epistola cinquantesima quinta del codice carolino, e troverete, che papa Adriano I. per esso loro pregò e intercedè la liberazione. Parimente proccurò quel monarca, che condotto a lui fosse Pottone abbate del monistero di Volturno, accusato d'infedeltà, *et per suam praefulgidam jussionem exinde ablatum*, come sta registrato nella lettera settantanovesima del codice suddetto, nella quale esso pontefice Adriano raccomandò al re l'abbate siccome innocente. Che fece allora il re in quella causa? La indirizzò ad Adriano acciocchè la discutesse, e non ne possiam dubitare dall'epistola settantesima seconda del prelodato codice. Più Carlo stesso non volea permettere di partire ad Anastasio messo di esso papa per lo sdegno, che avea conceputo contro di quel ministro pontificio, perchè egli *importabilia verba, quae non expediebat, loquutus fuisset* del re suddetto. Della qual cosa scrisse con doglianze Adriano al re Carlo nell'epistola

cinquantesima del codice carolino: dove abbiamo la formola seguente di dire, che ad alcuni cagionar potrebbe maraviglia. = Sed neque ab ipsis mundi exordiis cognoscitur evenisse, ut missus protectoris tui beati Petri, magnus vel parvus, a quacumque gente detentus fuisset. Sed jubeat nobis eum vestra solicitudo dirigere; e severissime eum sciscitantes, juxta noxam ei repertam eum corripiemus =. Tali furono i giusti sentimenti del papa, secondo la regola del gius delle genti, e congruentemente all'onore della sede apostolica, che dal principio della chiesa tutti i cattolici han sempre mai venerata. In oltre per comando dell'imperador Lodovico pio, fu non so per qual colpa, mandato in esilio, e relegato in Argentina Ermoldo Nigello abbate, siccome egli attesta nel suo poema, da me pubblicato nella par. II. del tomo II. *Rerum Italicarum*. Aggiugnete, che lo stesso Lodovico Pio gastigò coll'esilio alcuni vescovi, e li costrinse a far entro de'monisteri penitenza, trovati colpevoli e rei nell'818. nella congiura di Bernardo re d'Italia; fra'quali si contarono *Anselmus mediolanensis archiepiscopus*, *Wolfodus cremonensis*, *et Theodulphus Aurelianensis*. Giusta fu la pena che ne pagarono, imperciocchè in virtù della sentenza di un sinodo precedentemente tenuto, *episcopos conjurationis auctores* (sono parole degli Annali Bertiniani all'anno sopramentovato) *Synodali decreto depositos, monasteriis mancipari jussit* l'imperadore. Dissomigliante metodo di giudicare non tenne già per altro lodevolmente verso i vescovi il

medesimo Lodovico pio, allora quando contra di lui fierissimamente congiurarono i proprj figliuoli. Fra questi però l'imperadore Lottario lasciò trasportarsi cotanto dall'iraconda sua indole, che non permise ai prelati italiani, fedeli al padre suo, di riacquistare la sede loro, i benefizi, e neppure i loro beni, come costa dagli Annali dei franchi. Andarono poi anche più innanzi i re d'Italia Ugo e Berengario. Sappiamo ch'eglino fecero imprigionare il celebre Ratterio vescovo di Verona, uomo per dir vero di genio torbido, che lungamente nella carcere si nutrì col pane della tribulazione.

Troppo lungo sarei, s'io volessi riandare tutti gli esempli, che l'istoria ci somministra di quello, che fecero gl'imperadori e i Re contro i vescovi, gli abbati, e il restante del Clero. In tutti quegli atti loro torna sempre sul tapeto la quistione, se succedessero con autorità legittima, oppure con violenza ed usurpazione. Moltissimi monumenti degli antichi perirono. Que'pochi che dall'ingiurie del tempo si salvarono, fanno bastantemente a noi vedere, che i pontefici romani, a quali incombeva di proteggere e conservare i diritti di tutte le chiese, fecero testa per quanto poterono, affinchè forza nè violenza fatta fosse agli ecclesiastici e persone sacre: e se alcune di esse fossero talvolta colpevoli di qualche reato, ne fosse altresì giudicata la causa dai legittimi ministri della chiesa. Quello, che per molti secoli veggo non contrastato nè negato ai re, e nè pure a parer mio allora disapprovato, fu, che senza richiamo nè opposi-

zione di alcuno, si portavano al giudizio de' principi e de' re le liti civili insorte fra le persone ecclesiastiche, o quelle anche che contra di queste erano dai secolari suscitate. In pruova di sì fatto costume di que' tempi, con non pochi documenti, ch' io addurrò nella Dissert. LXXIV. de' parrochi, si chiarirà la celebre controversia dei vescovi di Arezzo contro quei di Siena, nel contrasto e pretensione, che gli uni e gli altri ebbero per certe parrocchie situate fra l' una e l' altra di quelle due città. Per adesso potrà chi legge dare un' occhiata ad un giudicato dell'anno 833. in causa somigliante, ch' io vidi, e copiato dall' archivio dei canonici di Arezzo, diedi alla luce in questa dissertazione. Nacque litigio fra *Petrum* (per ignoranza di quel secolo appellato *Petronem*) *episcopum arretinum*, *et Vigilium abbatem monasterii sancti Antemi*, o più tosto *Anthymi* nel territorio di Chiusi. A quel monistero era stato conceduto nell' anno 814. un privilegio dall' imperadore Lodovico Pio; documento, che dal Tomasio nel quarto libro dell' istoria sanese fu divolgato, e dipoi dall' Ughelli fu nel terzo tomo dell'Italia Sacra ristampato, ma con questo errore fra gli altri, che Lodovico Pio si dice *procis* in vece di *prolis Caroli magni*. Ebbe Pietro vescovo aretino la sentenza favorevole da Agiprando vescovo di Firenze, e dagli altri giudici, e messi dell' imperadore Lottario I. i quali come legati d'esso augusto giudicarono su quella controversia, nata fra due persone ecclesiastiche. Non mi si dica, che i due vescovi Agiprando di Firen-

se e Pietro di Volterra, *directi a Hlotario magno imperatore*, insieme con *Anastasio episcopo senensi* sentenziarono non già di autorità propria, ma sì bene per delegazione dello stesso imperadore, perchè chiara e ripetuta più volte in quell'atto è la formola *juxta jussionem et indiculum domni imperatoris*. S'ha intanto da emendare l'Ughelli, che in vece di Agiprando scrisse Aliprando o Rambaldo. Qual fosse il vero nome di lui (questo appunto di Agiprando) l'abbiamo nettamente da quella carta. Ignoto fu anche all' Ughelli *Anastasius senensis episcopus*, da annoverarsi perciò nel catalogo de' vescovi di Siena, levando per avventura *Thomam*: dato per vescovo a Siena nell'anno 830. dal medesimo Ughelli. Non fu poi Pietro vescovo di Arezzo neghittoso nel proccurare dall' augusto Lottario la confermazion del favorevole decreto pronunziato antecedentemente dai Messi e legati imperiali, e di fatto l'ottenne nell' anno stesso 833. come apparisce dal diploma originale, ch' io stampai, esistente nell' archivio canonicale di Arezzo. Così anche *jussit Domnus rex* d'Italia, cioè Carlo Crasso, che i messi e legati suoi giudicassero della controversia e lite, che bolliva per cagione di certi beni o fondi tra i due rinomati monisterj ambrosiano in Milano e augense nella Suevia. Ognuno può vedere la disamina giudicialmente tenuta nell' 880. ch' io diedi alle stampe, e copiai dall' insigne archivio de' monaci cisterciensi di santo Ambrogio maggior di Milano. In quell'atto leggiamo sulle prime fra que'congiudici *Johannem episcopum* di Pavia per quanto a me sembra.

Dipoi troviamo mentovato *Heribertum episcopum ejusdem sedis*, cioè *ecclesiae comensis*, il quale unitamente co'messi regj discusse la suddetta lite. Prese dunque l'Ughelli uno sbaglio nel tomo quinto dell'Italia Sacra, dove nella serie de'vescovi di Como non riferì dall'anno 865. fino all'891. se non se il solo *Agilbertum*; *sive Aglibertum natione gallum*, essendo certo che nell'anno 880. Heriberto teneva la sede vescovile di essa città. Badate eziandio alla diversità de' giudici, che si sottoscrissero in quel documento. Alcuni s'intitolano *judices sacri palatii*, altri *judices domni regis* cioè creati da Carlo Crasso; quelli *judices domni imperatoris*, vale a dire costituiti dall'imperadore antecedente Carlo Calvo; questi finalmente nominati col solo titolo *judices*, equivalente a quello di Giurisperito. Di questo divario ho io trattato nella V. Dissertazione *de minoribus justitiae ministris*. Tenuto fu il mentovato Placito nella città di Como, o come sta scritto *civitate Comani comitato mediolanensi*, la qual enunziativa, siccome cosa singolare, fu da me esaminata nell'VIII. Dissertazione *de comitibus*.

L'introdotto costume di giudicare delle controversie di persone ecclesiastiche fu ne'tempi susseguenti abbracciato anche da principi di pietà somma. Dei non pochi esempli che ci restano, mi contenterò io di rammentarne due solamente. Sia il primo il giudicato favorevole che nell'anno 1019. riportò Gotifredo abbate del monistero di santo Ambrogio maggior di Milano dai messi e giudici imperiali contro l'arcivescovo di Milano,

il vescovo di Como, e l'abbate di san Calocero, per certe terre specificate nella carta originale d'esso giudicato da me ricavata dall'archivio dell'accennato monistero, e già pubblicata. Tutti sanno di qual bontà vera di costumi fosse Arrigo fra gl'imperadori il primo. E pure *ab eo constitutus* fu giudice *ad caussam hanc domnus Anselmus missus* del medesimo *domni Henrici imperatoris*. Ecco perciò di quai giudici in que'secoli le persone ecclesiastiche si servirono nelle cause civili per un'usanza ben diversa da quella, che a'dì nostri con maggiore rettitudine si pratica in Italia, ma però con un costume non riputato allora indebito nè vizioso. L'altro documento antico bensì, ma corroso, appartiene alla contessa Matilda. Lo trascrissi da un esemplare in pergamena, esistente nell'archivio estense, e colla stampa lo diedi alla luce. Litigavano reciprocamente il vescovo di Modena e l'abbate della pomposa, per la chiesa di san Michele di Soliera sul modenese. Nell'anno 1106. *Bernardus* cominciò a governare il vescovato di Parma. In quell'anno o in uno de'susseguenti sentenziò la contessa Matilda sulla controversia. In quel decreto intervenne non solo il vescovo Bernardo, ma anche Pietro vescovo di Pistoia allora tuttavia vivente, e tutti e due vi sottoscrissero. Alcuno scrupolo non ebbe quella gran principessa secolare, considerata anche allora per le molte virtù e degne qualità sue, di assumere il giudicio di cause civili vertenti tra litiganti di carattere ecclesiastico. Quantunque ella si ritenesse, allorchè seppe che *Bernardus cardinalis et vica-*

rius apostolicae sedis avea interposto in questa causa il suo decreto, nulladimeno si attribuì l'autorità di confermarlo, d'ordinare e d'aggiugnere altre particolarità, intimandone la pena a chi contravenisse. Nè ciò ci ha da recar maraviglia. E chi non sa, con quanta autorità i re stessi forniti di pietà invigilarono sulla disciplina ecclesiastica, corressero i costumi de' vescovi, de' canonici, dei monaci, e delle sacre vergini, e rimediarono anche colla forza, quando portò il bisogno, allo sfascio dell'economia d'essi ecclesiastici? Oltre ciò, che a questo proposito io rapportai nella Dissertazione IX. *de missis regiis* nella LXV. *de monasteriorum erectione*, e nella seguente LXVI. *de monasteriis monialium*, non v'incresca di udire come Ermoldo Nigello nel poema delle azioni di Lodovico Pio al lib. II. vi rappresenta lo stesso imperatore, parlante così:

Nunc, nunc, o missi, certis insistite rebus,
Atque per imperium currite rite meum:
Canonicumque gregem, sexumque probate virilem,
Femineum nec non, quae pia castra colunt.
Qualis vita, decor, quaeve doctrina, modusque,
Quantaque religio, quod pietatis opus.
Pastorique gregem quae convenientia jungat;
Ut grex pastorem diligat, ipse ut oves.
Si sibi claustra, domos, potum, tegimenque cibumque
Praelati tribuant tempore, sive loco etc.

Del restante potete informarvi dai capitolari dei re franchi, dalle leggi Longobardiche, pubblicate nella par. II. tomo I. *Rer. Ital.* Negate ora, se i re quantunque pii giudicarono cosa di dover proprio, l'ingerirsi nella correzion degli ecclesiastici, e nel governo de' medesimi, e per un certo titolo di protezione stimarono, che fosse loro lecito lo stendere l'ispezione su d'una porzion sì nobilissima di popolo. E pure nè i vescovi zittavano su procedimento sì fatto, non se ne dolevano, e ne meno se ne querelava il pontefice romano, vedendo, che la premura ed attenzione delle teste coronate tornava in edificazione e non già in distruggimento della chiesa. Allora solamente cominciarono i papi e i prelati a lagnarsene e ad opporvisi, quando osservarono, che questa consuetudine introdotta degenerava in ismoderata libertà, e tendeva in pregiudizio delle chiese. Passiamo ora dalle persone ecclesiastiche ai beni loro.

Inutilmente faticherei me stesso, e tedierei chi legge, se volessi mostrare di quante immunità godessero i beni e le terre delle chiese. Innumerabili documenti e memorie qua e là si leggono sparse nell'opera mia presente, che in abbondanza ci attestano, come gareggiasse anticamente la liberalità degl'imperadori per arricchire di privilegj le persone ecclesiastiche non meno, che il patrimonio delle medesime. Ciò non ostante non vo' lasciar andare affatto digiuna questa materia. Primieramente non s'ha da immaginare, che cadauna persona sacra godesse esenzion totale dai pubblici aggravj, e che immuni ne fossero i beni

di tutte le chiese e del clero tutto, dopo che il gran Costantino imperadore ebbe alla chiesa ridonato la pace. Molto più tardi provò la milizia ecclesiastica i favorevoli effetti dell'indulgenza dei principi. Ma nè pure in que' vecchi secoli fu una sola la misura dell'immunità per tutti gli ecclesiastici. Chi più figurò nelle chiese, vale a dire i vescovi, i capitoli dei canonici, e i monisterj più riguardevoli d'ambo i sessi, questi tutti goderono immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non furono già le chiese picciole, ai fondi e terreni delle quali si concedeva l'esenzione si bene, ma si negava poi ai beni patrimoniali dei cherici. Finalmente conceduta appena fu mai immunità così ampia dagli oneri e tributi pubblici ad alcuna chiesa, che non restassero obbligati e suggetti i luoghi sacri a qualunque ordinaria o straordinaria funzione. Sul particolare di questa varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leggi, e dissomiglianza di consuetudini in que' tempi, e ai nostri anche non ne mancano esempli. L'eruditissimo Tommasini nella terza parte del libro primo al capitolo ventesimo sesto rapporta alcuni capitolari dei re franchi, da' quali sembra che bastantemente si additi, che non solo tutti i cherici per riguardo delle persone loro, ma i beni anche di tutte le chiese, furono esenti dagli aggravj e servigi pubblici. La stessa cosa dimostrata fu prima di lui dal dottissimo Bignon nelle annotazioni al primo libro di Marcolfo. Che altrettanto si osservasse in Italia, si può dedurre a parer mio dalla legge promulgata nell'855. dall'Imperador

Lodovico Pio nella dieta ticinese o sia di Pavia, aggiunta da me alle leggi de' longobardi nella par. II. del tom. I. *Rer. Ital.* Eccone le parole: = Statuimus autem, ut ecclesiae Dei per totius regni nostri fundatae terminos, sub nostrae immunitatis tuitione securae cum rebus et familiis permaneant, ceu praedecessorum nostrorum, piissimorum videlicet augustorum, temporibus fuisse probantur. Earumque rectores propriis utantur privilegiis =. Qui non eccettua l'imperadore alcuna chiesa, tutte anzi le dichiara esenti. Non dice già di concedere qualche cosa di nuovo, ma bensì protesta di confermar le concessioni de' suoi antecessori. Contuttociò potrebbe taluno opporre, che le parole *sub nostrae immunitatis tuitione* non lasciano di essere dubbiose, potendo esse significare la semplice e nuda protezion delle chiese, appellata talvolta *mundiburdium*, perchè si costumò anticamente di concedere lettere e diplomi di sì fatta tutela e mundiburdio, non tanto alle persone sacre, quanto alle secolari. N'ebbi io sotto gli occhi gli esempli, particolarmente ne' tempi di Ugo re d'Italia, che nel 928. prese sotto il suo mundiburdio *Luponem de Nugarini* co' suoi figliuoli. Dall'archivio de' monaci olivetani di santa Maria all'Organo in Verona, copiato e poi pubblicato da me ne fu il diploma. Un altro pure ne divulgai, dato nell' anno suddetto, in cui = Amelricus, qui et Amizo vocatur, habitator Ferrariae, cum conjuge sua nomine Theoperga = ottenne dallo stesso re Ugo *tuitionis mundiburdium*. L' archivio de' canonici di Arezzo me ne somministrò anche

un altro, nel quale si vede, che nel 943. *Hugo et Lotharius reges* riceverono un certo Bernardo e i suoi figliuoli *sub nostrae tuitionis munburdum*, e a lui confermarono *omnes res proprietatis suae*, cioè i beni sì mobili che immobili ch'egli possedeva. Un somigliante diploma dato dall'imperadore Lodovico II. o III. a non so qual Grippo, voi lo troverete stampato nella Dissert. XVII. *de Fisco*. In che consisteva dunque il vigore e la forza di quelle protezioni o mundiburdi, che si accordavano allora ai secolari? Nell'imporre a chiunque avesse osato d'inquetare e sturbare ingiustamente le persone protette la pena prefissa dalle leggi comuni non solamente, ma anche nel costrignerlo al pagamento di quella condanna che le carte dei mundiburdi aveano tassata. Nè furono alcuna volta differenti i diplomi di tutela, che i monisterj e le chiese si procacciarono. Nel prelodato archivio di santa Maria all'Organo in Verona mi venne alle mani un privilegio di mundiburdio, ch'io poi diedi al pubblico. Il monistero di santa Maria di Gazo impetrò nel 928. da Ugo re d'Italia *suae tuitionis mundiburdium*. Sembra che la protezione non si stendesse ad altro, se non se a reprimere chi avesse avuto l'ardire di = aliquas contrarietates facere, aut aliquas inusitatas et importunas exactiones imponere =: parole, che non escludono gli oneri giusti e ordinarj, a' quali furono per avventura suggetti li cherici stessi. A questo proposito leggete anche il mundiburdio conceduto al cherico Leone nel 980. da Carlo Crasso re d'Ita-

lia da me inserito nella mentovata Dissertazione XVII. del Fisco.

Ora rispondo all'obiezione fatta poc'anzi. Convengo che ne'sovraccennati documenti niuna altra menzione s'incontra che di protezione, di tutela e di Mundiburdio. Ma dico, che oltre il vocabolo *tuitionem*, la legge mentovata di Lodovico II. ha e concede eziandio *inmunitatem*, voce realmente significante la liberazione dai pubblici aggravi, e tributi. A chiarir meglio la formola suddetta di Lodovico *sub nostrae immunitatis tuitione securae cum rebus et familiis permaneant*, possono giovare alcune carte da me pubblicate nella predetta Dissertazion del fisco. Molto più di lume danno in oltre due diplomi, ricavati dallo archivio canonicale di Arezzo, e da me divulgati. L'uno è la carta nell'843. che Lottario I. imperadore diede a Pietro vescovo di Arezzo, *susceptum sub nostrae immunitatis tuitione*, e *Mundeburdo*, colla confermazione dei beni di quella chiesa. L'altro appartiene a Carlo Crasso re d'Italia, il quale nell'879 confermò a Giovanni vescovo aretino tutti i beni e diritti di quella sua sede prendendola *sub immunitatis suae defensione*, formola ordinaria di que'tempi, e perciò somigliante all'antecedente usata da Lottario I. ma parole, che sì egli che Carlo Crasso spiegarono co'termini seguenti = videlicet ut nullus Judex publicus, vel quislibet ex judiciaria potestate, seu missus noster discurrens, in ecclesias, casas, vel agros, seu reliquas possessiones praedictae eccle-

siae quas juste et legaliter possidere dinoscitur, vel quas divina pietas sibi augere voluerit, ad caussas judiciario more audiendas, aut freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines tam servos quam ingenuos, super terram ipsius sedis commanentes, injuste distringendos, nec ullas redibitiones, vel illicitas occasiones requirendas, ullo umquam in tempore ingredi audeat, vel per aliquod ingenium accipere praesumat =. Adunque voi vedete, che avere allora goduto *immunitatis regiae tuitione,* fu lo stesso, che non essere più soggetto ai magistrati regj, nè ad alcun tributo ed onere pubblico massimamente quando si vedeva inserita ne' diplomi la clausola sopra descritta. Carte di tal tenore furono perciò dette *immunitatis praecepta,* così qualificate da Carlo Crasso non meno che da Carlomanno re d'Italia nel privilegio da lui conceduto nell'anno 877. alle monache della Posterla, o sia di santa Teodota in Pavia. In questo diploma da me già stampato, noi abbiamo *Heimonem episcopum bellunensem* appellato *Almonum* dal Piloni nell'istoria di Belluno, e dall'Ughelli nel tomo V. dell'Italia Sacra. Non ostante però il detto finora, ho sempre agli occhi della mente, che *Mundiburdia* ovvero *praecepta immunitatis,* anticamente non furono tutti dello stesso vigore. Sembra che alcuni riguardassero unicamente la protezione, ed altri la protezione insieme co' privilegi. Le monache di san Sisto di Piacenza ottennero dall'imperadore Corrado I. nel 1035. lettere di protezione o Mundiburdio, ch'io diedi alla luce. In esse

le nude parole *sub Mundiburdii nostri tuitione* non si stendono già ad alcuna immunità d'oneri e tributi pubblici, ma solamente a vietare a qualunque persona pubblica di *molestare, inquietare, vel disvestire sine legali judicio* quel monistero e la sua badessa *pro tempore constitutam*, di tutti i beni, che giustamente e legalmente possedevano. Ma *si ecclesiae Dei per totius regni Italici fundatae terminos* (siccome dice la legge dell'imperador Lodovico II.) erano *sub regiae inmunitatis tuitione*, vale a dire, sottratte dalla legge universale del fisco, ed esenti da tutte le fazioni, angarie, ed aggravj pubblici: perchè mai ogni chiesa cercava e proccurava sì premurosamente di avere il privilegio dai re e dagl' imperadori? Dissi poco: per qual fine fece a gara ognuno di chiedere e d'impetrare dagli augusti, e re novelli la conferma-zion de'già ottenuti privilegj? Coloro, che aveano a cuore o il vantaggio proprio, o l'utilità della lor chiesa, non disprezzavano certo questa usanza, tantochè sospettar si potrebbe, che immuni ed esenti pienamente non fossero in virtù di alcuna legge universale le chiese, le persone ecclesiastiche, e i fondi e beni loro, ma godesse solamente di un'ampia esenzione, chi aveala mediante il privilegio conseguita da qualunque principe novello. Udite ciò che ne vo' congetturando. Io dunque penso, che per una legge generale conceduta fosse l'immunità alle chiese, a condizione però, che i vescovi, gli abbati, e gli altri ecclesiastici riconoscessero qualunque re novello, come si pratica secondo le leggi feudali dai vassalli. È cosa assai nota, che un feudo

non si conferisce solamente al primo, che ne viene investito, ma anche a tutti i discendenti suoi, e però ogni discendente è obbligato a prenderne l'investitura dal principe che all'antecessor suo succede. Tuttavia qui v ha a mio credere alcuna picciola oscurità. Imperciocchè Lodovico II sembra distinguere nella legge sopraccennata dalla *immunitatis tuitione* i privilegj, mercè di queste parole: *earumque ecclesiarum rectores propriis utantur privilegiis*, quasichè i rettori delle chiese procurassero a sè stessi oltre i privilegj d'immunità, i propri anche di protezione dagl'imperadori e dai re. Per dir vero, non tutti i privilegj accordano la stessa misura di liberalità regale. Quanto indulgente fosse anticamente Arrigo I. re d'Italia verso il celebre monistero di san Sisto già di sacre vergini, ora di benedettini in Piacenza, ne ho dato io con altri documenti le pruove nell'opera presente. Chi legge, potrà eziandio osservare il diploma del medesimo re, dato nel 1008 al monistero suddetto, cui fu confermata = omnis districtio et redditio (*redhibitionem* la chiamano altre carte) per singula loca et Comitatus, de omnibus rebus et possessionibus ejusdem monasterii, quae ad partem publicam pertinere videntur =. Vuole di più Arrigo, = ne ab hominibus liberis, potestate ejusdem monasterii residentibus, aut a familiis ipsius loci aliquis reipublicae minister ullum portonaticum, teloneum, aut ripaticum, vel quaelibet vectigalia requirat, nec exigat =.

Passi di grazia il lettore con esso me alla città di Pistoia, dove troverà un esemplare di secento

anni, esistente nell'archivio dei canonici lateranensi di san Bartolomeo (ignoto al Mabillone) contenente la fondazione e dotazione di quel monistero fatta da Haidoaldo medico dei re longobardi nell'anno 767. Ma dopo che i franchi si furono impadroniti del regno d'Italia, regnando Pippino figliuolo di Carlo Magno, fu lo stesso monistero, giusta l'iniquo costume di que'tempi, conceduto *in beneficio* a non so quale Nebulungo Baviario, o Bajoario. Spogliatone dipoi costui dai messi di Carlo Magno, e rimessovi in possesso l'abbate Ildeperto, questi avendo trovato abusi e pregiudizj fatti dall'usurpatore in danno del monistero, i quali continuavano, nè portò le querele all'abbate Adalardo messo del suddetto Carlo augusto, e nell'anno 812. impetrò, mediante un giudicato, la cui copia antica, da me già divolgata, si conserva presso que'monaci, la liberazione dalle introdotte angarie, e l'immunità dagli oneri pubblici. Adalardo, che presedè nell'accennato giudicio, è il rinomatissimo abbate di Corbeia, personaggio per santità di vita, e per azioni lodevoli noto abbastanza negli Annali benedettini, e ministro più fiate nel regno d'Italia. Nella cronica farfense stampata nella par. seconda del tom. I. *Rerum Italicarum* inserito si vede un altro placito, dove egli si appella *Adhalard, missus domni imperatoris Caroli.* Ma nella carta presente s'intitola con raro e inusitato esempio *vassus domni Caroli imperatoris.* Avrebbe mai l'antico copista per inavvertenza scritto *vassus* in vece di *missus*? Date nulladimeno un'occhiata all'XI Dissertazione *de vassis, vassallis etc.* ed an-

che al privilegio che da Lodovico augusto ottenne l'abbate di san Gallo, del qual documento parleremo abbasso. Intanto osservate, che nel placito del mentovato monistero di san Bartolomeo *Wileradus episcopus* di Pistoia fu un altro di quei congiudici. L'Ughelli nel tomo III. dell'Italia Sacra ne corruppe il nome, chiamandolo *Wilietradum*. V' intervenne anche *Bonifacius dux*. Egli è lo stesso, che ci si presentò rammemorato *Illustrimus Comes noster*, cioè conte di Lucca, nella carta sopra riferita dell'813. nel qual anno fu di sentimento Cosimo dell' Arena nella serie de'duchi e marchesi di Toscana, ch'esso Bonifazio succedesse al duca Wicheramo. La stessa opinione ebbe il fiorentini nel terzo libro della vita della contessa Matilda. Amendue questi scrittori crederono che Bonifazio fosse unicamente conte. Ma qui ci si da egli da conoscere fregiato col titolo anche di duca: carattere che potrebbe dar luogo a quistionare, se Bonifazio fosse allora duca di tutta la Toscana, o conte solamente di Lucca. Vedemmo, che a'tempi *Pippini regis* dato fu il monistero di Pistoia in beneficio *Nebulungo genere Baviario*: voci che mi rimettono nella memoria *Nebulungum comitem* vivente in quel secolo, del qual personaggio parlano molto il Bucheto nel libro della vera origine della famiglia regia Francica, Gianjacopo Chiflezio *in lumin. Genealog. ad vindic. Hispan.* e il Blondello nel tomo II. *Genealog. Francic.* pretendendendo alcuni, altri negando, che dallo stesso Nebulungo derivassero i gloriosissimi re della terza schiatta tut-

tavia regnanti. Io non so, se abbia che fare Nebulungo conte con Nebulungo Bavaro, cui non vien dato titolo alcuno di conte nel placito, di cui parliamo, come nè anche a Rotchildo qui pure rammentato, persona sì autorevole, che mandato avea *in exilium* l'abbate Ildeperto. Nella Dissert. LXXIII *de monasteriis in beneficium datis* chiarirò meglio l'usanza de'magnati secolari di allora, che andavano a caccia di somiglianti badie. Potrete anche osservare, che nella mentovata carta de' lateranesi di san Bartolomeo si fa menzione di un placito tenuto molto prima, cui intervennero *Paulinus patriarca* aquileiese, che si crede defunto circa l'anno 802. *Arno archiepiscopus* di Salisburgo, *Fardulfus abbas* di san Dionisio di Parigi, morto nell' 806 o nell' anno seguente, et *Echerigus comes palatii*, messi tutti di Carlo Magno. Andiamo avanti. L'abbate Ildeperto presentò all'abbate Adalhardo *ad relegendum monimem, et Missum ab ipso quondam Gaidualdo medico*. Il vocabolo *monimen* in altre carte significò spesse volte i diplomi e privilegj de'principi. Qui però menzione non si fa di re alcuno, e noi non abbiamo altro, che lo strumento stipulato dal fondatore di quel monistero. S' ha perciò, s' io non m' inganno, da leggere *monimen emissum ab ipso quondam Gaidualdo medico*: formola di dire allora usata. Ma o non fosse prodotta in quel giudicato alcuna carta di privilegio, o non si considerasse l'atto della fondazion del monistero, certo fu, che i legati imperiali decretarono, che al monistero di Pistoia niun aggravio pubblico avesse ad im-

porsi. Sembra dunque che traspiri da ciò, che quantunque i privilegi regali o cesarei non fossero peranche conferiti al prelodato monistero, da che era esso nulladimeno un luogo sacro, dove si alimentavano persone a Dio, consecrate, lo sentenziassero i messi imperiali ed esente dagli oneri pubblici in avvenire. Dico questo con ispecie di dubbio. Ma a ben riflettervi, si verrà a conoscere, che l'abbate di Pistoia fu esentato dagl'incomodi *hostis, paratae, conjecti, et donationis*, perchè Gaidoaldo fondatore del monistero, *heredes reliquit, qui hostem faciebant*, e portavano, siccome penso, gli altri pesi. Non avrebbe dunque goduto quel monistero agevolezza alcuna, se niuno restato vi fosse, che in luogo dell'abbate avesse prestato quei pubblici servigi. Dice poscia Adalardo di avere impreso a giudicare *auctoritate et jussione domni imperatoris*, al quale dovette ricorrere l'abbate per avere giustizia. Indi soggiugne, ch'egli da la sua sentenza, *anteposito*, cioè eccettuato, *si aliter fuerit jussio regalis*, cioè se l'imperadore avesse decretato altrimenti, con che ci fa intendere, che dall' arbitrio di Cesare, e non già da legge alcuna prestabilita, dipendeva l'immunità del sopranomato monistero. Da queste cose quando non potessimo ricavare altro lume, possiamo certamente restar persuasi, che siccome dissi sulle prime, non fu alle persone e ai luoghi conceduta immunità sì piena, e tanto assoluta, che essi fossero esenti da qualunque aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli abbati erano obbligati *hostem facere*, vale a dire, di andare alla

guerra, qualora ne bisognava. Di quest'onere ho io trattato nella Dissertaz. XXVI *de militia*.

Su quel proposito rammentai una legge di Carlo Magno, la quale sembrò, che mettesse fine a una consuetudine cotanto empia. Ora aggiungo che il Baluzio la crede promulgata nell 803. Ma il giudicato di Adalardo finquì riferito attesta, che sino all'812 durò l'usanza di mandare alla guerra gli abbati del pari che i laici: peso, a cui soggiacque l'abbate Ildeberto. Considerate intanto alcun poco una carta autentica, da me pubblicata esistente nell'archivio del capitolo de'canonici di Modena. Ghisone vescovo modenese diede nel l'811. alcuni fondi e terre in livello a Scolastico, Giovanni, e Pietro fratelli e ad altri. Nel documento suddetto all'augusto Carlo Magno manca il titolo d'imperadore, difetto che in altre carte però s'incontra. Ecco poi ciò che promisero quei livellari. = Si regalis jussio advenerit de oste, vel de ponte, nos vobiscum, vel cum missis vestris ad ejus servitio faciendo parati esse debeamus =. E chi non vede, che il vescovo, quandogiustamente non fosse egli stesso scusato, era costretto a seguitare l'esercito? Dunque quella legge di Carlo s'ha da mettere colle fandonie, o s'ha da credere, che durasse per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata Dissertazione XXVI. io avvertii, che l'immunità della milizia non fu osservata dal clero. In oltre il Tomassini nel capitolo trentesimo ottavo della terza parte del libro primo dei benefizj mostrò, che quasi tutti i vescovi ed abbati e anche il resto de'cherici, offerivano *dona an-*

nualia, particolarmente, quando le necessità del regno li richiedevano. *Dona* voi dite! ed io aggiungo, *Dona* comandati, l'ommession de'quali era imputata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro *tributis et vectigalibus*. Certo certo la Francia mai non li ha perduti di vista. Date un guardo anche al Du-Cange alla voce *Dona*. Donativi però di tal sorta io stimo che fossero di due generi. Secondo la felicità o l'infelicità de'tempi i re di allora a titolo di donativi gli esigevano dal clero maggiori o minori. Ve ne furono parimente degli altri, che annualmente si offerivano dagli ecclesiastici al re per ragione di ossequio. Aveano apparenza di volontari, ma però chi se ne fosse astenuto, non si credeva libero nè sicuro dal non prestarli. Consisteva l'offerta in uno o più *equorum, lanceae scuti etc.* e l'usanza era di darli ciascun anno, laonde erano appellati *Dona annualia*. L'augusto Lodovico II nel capitolare da me stampato nelle leggi longobardiche, volle che si cercasse, *unde, vel quae dona annualia, aut tributa publica exigi debeant*. Presso il Baluzio nel quinto capitolare di Carlo Magno dell'anno 803. noi leggiamo, che chiunque = in Dona regia Caballos praesentaverit, in unumquemque suum nomen scriptum habeat =. Del privilegio di Aldrico arcivescovo senonense rapporta il Du-Cange queste parole: = Episcopus quoque exigendis muneribus abbatem ejusdem loci, (di san Remigio) non gravet. Sed sufficiat ei ad annua Dona equus unus et scutum cum lancea =. Que'donativi non appartenevano al re, ma si bene all'arcivescovo.

Volete però vedere, che il clero pagava ai re il suddetto dono tributario? Leggete il diploma mandatomi dal fu Ottavio Angelo di Abramo canonico della chiesa primiziale di Pisa. Lo stampai siccome cosa inedita. Esso contiene un privilegio d'immunità e libertà conceduto nell'854. da Lodovico I. re di Germania al monistero di san Gallo, e al suo abbate Grimaldo arcicappellano del re suddetto. Non ne fa parola il Mabillone negli Annali Benedettini. In quella carta si osservano le voci seguenti: = Statuimus etiam, ut annuatim inde dona nostrae serenitati veniant, sicut de ceteris monasteriis, idest Caballi duo cum scutis et lanceis. *Notate* sicut de ceteris monasteriis =. Uso era dunque, che ciascuno abbate tributasse ogni anno al re *Dona*, consistenti *in equis duobus cum scutis et lanceis*. D'altri due diplomi non osservati o tralasciati dal Mabillone negli Annali Benedettini, tenni io conto, spettanti al mentovato monistero, e da me già dati alla luce, non sapendo se il pubblico abbiali finora veduti. L'uno di essi è un privilegio d'Immunità e libertà conceduta da Lodovico imperadore al monistero di san Gallo. Perciocchè per trascuraggine de'copisti questo diploma a noi resta assai difettoso, non oserò io certo di asserire a quale de' Lodovici augusti appartenga, nè in qual anno dalla cancelleria loro sortisse. Nelle antiche istorie del monistero sangallense, stampate già dal Goldasto, truovo un *Salomonem abbatem*, che colla mitra abbaziale congiunse poi l'episcopale della città di Costanza. Nonostante che nella car-

la suddetta si nomini *Salamanus*, il reputo io lo stesso che l'accennato Salomone. Questi però fiorì dopo gl'imperadori Lodovico Pio, e l'altro Lodovico figliuolo di Lottario. Nè a parer mio vi ha luogo di attribuirla a Lodovico III. arelatese re ed augusto, nè credo, che nel dominio di lui fosse posto il monistero di san Gallo. Di più: chiaramente si legge, che il diploma fu *actum Mantua civitate*. In vece di *Mantua* forse s'ha da leggere *Nantua*. Non mai calò in Italia Lodovico pio dopo l'esaltazione sua al trono imperiale. Si egli, che Lodovico II. s'intitolarono nelle carte con questa formola: *Ludovicus divina ordinante providentia imperator*, ma non già *Dei gratia* siccome sta scritto nel privilegio Sangallense. Lo avrebbe potuto concedere in Mantova Lodovico II imperadore, il quale quasi sempre soggiornò in Italia; ma non so poi, se alcun diritto gli competesse su quel monistero; quando non si volesse, che il diploma d'immunità riguardasse i beni, posseduti per avventura in Italia dai monaci di san Gallo. Ma vivente l'augusto suddetto non fu governato da alcun abbate di nome Salomone il mentovato monistero: In oltre nè dimora nè dominio alcuno in Italia ebbe Lodovico III augusto nell'anno XI del suo imperio, e nell'indictione XIV come sta registrato nel privilegio. Ovunque mi volgo io non ho che motivi o da dubitare della verità di quel documento, o intoppi e tenebre, che non so rischiarare. Ingegni più felici del mio le potranno dilucidare. Per ultimo ponete mente

alle parole: *Salamanus dilectus vassus noster* (cioè dell' imperadore) *abbas monasterii sancti Galli*, le quali forse vi additano una persona secolare, cui fu a titolo di benefizio conceduto il godimento di quella badia. Si può però credere, che Salamano o Salomone non godesse lungamente di quel suo bottino, perchè nol veggiamo annoverato nel ruolo degli abbati Sangallensi.

Diamo ora una breve occhiata all'altro privilegio d' immunità, che i monaci prelodati di san Gallo ottennero nell'877 ovvero nell' 878 da Carlo Crasso re di Lamagna. In quella carta già da me data alla luce, m'incontrai in alcuni errori, ma di facile emendamento. All' abbate di san Gallo vien dato il nome di *Karmottus*, quando da altri è chiamato *Harmotus*, vivente però in que'tempi. S'ha parimente da correggere l'anno 878 e scrivere *anno incarnationis domini nostri Jesu Christi DCCCLXXVII.* nel quale Carlo Crasso contava l'anno primo del regno suo e correva l'indizione X. Ma ripigliamo l' assunto nostro. Dico adunque, che oltre gli oneri ed aggravi finquì accennati, dovevano i vescovi e gli abbati dare alloggio non meno che somministrare il vitto ai re, e ai messi ed ufiziali loro ogni volta ch'essi si trasferivano alle abitazioni e case episcopali, e ai monisteri. Poco fa noi vedemmo che un onere di cotal sorta si appellava Parata. Fu però anche costume di chiamarlo *Mansionem* o *Mansionaticum*, o *Metatum*. Perciò i vescovi e gli abbati in Italia colla maggiore attenzione, procuravano di levarsi d'addosso un incomodo

cotanto dispendioso e pesante, allorchè domandavano de'privilegi, e tanto si adoperavano, che i re e gl'imperadori esprimevano con termini chiari ne'diplomi l'esenzione da sì fatta gravezza. Innumerabili sono le carte, che fan menzione di questa immunità. Nulladimeno ne avete altre due, da me già pubblicate. La prima ricavata da un esemplar molto antico nell'archivio delle monache del senatore di Pavia, e un diploma di Berengario II. e di Adalberto re d'Italia, i quali nel 951 confermarono al mentovato monistero i diritti e privilegi suoi e comandarono che niun giudice o ministro pubblico = ad caussas audiendas, vel freda exigenda, aut in mansiones ejusdem monasterii introeundum, vel paratas faciendas etc. ingredi audeat, vel ea, quae supra memorata sunt penitus exigere praesumat =. L'altra consiste in un privilegio originale nell'archivio de'canonici di Reggio, ai quali l imperadore Ottone I. confermò tutti i beni e diritti dell'anno 963. dichiarando, che = nullus ab eis, aut ab eorum hominibus liberis aut servis teluneum, neque ripaticum, aut donaria, aut publicas redibitiones exquirat, aut Mansionatica in omnibus eorum terminis accipiat etc =. Notissima cosa è ben poi anche, che nelle carte vecchie degl'imperadori e dei re vietato fu ai conti, e agli altri ministri della repubblica l'esercitare l'autorità loro su gli uomini e su i beni e terre del clero. Ne addussi anch'io un esempio nella carta spettante al monistero antichissimo della Novalesa, comunicatami dal conte Lodovico Caisotti presidente del senato di Torino. In essa

abbiamo la confermazione delle immunità, conceduta nel 773. a Frodoeno abbate di quel monistero dal re Carlo Magno. Non s'ha però da ommettere, che quantunque il più delle volte si esentassero ne'diplomi le persone ecclesiastiche e i lavoratori e schiavi loro dalla giurisdizione de' conti, messi, e ministri pubblici, nulladimeno i cherici e famigli di dipendenza loro non andavano immuni dal giudicio de'messi del re, e degli stessi re e imperadori. Nell'opera mia presente rapportai tanti documenti attestanti il costume suddetto, che non sembra necessaria altra pruova per confermarlo. Ciò non ostante dimostrai che durò per lungo tempo una consuetudine di questa sorta. Il Benvoglienti sanese, quando vivea mandommi un diploma di Arrigo VI re, imperadore V. che nel 1191. confermò al monistero di san Salvatore dell' isola, e allo abbate suo Ugo i privilegj, comandando, che = nullus dux, marchio, comes, vicecomes, episcopus etc. praenominatam abbatiam et monachos etc. cum omnibus suis fidelibus hominibus, servis vel ancillis, praesumat ad placita trahere, vel distringere, aut judicare, nisi in nostra imperiali presentia =. Diversamente non fece Federigo II. re de'romani nella carta esistente nell'archivio de'camaldolesi della Vangadizza all'Adige picciolo. In quel suo diploma già da me pubblicato, esso re confermò nel 1219 al monistero di santa Maria e all'abbate Giovanni tutti i beni e ragioni sue colla dichiarazione seguente: = Tamen in abbati et ecclesiae et suis successoribus, et eorum hominibus indulgemus, ut nulli inde respondere teneantur, nisi

nobis, aut certo misso nostro, ad hoc specialiter destinato =. Tempi furono anche, ne'quali i re e gl'imperadori riserbarono a sè stessi il giudicar dellecause criminali ne'castelli, tenute e beni delle persone sacre. Ve ne potete accertare da un privilegio, ch'io diedi al pubblico, trasmessomi dal mentovato conte Caissotti. All'accennato monistero della Novalesa, e a Gioseffo vescovo d'Ivrea, che n'era commendatario, diede Lottario I. augusto nell'845 la confermazione delle esenzioni e dei diritti suoi, = exceptis illis culpis criminalibus, de quibus sacerdotibus et monachis non est dijudicandum =. Anticamente però non mancarono alcuni, che niuno scrupolo si faceano di non rispettare i privilegi tanto tempo prima, e da tanti re conceduti alle persone e luoghi sacri, mettendo nell'altrui messe le mani, e disprezzando anche l'anatema o scomunica, promulgata frequentemente dalla sede apostolica contro chiunque violava somiglianti concessioni. Per tacere documenti ben noti, fulminanti l'anatema suddetto, ho io prodotto una bolla di papa Stefano IX copiata dall'insigne archivio del capitolo canonicale di Lucca. In quella noi veggiamo confermata nel 1058 dallo stesso pontefice al clero secolare lucchese l'immunità dai giudicj, oneri, e imposte della potestà laicale.

Alla maggior parte delle chiese accadde eziandio, che quantunque l'esenzion dai tributi e aggravj pubblici si stendesse non solamente alle persone dedicate a Dio, e ai beni loro, ma anche agli schiavi, lavoratori, e livellari delle medesime

nulladimeno andava in fumo e svaniva l'osservanza di privilegio cotanto specioso ne'diplomi per colpa il più delle volte degli uliziali e ministri della repubblica. Ciò particolarmente avveniva in occasione malagevolissima di guerre, nelle quali non già la ragione, non l'equità, ma più tosto la violenza, l'ingiustizia, e l'empietà sogliono trionfare. La considerazion de'tempi di guerra faceva altresì, che ne'privilegi talvolta veniva espressamente eccettuata la necessaria prestazione di alcuni oneri e tributi. L'antichissime esenzioni godeva certo la chiesa patriarcale di Aqoileia, e verso le persone sue la munificenza degl'imperadori avea slargata molto la mano. E pure erano obbligate al *Mansionatico et Fodro* alla venuta degli augusti e de' figliuoli loro alla città aquileiese, o al mantenimento del presidio di soldati contro gli attentati de'nemici confinanti, cioè contro gli Avari o Hunni. Il monistero Veronese di santa Maria all'Organo conserva nel suo archivio una copia vetustissima, da me prodotta, d'un diploma confermatorio d'immunità, che l'imperadore Lottario I. diede nell'833. a Massenzio patriarca e alla chiesa di Aquileia. = Jubemus, *dice questo augusto*, ut nemo fidelium nostrorum, vel quilibet exactor, aut aliquis ex judiciaria potestate, nec de peculio praefatae ecclesiae herbaticum, nec de anona et peculio hominum ipsius ecclesiae decimam, nec ab eis Mansionaticos aut Foduros penitus accipere vel exigere praesumant; nisi forte quando noster aut alicujus filii nostri illic fuerit adventus, vel quando illic praesidium

positum fuerit ad inimicorum infestationem propellendam =. In questo documento ci si rammenta *Maxentius aquiligensis ecclesiae patriarcha*, e la memoria di lui può servire o a megliorare, o ad ordinare la cronologia di que'prelati. Erano soliti, torno a dire, i luoghi sacri somministrare *fodrum et paratum* agl'imperadori, e messi o legati loro tutte le fiate ch'essi vi si trasferivano. Ciò anche apparisce da una carta, che già produssi, comunicatami dal Benvoglienti sanese. In un placito o giudicato tenuto nel 1038 alla presenza di Altouomo messo dell'imperador Corrado si offerì Andrea abbate del monistero rosellense di S. Bartolomeo di sostenere col giuramento, = quod de predicto monasterio consuetudo non fuit, neque fodero, neque parrata ab imperatore, neque a suo misso dedisse, neque dedi ego =. Per la qual cosa il messo imperiale suddetto sentenziò, che dal fodro e dalla parata esente e immune fosse l'abbate col suo monistero alla venuta dell'imperadore e de'suoi legati. Da ciò si può inserire, che non mancarono altri monisteri, soliti a contribuire in sì fatta occasione la parata e il fodro. Noi sappiamo che gli augusti e i messi loro, allora quando viaggiavano per l'Italia, il più delle volte sceglievano l'ospizio nelle case de'vescovi, o ne'monisteri. Niun privilegio ostava nè impediva per mio avviso, che disturbo alla quiete, e incomodo di borsa non risentissero coloro, a'quali volendo o non volendo toccava a dare alloggio a quegli ospiti. Presso Radevico nel trentesimo terzo capitolo del libro II delle gesta dell'augusto

Federigo I. papa Adriano IV fra l'altre cose pretendeva, *nuntios imperatoris in palatiis episcoporum minime recipiendos*. Rispondeva al contrario l'imperadore: = Nuntios nostros non esse recipiendos in palatii episcoporum asserit. Concedo, si forte aliquis episcoporum habet in suo proprio solo, et non in nostro, Palatium. Si autem in nostro solo et allodio sunt palatia episcoporum, quum profecto omne, quod aedificatur, solo cedat; nostra sunt et palatia. Injuria ergo esset, si quis Nuntios nostros a regiis palatiis prohiberet =. Agevole cosa sarebbe, sol quanto lo richiedesse, rintuzzare questa dialettica di Federigo, la quale per soverchia sottigliezza mal si sostiene. Ma passiamo ad altre cose.

Vo'io dunque parlare di un altro genere d'immunità, di cui godono tuttavia i monaci, e gli altri ordini religiosi. Dico la libertà, per la quale sciolti e sottratti dall'ubbidienza de'vescovi, alla sola sede apostolica sono soggetti. Di questo articolo trattai nella Dissert. LXIV *de vario statu diocesum*, e nella LXIX. precedente *de censibus romanae ecclesiae*. Ora aggiungo ciò che a me resta da osservare. Primieramente s' ha da mettere per fondamento, che i monaci anticamente fin sotto il pontificato di Gregorio Magno, goderono di molti privilegi e immunità. Quasi tutti però non altramente che il clero secolare, furono sottoposti al vescovo del luogo, in cui aveano i monisteri, a norma de' canoni, e della regola della Gerarchia ecclesiastica, e dal governo di lui dipenderono nello spirituale. Dopo il Bignonio, Pietro dalla

Marca ed altri uomini dotti, che scrissero su questo argomento, copiosamente più di tutti ne ragionò l'eruditissimo Tommasini ne'libri della disciplina della chiesa. Ma in qual tempo cominciassero i monisteri ad esentarsi dalla superiorità de'vescovi, e se ne'secoli antichissimi fosse ad alcuni monisteri conceduta una piena immunità col mezzo di privilegi di vescovi, o di concili, o di metropolitani, o della sede apostolica, noi non ne siamo chiariti finora in modo, che veruna difficultà più non v'abbia. Da un buon numero di privilegi sì dati alle stampe che tuttavia conservati negli archivi, noi intendiamo, che fino dai tempi dell'antichità più rimota i monaci cercarono e impetrarono la libertà sopraccennata. La cagione di chiederla e procacciarsela (mi si permetta dirlo) fu a mio parere quella sopra tutto, perchè alcuni vescovi dominanti nel clero, sollecitati dall'ambizione, o dalla cupidigia del guadagno, recavano delle inquietudini ai monaci attenti al servigio di Dio, e danneggiavano nel patrimonio i monisteri. Ogni secolo ebbe de'prelati dabbene, ma non potè già non averne anche dei cattivi, e di questi non picciolo numero pur troppo ne contarono i secoli barbarici. Perciò i fondatori de'monisteri, acciocchè rimediassero a sì fatto disordine per l'avvenire, proccuravano fin dal principio ai monisteri il privilegio d'immunità, o gli abbati poi in progresso di tempo s'ingegnavano di scuotere il giogo de'vescovi, e affinchè con sicurezza maggiore godessero della libertà ottenuta, s'assuggettivano alla chiesa romana.

Tale e tanta fu sempre la dignità e autorità della sede apostolica, che tutti ne apprezzavano e veneravano il patrocinio e protezione, pochi la dispregiavano. Ma anche gli stessi re è imperadori provvedevano i monisteri, pe' quali aveano parzialità maggiore, di privilegi di libertà, oppur anche (non cerco con quale autorità) la conferivano ad essi, e voleano che dalla sovrana protezion loro solamente dipendessero. Nel sinodo ticinense dell'anno 850. si rammentano *monasteria sub defensione sacri palatii posita*. Ma tutela di questa sorta dinotava non so quale superiorità e dominio dei re e degli augusti sopra i luoghi sacri. Anzi vi furono vescovi di gran pietà, i quali temendo l'istabilità de'successori suoi, liberavano i monaci dalla suggezion vescovile, ovvero senza ostacolo acconsentivano, che i monisteri impetrassero privilegio di libertà dalla sede apostolica. Potete specialmente chiarirvene da due formole del secolo IX. e X. divulgate dal Baluzio nel terzo tomo dei capitolari. Non si può però negare, che alcuni monaci andarono ansiosamente a caccia di questa libertà, e non lasciarono mezzo alcuno intentato per ottenere sì dal re, che dal vescovo l'assenso alla desiderata sottrazione. Sembra nulladimeno, che i monaci prima del secolo XI non si avvezzarono a scuotere il giogo senza il consentimento del vescovo, per suggettarsi alla superiorità immediata del romano pontefice, come si può ricavare fra gli altri esempli del monistero di san Pietro in Perugia. L'abbate suo nel Sinodo romano dell'anno 1002 alla presenza di papa Silvestro II aven-

do prodotta una lettera del vescovo di Perugia, = in qua et consensus erat, et precibus ut hoc fieret, episcopus obnixe postulabat =, dimostrò, che dal pontefice romano erano stati legittimamente a lui conceduti privilegj di libertà, e in quella controversia riportò favorevol sentenza. A questo proposito si può osservare ciò che ne dice l'Ughelli nel tomo IX dell'Italia Sacra, e il bollario casinese nel II. tomo alla costituzione 72. E questa disciplina fu dopo l'anno millesimo di Cristo per lungo tempo osservata. Ma poi a poco cangiarono faccia le cose. Monistero di monaci e di canonici regolari appena finalmente rimase, che sottratto non si fosse dalla potestà ordinaria de' vescovi.

Molto più stupirete vedendo, che quantunque usassero i vescovi talvolta delle precauzioni, per conservare ne' posteri ogni loro diritto sopra le chiese e beni conferiti da essi ai monaci o ai canonici, trovavano questi bramosissimi di libertà tanto e tanto la maniera di levarsi di sotto dalla suggezion vescovile e di scappar dalle mani de' successori de' vescovi. Ne abbiamo un esempio in una carta originale da me prodotta, esistente nell'archivio estense. Questa vi dirà con quali condizioni Dodo vescovo di Modena conferì nel 1137. ai monaci o canonici regolari la chiesa di san Giacomo nel Colombario territorio di Modena, divenuta negli ultimi tempi nobile beneficio col titolo di priorato. In quel documento leggerete, che Giovanni priore del monistero di Marola *pactus fuit obedientiam et reverentiam etc. exhibere* al vescovo

suddetto, aggiugnendo, che = nec debet ipse, neque successores ejus adquirere privilegia neque praecepta a domno papa, aut imperatore romano, neque a Ravennate archiepiscopo, per quae praesumat praedictam obedientiam diminuere =. Fosse poi, che i successori di Dodone rinunziassero di buon grado le proprie ragioni, o altri accidenti ne fossero la cagione, tutti que' patti finalmente svanirono. Accennai di sopra le molestie, che al monachismo i vescovi di quando in quando inferivano. Ciò si ricava dalle lettere del pontefice Gregorio magno, e specialmente dalla sessagesima nona del libro II. scritta nel 1075. da papa Gregorio VII. che si stese non poco nella riprensione fatta a Coniberto vescovo di Torino, perchè egli infestava e opprimeva il monistero di san Michele, suggetto immediatamente alla sede apostolica. *An ignoras*, soggiugne esso pontefice, = quod sancti Patres plerumque religiosa monasteria de subjectione episcoporum, et episcopatus de parochia metropolitanae sedis, propter infestationem praesidentium diviserunt, et perpetua libertate donantes, apostolicae sedi, velut principalia capiti suo membra; adhaerere sanxerunt =? A questo fatto aggiugnamone un altro. Olderico vescovo di Cremona avea fondato sul finire del secolo decimo il monistero di san Lorenzo fuori di quella città alla porta, che tuttavia Mosa si appella. Perciocchè la gente dicea, che l'abbate Lamberto dilapidava i fondi del monistero suddetto, Landolfo successore di Olderico nel vescovato impetrò nel 1009. dall'augusto Arrigo I. un diploma, riferito

dall'Ughelli nel tomo IV. dell'Italia sacra. Di un altro somigliante, che il re Arrigo III. diede, parlerò nella Dissertazione LXXII. *de caussis imminutae ecclesiasticorum potentiae.* Ivi fu decretato, che non fosse lecito in avvenire all'abbate di san Lorenzo di fare qualunque contratto si fosse *sine licentia episcopi.* Ma lo stesso vescovo Landolfo operò poi peggio, che l'abbate Lamberto dissipatore, laonde secondo che scrisse Sicardo vescovo cremonese alla pag. 584. della cronica già da me pubblicata nel VII. tomo *Rer. Ital.* esso Landolfo = monasterii sancti Laurentii, et cremonensis populi fuit acerrimus persequutor. Quocirca populus ipsum de civitate ejecit, et palatium turribus et duplici muro munitum destruxit =. Mutò Landolfo dipoi registro e costumi, talchè per attestatodel Cavitellio negli annali cremonesi, ricevuto fu dai cittadini, = et ob domna per eum illata abbati et monachis divi Laurentii, construi fecit ecclesiam in honorem s. Victoris =, ceduta sotto alcune condizioni al mentovato monistero dallo stesso Landolfo nell'anno 1021. siccome apparisce da un esemplare molto antico di una carta da me prodotta, che si conserva nell'archivio del capitolo de'canonici di Cremona. Quanto gravosi e molesti fossero talvolta i vescovi ai monaci, agevolmente possiam comprenderlo da un documento di Ramberto vescovo di Brescia, già pubblicato nella par. II. alla trentesima costituzione del Bollario casinese. Dopo aver fondato quel buon prelato il monistero de'santi Faustino e Giovita, vi aveva introdotto de'monaci, ed avealo arric-

chito di beni. Perciocchè bramava, ch'esso monistero fosse immune *ab omni inquietudine et oppressione,* ansiosamente scongiurò = unumquemque successorum suorum, coram Deo et Jesu Christo; ut nullam ipsis inquietudinem fratribus ingerat. Quod si quis diabolica fraude deceptus vel avaritiae peste corruptus perturbationem intulerit, sciat, se in districto Dei judicio causas habiturum, poenasque perpetuas luitur, et merito, quia sanctam sanctorum devotionem, decusque ecclesiae pervertere minime timuit =. Ma in quella carta si desiderano alcune parole, degne certamente di osservazione, le quali dal Margarino furono tralasciate. Ne terrò dunque conto coll'aiuto della pergamena suddetta, e saranno le seguenti: = Praedictis itaque viris hujus operis curam, cum nostrorum sacerdotum etiam consensu, commisimus, ea utique ratione, ut pro sui defensione ipsa congregatio, quo quiete atque tranquille suum Deo persolvere valeat votum, Libram argenti episcopo istius persolvat ecclesiae in beatissimorum Faustini et Jovitae festivitate. Habeatque nihilominus ex seipsis secundum suae normam professionis licentiam abbatem semper creandi. Decernimus etiam, ut si aliquis successorum nostrorum (quod minime credimus) aliquid ab ipsa congregatione, vel quamlibet inquietudinem facere ipsi temptaverit, quicquid ab hac die ipsi loco etc =. Così pure dopo le parole *idest campum* s'ha da inferire anche quest'altre: = Malesi, et tabernacula cum torculari, et sablonaria cum massaris et familia, et omnia sicut vassallus noster Liuthfredus usque

nunc in beneficio habuit. Et monasterium sancti Martini, quod est in Vico, qui dicitur tabulas etc =. Il censo annuo di una libra di argento da pagarsi dovette forse sembrar cosa aliena dal costume dei nostri tempi, e perciò lasciata fu nella penna dall' Ughelli. Angelberto però arcivescovo di Milano ce ne conservò la memoria, e mentovò l'onere censuale suddetto in suo decreto sinodale dell'842. comunicatomi dal giurisconsulto Giulio Galleardi bresciano. Con quella carta, da me prodotta, l'accennato. Arcivescovo e i vescovi suoi comprovinciali confermarono l'immunità al monistero de' santi Faustino e Giovita, fabbricato già dal vescovo Ramberto. Ed ecco, che i vescovi affinchè le istituzioni loro avessero stabilità e durevolezza ne'posteri, ne proccurarono la conferma dal metropolitano e da' suoi comprovinciali, ai quali doveano render ragione i successori, ogniqualvolta avessero contravenuto alla disposizione de' vescovi antecessori. Quel decreto fu poi sottoscritto da Hagamo vescovo di Bergamo, appellato Hagamone dall' Ughelli, da Pancoardo prelato di Cremona, da Ercamberto ch'io credo vescovo di Lodi, dall' Ughelli sotto nome di Eriberto nominato, da Verendario vescovo di Coira, e da Ermenfredo e Walferido, i cui vescovati non so indovinare.

In oltre ho io prodotto un' altra pergamena, esistente nell' archivio de' cisterciensi di sant'Ambrogio in Milano, la quale sempre più serve a farci conoscere, come e quanto gravemente fossero dai vescovi molestati i monaci, costretti perciò a ricercare il patrocinio di personaggi potenti, che li

difendessero. In essa voi leggerete un placito e giudicato tenuto in Milano nell'874. alla presenza dell'arcivescovo Ansperto, del conte Boso, amendue messi di Lodovico II. imperadore, i quali favorevolmente sentenziarono per l'abbate Pietro del monistero di sant'Ambrogio nella lite da lui agitata contro Eliberto vescovo di Como, che avea ingiustamente esercitata la giurisdizione in alcune chiese di Campiglione e di Travenna, sottoposte al mentovato monistero. Qui potrete eziandio osservare non solo le ingiurie e disturbi recati a que'monaci dalla gente e dai dipendenti del vescovo Eliberto suddetto, cui l'Ughelli diede il nome di Egilberto, ma anche la licenza, che coloro si prendevano di pegnorare gli stessi monaci: costume e libertà, che non facilmente vien sotto l'occhio in altre carte somiglianti. Ed ecco il perchè i fondatori de'monisterj, e i monaci ricercavano la protezione della sede apostolica, e fin dal principio offerivano al pontefice romano i monisterj volendo unicamente dipendere dalla di lui autorità. A taluno cagionerà maraviglia forse il vedere, che anche i capitoli de' canonici, staccati e sottratti dalla dipendenza del vescovo loro, talvolta cominciarono a sottoporsi al suo metropolitano, non già ad altro fine che per esimere sè stessi e levarsi dalle soverchierie e prepotenze di alcuni sacri pastori dotati d' interesse assai più che di moderazion religiosa. Chi ne chiedesse un esempio, può averlo da un documento esistente nell'archivio de'canonici di Verona, e riportato dall'Ughelli, nel tomo V. dell'Italia sacra. Rotaldo vescovo e prelato veramente dabbene determinò nell'813.

= ut canonici sanctae veronensis ecclesiae sint liberi, sub jure et dominio Domini patriarchae praecavens, ut in futurum per decessum meum successores mei aliquam molestiam tam in officiis, quam in beneficiis, illis inferre possint =. Per qual motivo si appigliasse a sì fatto partito il vescovo Rotaldo, egli per quel che sembra lo spiega colle parole antecedenti, cioè: = instigante diabolo, a meo successore, scilicet ab Aldone omnes res, quae ad ipsam sanctam Dei ecclesiam, bonorum devotione hominum collatae fuerunt, destructas fuisse =. Quello poi che in quell' atto di Rotaldo ha dello strano, si è il concedere la libertà sovr' espressa = per consensum voluntatemque non solum domini Maxentii venerabilis patriarchae = Aquileiese (lo che era cosa giusta) ma ancora *Guidonis cardinalis sanctae romanae ecclesiae*, e di alcuni altri vescovi comprovinciali. In fatti alla sottoscrizion di Rotaldo succede quella di Guido cardinale *rogati a Rataldo episcopo*. Potrebbe la curiosità di taluno cercare, perchè il cardinale mentovato, che non era legato della sede apostolica, nel sottoscrivere quel documento precedesse ai vescovi contro il costume di que' tempi. Ma in que' secoli molto sconvolti, e in tanta confusione e sconcerto di usanze introdotte dapertutto, nè pure la protezion della sede apostolica era bastante a preservare i luoghi sacri ad essa suggetti dalla violenza dei malvagj. Io so di averne data una pruova nel monistero insigne delle monache di Pavia, appellato del senatore, fondato circa l' anno 715. sotto il governo del re Liutprando, se prestiam fe-

de agli scrittori delle cose ticinesi, e sottoposto o nella fondazione sua, o nel decorso del tempo al romano pontefice. Già produssi un privilegio conceduto a quel sacro luogo dai re Berengario II. e Adelberto, i quali fecero menzione speciale di sì fatta suggezione. A chiarezza maggiore però di tutto ciò diedi anche alle stampe una carta orginale da me trascritta dall'archivio delle accennate monache, ma non poco sformata dalla lunghezza del tempo, talchè non potei raccapezzare il senso di molte cose. Ciò non ostante la riputai degna d'essere veduta dal pubblico, sì per la sua rarità, come anche pel monogramma del pontefice, e per la bolla papale tuttavia appesa a quel documento, cosa che di rado s'incontra nelle carte di alcuni vecchi papi, e finalmente pel monogramma dell'augusto Ottone III. Significa dunque in un suo diploma o sia lettera del 1001. Papa Silvestro II. al suddetto imperadore Ottone III. di aver raccomandato a Guido vescovo di Pavia il mentovato monistero del senatore: giacchè = abatissam et sanctas moniales, pessimorum oppriment calumnia, dum longe positi essemus, defendere non potuimus =. Prega perciò esso Silvestro l'augusto Ottone di confermare quella sua bolla, con queste parole: = ut nostram constitutionem vestro corroboretis praecepto, et hanc firmetis rogo =. Per quanto rispettabile e grande fosse l'autorità pontificia, questa però non ritenne l'ardire de' perversi, sicchè non infestassero quel nobile monistero. Giudicò dunque meglio il mentovato pontefice di cercare a quel sacro luogo un protettore più vicino e

più pronto a difenderlo, dichiarando nel tempo stesso di non volere pregiudicato nè diminuito il diritto della sede apostolica su quel monistero raccomandato al vescovo = non ad dominium per subjectionem, neque per extra . . . dominationem, nec per aliquam conditionem, sed ad solam consecrationem et defensionem =. Con questa bolla concorda l'altra, che papa Alessandro II. diede alle monache suddette, confermando loro nel 1061. tutti i privilegj, come ognun può vedere nella stampa ch'io ne feci dell'originale preso dall'archivio di quel monistero. Parimente si ricava dal diploma similmente confermatorio da me già prodotto di Arrigo re III. e imperador II. di questo nome, dato nel 1054. che gli augusti conobbero, che il vescovo di Pavia non avea diritto alcuno sopra il monistero del senatore. Così pure dalla bolla originale di papa Eugenio III. nel 1148. data in favor delle monache di san Martino di Agello sul lucchese o massese, conservata nell'archivio delle monache di santa Giustina in Lucca, e già da me pubblicata, risulta, che a quel monistero, = quod specialiter beati Petri juris exstitit, *il suddetto pontefice* libertatem et Immunitatem a Diocesano episcopo indulsit =.

Altrove ho io parlato del celebre monistero pomposiano, situato ora sul ferrarese, e dei diritti ch'esso avea sopra le chiese parrocchiali a lui sottoposte, ad esclusione dell'autorità del vescovo di Comacchio e dell'arcivescovo di Ravenna, perchè monistero suggetto immediatamente alla sede apostolica. Quanto antica fosse la podestà e il

gius de' pontefici romani su quel rinomatissimo sacro luogo, l'abbiamo dalle lettere di papa Giovanni VIII. all'augusto Lodovico II. scritte nell'874. pubblicate dal Baluzio nel V. tomo de' miscellanei alla pag. 484. dove leggiamo: = monasterium sanctae Mariae in Comaculo, quod pomposia dicitur, et monasterium sancti Salvatoris in monte Feretri etc. Ravennati archiepiscopo non abtulimus. Sed ea monasteria et loca ab antecessoribus nostris possessa reperientes possedimus, hactenusque jure proprio retinemus =. Verò è, che dall' imperadore Ottone III. e dagli altri augusti riconosciuto fu come imperiale il monistero pomposiano. Ma questo riconoscimento non ostò, ch' esso non appartenesse alla sede apostolica. Dubbio non v'ha neppure, che ne' secoli antichi, cioè nel IX. e X. dell'era volgare, non si contassero monisterj, i quail sottratti dalla giurisdizione del vescovo erano sotto la protezione e difesa dei re solamente, ovvero ubbidivano al governo e autorità dell' arcivescovo, o del pontefice romano. Di sì fatto costume ci assicura il Mabillone negli Annali benedettini. Nulladimeno a chiunque ostenta privilegj di libertà di questa sorta, impetrati fin dalle prime fondazioni, e ne' secoli più antichi, non s'ha da prestar tosto fede, ma si dee con circospetto giudizio esaminare le carte e documenti loro. Imperciocchè quantunque lo stesso Mabillone gran maestro di questa fatta di erudizione abbia dimostrata l'antichità de' privilegj suddetti nel libro I. *de re diplomatica*, non ha però saputo negare, che possono esservi, ed anche vi sieno carte e diplomi

falsi o sospetti. Già gli eruditi rigettarono come documento spurio, o dubbioso il privilegio del pontefice Gregorio magno, conceduto *monasterio sancti Medardi*. Fra le antichità di origine illegittima altri annoverarono i privilegj, che si dicono dati *Coenobio sancti Dionisii* in Parigi, da Landerico vescovo di essa città, e dai due pontefici Stefano II. e Adriano I. Io truovo un diploma di Lodovico Pio, scritto nell'831. stampato dal Martene nel tomo I. *veterum scriptorum*. Alla pag. 87. leggo le parole seguenti: = Per privilegium Caroli imperatoris, nec non etiam per apostolica privilegia, a dominatione episcopi turronicae urbis usque nunc liberum fuisse dicitur = il mentovato monistero. Se questo diploma concordi con un altro dell'845. in cui lo stesso Carlo Calvo determina che il vescovo turonese = non plus dominari in praefato monisterio praesumat, nisi sicut praedecessores sui fecerunt =, ne lascio ad altri la decisione. Ben volentieri udirò chi sia per dirmi: come poterono mai o i monaci, o i canonici di Tours, conservare i privilegj loro antichi, allora quando i normanni diedero fuoco al monistero, e all'archivio suo. Riandate di grazia la Dissertazione XXXIV. come anche la par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* alla pag. 331. dove motivai, che si regge malamente su piedi la libertà primitiva stabilita a favor del monistero di Farfa da papa Giovanni VII. con un suo diploma. Ma nè pure è di condizion migliore la libertà accordata da papa Stefano II. al monistero di Volturno mercè di una sua bolla dubbiosa, da me stampata nella cronica volturnese

alla pag. 355. della par. II. del tomo I. delle cose d'Italia. Che più? Corre divulgata certa bolla papale, della cui sincerità non v'ha chi dubiti, contenente la sottoscrizione di un insigne monistero dalla giurisdizione del vescovo, e la suggezione e dipendenza del medesimo alla sola sede apostolica. Ma dopo l'esame ch'io ne ho fatto, l'ho trovata suppositizia affatto, e per tale non vi sarebbe chi non la riconoscesse, se fosse stata data alle stampe tal quale si legge scritta sulle cartepecore. Evidente molto più poi ne riuscirebbe la verità, sol quanto saltasse fuori un'altra carta, per cui il metropolitano dichiara ne' medesimi tempi e vuole, che il monistero suddetto, staccato dalla dipendenza del vescovo, sia in avvenire sottoposto e dipendente dall'autorità sua. Le osservazioni finquì accennate mi han fatto poi a dirla schietta sospettare e dubitare d'altri antichissimi privilegj di simil sorta.

Aprite il tomo IV. dell'Italia sacra, dove l'Ughelli ha tessuto il catalogo de' vescovi di Bobbio. Esaminate attentamente il decreto di san Colombano, e i privilegj de' romani pontefici Gregorio magno e Teodoro I. i quali determinano, che il celeberrimo monistero bobbiese sia d'indi in poi suggetto alla sola apostolica sede. Vi capiteranno sotto gli occhi alcune cose discordanti dalla cronologia, e ripugnanti ai costumi di quel secolo. Una sarà questa. San Colomba, o Colombano = sub defensione et immunitate sanctissimae sedis apostolicae costituit = quel monistero *anno IV. Gregorii summi pontificis, indictione III.* Ma nell'anno IV. del pontificato di esso Gregorio, cioè

nel 593. correva l' indizione IX. o la X. e non già la III. Più. Scritta si dice quella carta *sub die III. mensis novembris,* quasichè allora in uso non fosse il distinguere i giorni del mese per calende, none, e idi. Eccone un' altra. Nel suddetto decreto si fa menzione del diploma e della donazione fatta da *Agilulfo rege,* e dopo avere riferito quel suo documento, gli si mette la data nell'*indictione quinta* corrispondente all'anno 602. non badando che non si possono mai unire insieme, nè essere una cosa o tempo medesimo il 593. e il 602. nè qual divario di tempo fra l' uno e l'altro vi sia. Non potè perciò l' Ughelli non avere in sospetto, anzi viziato il privilegio, che conceduto si dice a Bobuleno abbate di Bobbio dal pontefice Teodoro, in riguardo massimamente delle parole seguenti: = In quo monasterio monachi sub regula sanctae memoriae benedicti, vel praedicti, reverendissimi Columbani fundatoris loci illius conversari videntur =. Imperciocchè come mai potrebbe esser credibile, che avendo san Colombano prescritta ai suoi monaci una regola, diversa da quella de benedettini, ed essendo egli morto nel 615. i monaci bobbiesi nell' anno 643. in cui si dice conceduta la mentovata bolla, avessero ventotto anni dopo adottata la regola benedettina, preferendola a quella del loro istitutor Colombano? Perciocchè io veggo, che il dottissimo Mabillone nella prefazione al secolo II. benedettino, e negli annali pure benedettini agli anni 612. 625. 640. addusse molte riflessioni e congetture per isviluppare questi intrighi: io dico, che per riconosce-

re il testo finto o interpolato di quella bolla papale, basta leggere queste poche parole, cioè: = Ut liceat abbati ejusdem venerabilis loci mitra et aliis pontificalibus uti =. Chi ci potrà mostrare, che in que'tempi gli abbati usassero quegli ornamenti? Lo stesso Mabillone all'anno 840. dubitò assaissimo della legittimità del privilegio, che Tado arcivescovo milanese, conferì a Pietro abbate del monistero di santo Ambrogio in Milano, perchè nel documento suddetto pubblicato dal Puricelli si concede, che l'abbate ne'giorni dominicali *indutus sandaliis, ceterisque episcopalibus ornamentis* celebri l'officio divino; cosa, ch'esso Mabillone riguarda *novam omnino pro tempore insolitam*. Ciò non ostante, torto grande mi farebbe chi pensasse, ch'io colle cose finquì dette non serbassi concetto e stima del rinomato monistero di Bobbio, degno della mia e altrui venerazione sì per l'insigne sua origine da un personaggio santissimo, qual fu Colombano, il cui sacro corpo vi si conserva, come anche per l'esimia antichità di quel sacro luogo, e pe'molti privilegi e diplomi ad esso dati ne'secoli antichissimi. Con tutto mio piacere dò fede alla bolla di Onorio I. papa; che nel 626. concedè a Bertoldo abbate bobbiese l'immunità del suo monistero. Non ce ne lascia dubitare il monaco Giona, contemporaneo di Bertolfo, compagno di lui nel viaggio a Roma, e scrittore della sua vita pubblicata dal Surio e dal Mabillone. Io quì non mi dò briga di purgare dai molti errori, cagionati dalla poca cura dei revisori, la bolla suddetta, già pubblicata dall'Ughel-

li nel tomo IV. dell'Italia sacra, e riprodotta dal bollario casinense. Dico e ripeto, che non ammetto tutti que'documenti, che si fanno passare per antichissimi, i quali furono in tempo di gran lunga inferiore o finti o inventati, sia perchè si voglia con essi testimoniare di alcuna cosa accaduta alcuni secoli prima, o perchè si cerchi di persuadere, che il sistema del decoro presente fu lo stesso che quello de' tempi antepassati. Dureremo fatica a trovare chi faccia sicurtà, che il diploma *Adualdi langobardorum regis* conceduto al mentovato abbate Bertolfo, e divulgato dall'Ughelli e dal Margarini, sia veramente un monumento sincero quando per attestato del Mabillone sappiamo, che *Attala abbas* antecessor di Bertolfo sopravvisse al re Adalualdo, onde poi non potè l'abbate Bertolfo successore di Attala conseguir privilegj da quel re premorto. Leggete nulladimeno il Pagi all'anno 636. non volendo io ora diffondermi maggiormente su questa ricerca. V'ha luogo bensì di credere, che al monistero insigne di Bobbio fosse conceduta l'immunità, e negata fosse al vescovo di Tortona la giurisdizione sopra il medesimo monistero, da che san Colombano avea ridotto ad abitazione, coltura, e religione quel luogo disabitato, assegnatogli, non suggetto già antecedentemente ad alcuno; come anche perchè al dire di Giona = Coenobia procul ab Urbibus episcopali non deberent ministrari dominio =. Ma nel secolo XI di Cristo talmente fu regolata la diocesi del monistero bobbiese, che diede occasione ad istituirvi un nuovo vescovato.

Di tutti i monisteri d'Italia il casinense, no-

bilissimo capo dell'ordine benedettino, certamente riscuote da noi distinta venerazione. Io credo nulladimeno, che mi sia permesso di fare ciò, che il Baronio, il Boschio e il Gallonio fecero prima di me, cioè di poter dubitare della bolla di papa Zaccheria, conceduta a quel sacro luogo nell'anno, per quel che dicono, 742. rammentata da Leone Marsicano, e data poi alle stampe dal Margarino ne' tomi primo e secondo del bollario casinese. Si lusingò il Laureto di aver bastantemente difeso quel documento dalla censura d'uomini e scrittori molto intendenti della diplomatica. Tale e tanta nulladimeno si palesa da sè l'affettazion della narrativa in essa Bolla, che niuno mai, a parer mio, sarà per accordarsi col sentimento dell'apologista suddetto. Tralascio le note cronologiche, le quali s' incontrano con varietà nelle varie edizioni di quel privilegio pontificio; come pur anche il trovarvisi scritto, = Petronacem a Gregorio III. papa praedecessore, ad restaurandam sacrum locum fuisse directum =. Da quanto ne dice il Pellegrini nella serie degli abbati casinesi del tomo V. *Rer. Ital.* sembra, che sì fatta spedizione avvenne sotto il pontificato di Gregorio II. Ma per inoltrarci ad altre cose, osserviamo, che il Mabillone negli Annali Benedettini, fa menzione all'anno 641 di due privilegi informi, riportati poi e prodotti al num. 17, e 18 dell'appendice, dati da papa Giovanni IV alle monache di santa Colomba, e all' insigne monistero Luxoviense. Motivo di sospettarli illegittimi ci vien somministrato dalle parole seguenti: = profecto

cuncti et plerique praecessores nostri per praeterita tempora apostolicae sedis praesules, non solum sub ditione nostra constitutis, sed etiam in ceteris regionibus positis postulata semper indulgenda sanxerunt, praesertim in regione francorum, dum profecto cuncta usque ad fines terra, et Oceani maris terminum sub beati Petri principis apostolorum ditione consistant =. Più basso si fa menzione eziandio = haud procul a nostris temporibus Benedicti abbatis istius Romae hujus Urbis =. Non ne dico di più, e lascio intanto ad altri la disamina de'privilegi della sede apostolica, pubblicati nel bollario casinense, cioè quelli che nel 763 si leggono conceduti al monistero di s. Giulia in Brescia, e l'altro al monistero di san Pietro in Perugia nell'anno 835. Se confronterete questo ultimo con un altro stampato nella parte seconda alla costituzione 72: fra l'uno e l'altro discordia e repugnanza voi troverete. Le cose finqui accennate mi rendono dubbioso, di modo che non mi dà l'animo di prestar fede, se non se titubando, al privilegio, che dicesi conferito nel 751. da Zaccheria pontefice al celebre monistero di Fulda, riputato dal Tomassini, dal Fleury, e da altri pel primo sacro luogo, che sottratto dalla giurisdizione episcopale, cominciò ad essere suggetto alla sola sede apostolica. Stampata e ristampata più volte fu questa carta. Benchè al Mabillone certa e legittima sembrasse l'origine sua, fino con dire, = a nemine *in dubium revocari posse*, a me pare, che quel suo formulario sappia ed abbia il gusto non già dello VIII ma sì bene del secolo XI. Chi poi stese quel

privilegio di papa Zaccheria, potè agevolmente adattargli note cronologiche prese altronde, e valersi di quelle della bolla del suddetto pontefice, e confermatrice dell'istituzione dell'arcivescovato di Magonza, se pure le medesime note non sieno anch'esse suppositizie; intorno la qual cosa potete leggere il Pagi allo stesso anno 751 numero 8 e 9. Ma e chi ci assicura, che finto esser non possa il privilegio del re Pippino, mancante di Data, che serve a corroborare la mentovata bolla del pontefice Zaccheria? Nel tomo VI degli atti dei santi di maggio il chiarissimo padre Henschenio pubblicò la vita di santo Adhelmo schirebunese, scritta da un monaco malmesburiese verso il fine del secolo XI. o nel principio del seguente XII. Circa l'anno 700. fiorì nell'Inghilterra o Bretagna santo Adhelmo, e impetrò da papa Sergio = edictum summi patris auctoritate sancitum, quatenus monasteria, quae Deo annuente solicita mente gubernabat, ab omni saeculari servitio redderet absoluta, episcoporumque cathedris, jussis, et Synodis. Et si quando aliquo ordine ecclesiastico, vel etiam indigerent presbytero, a quocumque vellent, illum facerent ordinari, catholico tamen existente episcopo. Si autem religiosum abbatem obire contingeret, et ad alterius electionem ventum esset, illum, quem religiosa congregatio servorum Dei eligeret omnium communi consilio, hunc e vestigio promovendum =. Non si può negare che queste parole esprimono il costume e l'usanza del secolo XI. Desiderate voi per avventura altri esempli di Diplomi dubbiosi o spurii di questa sorta? Li troverete nelle storiche

difese a favor del Conrigio per la censura del diploma lindaviese, dove merci non poche di tal fatta si veggono raccolte.

Ma più di quello che abbisogna, si stende il mio ragionamento. Se taluno chiedesse, perchè alcuni antichissimi e chiarissimi monisterj non bisognosi per modo alcuno di sostenere e difendere la decorosa lor dignità con finzioni, fabbricassero assai più tardi privilegj amplissimi, come se fossero stati scritti ne' tempi più rimoti: pensi seco stesso di grazia, quali sieno i costumi della debolezza e cupidigia umana. Uomini non mancarono in ogni tempo, i quali non contenti dello splendore della fortuna presente, e della vera antichità e nobiltà loro, amarono ancora le favole ed imposture, per dare ad intendere ad altri, o a sè medesimi, che dissomigliante non fu la magnificenza della propria dignità moltissimi secoli prima. Sanno molto bene gli eruditi, quante fandonie si raccontano intorno le origini delle città, delle chiese, delle famiglie nobili, e per sino degli ordini religiosi. Aggiugnete, che alcuna volta nacquero dispute e contratti di libertà o di suggezzione de' monisterj fra i vescovi e gli abbati, e per sopprimere sì fatte controversie stimarono alcuni che non disdicesse il fabbricare carte e documenti fittizj, o il riceverne da altri, colle quali difendessero con più vigore sè stessi, o sostenessero in giudizio l'antichità de' privilegj e della propria libertà, oppure con sicurezza maggiore ottenessero quanto desideravano. Per altro, sic. come dissi già pienamente, vi furono prima del

secolo XI. non pochi monisterj sottratti dalla giurisdizione de' vescovi, e dipendenti dal patrocinio, e diritto o del solo metropolitano, o della sede apostolica. Questo fatto vien confermato dal supplemento del diurno dei pontefici romani, divulgato dal Mabillone nella par. II. dell'Itinerario Italico alla pag. 33. dove si legge *privilegium apostolicae auctoritatis* pel monistero di Plumbariola sul territorio di Aquino. Sembra che antichissimo sia quel privilegio. Contuttociò torno a dire, che nei secoli XI. e XII. crebbero in gran numero a maraviglia i privilegj di questa sorta: perchè la maggior parte degli ecclesiastici bramosi di mettersi in libertà, procurarono di non avere per protettore e signore altri che il solo pontefice romano. Resta però tuttavia da sapere, se que' monisterj e chiese, che godevano sì fatta immunità, fossero esenti da ogni ufizio verso il vescovo, nella cui diocesi si trovavano. Non pare certo che estinto fosse tutto il diritto vescovile, se si fa riflessione ad un antichissimo esemplare, da me veduto e trascritto dall' archivio de' monaci olivetani di santa Maria all'Organo in Verona. In quella carta Giovanni patriarca di Aquileia diede nel 995 in un sinodo di vescovi e sacerdoti sentenza favorevole ad Oberto vescovo veronese contro i cherici di alcune chiese, i quali vantavano privilegi di immunità. Veramente non assicuro, che questo giudicato appartenga al 995 perchè se *Indictio VIII* si contasse dal settembre, potrebbe essa additarci piuttosto l'anno precedente 994 che incominciò *ab incarnatione dominica* nel mese di

marzo, laonde Giovanni patriarca aquileiese avrebbe principiato il suo patriarcato prima che l'Ughelli sel figurò. Ma scritta vi fu per avventura *Indictio VIIII* perchè in un'altra carta presso l'Ughelli suddetto, l'indizione in Verona cominciava il suo corso nel settembre. Intanto serve esso giudicato ad illustrare il catalogo de'vescovi di Vicenza, ai quali si dee aggiugnere *Lambertus episcopus*, che vi si sottoscrisse. *Rozo Tarvisianensis episcopus*, dall'Ughelli fu cangiato in *Roccius*, come in *Raynaldus* il *Rainoardus tridentinus episcopus*. Il vescovo *Sicardus* reggeva allora la cattedra di Ceneda. Sembra, che *Johannes episcopus* fosse il prelato *Æmoniensis ecclesiae*. Potrà in oltre chi leggerà, osservare, che quantunque si annoveri sotto il gius del patriarca aquileiese *monasterium sanctae Mariae, et sanctae Margaritae*, nientedimeno il patriarca suddetto in quel Sinodo = statuit, ut deinceps clerici de praefatis suis titulis (cioè delle chiese suggette a lui stesso) parati essent obedire veronensi episcopo tam in Sinodali advocatione, quamque et in processionis honore, se etiam in missarum, cum ab eodem episcopo interdictum solemnibus festis noverint, observatione: = parole, che ci descrivono alcuni riti de'secoli antichi. Merita ben anche osservazione particolare l'altra parte della sentenza, cioè, che qualunque volta s'avesse da correggere i cherici di quelle chiese, o da giudicare le controversie loro, allora *nulli suorum clericorum* (vale a dire niun ministro episcopale) *potestatem illos corrigendi vel distringendi tribuat* il vesco-

vo, ma egli esaminato che avrà l'affare coll' = advocato abbate sanctae Mariae, qui pro tempore fuerit in Organo quicquid justum et canonicum est, cum eo definiat =. Per altro chiunque imprende a trattare della libertà o della suggezione de'monisteri, ha sempre d'aver innanzi gli occhi tre generi di monisteri. Primieramente ve n'ebbe di quelli, che immediatamente erano sottoposti al vescovo. Niun altro privilegio ebbero, se non quello o quelli, che il vescovo loro fondatore, o alcuno de' suoi successori, ovvero il metropolitano aveano conceduti. Secondariamente vi furono monisteri sotto la protezione del metropolitano o della sede apostolica, acciocchè con sì fatto padrocinio fossero i beni loro difesi e sicuri, ma restando però illeso, e intatto il diritto spirituale, o la superiorità, come si suol dire, del vescovo diocesano. Finalmente il terzo genere di monisteri fu di quelli, che appartennero al pieno diritto e giurisdizione della santa sede o del metropolitano, ad esclusione affatto dell'autorità del vescovo.

I monaci del primo genere erano suggetti al vescovo talmente, che non era in arbitrio loro l'avere abbate alcuno senza il consenso e confermazione del vescovo. Dall' archivio arcivescovile di Lucca io ricavai e produssi una carta originale col titolo di *exemplar*, perchè il notaio ne avea fatto più d' una copia autentica. Essa contiene la elezione di Walfredo abbate fatta dai monaci di san Salvatore in Sesto della diocesi lucchese, e la confermazione e consecrazion dell' eletto fatta

altresì nel 918 da Pietro vescovo di Lucca, il quale = idcirco tradidit eidem Walfredi abbati ministerium per ferulam et regulam sancti Benedicti, ut imperpetuum custodiret fideliter =. Ne' secoli antichi s'incontrerà talvolta una fondazion di monistero, nella quala si vieta al vescovo l'esercitare la propria autorità su quel sacro luogo, e su la sua famiglia. Pare nulladimeno verisimile, che il divieto s'abbia solamente da intendere quanto al dominio sopra i beni temporali de'monaci, o nella elezione degli abbati, ma non già per riguardo della giurisdizione spirituale non dovendosi così tosto supporre ne credere, che i vescovi ne fossero privi contro lor voglia, come già osservò eziandio il Tomassini. Ne abbiamo un chiaro riscontro da un esemplare di una carta antichissima, trascritta dall'originale trovato da Celso Cittadini nella città di Massa, e somministratomi dal già senatore Buonarota fiorentino. Questo documento altro non è, che la fondazione del monistero di San Pietro in Palazzuolo sul territorio lucchese, fatta da Gualfredo figlio di Ratechausi cittadino pisano nel 754. Quivi leggerete che se alcun monaco abbisognerà di correzione, = tunc accedant in ipso monasterio sancti Patres quoepiscopi, id est sedis ecclesie sancte pisane, et sedis ecclesie populoniensis, sed et abbas monasterii domini Salvatoris in loco Pontiano, item et abbas monasterii sancti Frediani, ubi et ejus Corpus quiescit umatum civitate lucense. Hii sanctissimi quatuor hac venerabiles viri in omnibus habeant licentiam, malum aut pravum vitium, quod ortus

fuerit instigante diabolo, ad domini revocare precepta, ut malum vitium resecetur, et anime fratrum corrigat ad salute =. Il Mabillone nel secolo II alla part. II. pag. 196 degli atti de' santi benedettini pubblicò la vita di san Gualfredo abbate di Palazzuolo nella Toscana. Questi fu il fondator e primo abbate di quel monistero, la cui origine fu assegnata all'anno 748 dal suddetto Mabillone negli Annali Benedettini, ma dallo strumento accennato della fondazione si vede, ch'essa spetta al 754. Nella vita di Gualfredo scritta poi da Andrea terzo abbate d'esso monistero, troviamo che Gualfredo rinunziò al secolo, *et oraculum in honorem beati Petri* fabbricò *anno regni Haistulfi fere plus minus quarto*: Ne' libri del regno d'Italia il Sigonio, e il cardinal Baronio negli Annali ecclesiastici opinarono, che Aistolfo succedesse nel regno de' longobardi al re Ratchisio suo fratello nell' anno 750. Per lo contrario fu di parere il Pagi nella critica baroniana, che il principio del regnare di Aistolfo s'abbia da riportare all'anno 749 dopo le calende di marzo. Mi apposi anch'io a considerare questa quistione, ricercando, quale delle due parti abbia ragione. Dal documento da me prodotto viene appoggiata l'opinione del Pagi; imperciocchè, se nel mese di luglio, e nella indizione VII. cioè nel 754. correva *annus sextum domni nostri Aistulfi regis*, è necessario, ch' egli posto fosse sul trono nel 749. Con tuttoquesto non siamo però certi della sentenza del Pagi. Io dissi, e torno a dire, che la carta di fondazione, da me data alle stampe, è una copia recente. Di sì fatti

esemplari depravati non di rado dall'ignoranza dei copisti il fidarsi non è di critico cauto, e tanto più se v'abbia delle cose in contrario. Di tanta antichità non sono lo scrittor della vita di Santo abbate di Nonantola, e il cronografo Sigeberto, onde basti l'autorità loro per levarci il dubbio dell'epoca suddetta. Oltre di che l'autore di quella vita riporta un diploma del re Aistolfo, in cui le note cronologiche non una sola volta peccano e son fallate. Per iscioglimento dunque di questa controversia, produrrò io ciò che mi somministra dall'archivio arcivescovile di Lucca. In un'autentica pergamena leggo: = Regnante domno nostro Aistulf rege, anno regni ejus quarto, octavo die infra calendas aprilis, indictione sexta feliciter. Manifestus sum ego Petrifuns, quia devitor sum dare tibi domno Walprand episcopo Soledus propter casa Auderad, quod mihi per alia cartula venditionis mihi venundare visus fuisti pro vero pretio, quod exinde debitor sum tibi dare. Modo vero dare tibi visus sum casa, ubi quondam Morentulus resedere visus fuet, et modo presens resedet germano ejus Alipert etc. Ego Osprand subdiaconus postradita complevi et dedi =. In questo strumento si leggono anche queste parole *una torre de auro fabrita*, voci di suono della favella nostra italiana. Sotto nome di *turris fabritae*, cioè fabbricata o lavorata *ex auro*, ci si accenna un aureo vaso sacro, formato a guisa di Torre, per conservarvi, e portare in esso l'Eucaristia, o le reliquie dei santi. Gregorio Turonese nel libro I. al cap. 86 *de Gloria Martyrum* dice: = tempus ad sacrificium offe-

rendum advenit, acceptaque turre diaconus in qua mysterium Dominici corporis, ferre coepit ad ostium =. Nel testamento di santo Atedio, pubblicato dal Ruinart nell' appendice a Gregorio suddetto, aggiugne esso testatore, che *turres calices, Pallas, et coopertoria predicta martirariis*, cioè ai rettori dell' oratorio de' martiri, *ad custodiendum tradidimus*. Stampata fu eziandio dallo stesso Ruinarto *Benedictio Calicis, et Patenae, et turris*. Potete parimente vedere ciò che ne dice il Du-Cange nel III libro della Costantinopoli cristiana alla pag. 54.

Ma ritorniamo al documento sopraccennato, che apparisce scritto nell' anno 753. col quale, poichè *octavo die infra kalendas aprilis* (lascio ad altri il decidere se l' *infra* voglia dire *ante* o *post*) correva l' anno quarto di Aistolfo, si può sostenere l' una e l' altra sentenza de' mentovati cronologi, e finalmente conchiudere, che Aistolfo cominciò a regnar solamente dopo l' aprile del 749. A chiarezza maggiore di questa supputazione fu da me prodotto un atto originale, trascritto dall' archivio arcivescovile di Lucca. Esso contiene una vendita fatta nel 752. cioè = anno Aistolfu regis Tertio, in mense junio, indictione quinta, = da Perprando figlio di Walperto duca di Lucca o della Toscana, a Walprando vescovo lucchese. Altrove ho io avvertito, che le prefetture minori di ducato e di contado furono al più, al più conferite durante la vita del duca e del conte, nè passarono ai loro eredi, senza una grazia speciale dei re. Il perchè

Perprando figliuolo di Walperto duca lucchese fu nominato in quella carta senza titolo alcuno. Nella vita di Matilda osservò il Pellegrini, che fratelli e figliuoli del duca Walperto furono Petrifunso, rammentato poc'anzi, e Perprando, e il vescovo Walprando. Può intanto ognun riconoscere che le suddette carte s'accordano colla sentenza del Sigonio. In oltre trovai nel prelodato archivio una pergamena di vendita di due pezzi di terra, fatta dal cherico Vallerado al mercatante Crispinulo, = regnante domno nostro Aistulfu viro excellentissimo rex, anno regni ejus quarto, mense septembri, indictione sexta. = Questo contratto avvenne per mio sentimento nel 752. nel principio della nuova indizione incominciata nel settembre. Dal confronto delle mentovate carte io credo di poter dedurre, che avendo noi nel 752. *annum tertium* del re Aistolfo nel mese di giugno, e *annum quartum* del regno di lui nel mese di settembre dell'anno medesimo, ne siegue per necessaria illazione, che Aistolfo prese lo scettro e comando regale nel 749. fra giugno e settembre, che sono i termini inclusi in questa supputazione. Così pur anche, dopo aver io prodotto il documento della fondazione del monistero di S. Pietro di Palazzuolo sul lucchese, e un altro nella Dissertazione IV. = de officiis domus regiae, *scritto* regnante domno nostro Aistulfo rege, anno regni ejus quinto, julio mense, per indictione septima =, cioè l'anno 754. ne viene per conseguente, che il principio del regno di Aistolfo cade fra luglio e settembre del 749. Perciò a nor-

ma di questi calcoli migliori d' ogni altro s' ha da correggere il principio del regno di Aistolfo, da me assegnato all' anno 750. nelle note alle leggi longobardiche, e susseguentemente non regge lo stesso conto fatto già anche prima di me dal Baronio, dal Sigonio, e dal Mabillone negli annali benedettini. Qui di nuovo ripiglio la carta di Gualfredo figlio di Ratechausi cittadino pisano del 754. Quel fondatore del monistero di san Pietro di Palazzuolo *in discursu Lucense* ordinò, che *nullus episcoporum*, *aut judicum* (del magistrato secolare) *ibi perveniant imperio*, *neque aliquis de filiis vel heredum meorum etc. de fructibus inibi congregatis*, *vel in res monasterii hujus generare superbiam* presumano, cioè di padroneggiare. Che se insorgerà discordia per l' elezion degli abbati, *sicut solet fieri*, allora *episcopus pisanus et Populoniensis* (ora di Massa) *et abbates domini Salvatoris in hoc loco Pontiani et sancti Frediani* lucchese provvedano alla necessisà de' monaci. Non vuole Gualfredo, che il vescovo diocesano abbia autorità alcuna sopra i beni di quel monistero, nè entri nell' elezion dell' abbate; ma perciò non si può dire tolta anche al vescovo la giurisdizione spirituale su quel sacro luogo; altrimenti il monistero suddetto non sarebbe stato suggetto al pontefice romano, nè al metropolitano, nè ad alcun superiore ecclesiastico. Oltre di che que' religiosi, benchè abitanti nel distretto lucchese, poterono per avventura appartenere alla diocesi di Pisa. Date un' occhiata alla mia Dissertazione LXV. *de monasteriorum ere-*

ctionibus, e troverete alcuni monisterj, su i quali esercitavano i Vescovi il gius *regendi et ornandi omnia, qualiter eis placebat*. Ma non aveano poi sopra gli altri monisterj se non che l'autorità conceduta loro dai canoni. Aggiugnete che nel fabbricare e dotar monisterj, prescriveano i vescovi, quali ufizj verso loro doveano i monaci prestare, o quale libertà ad essi competesse in avvenire, non tanto nell'elezion dell'abbate, quanto anche nell'uso e ministero delle cose sacre. Scorrete un antico esemplare da me prodotto a questo proposito dall'archivio de' canonici regolari di san Fridiano o Frigidiano in Lucca, della donazione della chiesa battesimale di Carrara, fatta nel 1151. da Gotifredo vescovo di Luni a Pietro priore de' suddetti canonici. L'insigne pietà e l'esatta disciplina d'essi religiosi in que' tempi diede motivo ad altre città di ammettere l'ordine loro, e in Roma fu anche nel decorso del tempo al governo de'medesimi data la chiesa lateranese. Non volli io perciò lasciar di produrre due Carte prese dai manuscritti di Pellegrino Prisciano. Nella prima del 1158. Amato vescovo di Ferrara confermò al priore e canonici della chiesa di san Salvatore di Ficarolo, data già ad essi in commenda dal vescovo Landolfo sul principio del secolo XII. tutti i beni, diritti, e privilegj loro. Nell' altra del 1175. il vescovo Presbiterino fece anch'egli lo stesso a favore di que' canonici. Questi due documenti esprimono le condizioni, alle quali eglino furono ammessi e ricevuti nel territorio ferrarese.

Di più dopo il secolo XI. monisterj non po·

chi goderono della protezion de' pontefici romani, ma non peranche furono sottratti dalla giurisdizione del vescovo diocesano. Ce ne rende sicuri la bolla di Leone IX. papa, la quale io produssi, ricavata dall'archivio de' camaldolesi di Pisa. Nel 1050. confermò quel pontefice al monistero camaldolese di santa Maria ne'Gradi della diocesi di Arezzo il patrocinio apostolico e i privilegj già conceduti a quel sacro luogo, = quem conditor noster inter alia innumera nobilitavit et honoravit fracti calicis et resolidati miraculo, *soggiugnendo dipoi*, salva tamen debita subjectione, quae ex prefato loco episcopum arretinum solet attingere =. Cosa di più si è, che quantunque avessero i monisterj insieme colla loro chiesa ottenuto l'intera libertà dal diritto del vescovo, e fossero passati con pienezza di gius sotto l'autorità della santa sede, col pagarle eziandio ogni anno un censo o pensione: non per questo però le chiese possedute dai monisterj suddetti erano affatto staccate dalla giurisdizione dei vescovi. Non v'ha dubbio, che da alcuni secoli in quà il monistero di san Genesio in Brescello presso del Pò, sul modenese, fabbricato anticamente dal conte Atto bisavolo della contessa Matilda, fu sciolto del tutto dalla superiorità del vescovo di Parma. E pure nel secolo XII. di Cristo manteneva illesa ed esercitava quel prelato l'autorità sua sopra le chiese suggette al mentovato monistero. Ciascuno può leggere la bolla di Anastasio IV. papa, che a Pacifico abbate di Brescello confermò gli antichi suoi privilegj nel 1153. somministratami dall'archivio estense, e da me inserita in questa Dis-

sertazione. Vedrà chi legge, che fra le molte concessioni accordate all'abbate suddetto di san Genesio in Brescello, ad esso lui particolarmente si impone *ad indicium perceptae a romana ecclesia libertatis* l'annuale tributo di un bisanzo d'oro. Ma con tutta l'immunità conferitagli, si vede espressa nella Bolla la clausola: *salva in supradictis ecclesiis episcopi canonica justia.* Questa riserva però s'ha da spiegare ed intendere secondo quello, ch'io dissi nella Dissertazione LXIV. *de vario statu diocesum.* Vale a dire, che al vescovo di Parma tolta fu ogni giurisdizione sul monistero, e la chiesa sua battesimale di Brescello; ma poichè quel sacro luogo possedeva altre chiese parrocchiali, od oratorj e cappelle nelle diocesi di Parma, Reggio, Ferrara etc. Volle papa Anastasio, che intanto sopra di esse fosse il gius de' vescovi parmigiani, a seconda delle costituzioni del Sinodo precedente di Chiaramonte. Di usanza somigliante riportai anche un'altra testimonianza. A veruno non soggiaceva certo il monistero di san Benedetto di Polirone al Pò sul mantovano, siccome l'abbate Bacchini chiaramente mostrò: lo che pure confermato si vede dal diploma stampato di Arrigo IV. fra gl'imperadori nell'anno 1123. in Acquisgrana. Quell'augusto comanda, = ut nulla clericalis, vel laicalis persona aliquam dominationem, aut ullum penitus praelationis jus in praefato monasterio sancti Benedicti, praeter romanum pontificem et imperatorem, in perpetuum requirat =. Tuttavia perchè nella diocesi di Reggio alcune chiese appartenevano all'accennato moniste-

ro, io trovai che *Henricus abbas* dimandò ed ottenne dal vescovo di Reggio la confermazione delle medesime nel 1140. a condizione però che i cherici d'esse chiese *Crisma, Oleum sanctum, et ordines* ricevessero dal vescovo reggiano, e a lui annualmente pagassero una pensione. Ne avete la pergamena da me pubblicata, e ricavata dell'archivio del pubblico di Reggio. Impetrata similmente aveano gli abbati antecessori di Arrigo dai vescovi *Eriberto Buonseniore*, e *Adelelmo* la stessa confermazione dei diritti e chiese loro, come apparisce dalla costituzione CLI. del Bollario casinese, cioè dalla Bolla di Gualterio arcivescovo di Ravenna, confermatrice di tutti i beni, che que' monaci possedevano sul territorio Reggiano. Con quali onori poi si ricevessero dai monaci i vescovi, qualora si portavano alle chiese suddette, lo saprete da un'antica pergamena del vescovo di Lodi, la quale per la prima volta io diedi alle stampe, copiata e trasmessami dal Puricelli. Nel 1125. Olrico arcivescovo di Milano sentenziò e pose fine ad una lite vertente fra i vescovi di Lodi e di Tortona a cagione di due monisterj, che l'uno e l'altro di essi prelati pretendeva che fossero loro suggetti. In quel placito troverete nel tempo medesimo due arcivescovi milanesi. Non ve ne maravigliate. *Olricus* era l'ordinario. *Anselmus* era il coadjutore, siccome avvertii nel tomo V. *Rer. Ital.* nella prefazione al poema cumano. Sottoscrissero in oltre la sentenza suddetta alcuni vescovi suggetti al metropolitano Olrico, il quale dopo la deposizione di tre testimonj, che asserivano aver veduto = opizo-

nem laudensem episcopum in monasterio praecipiani tamquam proprium episcopum ac dominum esse susceptum a Guidone abbate et monachis ejusdem monasterii, cum honesta et plenaria processione, cum campanis utique sonantibus, cum aqua benedicta et incenso etc. ibidem disponentem et morantem tamquam in domo sua, et placita inibi tenentem datis clavibus canevae, aliarumque domorum supradicti monasterii ministris et fidelibus Opizonis episcopi, = sentenziò finalmente = ut episcopus laudensis omnimodam possessionem, et integram evitionem deinceps habeat, sicut imperatores habuerunt =.

Dai manoscritti di Pellegrino Prisciano copiai e diedi al pubblico in comprovazione di quanto finora s'è detto del gius conservato a' vescovi, una Costituzione del 1110. nella quale Landolfo vescovo di Ferrara decretò, = ut in quacumque ecclesia vel monasterio nostrae civitatis ad defuncti corpus fuissemus, si episcopus esset, quod ipse majorem missam celebrare debeat. Si vero non adesset, canonicorum majoris ecclesiae foret missa, et officium. Si autem neque episcopus, neque canonici afforent, missae majoris ministerium = le chiese e i monisterj *sibi sument ad celebrandum.* Noi sappiamo, che dalla santa sede arricchito fu di privilegj insigni il monistero celebre di Nonantola sul modenese. Nulladimeno nella Bolla di papa Eugenio III. scritta a Teobaldo vescovo di Verona nel 1145. stampata nel tomo V. dell'Italia Sacra, confermato fu a Teobaldo = jus parochiale in plebem de nogario, sicut per concordiam inter

te e nonantolanum abbatem, praesentia nostra factum determinante, statutum est =. Ma per non dissimular cosa alcuna, dirò anche, che nel secolo medesimo agitata fu la controversia su la Chiesa parrocchial di Cicognara fra = Obertum cremonensem episcopum et Richildam abbatissam monasterii sanctae Juliae = in Brescia *coram Alberico episcopo regensi*, cui ne avea la sede apostolica delegato il conoscimento. Aggiudicò colla sentenza sua il prelato reggiano la chiesa suddetta al vescovo cremonese. Ciò nonostante giudicò altramente la curia romana sul motivo che il monistero di santa Giulia era munito di privilegio della sede apostolica. Merita d'essere letta la bolla originale che io ho prodotta, ricavata dall'archivio di quel sacro luogo, sì perchè contien molte cose spettanti alla disciplina e costumi del secolo XII. quant'anche perchè in essa bolla papa Eugenio III. nel 1152. decidendo mette fine al contrasto. Osserverete, che in questo documento sta trascritto un buon pezzo della bolla del pontefice Paolo I. pubblicata dal Margarino nel II. tomo del Bollario casinese alla costituzione nona, sul qual documento poggiano i principj dell' immunità del monistero di santa Giulia. Nella Dissertazione LXIV. liberamente già confessai, che qualunque volta mi si presentano privilegj di libertà ed esenzione sì antica, io tosto ne dubito, e temendovi dell' inganno, non so che ne abbia a dire di certo. A buon conto le note cronologiche della bolla di papa Paolo hanno dell' imbro-

gliato e tenebroso. Essa dicesi = Data VII. calendas novemb. imperante domno augusto Costantino, a Deo coronato magno imperatore, anno XXIII. sed et Leone filio ejus anno X. indictione prima =; cioè l'anno di Cristo 762. se si conti la nuova indizione dal settembre; oppure l'anno 763. se dalle calende di gennaio cominciò a correre l'indizione prima. Il Labbè nel VI. tomo de'concilj alla pag. 1689. riferisce una Bolla dello stesso pontefice, scritta = nonis februari, imperante piissimo Augusto Costantino a Deo coronato, Magno imperatore, anno XL. et post consulatum ejus anno XX. (o XIX.) sed et Leone imperatore ejus filio anno VII. indictione XII. =. Presso il Labbè suddetto si legge un'altra bolla di papa Paolo I. sottoscritta da più vescovi, allora cardinali della chiesa romana, con questa = data IV. nonas junii, imperante domno Costantino agusto a deo coronato, magno imperatore, anno XLI. ex quo cum patre regnare coepit, e post consulatum ejus anno XXI. indictione XIV. =. Combini chi legge le note cronologiche suddette con quelle del documento bresciano, e poi sappia dire, se in tutto concordano fra loro. Ma forse il margarino, poco accurato in altre nè pur quì avrà descritta a dovere quella pergamena. Ciò però che mi fa dubitarne maggiormente si è, che al privilegio del pontefice Paolo I. si sottoscrivono *Apollinaris*, *Otto*, *Julianus*, *Felix*, e un altro *Felix*, vescovi tutti per avventura della provincia aquileiese: quando questi medesimi si veggono sottoscritti nel privilegio del patriarca Sigualto, inserito nel

Bollario casinese colla Data, *anno Desiderii regis XVI. et Adelgis XIV. indictione XII. tertio idus octobris*, cioè l' anno di Cristo 772. 773. Ma nè pure queste note vanno esenti da errore. Io non so poi, se in uso fosse, che nelle bolle di questa sorta si sottoscrivessero i vescovi, perchè questa fu l' usanza del secolo duodecimo. Fate nulladimeno, che tale fosse il costume a' tempi di papa Paolo I. Non potrete certamente negare, che le Bolle e decreti del pontefice romano furono sottoscritti da vescovi della provincia romana e da que' cardinali di allora. Perchè dunque vescovi di provincia straniera scrissero in quella bolla i nomi loro? Come mai si trovarono in Roma tutti e cinque insieme i vescovi sopramentovati, i quali altrettanti di numero, dieci anni dopo, sottoscrissero il privilegio del patriarca Sigualco? Più. In amendue que diplomi voi leggete la sottoscrizion d' essi cinque vescovi conceputa colle stesse parole e termini. Io dissi, ma indovinando, che que' prelati furono della provincia aquileiese. Ora asserisco di non averne indizio alcuno, non ostante che Sigualto scriva di concedere quel privilegio, *concordantibus nobis reverentissimis episcopis nostris*, e Paolo pontefice affermi di dare la sua bolla *concordantibus nobis reverendissimis coepiscopis nostris*. Gran somiglianza in queste due brevi formole! Così anche il Mabillone negli annali benedettini all'anno 772. la fece da indovino, dicendo che *Apollinaris, regensis, Julianus placentinus episcopi* sottoscrissero il privilegio di Sigualto. Con esso lui che aveano che fare i vescovi

di Reggio e di Piacenza? Resta per fine da cercare per qual ragione o motivo impetrassero le monache di Brescia quel diploma dal patriarca Signalto, cui diritto alcuno non competeva sulla diocesi bresciana. Avrebbero elleno più tosto dovuto procurarselo dall'Arcivescovo di Milano, a cui era suggetta la diocesi suddetta, ovvero da altri arcivescovi, sotto la giurisdizion de' quali stavano le chiese e i monisterj uniti e dipendenti da quello di santa Giulia. Comunque però sia, noi venghiamo a sapere dalla bolla da me prodotta, che approvato fu in Roma nel 1152. il privilegio di papa Paolo I. come documento legittimo, per cui lasciato non fu gius alcuno al vescovo cremonese sulla chiesa di Cicognara: cosa che a dir vero, non sembra concordare co' decreti del concilio di Chiaramonte, nè con altre bolle potificie.

Dopo que' tempi si sa, che i diritti di molti vescovi sopra i monisteri e monaci continuarono nel loro vigore, e specialmente nella città di Milano. S'agitava fra Giovanni abbate del monistero di san Celso in Milano e Lanfranco proposto della Pieve di Brebia suggetto all'arcivescovo una lite, pretendendo esso proposto, che due chiese fossero a lui e non all'abbate sottoposte. Si venne ad una concordia nell'anno 1152. e fatto ne fu l'atto autentico, ch'io già ho prodotto copiato dagli scritti del Puricelli, che si conservano nella biblioteca ambrosiana, soscritto da Oberto arcivescovo milanese e dai canonici suoi, e fra le altre cose fu concordato, che = si inter eos (transigenti) de electione orta fuerit controversia

mediolanensi archiepiscopo, qui pro tempore fuerit repraesentetur, ut illi controversiae debitum finem imponat =. Dai suddetti manuscritti puricelliani trascrissi e divulgai eziandio una bolla del pontefice Adriano IV il quale nell'anno 1157 confermò i beni e privilegi suoi al monistero di san Dionisio in Milano, = salva sedis apostolicae auctoritate et mediolanensis episcopi canonica justitia =. Che l'autorità di questo prelato sopra i monaci durasse sino all'anno 1311. si ricava dalle mie annotazioni ad una lettera del Sassi che io divolgai nella prefazione al sinodo provinciale dell'arcivescovo milanese Gastone nel tom. IX. *Rer. Ital.* Ne'Secoli poi susseguenti in qual gran mare navigato abbiano finquì, e con quali vele vadano tuttavia navigando i monaci, li canonici e cherici regolari, i frati mendicanti, e gli altri ordini religiosi, non occorre ch'io ne faccia menzione. La premura moderna fu la stessa che l'antica, vale a dire, che i monisteri sottratti dalla giurisdizion vescovile, stettero sempre in buona guardia, acciocchè i vescovi non guadagnassero un sol poco d'autorità sopra loro. Laonde chiamavano vescovi stranieri alla consecrazion delle chiese, o se si volgevano al vescovo diocesano, aprivano bene gli occhi, affinchè in tal caso quell'atto non recasse loro alcun pregiudizio. È celebre il monistero tremitense anticamente de' benedettini, a'dì nostri di canonici regolari, situato in un'isola del mare Adriatico. Da que'monaci supplicato fu il vescovo di Dragonaria di portarsi a consecrare la chiesa loro. Fatta la consecrazio-

ne l'abbate Alberico co' monaci suoi pregò di nuovo il vescovo Almerado di ottenere pel tempo avvenire *securitatis chartam*, da me già renduta pubblica colle stampe, copiata dall'archivio del monistero di santa Maria di Tremiti, e mandatami dal padre Pompeo Alessandro Berti della congregazione della Madre di Dio. In essa carta il vescovo Almerado dichiarò nel 1045 o fosse nel 1060. che per l'atto della consecrazione suddetta non intendeva di avere in alcun modo pregiudicato la libertà del monistero tremitense. Io non osai di accertare l'anno in cui veramente cadesse il documento suddetto, perchè secondo i conti del Pagi nell'anno 1045. *Indictione Tertiadecima* correva *annus quartus Constantini* monomaco, e nell'anno 1060. *Indictione* di nuovo *Tertiadecima annus secundus Constantini* Duca. A chi vorrà nulladimeno con diligenza maggiore esaminar quella carta, potrà essa servire utilmente per la cronologia di amendue quegli imperadori greci. Non ho io tempo da fare sì fatta ricerca. L' Ughelli nel tom. VIII. dell' Italia sacra dopo il catalogo de' vescovi di cividale diede anche quello de' vescovi di Dragonaria, la diocesi dei quali fu da gran tempo aggiunta al vescovato di S. Severo. Certo è, che l'Ughelli ignorò il vescovo Almerado, conservatoci dalla suddetta pergamena.

La materia presente richiede pur anche, che favelliamo alcun poco de' monisteri *imperiali*, o sia *reali*, che anticamente non mancarono nella Italia. Di questi abbondò certo ne'tempi antichi

la Francia, o perchè furono fabbricati da que' monarchi, o perchè da altre sorgenti essi provvennero. Se avete curiosità d'informarvene, leggete il Mabillone, il Baluzio, il Du-Cange, scrittori benemeriti dell'erudizion francese. Monisteri di tal sorta si contarono eziandio fra i greci. Per quello che all'Italia appartiene, ci si rammentano nella legge ottava di Aistolfo re de'longobardi alla par. II. del I. tomo *Rer. Ital.* = Monasteria, basilicae, vel Xenodochia, quae sub palatii defensione esse videntur =, distinti poi dagli altri, *quae ad palatium non pertinent.* Ma questo è poco, Più chiaro e quello che abbiamo nella legge trentesima prima di Pippino re d'Italia fra le longobardiche, nella quale si decreta = de monasteriis et Xenodochiis, quae per diversos comitatus esse videntur, et regalia sunt, ut quicumque ea habere voluerunt, per beneficium domini regis habeant. = Imperciocchè monisteri *episcopalia* vi furono, al vescovo solamente suggetti, ed altri *regalia*, su i quali s'attribuivano i re un intero diritto. Presso l'Ughelli nel V. tomo dell' Italia Sacra al catalogo de' vescovi veronesi, si fa menzione all'anno 818. = trium monasteriorum regalium, idest sancti Petri in Mâuratica, sancti Stephani in Ferrariis, et sancti Thomae puellarum in Urbe; sed et duo regis Xenodochia =. Il monistero casauriense, fondato dall' imperadore Lodovico II. dalla sola autorita di quell'augusto dipendeva, secondo le memorie, ch'io ne produssi nella par. II. del I. tomo *Rer. Italicarum.* Ad altri monisteri illustri sembrò ben più leggiera

la suggezione e protezion degli augusti, che quella del pontefice romano, laonde poi que' sacri luoghi divennero anch'essi *imperialia monasteria*. Annoverate fra questi il monistero di Farfa, i cui monaci difesero con tutto il maggior impegno il gius del patrocinio imperiale, come ve ne potete accertare dalla cronaca d'esso monistero, stampata nella II. parte del tom. II. *Rer. Ital.* In pruova maggiore di quanto ora vo' dicendo, voi avete da me divolgato un documento del 1060. comunicatomi dal P. D. Eustachio Caracciolo cherico regolare. Quella carta contiene la consecrazione, che degli altari della chiesa Farfense fu fatta dal pontefice Niccolò II. il quale confermò allora a quel monistero la sua libertà, proibendo a qualunque ecclesiastico o secolare = de authentica et antiqua libertate (di quel sacro luogo) subtrahere, et de patrocinio, sive Tuitione atque defensione regali et imperiali evellere aut subtrahere, vel in dominium et ditionem curiae romanae transferre =. Parimente il già amplissimo monistero di Nonantola sul modenese fu suggetto anticamente all'imperadore o al solo re, e tuttavia ritiene il titol *augustae abbatiae*. Ne fa fede il diploma autentico da me veduto e copiato dall'archivio di que' monaci, e poi pubblicato, in cui Federigo I. imperadore confermò al suddetto monistero nel 1177. la chiesa di Vallefabbrica, = quae nobis specialiter attinet, et ipsam Vallem fabricam in nostram suscipimus tuitionem =. Altrove ho io riportati documenti, da'quali si vede, che *abbatia pomposiana* fra il territorio ferrarese e

comacchiese apparteneva agl' imperadori. In questa Dissertazione ho ad abbondanza prodotto tre altri diplomi attestanti la stessa cosa, ricavati dall'archivio estense. Il primo è la conferma di tutte le ragioni e privilegi fatta al mentovato monisterò della Pomposa nel 1095 dal re imperadore Arrigo III. che fra l'altre cose dichiara di esentarlo = ab omni subjectione archiepiscoporum Ravennatum, ut regalis in perpetuum sit abbatia, nullis dominantium personis subjecta =. Contiene il secondo la stessa conferma conferita a quel sacro luogo nel 1177. dall'augusto Federigo I. determinante, = ut ipse locus ejusdem monasterii et praetaxatae possessiones ejus, nullius personae dominio subjaceant, aut ullam subjectionem cuiquam debeant, nisi imperiali excellentiae in temporalibus, et apostolicae dignitati in spiritualibus =. Il terzo finalmente è una bolla nel 1122. di papa Benedetto VIII. confermatrice di tutti i privilegi del monistero pomposiano non suggetto = alicui hominum praeter Deo, et regi, (ordinando poi quel pontefice), ut numquam locus ipse, aut res ad ipsum pertinentes praeter Deo et regi alicui submitti possint, nullusque mortalium, praeter regiae potestatis culmen =, sulle castella, ville, e beni di qualsisia genere spettanti al monistero suddetto presuma di esercitare giurisdizione alcuna.

Di antica e illustre rinomanza fu il monistero di Bremido nella Lomellina. Nel secolo X. di Cristo i monaci della Novalesa vi si ricoverarono. Che il monistero suddetto fosse imperiale,

cel dimostra un Diploma tratto dall'archivio di quel sacro luogo, trasmessomi dal conte Lodovico Caissotti Torinese, e da me poscia altresì divulgato. Nell'anno dunque 1048. Arrigo III. Re e imperadore II. confermò con suo privilegio ad Ottone abbate bremidense tutti i beni e ragioni di quel monistero, fondato da *Adalberto Marchione*. In quella carta dopo aver comandato l'imperadore re suddetto, che *praelibatum monasterium nulli deinceps, nisi nostrae solummodo, et successorum nostrorum ditioni subjaceat*, conchiude più sotto: *sed omni tempore imperatoriae sit tantummodo potestati subjectum*. Del monistero di Bremido parlai alcun poco nella parte I. cap. 26. delle Antichità Estensi. A dir vero immaginai, che *Adelbertus Marchio* fosse della schiatta de' marchesi estensi. Sappia ora chi legge, che dopo aver io stampato nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* la cronica della Novalesa, riconobbi dalla Lettera di Pellegrino abbate Bremidese, che quel monistero fabbricato fu *a quodam Marchione, Adhelbertus nomine, patre Berengarii Regis*, cioè dal marchese d'Ivrea, che niente ha che fare colla linea genealogica dei principi d'Este. Ma poichè noi abbiamo finquì rammentate tante esenzioni e immunità del clero e del monachismo, e degli oneri imposti all'uno e all'altro dai principi secolari, resterebbe di presente il discorrere d'altre angherie et aggravj, a'quali soggiacquero monaci e cherici sì rispetto ai vescovi, o al metropolitano, che in riguardo della stessa chiesa romana e de' legati suoi cardinali, i quali erano dopo l'anno millesimo di Cristo in-

viati spesso ora alle corti dei re, ovvero esigevano in occasioni di guerre dalle chiese sussidj gravosi. Non dobbiamo figurarci, che fosse la greggia di que' tempi sì felice, sicchè non fruttasse ai pastori, e non risentisse alcun incomodo, quantunque di tanti privilegj abbondasse. Intatta però vo' lasciare ad altri di trattare questa materia, restrignendomi unicamente ad accennare una carta originale esistente nell' archivio de' Canonici della cattedrale di Modena, da me pubblicata, che serve a farci intendere il modo di ripartire fra il clero modenese le spese occorrenti al ricevimento de' legati della sede Apostolica. Perciò potete leggere la bolla di papa Celestino III. che nel 1196. decretò che nella venuta o nel passaggio de' legati suddetti, e del metropolitano *prima die episcopus* di Modena, *secundo canonici, tertio Abbas sancti Petri, quarto clerici civitatis ejusdem legatos debeant sedis apostolicae, vel metropolitanum procurare.* Alle volte anche erano per giuste cagioni costretti i monisteri e le chiese a contribuire una pensione annuale ad alcune persone di condizione illustre cadute in povertà e bisogno, secondochè ne venivano gli ordini dal pontefice. Ne' secoli antichi v' ebbe alcuna usanza delle pensioni, diversa però di molto da questa de' tempi nostri. Nella I. parte al cap. 41. pag. 422. delle Antich. Estensi, osservai, *Beatricem Estensem Hungariae Reginam*, principessa di animo grande, nell' anno 1236. essendo morto *Andrea Rege* marito di lei, temendo della propria vita da Bela suo figliastro, se ne fuggì, e vestita da uomo venò alla casa paterna. Nel ritorno essa partorì

Stephanum, cui il re fratello negava per sino gli alimenti. Per la qual cosa i pontefici romani giudicarono che fosse un dover loro, di provvedere alla dignità regale non meno della madre, che di Stefano suo figlio, da che nato dipoi *Andreas III.* e dopo molti anni *Rex Hungariae* acclamato, prese le redini del governo di quel regno. Obbligarono adunque i papi molte chiese delle contrade italiane al pagamento annuale d'una pensione a Beatrice e al nobilissimo suo figliuolo. Merita certamente lettura il documento, che ho prodotto, trasmessomi dal professore pubblico di sacra letteratura Gioseffo Antenore Scalabrini ferrarese. Nel 1245. Gregorio di Montelongo legato apostolico, e poi patriarca di Aquileia, diede esecuzione alle lettere di papa Innocenzo II. concernenti l'annuale sussidio, che da varj monistarj e chiese (nominate tutte in quell'atto colla quantità della pensione a cadauna toccante) si avea da somministrare a Stefano figlio del re d'Ungheria Andrea II. e di Beatrice Estense, ambo predefunti. Finalmente è cosa assai nota, che i monisterj immediatamente suggetti alla sede apostolica ne' vecchi tempi, contuttochè godessero del gius e facoltà di eleggere l'abbate loro, pure doverono chiedere dai papi la confermazione e benedizion dell'abbate nuovamente eletto. La stessa cosa praticata fu anche dai monisterj reali. Senza il consenso e la conferma del re non cominciava l'abbate nuovamente eletto a governare. Perciocchè avea dimenticato l'abbate corbeiese del monistero Helwordeshusense nella Germania suggetto unicamente al pontefice

romano di chiedergli la dovuta confermazione, bisognò che il proposto, e un canonico della nuova chiesa di Paderbona prestassero nel 1209 a nome dell' abbate suddetto l'ubbidienza, e ne addimandassero scusa ai due legati apostolici Ugo vescovo ostiense e veletrense, e Leone cardinale di santa Croce, come costa dalle lettere ch' io pubblicai, trascritte dal registro di Cencio Camerlengo. Di quell' abbate Helwordeshusense non trovo menzione alcuna presso il Mabillone, nè presso il Bruschio. L' onore poi di andare personalmente a Roma ogni anno, o ad ogni triennio, o almeno di spedirvi un Nunzio, fu comune ai vescovi, che agli abbati de' monisterj. Questi ultimi vi si obbligavano col giuramento di fedeltà, che prestavano ai pontefici romani (1). Posi fine

(1) Falso è, che i soliti abati s'obbligassero a tal visita col giuramento di fedeltà. Prima i vescovi, e poi a loro imitazione gli abati de' soli monisterj esenti si obbligarono. Quanto agli abati vedi la Prefazione: ma in ordine a' vescovi qui non attesi, tra 'l molto che avrei da notare, accennarò questo poco. Nel lib. Diurno de' rom. pontefici (*cap* 3. *art*. 7.) v'è il Chirografo detto *Cautio Episcpi*, con cui si obbligavano i vescovi nella ordinazione, tra le altre cose, anche a venire ogni anno a Roma: *Promitto, me etiam ad Natalem Apostolorum, si nulla necessitas non impedieris, annis singulis occursurum*. Il P. Garnerio nelle note adduce con qualche variazione il seguente decreto di S. Zaccaria (Concil. Rom. *an*. 743 *cap*. 4.), ove determina, che „ juxta Sanctor. PP. et Canonum Statuta omnes episcopi, qui hujus apostolicae sedis ordinationi subjacebunt, qui propinqui sunt annue idibus mensis maji SS. principum apostolorum Petri et Pauli Liminibus praesententur, omni occasione seposita. Qui vero de longinquo juxta chirographum suum impleant (Labb. Conc. tom. IX. col. 1447.). La discrepanza che è tra'l Diurno, e il decreto, quanto al giorno, tien sospeso il Garnerio. La sostanza però è, che da sì fatta antichità dee ripetersi la visita dei *Sacri Limini* per conto de' vescovi, da prima della sola ordinazione del sommo pontefice, e poi generale di tutti. Questa medesima si

alla Dissertazion presente col produrre una carta di tal giuramento ricavata dal registro del mentovato Cencio.

vede ingiunta a tutti i patriarchi, primati, arcivescovi, e vescovi nella celebre bolla di Sisto V. l'an. 1585. (Bullar. Rom. et Vat.). E in oggi tutti generalmente giurano al romano pontefice, giusta la formula di Clemente VIII. che si legge nel pontificale romano, nel quale si assegna il termine vario di ogni quanti anni sieno tenoti a tal visita, stendendosi fino a dieci per li più lontani. N. S. Benedetto XIV. (Concil. Dioec. l. 2. cap. 7. n. 2.) dice non esser tenuti alla bolla di Sisto V. i vescovi titolari; molto meno a dar la relazione delle loro chiese, conforme alla disposiz. di Clem. VIII. l'anno 1594. (lib. 8. Decretor. Sac. Cong. Conc. pag. 100.) Sicchè toltine i titolari, gli altri vescovi son tutti indispensabilmente tenuti alla visita de' sacri limini, affinchè il sommo pastore, e capo della Chiesa sappia i regolamenti degli altri vescovi: " ut ad unam Petri sedem universalis ecclesiae cura confluerct, et nihil usquam a suo Capite dissideret, ,, come scriveva san Leone ad Anastasio di Tessalonica. ep. 84.

DISSERTAZIONE LXXI.

DELLA POTENZA DE' VESCOVI, ABBATI, ED ALTRI ECCLESIASTICI, E DELLE REGALIE ANTICAMENTE CONCEDUTE AL CLERO.

Noi miriamo oggidì risplendere per illustre potenza, e per dominio temporale sopra città e castella, non tanto il romano pontefice, quanto non pochi arcivescovi, ed abbati di Germania, Italia, Francia, Spagna ec. Ma fu ben diversa una volta la faccia delle cose. Cioè senza comparazione più largamente allora si stendeva la signoria temporale dell'uno e dell'altro clero, e di gran lunga maggiore anzi incredibil fu la loro opulenza, e massimamente in Italia. Bene sarà l'esporre qui brevemente il principio e progresso del tanto loro potere e ricchezza. Di due sorte, come anche oggidì, erano una volta i beni temporali. Appartengono alla prima i beni privati, quali sono i poderi, le fabbriche, le selve, il danaro, i mobili, ed altre simili, esistenti in dominio de cittadini e delle persone private, e che si possono secondo il diritto delle genti; vendere, comperare, donare, permutare, ed obbligare. L'altra parte abbraccia i beni pubblici, appartenenti alla repubblica, o sia al principe; e si chiamano regalie, sieno cose corporali, o pure diritti. Fra queste si contano il comando sopra i popoli, le angherie, e perangherie, la giurisdizione, le gabelle e i dazj, la zecca, le miniere, i fiumi, le saline, ed altre non poche

cose da vedersi presso i legisti. Manifesta cosa è, per li primi sette secoli cristiani, che assaissimi beni della prima specie concorsero nelle chiese tanto per la pietà e obblazione de' fedeli, quanto per donazione degl' imperadori ed altri re o principi; del che gran copia d' esempj ho io recato nelle precedenti Dissertazioni. Forse ancora si può facilmente dimostrare, che non poche delle regalie minori furono in que' medesimi tempi contribuite ai luoghi e ministri sacri. Ma per conto delle regalie maggiori e supreme, come il prescrivere leggi temporali, e comandare a popoli nel temporale coll' imporre pene, giudici, e tributi, avere soldati, far guerra ad arbitrio suo, in una parola l' essere signor temporale di città, castella, e paesi, comandando ivi con podestà secolare principesca, che questo principato, dissi, fosse conceduto ad alcuno degli ecclesiastici prima del secolo ottavo, io non so d' averlo letto. I primi, per quanto a me sembra, furono i romani pontefici, che diedero esempio di questa temporal signoria. Imperciocchè essendosi i re longobardi impadroniti dell' esarcato, togliendolo ai greci imperadori, col minacciare anche Roma, Stefano II. papa nell' anno 754. portatosi in Francia implorò dal re Pippino quell' aiuto, che non poteva sperare dai greci, benchè si trattasse di un loro dominio. Pippino due volte con potente esercito entrato in Italia, forzò il longobardo a chiedere pace, ed avendo ricuperato l' Esarcato, ne fece un dono alla chiesa romana, come di stato conquistato per diritto di guerra. Di qui

poi passarono più oltre i papi a cose maggiori, cioè ad ottenere la signoria di Roma (1). Questo esempio servì poi ai vescovati minori, e agli stessi monisteri degli uomini, ed anche delle donne, per procacciarsi il governo o dominio d'ampie città, di castella intere, o d'altri pezzi di regalie, e di temporal dominio. Se chiedi, come si facessero doni sì magnifici alle chiese, non una ne fu la cagione. La prima, e forse la principale, sembra che fosse la *remission de' peccati*, di cui s'è diffusamente trattato nella Dissertaz. LXVIII. Imperocchè in que' tempi sregolati maggiormente abbondavano che nei nostri i misfatti e peccati; e di questa cattiva influenza non di rado participavano gli stessi imperadori, re, e principi, a' quali perciò s'imponevano nella penitenza le pene canoniche secondo l'uso allora vigoroso nella chiesa di Dio. Niun'altra maniera conoscevano allora i principi per isgravarsi dal peso de' digiuni e dell'altre penitenze, che l'usata dal popolo, cioè di far limosina a' poveri, di far cele-

(1) Tal è l'origine che danno gli eruditi scrittori francesi al principato della S. Sede: discordando mirabilmente tra loro intorno alla signoria di Roma. Ciò ch'io dissi sopra (*not.* 19.) contro il continuator della Dissertazione 69 e 70. ripeto io qui con più ragione contro l'Autore medesimo, a cui spetta il compendio delle ultime cinque Dissertazioni Il titolo della signoria di Roma non è di donazione. E per distroggerlo bisogna tacciar di falsi tutti i diplomi imperiali, cominciando da quello di Lodovico Pio in oggi certissimo: bisogna cancellar dalla Storia tutti gli atti di sovranità usata da' romani pontefici sopra 25. anni prima che il re Pippino aumentasse coll'Esarcato, e colla Pentapoli l'augusto dominio della santa sede, ristretto a Roma, e suo ducato: e finalmente bisogna provare che alcuno de' re franchi abbia donato Roma, e il ducato, o almeno qualche palmo di terra del ducato alla santa sede, la qual cosa è impossibile, per quanto io ne giudico.

brar messe, e di offerir poderi, ed altre simili sostanze ai luoghi e collegi sacri. Gran differenza nondimeno passava fra le redenzioni dei re e del volgo. Meno si esigeva dal popolo secondo la condizione e le facoltà delle persone; molto più dai dominanti; sì perchè nelle bilance di Dio sogliono pesar più alcuni peccati de principi, e sì perchè debbono più magnificamente trattar con Dio i potenti, siccome provveduti di tanta copia di beni, che le private persone. Un picciolo tributo offerto dal povero a Dio, vale per lo più moltissimo; laddove l'oblazione del ricco, e massimamente del Principe, se sia lieve, poco è diversa dal nulla e congiunta con poco incomodo del donatore, si credeva più tosto atta a far comparire la di lui avarizia, che a redimere i peccati. Il perchè costumarono i principi, e specialmente i re ed imperadori di offerire alle chiese non solamente corti, e grosse tenute di beni per la redenzione de'lor peccati, ma anche castella, città, comitati, marche, ducati, ed altre regalie, aggiungendo nuovi doni ai vecchi, o almeno confermando il donato dagli antecessori.

Con questo titolo si può credere, che Pippino e Carlo magno re amendue di Francia offerissero a san Pietro oltre all'esarcato altri paesi (1).

(1) Così di fatto insegna l'autor della vita di Stefano II. presso Anastasio, narrando come il re Pippino rispose a' legati imperiali, che con suppliche e regali ripetevano l'esarcato: " Adfirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset, nisi pro amore B. Petri et venia delictorum; adserens et hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut

E ciò sembra additare lo stesso Adriano I. papa nell'epist. 92. al medesimo Carlo nel codice carolino par. II. tom. III. *Rer. Ital.* Quivi il pontefice scrive di Capoa, = quam beato Petro apostolorum principi pro mercede animae vestrae, atque sempiterna memoria, cum ceteris civitatibus obtulistis =. La stessa redenzion de' peccati ebbero davanti a gli occhi gli altri principi e re, che o donarono, o fecero tributarj alla chiesa romana regni o principati. Fra questi donatori si contarono una volta i re di Spagna, di Aragona, di Portogallo, Polonia, Danimarca, Boemia, Inghilterra, Irlanda, Ungheria, ed altri, che riconobbero una volta i lor dominj dalla sede Apostolica dopo averli donati ad essa, o pure ne pagarono censo alla medesima per attestato della lor temporale suggezione. Particolarmente poi nel secolo XI. dell'era cristiana per simili obblazioni crebbe la potenza e maestà de' romani pontefici; perchè sopra gli altri si mostrò sollecito a procurarle quel gran difensore della dignità pontificia, e dell' Ecclesiastica disciplina san Gregorio VII. come apparisce dalla di lui epist. 3. lib. IX in cui raccomanda al vescovo di Passavia di studiarsi, per

quod semel b. Petro obtulit, auferret ,,. Non altrimenti fatte confessaron le donazioni i pontefici successori di Stefano fino a divisarle col nome di *Olocausto*. Nè si gloriarono essi di aver coll'autorità sua sollevati al trono i maggiordomi di Francia, d'aver loro conferita la dignità di patrizi de' romani, d'averli di propria mano consecrati prima re, e poscia imperadori; conforme si gloriò d' essersi praticato colla stirpe carolina da' pontefici l' Imperador Lodovico II. coll' imperador d' Oriente (*epist. ad basil*). Ma cio non rende più stabile la donazione? La sacra scrittura, i padri, i concili così c' insegnano.

quanto fosse possibile, d'indurre Guelfo duca di Baviera, e gli altri principi di Germania a suggettar le loro terre a san Pietro *pro suorum peccatorum absolutione*. Ecco le sue parole: = Si Henricus forte longobardiam intraverit, admonere etiam te, carissime frater, volumus ducem Welphonem, ut fidelitatem beato Petro faciat, sicut coram imperatrice Agnete et episcopo Cumano, mecum disposuit, concesso sibi post mortem patris ejus beneficio. Illum enim totum in gremio beati Petri desideramus collocare, et ad ejus servitium specialiter provocare. Quam voluntatem si in eo, vel etiam in alus potentibus viris, amore beati Petri pro suorum peccatorum absolutione ductis, cognoveris, ut perficiant, elabora, nosque certos reddere diligenter procura =. Scrive lo stesso pontefice Gregorio VII. nell'epist. 23. lib. 8. che la Francia era solita fin dai tempi di Carlo magno a pagare annualmente censo alla chiesa romana, cui esso re ed imperadore anche *Saxoniam obtulerat*. Scrive eziandio: = Dicendum est omnibus Gallis, et per veram obedientiam, praecipiendum, ut unaquaeque domus saltem unum denarium annuatim solvant beato Petro, si eum recognoscunt patrem e pastorem suum more antiquo =. Che frutto producessero queste premure, non si sa. Certamente altrove ebbero buona fortuna; perciocchè *Demetrius Croatiae et Dalmatiae Dux*, creato re dallo stesso pontefice, sottopose il suo dominio alla sede apostolica nell'anno 1074. e le promise un annuo tributo. In oltre *Bertrannus provinciae comes* nell'anno 1081. come abbiamo

dal Cardinale Baronio, *pro remissione peccatorum suorum et parentum suorum* offre, concede, e dona tutto il suo comitato di Provenza = omnipotenti Deo, et sancti apostoli Petro et Paulo, et domino Gregorio papae septimo: et omnibus successoribus suis =. Parimente anche *Berengarius Barchinonensis comes* nell'anno 1090. offrì e donò a san Pietro, e a papa Urbano II. *civitatem tarraconensem*, tolta di mano ai saraceni *propter redemtionem*, com' egli dichiarò, *peccatorum meorum, et patris mei Raymundi, et parentum meorum*. Sappiamo ancora, che di questo titolo si servì anche la nobilissima Eroina, cioè la contessa Matilda, quando nell'anno 1102. donò *omnia bona sua ecclesiae sancti Petri*. Vedi lo strumento suo nel tomo V. *Rer. Ital.* dove ella protesta d'aver fatta così ampia donazione *pro mercede et remedio animae meae, et parentum meorum*: la qual formola significa la redenzione delle pene penitenziali. Ho io prodotto vari Atti ricavati dal registro MSto di Cencio Camerlengo, da' quali apparisce il diritto, che sopra la Sardegna ebbe ne' secoli passati la chiesa romana. E primieramente uno strumento del 1224. in cui = benedicta Donnicella marchisana Massae, et judicissa calaritana =, promette di pagar censo in avvenire ad essa chiesa, *pro regno meo calaritano, sive judicatu*. E più con Giuramento di Vassallaggio prestato nel 1234. da *Orlandino Ugolino da Porcari* a papa Gregorio IX. *de Rocca Massae cum curia sua, et de castro Potenzolo*. Così nel 1236. = Adelasia regina turritana et Gallurensis pro salute animae suae, et

remissione peccatorum parentum suorum =, dà, dona, e concede alla sede apostolica *totam terram judicatus turritani etc.* dichiarandosi in avvenire Vassalla insieme con Ubaldo giudice di Gallura e Turri suo marito. Parimente nel 1237. *dominus Petrus judex arboreae* si confessa Vassallo del papa per esso giudicato di Arborea, e promette di pagar censo in avvenire. Altri simili Strumenti ho io prodotto spettanti ai diritti d'essa santa sede sopra i giudicati suddetti della Sardegna, cioè in tempi che Federigo II. augusto s' attribuiva quivi dominio (1).

(1) In questi quattro Giudicati o piccioli regni *Cagliari, Galluri, Turri, Arborea:* era divisa tutta la Sardegna. Ma del diritto della s. Sede sopra tutta l' isola l' autore ne dà notizia troppo tardi. Che Carlo magno combattesse contro i saraceni nelle due isole di Corsica, e Sardegna ne abbiamo indubitata testimonianza da Eginardo (*ap pag.* 807 *n.* 5). E che ciò lo facesse per vendicare i diritti della s. Sede, a cui avea donate quelle isole pria d' esser coronato imperadore; lo abbiamo dalle lettere di S. Leone III. pubblicate dal Coringio (*ep.* 6) sebben parla d' una sola: " De autem insula Corsica. unde et scripts, et per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium, et dispositum committimus, atque in ore posuimus Helmengaudi comitis, ut vestra donatio semper firma, et stabilis permaneat, et ab insidiis inimicorum tuta persistat ". Della sola Corsica parimente si parla verso la metà del medesimo secolo (che era il IX) presso Anastasio nella vita di Sergio II (*sect.* 493.): " Adelvertus comes vir sirenuus Hic cum esset marcensis et tuter corsicanae insulae, cognita necessitatae reipublicae misit epistolam Romae etc. ", come si ha nel codice preziosissimo farnesiano, scritto in que'tempi, e citato da me anche sopra (*tom.* 1. *pag.* 505.). Dalle quali poche parole apprendiamo due cose essenziali per lo stato di s. Chiesa non dipartendoci dalla dottrina del nostro autore Insegna egli negli annali *an* 828 che " il nome di marca vuol dire confine; e che fin sotto Carlo magno per maggior sicurezza delle provincie situate a' confini furono istituiti ufiziali, che ne avessero cura, chiamati perciò marchensi, o marchesi ". Adunque Adelberto marchese di Corsica, il quale invigilava al bene della repubblica, o sia dello stato del papa, aveva cura de' confini del mede-

Ora conviene aggiugnere, che non feccro di meno gli altri vescovi e chiese per ampliare il loro patrimonio per potere più facilmente soddisfare alla necessità de'poveri, e all'ornamento dei sacri tempii. Nè furono in tale studio neghittosi i monaci, e quasi tutti gli abbati. Trovavano talvolta le persone

simo stato; e per consegnente la donazione di Carlo magno *per fines*; la qual comincia. *A lunis cum insula Corsica*. cammina benissimo, e ci assicura, che la Corsica era il confine di esso stato dalla parte di Toscana, che tutta era compresa nella donazione, benchè la regale non fosse che tributaria, come il ducato di Spoleto, che era il confine opposto.

Altrettanto di certo dopo Carlo magno non lo possiamo aver di Sardegna (i cui diritti si serbarono egualmente vivi ne' diplomi degli augusti), perchè vi si erano annidati i saraceni. Cominciamo però nel secolo undecimo ad averne contezza, cioè un secolo e mezzo prima che ce la dia il nostro autore Perocchè scrive san Gregorio VII. (*lib* 1. *ep*. 29.) a quattro giudici di Sardegna, essere stato gastigo di Dio l'invasione de' saraceni, per non aver conservata l'ubbidienza dovuta alla s. Sede. Dà l'ingerenza (*ep*. 41.) a quello di Cagliari di ridur l'isola alla devozione antica della medesima s. Sede. Finalmente fa sapere al medesimo (*lib*. 8. *ep*. 10.), che i normanni, i toscani, i lombardi. e alcuni altri popoli oltramontani gli faceano istanza, affinchè permettesse loro di conquistar quell' isola, con esibirsi a cederne la metà alla s Sede, e ritenerne l'altra metà *ad fidelitatem nostram*. Presso il Rinaldi (*an*. 1203. *n*. 68.) vi è lettera d' Innocenzo III. a quei giudici con tal dichiarazione: " Sardinia specialius ad rom. ecclesiam noscitur pertinere utpote cui tam in spiritualibus, quam temporalibus, subiecta ". E presso il Baluzio (*lib*. 14. *ep*. 101.) il medesimo pontefice avvisando il giudice di Turri, che con tutti gli altri stia in arme contro i pisani attaccali e ausiliari di Ottone IV. se mai avesse tentato d'invaderla, conchiude: " De terra vero Galuri, quam tenes, nullum cum pisanis vel aliis sine nostro speciali mandato contractum inire praesumas ". Che però gli atti prodotti dall' autore, oltre a disegnar tempi troppo bassi, non danno la notizia giusta della sovranità della s. Sede, la quale ne'tempi posteriori colle investiture a' re d' Aragona fece molto ben valere il suo diritto, come dissi altrove (*bullar. vat. tom* 2. *pag*. 8.). Da tutto ciò si vede, che gli esempi d' altre chiese proposti qui sotto, hanno maggior coerenza colla Dissertazione precedente; che coll'altro dominio della s Sede. additato in questa.

ecclesiastiche ne' lor contadini e lavoratori molta disubbidienza; alle volte ancora molte molestie ad essi agricoltori venivano inferite dai conti, cioè dai governatori ed altri pubblici ministri. Però i vescovi ed abbati si studiarono di ottenere dagli augusti, che i lor beni ed uomini fossero esenti dall' autorità d'essi conti, e da tutte le imposizioni de' pubblici aggravi. Non sarà facile il decidere, in qual tempo precisamente cominciassero in Italia sì fatte esenzioni. De' sicuri documenti ne abbiamo sotto i re ed augusti carolini. Presso il Baluzio nel tomo II. de' capitolari pag. 1404. Lodovico Pio imperadore conferma i privilegj alla chiesa di Vienna nel delfinato, fra l'altre cose dicendo: = Jubemus, ut nullus judex publicus, neque quislibet ex judiciaria potestate, in ecclesias, aut loca, aut agros, seu reliquas possessiones memoratae ecclesiae sancti Mauricii, ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ejusdem ecclesiae tam ingenuos quam et servos, qui super terram ipsius residere videntur, injuste distringendos, nec ullas redhibitiones, aut injustas occasiones requirendas, ullo umquam tempore ingredi audeat, aut exactare praesumat =. Si serve della medesima formola lo stesso augusto in un diploma conceduto al monistero di san Bavone di Gant nell'anno 819. e riferito da Auberto Mireo nel codice delle donazioni. Anzi molto prima, cioè sotto gli stessi re della stirpe Merovingica noi troviamo concedute simili esenzioni ad alcune chiese e monisterj di Francia, come

costa dai diplomi rapportati o citati dal Mabillone nella diplomatica e negli annali benedettini, dal Cointe. dai sammartani, e da altri. Non restano in Italia memorie di tanta antichità. Contuttociò, possiam provare, che anche sotto gli ultimi re longobardi si concedeva di queste immunità. Imperciocchè il re Astolfo nell' anno 753. all'insigne monistero nonantolano del modenese concede in un suo diploma, riferito nella pag. 192. della par. II. del tomo I. *Rer. Ital.* = Ut nullus comes aut Gastaldus, vel reipublicae proximior, in qualibet praedicta invasionem facere audeat ullo in loco, nec ad causas judiciario more audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, vel parafredos aut fidejussores tollendos, aut homines tam ingenuos, liberios, quamque servos super terram ipsius ecclesiae manentes, sive emphyteuticarios, nullo modo distringendos, nec ullas publicas functiones, aut redhibitiones, vel illicitas occasiones inquirendas, consurgere audeat, vel exigere praesumat etc =. Come poi queste formole sieno tanto simili a quelle, che abbiam testè veduto usate dipoi in Francia, lascerò cercarlo ad altri. Che anche all'insigne monistero di santa Giulia di Brescia fosse conceduta da Desiderio re dei longobardi, e fondatore del medesimo, l'esenzione da varie angherie e da' pubblici tributi *anno XIV. regni per indictionem XII.* l'abbiamo nel Bollario casinense tom. II. pag. 18. Ma è corso errore in quelle note cronologiche, perchè non si accorda l'*inditione XII.* coll'*anno XIV.* del regno di Desiderio. In una antichissima ed unica

copia, che a me dalle religiose di quel sacro luogo fu mostrata, si legge l'*indione XI.* ma non si toglie per questo la sconcordanza. Sicuro è all'incontro, ed originale un diploma di Carlo magno re de' franchi e longobardi, col sigillo di cera tuttavia confitto nella pergamena, che si conserva nel riguardevol archivio de' canonici di Modena, dove quell' inclito monarca concede a Geminiano II. vescovo di questa città le sequenti esenzioni. = Nullus judex pubblicus ad causas audiendam, vel freda exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum, nec fidejussiones tollendum, neque hominibus ipsius episcopatus distringendum etc =. Il resto si può vedere nell' Italia sacra dell' Ughelli. Fu dato quel diploma *anno XIV. et IX. regni nostri*, cioè nell' anno 782. Una somigliante, anzi più ampia munificenza usò il medesimo re verso la chiesa di Reggio, come costa dall' appendice del tomo V. della suddetta Italia sacra. Ad altri vescovi, per non dire a tutti, furono accordati in quel tempo simili esenzioni.

Di queste eziandio participarono allora i monisterj più insigni de' monaci, e poi stesero i privilegi anche a quei delle sacre Vergini. Angilberga imperadrice, moglie di Lodovico II. augusto, fondò il nobilissimo monistero di san Sisto di Piacenza per le monache, il quale dopo qualche secolo passò ne' monaci benedettini, che tuttavia lo posseggono. Il Campi nella storia ecclesiastica di Piacenza tomo I. pag. 458. rapporta due privilegi d'esso imperadore in favore di quel monistero dell' anno 852. e 865. dove non è vestigio

di esenzioni. E perciocchè merita ben quell' insigne luogo d'essere maggiormente illustrato, ho io dato alla luce altri diplomi, a me somministrati dall'archivio suo. Nel primo, dato l'anno 869. dal suddetto augusto Lodovico II. si contiene la donazione di alcune corti da lui fatta alla consorte Angilberga, con facoltà di poterle donare alle chiese, siccome ella poi fece al soprallodato monistero nel suo testamento dell' anno 877. In altro diploma dell' anno 870. esso augusto conferma alla medesima imperadrice tutti i suoi beni. Ricorse la stessa Angilberga a Lodovico I. re di Germania con ottenere da lui la conferma di tutti i beni a lei donati dall' imperador suo Marito. Il diploma è dell'anno 876. Cercò ella questo privilegio, perchè se mai, mancando il marito senza prole maschile, fosse succeduto quel re nell'imperio, fossero in salvo tutti i suoi beni. Vedesi anche un diploma dell' anno 866. in cui Lottario re di Lorena concede a Lodovico II. imperadore suo fratello la villa Hiberna, affinchè poi questa passi in potere d' Angelberga sua moglie, donna industriosa, che ben sapea far fruttare la sua dignità. A tali documenti ho aggiunto un diploma dell'anno 882. tratto dall'archivio della città di Cremona, in cui Carlo il Grosso imperadore conferma all' imperadrice suddetta le corti di Guastalla e Luzzara, ed altri beni a lei donati dall'augusto suo consorte. Documenti tali fanno conoscere, che il nome di corte significava anticamente, non già semplici poderi, ma ville intere, che per lo più contenevano anche un castello.

Tali erano Guastalla, che ha oggidì titolo di città, e la terra di Luzzara, e quella di Locarno, enunziata anch'essa in que' diplomi. Ma per quel che riguarda i diritti del principato, spettante allora ai re ed imperadori per istituzion de' popoli; e a duchi, marchesi, e conti per concessione dei re; nulla comparisce ne' privilegi suddetti. Io so, che il chiariss. p. Lodovico Tommasini nella par. III. lib. I. cap. 28. *de beneficiis* fa vedere, che nello stesso secolo IX. ad alcuni prelati furono conferiti comitati, ed altri ufizi di principesca autorità, ma non son tali le pruove sue, che si possa a braccia aperte accogliere l'opinione sua. Certamente non mancarono ai vescovi ed abbati di quel tempo vassalli laici, sottoposti alla lor signoria. Ma questi erano segni di un privato, e non già di un principesco dominio, siccome ancora non fu l'aver dei servi. Per aver dei vassalli bastava allora, che i magnati conferissero dei poderi in benefizio. Vero è ancora, che intimata dai re qualche spedizion militare, venivano obbligati i vescovi ed abbati a condurre *homines suos* all' armata, quando non li disobbligava qualche legittima scusa. Pure sapendo noi, ch' essi aveano de' vassalli, e degli uomini liberi loro sottoposti, intendiamo abbastanza ciò, che significasse la parola d' uomini suoi. Però facilmente non è da prestar fede a chi induce vescovi e abbati (sempre ne eccetuo i Romani pontefici) i quali prima di Carlo magno, o sotto esso, o sotto i suoi figli e nipoti, godessero le prerogative del principato temporale. Cita il Margarino nel tomo II. del bollario casinese, e l' Ughelli nel tomo IV.

dell' Italia sacra un diploma di Lottario I. imperadore, dato come essi pretendono, nell'anno 846. in cui = Hildoinus archicancellarius noster, dilectusque comes et abbas monasterii bobiensis petit, quatenus comitatum bobiensem cum suis juris, quem divae memoriae dominus et avus noster Karolus augustus, et felicissimae recordationis dominus et genitor noster Hludovicus imperator eidem venerabili loco per sua privilegia concesserant, et confirmaverant, nostra auctoritate confirmaremus =. Tengo io, che questo diploma fosse nei tempi posteriori finto, cioè dappoichè veramente dagl' imperadori Germanici fu conceduto il comitato di Bobbio a quegli abbati. Se tali documenti spurj non servirono a procacciar loro quella dignità, almen giovarono per far credere antico il dono recente. Non Hildoino abbate di Bobbio fu nell'846. *arcicancelliere*, ma sì bene *Agilmaro* arcivescovo di Vienna. Nè peranche allora Carlo, Lodovico, e Lottario augusti aveano imparato di conferire agli ecclesiastici i *comitati*, e questi *cum mero et mixto imperio*; nè d' investire *per anulum* chicchessia di qualche comitato *jure honorabilis feudi*. Tralascio il resto, bastandomi di pregare i Lettori che vogliano attentamemente considerare un diploma di Lodovico II. augusto, conceduto nell' anno 861. e non già nell' 865. come pensò l' Ughelli, *Almarico comensis urbis episcopo*, e rapportato dal Margarino nel Bollario casinese. Era quel vescovo, secondo i corrotti costumi d' allora, anche abbate di Bobbio, e però ottenne da esso imperadore la conferma di tutti i privilegi di quella badia. Ma quivi nè pur una parola si legge della concessione

del comitato, che pure avrebbe dovuto essere la principale. Molto più si poteva accorgere l'Ughelli dell' insussistenza del suddetto diploma dell' 846. perchè egli stesso ne rapporta nel tom. V. dell' Italia sacra un altro dell' 842. conceduto da Lottario imperadore al suddetto Amalrico vescovo di Como, e abbate di Bobbio, dove fra i privilegi di quel sacro luogo nulla è detto del comitato, che si finge conferito da Carlo magno a quell'abbate.

Parimente nel secolo decimo gli arcivescovi di Milano ottennero dagl' imperadori tedeschi di unire all' autorità spirituale anche la temporale sopra la loro città e contado, perchè creati conti della medesima. Io non so a chi venne in testa di dare maggior colore di antichità a quella dignità, deducendone il principio da Carlo Magno mercè d'un diploma finto di quell' inclito augusto, che l'Ughelli francamente rapportò nel tom. IV fra gli arcivescovi di Milano. Dicesi dato quel privilegio = Dertonae kalendis majis anno incarn. dom. N. I. Ch. DCCCX. Indictione III. imperii anno IX. Regnorum vero nostrorum XLII =. Ma è falso che Carlo nell'anno 810. si trovasse in Italia; falso che in quell'anno corresse il nono dell' imperio, e che allora corresse l'anno 42. del regno longobardico. Oltre di che ivi si veggono menzionati *marchiones*, e un Arcicancelliere ignoto a tutti, e dato a Pietro arcivescovo il cognome d'Oldrado con altri patenti indizj d'impostura. Mi sia permesso di dire, che quella finzione fatta fu per non voler da meno della chiesa romana la milanese, quasichè fosse stato conferito all' arcivescovo di

Milano = a felici Constantini magni, et aliorum imperatorum recordatione, quidquid ad imperialem jurisdictionem pertinere in urbe Mediolani videtur, terrae scilicet, atque omnis districtus, domus publicae, murusque ipsius urbis cum fisco etc. Cortes etiam ipsius civitatis, ac civitatem propriam, castella etc =. Ridicole finzioni son queste. Nè voglio io dissimulare, che il medesimo Ughelli ne' vescovi di Como, e il Tatti negli annali di quella chiesa, pubblicarono un diploma del sopradetto Carlo Magno, dato = XV. kalendas decembris, anno tertio imperii, et trigesimo Sexto regni nostri in Francia, indict. XI. anno vero Dominicae incarnationis DCCCIII =. Conferma ivi quel grande imperadore = ad petitionem viri venerabilis Petri primi sanctae Comensium Urbis episcopi, *fra l'altre cose* Berinzonam plebem, comitatum, districtum, et ipsum portum. Et comitatum clavennae clericis cumanis in canonicalem usum =. Ma in quel documento s'incontrano cose, che lo fanno almen sospettare interpolato. Se non era profeta Carlo Magno per sapere, che vi doveano col tempo essere tre altri Pietri vescovi di Como, egli non potea chiamare *Petrum Primum* il vescovo di allora. E veramente quella voce *Primus* non è nell'edizione del Tatti. Manca eziandio nel diploma l'epoca del regno longobardico, che in Italia non si soleva ommettere. Vi si legge l'anno dell'Era volgare, la quale non si truova in tanti altri diplomi di Carlo Magno. Nè il Mabillone riconobbe *Reguntiburg palatium publicum*. Quel che è più, ne' susseguenti diplo-

mi di Lottario I. Augusto, e di Ugo e Lottario regi d'Italia non comparisce menzione alcuna di que'due comitati. Tralascio altre ispezioni, bastando queste per ritenerci dal prestar facilmente fede a quel documento. Però son io di parere, che quantunque sotto Lodovico II augusto i vescovi ed abbati godessero delle corti con castelli: tuttavia solamente cominciarono a godere maggiori privilegi, e diritto di signoria, quando Carlo Calvo re di Francia nell'anno 875. fu dichiarato e coronato imperator de' romani da Giovanni VIII sommo pontefice. Aspiravano nello stesso tempo alla corona d'Italia, e alla dignità cesarea Lodovico re di Germania suo fratello, e i tre figli Lodovico II. Carlomanno, e Carlo il Grosso. Ma per lo più accadendo, che ove molti concorrono a qualche principato, o ricca eredità, dipendente dall'elezione di una o più persone, sogliono i voti degli elettori concorrere in chi più offerisce: per la stessa ragione Carlo Calvo fu preferito al fratello e ai nipoti nel proccurare per se la corona imperiale. Non si fa ingiuria ai vescovi d'Italia con pensare, che essi si prevalessero di quell'occasione per vantaggiare i loro interessi. Reginone, e l'autore degli annali de' franchi di Metz di lui scrivono, che *imperatoris nomen a Praesule sedis apostolicae Johanne ingenti pretio emit.* Anche i vescovi fra i principi concorsero ad eleggere esso Carlo Calvo per re d'Italia, come abbiamo dagli atti del concilio ticinense. Videsi poi sconvolto l'italico regno sotto Guido, Lamberto Berengario I. Lodovico II. e Rodolfo, e poscia sotto

Berengario II. e Ottone magno, che fu il primo degli augusti germanici. Mancato poi di vita Ottone III. augusto senza figli, nuove turbolenze insorsero nel regno, per tralasciarne molte altre di quello stesso secolo.

Fra tali tempeste più felicemente che prima navigavano non meno i principi secolari, che gli ecclesiastici. Imperciocchè chiunque aspirava al regno, o l'avea conseguito, per tirare nel suo partito gli elettori, e per maggiormente assicurarsi della lor divozione, cominciò a poco a poco a conferire anche ne' vescovi ed abbati le regalie, cioè le città le castella, i pubblici tributi, i comitati, le marche, i ducati. Non si fece già in un subito, ma a poco a poco questa mutazione, e accrescimento di potenza negli ecclesiastici; e in pruova di ciò recar si possono molte memorie della sacra antichità. Io mi servirò qui più volentieri di quelle, che non peranche han veduta la luce. In un'autentico diploma, che tuttavia si conserva nell'archivio de' Canonici di Modena, Guido imperadore alle preghiere di *Leodino* vescovo di Modena (chiamato *Leodoindo* dal Sillingardi e dall'Ughelli) concede alla di lui chiesa, oltre alle consuete esenzioni e privilegi, ***ut deinceps servi et cartulati, pertinentes ad eamdem ecclesiam nullum censum nostrae parti, seu publico ministeriali persolvant.*** Più sotto aggiugne: = Et concedimus etiam vias, pontes, portas, etc quicquid ex antiquo jure de his regiae auctoritati per procuratores reipublicae solvebatur, idest ut ubicumque vias, pontes, portas in sua terra habue-

rit, nostra vice liberam capiendi debitum ex eis censum habeat potestatem. Et liceat ei fossata cavare, molendino donstruere, portus erigere, et super unum milliarium in circuitu ecclesiae civitatis circumquaque firmare, ad salvandam ipsam sanctam ecclesiam, suamque constitutam canonicam etc. = Poscia Berengario I. re nell' anno 902. donò a Gotifredo vescovo di Modena la terra e peschiera = quarantulam, pertinentem de comitatu regiensi, cum omni districtu ibidem legaliter pertinente =. Quindi con altro diploma dell' anno 904. al medesimo vescovo confermò = castellum quoddam juxta civitatem novam in territorio mutinensi, ab eodem Gotifredo venerando episcopo a fundamentis erectum, eo scilicet ordine, ut nullus dux, comes, vicecomes etc. in jam dicta firmitate atque castello potestatem ullam exercere praesumat etc =. Nè solamente questo castello, ma altri ancora furono allora in dominio del vescovo di Modena. Per quanto abbiamo da Liutprando storico lib. V. cap. 12. par. I. del tomo II. *Rer. Ital.* Ugo re d' Italia nell' anno 945. sdegnato contra di Guido vescovo di Modena, perchè ribellatosi avesse preso il partito di Berengario II. = congregatis copiis ad ejus castrum vineolam venit, idque viriliter, sed inutiliter oppugnavit =. Scorrettamente fu ivi stampato *Niveolam.* Ma nell' antico manuscritto della biblioteca cesarea è chiaramente scritto *Vincolam,* come notai alla pag. 476. Del medesimo castello si fa menzione in una carta del 968. esistente nell' archivio de' canonici di Modena con queste parole: = Placuit adque convenit inter domnus

Widone episcopus sancte motinensis ecclesie, necnon inter dominico, qui et Franco, de Castro Viniola etc. = Ecco lo stesso Guido vescovo, il cui castello oggidì *Vignola* (potè anche essere suo allodiale) sostenne quel duro assedio dal re Ugo. D'esso ora con titolo di marchese sotto il serenissimo duca di Modena è padrone D. Gaetano Boncompagno duca di Sora, e principe di Piombino; e in esso (mi sia lecito il pagare questo tributo d'amore) io nacqui nel 1672. Il suddetto Berengario II. nell'anno 950. concedette al medesimo Guido vescovo = omnem districtum in Castris, quod Aventus nominatur, vel Rovereto, sive civitas nova, vel Isabardum: teloneum quoque, et curaturam, et redhibitionem ipsius ripariae, et ligaturam navium, et quicquid pars publica inibi habere et exigere potest usque in fluvio Padi. Lascio andare altre memorie per venire a quello che più importa; cioè che Corrado primo fra gl'imperadori concedette ad *Ingone vescovo* di Modena *omnem comitatum ejusdem civitatis*. Ne ho io pubblicato il diploma, dato nell'anno 1038. ma confessando, che nelle note cronologiche di esso si truova dello sconcerto. Potrebbe anche parere, che ne' suoi successori si continuasse questo dominio, se fosse autentica un'altra scrittura dell'anno 1092. in cui Eriberto vescovo concede a' suoi cittadini a titolo di livello alcune terre *ad nostram ampliandam civitatem*. Di qui ancora seguirebbe, che in quei tempi la celebre contessa Matilda non fosse con-

tessa di Modena. Ma io truovo del buio in tali notizie; e però di più non ne dico.

Non fecero di meno, anzi fecero di più tanti altri vescovi d'Italia in que'tempi. Avvenne, che nel secolo nono i saraceni, gli ungri, oggidì ungheri, gente barbara, riempierono di stragi, saccheggi, e incendj le contrade italiane. Ciò diede motivo ai vescovi di fondare e munire castella e città con licenza dei re, per difesa propria, e de' lor cittadini. Con ciò vennero a possedere dei luoghi forti, e a rendersi maggiormente potenti. Lodovico III. imperadore nell'anno 900. come s' ha dall'Ughelli nell' appendice al tom. V. concedette a " Pietro vescovo di Reggio licentiam circumdandi jam dictam ecclesiam per gyrum suae potestatis sicut ipse melius viderit, excelsa munitione videlicet ad perpetuam ecclesiae suae defensionem ". Anche Berengario I. re nell'anno 911. al medesimo Pietro diede licenza = construendi castrum in sua plebe in honore sancti Stephani sita in Vico Longo, = esentando ancora quel luogo dall'autorità di tutti i duchi, conti, ed altri ministri della repubblica. In oltre ho io pubblicato un diploma dei re Ugo e Lottario, con cui nell'anno 942. ad Aribaldo vescovo di Reggio concederono = terram juris nostri, quae conjacere videtur in civitate regia a tribus milliariis in circuitu una cum muris et fossatis, atque teloneo et stradatico, seu cum servis vel ancillis inibi pertinentibus, omnemque publicam functionem etc. = Qual copia poi di Castella e terre procacciassero i vescovi di Reggio alla lor chiesa,

non si può meglio intendere, che dal catalogo de' beni, che Bonifazio marchese e duca di Toscana, Padre della celebre contessa Matilda, ricevette in feudo dalla chiesa medesima. L' ho io dato alla luce nella Dissertazione xxxvi. Voglio anche dir due parole della chiesa di Parma, a cui Carlomanno re d'Italia, non già nell' anno 972. come scrivono l' Ughelli e il Bordoni, ma in qualche altro anno (purchè sia legittimo quel diploma) donò = omne jus publicum, et teloneum, atque districtum ejusdem civitatis (di Parma) et ambitum murorum in circuitu etc. = Tali diritti furono poi confermati ai vescovi di essa città da Carlo il Grosso, Ugo, Ottone I. ed altri re o imperadori, colla giunta d'altri doni, secondochè giudicarono essi monarchi spediente il guadagnare l'appoggio e fedeltà di que' prelati. Andò poi tanto innanzi la regia munificenza verso di loro, che finalmente scemata l'autorità dei conti secolari, cioè de' governatori di quella città, conferirono ad essi vescovi la dignità de' conti, solamente nondimeno sopra la città, e per tre miglia intorno. Ho io dato alla luce un diploma di Arrigo I. fra i re d'Italia dell' anno 1004. ricavato dall' archivio de' canonici di Parma, in cui egli concede a Sigefredo vescovo di Parma, perchè n' avea bisogno in que' torbidi tempi, = murum ipsius civitatis et districtum, et teloneum, et omnem pubblicam functionem tam infra civitatem, quam extra ex omni parte civitatis infra tria milliaria = con altri molti diritti e privilegj, ch'io tralascio. Quel poi, che riu-

sciva ad alcun vescovo di ottenere dalla munificenza dei re ed imperadori, movea la sete de gli altri vicini vescovi per riportare somiglianti doni e vantaggi. Nè altrimenti fecero quei di Cremona. Esposto fu specialmente quel territorio alle scorrerie e alla crudeltà degli ungheri sul principio del secolo decimo: calamità, che ridusse tanto il vescovo, che il clero di quella città ad una miserabil povertà. Però Berengario imperadore nell' anno 916. donò molte regalie ad Ardingo vescovo, come apparisce dal suo diploma presso l' Ughelli, benchè poco attentamente copiato. Conservasi nel vescovato di Cremona un prezioso registro, o sia codice in pergamena, scritto a' tempi di Ottone IV. Augusto, cioè circa l'anno 1210. per cura, come io credo, del celebre Sicardo vescovo di quella città, la cui cronica fu da me pubblicata nel tomo VII. *Rer. Ital.* Quivi si truovano copiati i più riguardevoli diplomi e documenti della chiesa di Cremona fino a quel tempo, che da me sono stati inseriti nella presente mia opera. Quali fossero le regalie anticamente concedute al vescovo di Cremona tanto nella città, che fuori, si può raccogliere da un diploma di Rodolfo re d' Italia, dato nell' anno 924. a Giovanni vescovo di quella città, e trascritto da esso registro. Cioè che niuno possa tener placito = in praediis ejus, atque castellis, et curtibus, titulis, cellis, atque plebibus; = che spettino a lui certi dazi nella città, il diritto della pesca nel Pò etc. Le stesse regalie furono poi nell'anno 973. confermate da Ottone il grande

imperadore ad Olderico vescovo di essa Cremona, il quale prima di quello che pensò l'Ughelli, dovette succedere al vescovo Liutprando, come costa dal suo diploma, ch' io ho prodotto. Che ancora fosse stato conceduto a que' vescovi da altri imperadori l'autorità di conte sopra quella città, e sopra cinque miglia all'intorno, si deduce da un diploma di Arrigo II. fra i re di Germania, primo fra quei d'Italia dell'anno 1004. in cui vengono confermate tutte le precedenti concessioni, = cum ripa videlicet, et curatura, teloneo, et districtione ejusdem civitatis infra et extra per quinque milliariorum spacia. = Ma perciocchè, siccome abbiamo da una carta prodotta dall' Ughelli nel tom. IV. dell'Italia sacra, i cittadini di Cremona non si sapeano accomodare a questo conte o sia governatore ecclesiastico, sia per loro malignità, sia per la prepotenza di lui, circa l'anno 1030. non solamente non vollero ubbidire ai di lui comandamenti, ma lui stesso cacciarono fuori di città. Ne era allora vescovo Ubaldo, che ricorso a Corrado I. Augusto, impetrò in suo favore un gravissimo decreto, rapportato dal suddetto Ughelli. Ma perchè i cittadini tuttavia ripugnavano a rifargli i danni inferiti, nell'anno 1031. esso imperadore scrisse loro altra lettera comandando, che l'ubbidissero. Non perciò si ammansarono quegli animi, e qualora il vescovo volea tenere i placiti, o vogliam dire i pubblici giudizj, o niuno o pochi v'intervenivano. Il perchè vennero ad essi lettere di Adalgerio cancelliere e messo di Arrigo III. re, poscia imperadore, circa l'anno 1044. colle quali

ordinava loro di comparire ai placiti del vescovo coll' intimazion delle pene.

Quello, che finqui s'è detto di alcune poche chiese, si può riferire a non poche altre d'Italia, anzi anche ad altre di Germania, Francia, Inghilterra ec. Imperciocche essendo nata questa gara, e per così dire formata una specie di lega, con quanta destrezza, doni, e raccomandazioni poterono, ognun de' vescovi si studiò di ottenere l' unione del governo secolare delle città all' ecclesiastico, con rimuovere i conti laici, e far trasferire o in tutto, o in parte l' autorità di quelli nella propria persona. Per conseguente non v'era in que' tempi vescovo, che non godesse il dominio almêno di qualche castello, o di più, con piena autôrità sopra il popolo. Molti ancora d'essi, fra' quali specialmente son da annoverare il patriarca di Aquileia, gli arcivescovi di Milano e di Ravenna, i vescovi di Piacenza, Lodi, Asti, Bergamo, Torino, ed altri prelati italiani si procacciarono anche il comitato delle loro città. Mi son preso io qui la libertà di pubblicar tre documenti, tratti dall'archivio della primaziale di Pisa, e spettanti ai vescovi di Geneva o sia Genevra, che litigavano per le regalie coi conti di quella città. Il primo è un diploma di Federigo 1. re de' romani del 1153. in cui conferma tutti i suoi diritti e beni ad Arducio vescovo della città suddetta. Ma perchè = Dux Bertholdus de Ceringhen, et comes Gebennensis Amedeus, episcopatum gebennensem violenter invaserunt, et regalia omnia injuste sibi abstulerunt: però lo stesso Federigo 1.

augusto nel 1162. con suo solenne decreto comandò, che tutto fosse restituito al vescovo Ardicio. A quella Carta si vede sottoscritta una straordinaria copia di vescovi, abbati, duchi, marchesi, e conti. In un altro documento dell'anno 1183. si legge la sentenza proferita da Roberto arcivescovo di Vienna per le liti vertenti fra Ardoino vescovo di Ginevra, e Guglielmo conte di quella città, sopra varie giurisdizioni e regalie. Succede ancora un diploma di Federigo II. imperadore nell'anno 1235. in cui sono confermati tutti i privilegi della chiesa ginevrina a Nanorlino vescovo della medesima.

Meritano anche gli abbati, che si dica qualche cosa di loro. E senza dubbio s'ha tosto da stabilire, che non ci fu una volta monistero alcuno di gran nome, che non possedesse varie castella, o molte almeno delle regalie. Qual fosse la potenza e ricchezza del monistero di monte Casino, può ciascuno comprenderlo in leggendo la cronica casinese di Leone ostiense, e quella del p. abbate Gattola. Tuttavia gli abbati di quell'insigne sacro luogo esercitano signoria sopra la città di san Germano, e sopra molte castella, e godono la prerogativa di primi baroni del regno. Anticamente ancora grande era la potenza del monistero cluniacense; e pure per testimonianza di Pietro diacono libro IV. cap. 75. di essa cronica, venuto a monte Casino sul principio del secolo XII. Ponzio abbate di Clugni ebbe a dire: = mallem priuts esse decanus casinensis, quam abbas cluniacensis =. Quante regalie ancora godessero una volta i monisteri della Cava, del Volturno, di Farfa, e di Casauria, l'ho

altrove mostrato. Vedi specialmente la parte II. del tomo II. *Rerum Italicarum* per intendere quanto ad esso monistero casauriense, insigne una volta, ed oggidì abbattuto, donasse il solo Lodovico secondo Imperadore nel secolo nono, cioè castella, corti, chiese. Ignorò il padre Pagi, in che luogo fosse anticamente situato quel monistero, scrivendo egli all'anno 850. §. 6. = Casauria sita in isula Piscaria ad benacum lacum, hodie in ditione venetorum =. C'è ben Peschiera Fortezza e terra dei veneziani sulla ripa del lago di Garda; ma nell'Abbruzzo verso il mare Adriatico, e fiume Pescara (*Aternum*) fu situato anticamente, e tuttavia si può vedere il monistero di Casauria. Nè mancarono abbati, ch'ebbero il titolo e l'autorità di conti. S'è parlato di sopra del monistero di Bobbio. Fu anche badia celebre nel territorio di Brescia la Leonense tanto per la sua antichità, che per la sua potenza, siccome fondata e dotata da Desiderio re dei longobardi. Vidi nell'archivio dell'insigne monistero delle monache di santa Giulia di Brescia Carte, nelle quali l'abbate Leonense (appellato ancora *ad Leones* o *de Leno*) e intitolato *comes*, e si scorge avere avuto *comitato*. In una controversia eccitata l'anno 1182. = inter abbatem de Leno, et Azonem comitem, Hugonem comitem, et Girardum comitem de sancto Martino =, fratelli, uno dei testimoni così depose: = item dicit, quod Marcoardus cum Brisiam sub sua ditione regeret, exegit fodrum per brisianam, et per burgum superius de Buzolano; neque in inferiori burgo aliguam exactionem fecit, eo quod esset de

abbatia leonense etc. Algisius Tiguosus tempore comitissae Matildae expulit monachos de illo castro etc =. Dovea questo essere un castello, di cui quell'abbate era Conte.

Con queste munificenze adunque dei re ed imperadori verso i sacri luoghi, non solamente essi donavano ciò, che apparteneva al regio Fisco, cioè corti, castella, dazi, gabelle e tributi, ma di quelle regalie, che anticamente erano assegnate pel mantenimento ed uso dei conti secolari, governatori delle città: di modo che a poco a poco tra per queste donazioni pie, e per l'istituzione di vari conti rurali, rimasero spenuati i conti delle città, e in qualche luogo venne estinta affatto la loro autorità, perchè trasferita ne'vescovi ed abbati, dalle mani de'quali difficilmente poi ne usciva. Desiderando Berengario I. re d'Italia di esercitare la sua liberalità verso l'antichissimo monistero veronese di santa Maria all'Organo, nell'anno 905. con suo diploma, ch'io ricavai dal ricco archivio di quel sacro luogo, donò al medesimo, e per esso a Rodiberto abbate tutti i tributi di Teloneo Ripatico, Palificatura, che si pagavano in Ruviscello, e spettavano vecchiamente ai conti di Verona: = et cunctas discrictiones, seu quicquid inibi nostrae regiae parti pertinere videtur, pro ut olim ad partem comitis veronensis in ruviscello solvebatur =. S'ha anche da osservare, che ogni qual volta un nuovo re o imperadore perveniva al governo, ciascuno de' sacri prelati soleva correre non solo a farsi confermare tutti i suoi beni e diritti, ma ancora con quanti

mezzi potesse, e massimamente coll'offerta di danaro, cercava di ottenere altri doni e diritti; e secondo che o la pietà de' principi, o la necessità de' tempi persuadeva, per lo più le lor preghiere e desideri non restavano defraudati. Molti beni avea donato il piissimo re de' longobardi Liutprando al celebre monistero di san Pietro *in caelo aureo* di Pavia. Questi nell'anno 962. furono confermati a Norberto abbate da Ottone il grande re, che fu appresso imperadore, colla giunta d'altre due corti, castella, e regalie col mezzo di un diploma da me dato alla luce, ma dove ora solamente io osservo dei difetti, che possono far dubitare della sua legittimità. Però crescendo ogni dì più le ricchezze delle chiese si per le cagioni suddette, come per altre, che ho toccato nella Dissertaz. LXVII. avvenne, che non solamente i vescovi, e gli abbati de' monisteri insigni, ma anche le badesse, e i collegi de' canonici tanto in Italia che fuori signoreggiassero almeno in qualche castello, ed ivi esercitassero sopra il popolo una piena giurisdizione, con riconoscere solamente nel temporale il re d'Italia o l'imperadore per sovrano. Nel territorio di Modena, e ne' circonvicini più castella erano sottoposti agli abbati dell'insigne monistero di Nonantola, sopra i quali oggidì ritiene la sola autorità spirituale. Ciò specialmente apparisce da un diploma, che ho rapportato nella Dissert. XXI. Sopra molte altre ville avea giurisdizione temporale il monistero di Frasinoro, fondato dalla contessa Matilda, e dalla duchessa Beatrice sua madre nelle montagne del

modenese, come risulta dalle notizie addotte nella dissert. XLVII. così anche il monistero di Polirone nel mantovano, il pomposiano ne' confini di Ferrara. Queste castella e ville i vescovi e gli abbati le aveano acquistate o per dono dai re, o per obblazion da' fedeli, o pure col danaro se l'erano procacciate. Esiste nella cronica del Volturno par. II del tomo I. *Rer. Ital.* pag. 445. un diploma di Pandolfo e Landolfo principi di Benevento e Capoa, per cui nell'anno 967. concedono, = ut ubicumque tu qui supra (cioè Paolo abbate del Volturno) vel successores tui in rebus praedicti monasterii turrem aut castellum facere volueritis, potestati vestrae sit ipsum faciendum in rebus praedicti monasterii; et in vestra et de successoribus vestris sint potestate et dominatione, ut nullam potestatem et dominationem ibidem habere debeat pars nostra publica =. Però nella stessa maniera che in Germania durano abbati potenti e ricchissimi: anche in Italia una volta si contavano degli abbati, pervenuti a molta potenza, pochissimi dei quali oggidì sussistono. E però non difficilmente si potrebbe prestar fede a una smisurata iperbole di Galvano Fiamma, che circa l'anno 1340. scrisse nel *Manip. Glor. cap.* 326. tom. XI. *Rer. Ital.* = In hac praeclarissima civitate (di Milano) sunt abbates, quorum aliquis est archiepiscopo mediolanensi ditior =. Quel che s' ha anche da osservare, tante ricchezze e comodi vennero ai monisteri, non sempre colla serie e fatica di molti secoli, ma anche nella loro origine e dotazione fatta dai re, imperadori, vescovi, e magnati, erano alzati a molta

potenza, o pure in un secolo solo per quelle vie, che altrove ho accennato. E perciocchè dissi, che anche ad alcuni dei monisteri delle sacre vergini fu conceduta una porzione di questa autorità secolaresca, ne recherò quì un esempio. Siccome vedemmo di sopra, all' illustre monistero già delle monache, ed ora de'monaci benedettini di san Sisto di Piacenza furono conferite le due corti di Guastalla e Luzzara. Ho io letto nell'archivio della città di Cremona, e pubblicata una concordia seguita nell'anno 1102. fra la celebre contessa Matilda, e Imelda badessa di quel monistero, intorno alla giurisdizion civile e criminale *in castro et curte Wardistallae*, da cui apparisce, che fino a quel dì era durato un tal diritto presso di quelle monache.

Pertanto un tale accrescimento s'era fatto alla potenza degli ecclesiastici nel secolo undecimo, che i re ed imperadori cominciarono a pretendere, che niuno potesse conseguire vescovati e abbazie, se non prendeva l'investitura di tutti que' beni e stati, che dal regio fisco erano passati nelle chiese, e si chiamavano regalie. Per questa cagione crebbero a dismisura le simonie, ed insorsero liti, e funestissime guerre fra il sacerdozio, e l' imperio sotto il pontefice Gregorio VII. e i suoi successori. Poscia sotto Pasquale II. pontefice, non trovandosi ripiego per quetar le differenze, tanto premeva all'ottimo papa di tagliare affatto le gambe alla peste simoniaca, che s' era fino indotto a rinunziare più tosto ad Arrigo quinto fra i re, e quarto fra gl' imperadori, tutte le regalie godute

dagli ecclesiastici, cioè = civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias, jura centurionum, et turres, quae regni erant cum pertinentiis suis, militiam, et castra etc =. Ma si ritrovò poi un diverso regolamento. Certo è, che rimirando noi questo magnifico apparato di potenza ecclesiastica nei vecchi secoli, ci può cagionare invidia o stupore. Convien nondimeno osservare, che tante ricchezze, ed alimenti del fasto secolaresco, non lieve nocumento recarono alla disciplina e ai costumi dei vescovi, abbati, e clero tutto di que'tempi. Troppo facilmente si caccia l'ambizione, il lusso, la lussuria, e la voglia di una totale libertà, che ora chiamiamo libertinaggio, in chi abbonda di ricchezze. Non mai si diedero posa gli abbati, finchè interamente si sottrassero dall'ubbidienza e suggezione ai vescovi, e quasi cominciarono a pretendere di andare del pari con loro, avendo ottenuto l'uso della mitra, e degli altri ornamenti episcopali. Talvolta ancora essi abbati lasciavano indietro i vescovi colla pompa della lor comitiva: il che vien toccato da san Bernardo nell'apologia a Guglielmo abbate, scrivendo: = Quod enim, ut cetera taceam, specinem humiliatis est, cum tanta pompa et equitatu incedere, tantis hominum crinitorum stipart obsequiis, quatenus duobus episcopis unius abbatis multitudo sufficiat? Mentior, si non vidi, abbatem sexaginta equos, et eo amplius, in suo ducere comitati =. A che grado di superbia fosse anche giunto l'abbate del monistero di Clugnì, non importa quì riferirlo, bastando questo poco per intendere, che

mal effetto producessero in alcuni abbati le troppe ricchezze di que' tempi, e qual uso se ne facesse allora. In che tempo cominciassero gli abbati ad usare gli ornamenti episcopali, non è quì luogo da trattarne. Solamente avvertirò potersi sospettare di qualche finzione o interpolazione in una carta di Tadone arcivescovo di Milano dell'anno 866. pubblicata dal Puricelli ne' *Monum. Basilicae Ambros.* cioè: = Insuper etiam concedimus praefato abbati (del monistero ambrosiano) successoribusque ejus, sicut Prisca Consuetudo ex antiquo tempore videtur, ut in dominicis, seu in Solemnibus diebus, indutus sandaliis, ceterisque ornamentis episcopalibus .... in Ecclesia beati Ambrosii divinum celebrare officium =. Certo si durerà fatica a provare esser conforme alla verità il dirsi nell'anno 866. *antica consuetudine* l'uso degli ornamenti episcopali negli abbati, e che l'arcivescovo di Milano si attribuisse tanta autorità da concederli a quell'abbate. E pure tal carta quella è, su cui principalmente si fonda il suddetto Puricelli per mostrare, che la nob. collegiata dei canonici ufizianti da tanti secoli nell'insigne basilica ambrosiana (alla quale anche io, per privilegio conceduto ai dottori della biblioteca ambrosiana, fui una volta aggregato) avesse origine dalla condiscendenza dei monaci, e da altri lievi princij. Del resto, da questo medesimo fonte di accresciuta potenza, e dall'avere specialmente ottenuta la podestà secolaresca in varie città, nacque poscia il rito, che i vescovi novelli d'Italia in molti luoghi, coll'incontro, ed assistenza di tutto il clero e po-

polo, sotto il baldacchino, a cavallo entrassero nella città, andando con quella processione alla cattedrale. Di tale uso perchè io non ho trovato vestigio prima del mille, però lo vo credendo introdotto poscia.

A quanto s'è detto convien ora aggiugnere, che dopo avere i sacri pastori assunta la cura dei temporali domini, trovaronsi anche caricati di un grave fascio di cure secolaresche. Di tanto in tanto per bisogno de' loro stati d'uopo era, che si portassero alla corte regia o imperiale, corte lontanissima, e per lo più ambulante. Bisognava intervenire alle diete del regno, e sovente corteggiare i monarchi in varie funzioni. Da ciò avveniva, che i vescovi ed abbati per molta parte dell'anno abbandonavano il gregge raccomandato loro da Dio, lasciandolo in mano di gente mercenaria. Succedevano poi guerre; al pari de' vassalli secolari anche gli ecclesiastici doveano somministrar la lor porzione di soldati per la difesa del regno. Poco ciò sarebbe stato: venivano forzati gli stessi vescovi ed abbati, come altrove dicemmo, ad andare anch'essi all'armata, e condurvi i loro sudditi, e militare al dispetto de' canoni, che lo proibivano. In oltre infestando i vicini le terre degli ecclesiastici, o tentando di usurparle, bisognava mettersi in armi, e far guerre particolari. Applicazioni veramente degne di cherici e monaci: gli effetti perniciosi delle quali non occorre ch'io qui li descriva, potendosi facilmente vedere nella storia di quei tempi. S'è detta una parola della simonia: non è maraviglia, se questa prese piede allora. Tante

ricchezze nell' uno e nell' altro clero siccome ispiravano il fasto in chi le possedeva, così incitavano l' ambizione e la brama in altri per possederle; e laddove negli antichi secoli frequenti erano coloro che per umiltà fuggivano le mitre e i pastorali, ne' secoli bassi molta era la folla di chi sospirava le dignità ecclesiastiche; e trovando principi, che empiamente le mettevano all' incanto, concorrevano i più a sacrilegamente comperarle. Nè qui si fermò il corso dell' umana cupidigia. Sì grande opulenza del clero stava continuamente sul cuore de' secolari invidiosi, i quali perciò senza rispetto alla religione, a gli ordini de' monarchi, e alle scomuniche romane, tutto dì si studiavano o coll' armi, o in altre abbominevoli maniere, di divorare i beni ecclesiastici. Conveniva dunque allora anche ai vescovi ed abbati di assoldar gente o oltre ai vassalli, e di far guerra: il qual mestiere quanto sia alieno dall' umile istituto delle persone sacre, chi nol vede? Odasi Geroo proposto reicherspergense, il quale circa l' anno 1160. detestando un tal costume come riprovato dai sacri canoni, così scrive nel lib. = de corrupto ecclesiae statu. Audiant haec episcopi, qui ultra et contra justitiam plerumque bella movent, guerras excitant, et plerumque innocentes etiam personas truncarri, et morte tenus male tractari praeciqiunt, officiumque Militis et sacerdotis in una persona confundunt; comitis et pontificis dignitatem simul administrant: hostibus non tyrannizantibus, verum

ea quae pacis sunt et gratiae, humiliter quarentibus, gladios intentant, et eos occidi vel truncari praecipiunt et. Esurimus et sitimus hanc justitiam, ut judicia et negotia spiritualia per spiritales; et saecularia per saeculares ita peragantur, ne remini a patribus contituti negligantur =. Chi legge le storie, non senza scandalo e sdegno truova nei passati secoli vescovi coll'armi alla mano, e trucidati o presi nelle battaglie: cosa che torna indisonore del sacerdozio. Altrove dirò de' vescovi, e degli stessi laici e soldati, che una volta si mangiavano le sostanze dei Monisteri. In poco dirò tutto. La gran corruttela de'costumi, che nell'uno e nell'altro clero, durante il secolo decimo e undecimo, si mirò specialmente in Italia, e le liti fra i re e pastori della chiesa, ed altri mali e sconcerti di quegli orridi tempi, se si pensaron bene senza parzialità, si confesserà, che principalmente vennero dalle ricchezze degli ecclesiastici, le quali esposte all'ambizione degli uni, alla rapina degli altri, si tirarono dietro quasi tutti i vizi, e lungamente lacerarono il seno all'Italia. Non occorre ch'io rammenti le tragedie della religione nel secolo XVI, a produrre o fomentar le quali gran parte ebbe la gran copia di beni del clero. Ma che divenne dell'antica potenza ed opulenza dei prelati e delle chiese, di cui s'è parlato finora, trovandosi ora tanta differenza fra'que tempi e i nostri? A questa interrogazione si soddisfarà nella seguente Dissertazione.

Intanto abbiamo di che rallegrarci colla con-

dizione del secolo nostro, in cui la chiesa gode ben meno di grandezze e titoli temporali, ma abbonda maggiormente di quiete e di pietà. Prima nondimeno di cogedarmi da questo argomento, ho io prodotto il catalogo delle carte, che nell' anno 1366. si conservavano nell' archivio della sede apostolica, acciocchè s'intenda, quanti diritti temporali godessero una volta i romani pontefici, e si confrontino i presenti coi passati tempi. Nè si creda alcuno, che in esso catalogo consistano tutti i domini e ragioni della santa Sede. Parte dell' antico archivio della chiesa romana è a mio credere perito, e in quel catalogo viene espresso quel poco che resta. In questa mia opera ho io prodotto altri documenti spettanti ad essa chiesa, e tratti dal registro di Cencio Camerario, de'quali niuna menzione è fatta in questo catalogo. Quanto ad esso, io lo riconosco dalla biblioteca estense, dove si truova scritto in carta pecorina, ed è originale, s' io non erro: Il tempo, in cui fu esso fatto, si vede espresso nelle seguenti parole in fine del codice. = Explicit iste liber, scriptus a fratre Alberto de Varennis, monaco monasterii de Caberyo cisterciensis ordinis remensis diocesis. Anno a nativitate domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione V. pontificatus sanctissimi in Christo Patris et domini nostri domini Urbani, divina providentia a papae quinti anno quinto =. Da questo catalogo potranno gli eruditi ricavar non poche notizie spettanti a varj argomenti; e con esso s' ha da unire, quanto i pp.

Durand e Martene pubblicarono nel tomo II. pag. 1226. *Veter. Scriptor. Collect.* appartenenti solamente ai tempi di Federigo II. augusto. (1).

(1) Anche a piè della Dissertazione 69. si vede dato un simile avviso; utilissimo avviso, quando si consulti il vero codice di Cencio nella Bibl Vat lasciando le copie ripiene di addizioni, che scemano fede anche alle cose certe ivi contenute.

DISSERTAZIONE LXXII.

DELLE CAGIONI, PER LE QUALI NE' VECCHI TEMPI SI SMINUÌ LA POTENZA TEMPORALE DEGLI ECCLESIASTICI.

A quali disavventure fossero una volta sottoposti i monisterj e massimamente i più ricchi, appena l'ho accennato nella precedente dissertazione. Convien ora entrare nelle viscere di questa materia, e mostrare, in qual maniera le umane vicende dall'alto grado della potenza e ricchezza riducessero i vescovati e monisterj, molti ad un mediocre stato, altri all'eccidio, ed altri ad una miserabile depressione. La prima cagione s'ha da riferire all'empia cupidità de' secolari, i quali dimenticate le leggi della religione e giustizia, con quant'arte e forza una volta poterono, si studiarono di usurpare i beni degli ecclesiastici. Abbiam già veduto, quanto pii, quanto liberali anticamente fossero i fedeli verso le chiese. Ma sempre l'uman genere fu distinto in due classi, ed è tale tuttavia, cioè di buoni e di cattivi. Ne' tempi barbarici, per conto dell'Italia, prevalsero i secondi, di maniera che non è da stupire, se i potenti allora poco scrupolo si mettessero in far suoi i beni altrui. Quali disgrazie accadessero una volta ai monisteri di monte Casino, di Farfa, e del Volturno, può per sè stesso raccoglierlo il lettore, consultando le croniche di essi esistenti nella raccolta *Rer. Ital.* Quel che è certo, niuna chiesa si trovò,

benchè munita della protezione dei re ed imperadori, benchè abbondante di privilegi ed esenzioni, che non provasse le griffe di questi prepotenti. Di qua poi ebbero origine le leggi degli augusti *de rebus ecclesiarum injuste invasis*, e l'intimazione in tutti i diplomi delle pene contro gli usurpatori dei beni delle chiese. Veggansi le leggi longobardiche, i capitolari dei re franchi, siccome ancora varj concilii che non occorre quì rammentare. Gioverà nulladimeno il recarne qualche esempio. Teneva giustizia in Pavia nell'anno 912 Berengario primo re d'Italia = in regali auditorio, praesentibus Aichone venerabili mediolanensi archiepiscopo (il quale dall'Ughelli, e da alcuni altri è chiamato *Attone*) atque Johanne ticinensi, aliisque compluribus coepiscopis, abbatibus, comitibus, etc =, S'era disputato più volte di una cappella *cum castro*, che un certo *Wifredo* avea usurpato alla chiesa di Reggio. = Ex hinc facta notizia adiit nostram celsitudinem (così parla Berengario) venerabilis saepe dictus pontifex (*regiensis*) Petrus, ut quia saeculum in malo positum multas injurias fraudulenter sanctae Dei ecclesiae cotidie inferre laborat etc. =. Avendo il vescovo vinta la lite, ottenne, che il re formasse *decretum mundiburdiale*, cioè di difesa del vescovato di Reggio, con dichiararsene egli stesso avvocato e vicario in avvenire. Nel decreto, che io cavai dall'archivio dei canonici di Reggio, non si vede il monogramma regio, che non si dovea mettere in simili atti. Fu anche celebre anticamente, ed è tuttavia cospicuo in Toscana, e nel territorio di Chiusi il monistero

di san Salvatore di monte Amiate. Di esso molte notizie diedero l' Ughelli ne' vescovi di Chiusi, e il Mabillone negli annali benedettini. Fama è, che Ratchis re de' longobardi lo fondasse; ma in quest' opera ho fatto conoscere la finzione di quel documento. Ora anche quel sacro luogo nell' anno 1004. *mortalium invasione* era quasi *ad nihilum redactum*: laonde Winizone abbate fatto ricorso in Pavia ad Arrigo primo fra i re d'Italia, che poi fu imperadore, ne ottenne un diploma (estratto dall'archivio dello spedale di Siena) per cui esso re conferma a quel monistero tutti i suoi beni, aggiugnendo: *atque ab omnium mortalium invasione tuemur etc.* Una simile disavventura toccò ad un altro monistero esistente una volta nel territorio di Siena sotto nome di santo Eusebio, e ridotto in misero stato, = eo, quod curtes, terrasque, quas antecessores nostri ad sumptum monachorum contulerant, pravi homines abtulissent =. Arrigo IV. fra i re di Germania e d'Italia nell' anno 1081. stando in Roma, con suo privilegio confermò ad esso sacro luogo tutti i suoi beni.

Alle disavventure delle chiese contribuì ancora un' altra cagione, cioè le frequenti irruzioni de' barbari nelle provincie d'Italia, cioè de' longobardi, saraceni, ed ungheri. Quanti mali, e qual desolazione recassero i primi al monistero casinense, allorchè ebbero fissato il piede in Italia, cel fa sapere la cronica di Leone Ostiense. Anche dai saraceni il medesimo santo luogo fu ridotto all'ultima miseria nel secolo nono; e quella stessa tempesta si scaricò sopra i monisteri di Casauria, di

Farfa, del Volturno, della Novalesa, ed altri minori, siccome ancora sopra tutti que' vescovati, dove potè giugnere quel popolo nemico de'cristiani. Fecero peggio gli ungri, oggidì ungheri, gente tartarica, e sopramodo fiera, che nel decimo secolo uscendo quasi ogni anno dalla Pannonia venne a saccheggiare la maggior parte delle città d'Italia, stragi ed incendi commettendo dapertutto. Allora fu che i territori di Verona, Reggio, Modena, e d'altre città, e l'insigne monistero nonantolano con altri non pochi rimase desolato, e fin la stessa città di Pavia presa fu consegnata alle fiamme, confessando lo storico Liutprando, tanta essere stata la ferocia e rabbia di que'barbari, che non osando alcuno di opporsi, libero campo restò loro di penetrar nelle viscere dell'Italia. In tale occasione essendosi salvati colla fuga i più degli abitatori, e consumati dal fuoco gli archivi di non poche chiese, in quell'orrida desolazione bel comodo ebbero gli empi e cattivi uomini per occupar le terre degli ecclesiastici. Tornata la calma, tuttochè i cherici e monaci ripetessero i lor beni, o non provavano i lor titoli; o provandoli, non otteneva-no se non di rado giustizia. Ho dato quì per testimonio un diploma di Bsrengario I. re d'Italia, il quale nell'anno 904. donò alla chiesa di Reggio monte Cervario con dire: = toto mentis affectu providentes ejusdem ecclesiae necessitates vel depraedationes, atque incendia, quae a ferocissima gente Hungrorum passa est =. Peggio ancora fece col celebre monistero di Subbiaco il furore de saraceni, perchè oltre alla desolazione di quel sacro

luogo, tutto l'archivio delle carte restò consumato dal fuoco. Ciò vien attestato da una bolla di papa Leone VI. data nell'anno 936. in cui egli conferma tutti i beni a Leone abbate di quel monistero, chiamandolo = igne consumptum, e ab Agarensis gentibus dissolidatnm, ubi non solum ea, quae usu sive utilitate supertulimus, concremaverunt, verum etiam et universa instrumenta chartarum etc =. fatta quella canfermazione = pro mercede et remedio animae nostrae, nostrique dilectissimi filii videlicet Alberici gloriosissimi principis, atque omnium romanorum senatoris =. Sembra che tali parole possono indicare già usurpata da Alberico la signoria di Roma. Quivi Leone è chiamato papa sesto, e non settimo, come vuole il cardinale Baronio con tanti altri scrittori. Forse non veniva allora registrato fra i veri papi quel Leone, che nell'anno 903. ascese alla cattedra di san Pietro, e vien dal Platina considerato come illegittimo pontefice. S'ha da collazionare questa bolla con altre di lui non peranche pubblicate; perciocchè nelle già stampate si può sospettare già corretto ciò, che non si dovea correggere. Il P. Mabillone negli annali benedettini rapporta all'anno 938. una bolla del medesimo papa in favore del monistero floriacense, *data anno pontificatus domini nostri Leonis pontificis et universalis papae VI.* (*lege VII.* aggiugne il Mabillone) *in sacratissima sede beati Petri aposteli III. etc.* Troviamo, che anche in quella bolla Leone è appellato *papa sextus*. Probabilmente s'altri avesse data alla luce quella bolla, avrebbe

cassato quel *VI.* e posto *VII.* Che così ancora si avesse da scrivere, lo credette il Mabillone, ma saggiamente ritenne quello, che stava nella membrana. Erano sudditi del monistero di Subbiaco gli abitanti di quella Terra, e finchè visse Alberico principe de' romani, la paura di lui li tenne in dovere. Mancato lui di vita, allora scossero il giogo con usurpar anche vari diritti di quel monistero. Fece perciò Leone abbate ricorso a papa Giovanni XII. e ne ottenne un forte decreto nell'anno 958. che da me è stato pubblicato.

Le pubbliche calamità finquì accennate, e le guerre, ed altre simili traversie obbligarono una volta molti vescovi ed abbati a vendere o livellare non pochi dei lor beni ai secolari. Di ciò possono far fede tanti archivi antichi degli ecclesiastici, e specialmente le carte del monistero del volturno da me date alla luce. Ma questo non fu gran male rispetto all'altro, che venne da chi affatto dimenticò di essere tutore de sacri luoghi, e questa è la terza cagione dello sminuito patrimonio delle chiese. Imperocchè in que' corrotti tempi abbondarono vescovi ed abbati, i quali senza rossore, senza timore del giudice supremo, non si guardarono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre ecclesiastiche, trasferendole ne' lor parenti ed amici, o vendendole per soddisfare ai loro perversi appetiti. Sopra tutto cospirarono alla rovina de' monisteri quegli abbati secolari, a' quali la detestabil prepotenza de' regnanti concedeva in benefizio que' luoghi sacri: del che si parlerà nella

seguente dissertazione. Ma non mancarono anche abbati claustrali, che si abusarono in ciò del lor ministero. Tanti sono gli esempi di questa sacrilega licenza, che basta qui solamente additarla, pochi essendo stati i monisterj, che andassero esenti da tale violenza. Di qua vennero tante querele, canoni, e decreti de' sommi pontefici, de' concili, e de' padri contra di questi scialacquatori de' beni delle chiese. Anche gli stessi re ed imperadori furono forzati a reprimere l'esecranda prodigalità di costoro; e intorno a ciò son da vedere i capitolari dei re di Francia. Per conto dell'Italia abbiamo un decreto fatto nella dieta di Pavia nell'anno 876. da Carlo Calvo augusto, ch'io pubblicai nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* dove son queste parole: = Ut res ecclesiasticas tam mobiles, quam et immobiles nemo invadere vel auferre praesumat. Et quae a rectoribus ecclesiae hactenus ob timorem vel favorem alicui libellario vel emphyteuticario jure dolose, vel cum damni detrimento ecclesiae amisisse videntur, ad pristinum jus revertantur. = Molto prima Lottario I. augusto nella legge 84. delle sue longobardiche formò il seguente decreto: = Si quis episcopus aut propinquitatis affectu, aut muneris ambitione, aut caussa amicitiae, Xenodochia, aut monasteria, aut baptismales ecclesias suae ecclesiae pertinentes, cuilibet per emphyteosis contractum dederit, et se suosque successores poena multandos conscripserit, potestatem talia mutandi rectoribus ecclesiarum absque poenae conscriptae solutione concedimus. = Veggasi ancora la

legge VII. longobardica di Lodovico II. imperadore, da cui apparisce, che molti de' vescovi peccavano in questa parte. Nè facevano di meno non pochi abbati e monaci. Nella cronica del Volturno abbiamo un decreto di Adelchi, o sia Adelgiso, principe di Benevento, spettante all'anno 878. con queste parole: = Ut nullus ex nostris optimatibus, iudicibus, aut quibuscumque nobilibus, aut ignobilibus, qui sub nostra potestate sunt, permittant ut qualiscumque monachus, aut praepositus monasterii beati Vincentii, de rebus vel familiis ipsius monasterii faciat quamvis obligationem, aut convenientiam. = Ma niuno con tanta premura si dichiarò contra di tal corruttela, come Ottone III. imperadore, il quale nell'anno 998. pubblicò una fortissima legge per impedire le inique alienazioni de' beni delle chiese in avvenire, e per rimediare alle già fatte. Chi trasgredirà questo editto, *tamquam rebellis judicetur.* Vedi l'appendice ad Agnello, e la cronica di Farfa nella raccolta *Rer. Ital.* dove è questa legge.

E pure la sperienza fece conoscere, che niun argine bastava a trattenere questo impetuoso torrente, troppo essendo torbidi e sregolati que' tempi. Doveasi inserire nel corpo delle leggi longobardiche il suddetto vigoroso editto di Ottone III. ma non si truova. Probabilmente ai potenti di allora non piaceva una legge, che interrompeva il felice corso della lor cupidigia. Indarno ancora nelle pie donazioni si poneva la proibizione, che mai non si potessero alienare i fondi donati. In una donazione di Ugo marchese di Toscana nell'anno

996. fatta al monistero della Vangadizza, ch'io ho data alla luce, noi leggiamo: = Similiter volo atque instituo, ut ille Abbas, qui in ipsum Monasterium ordinatus fuerit, et illi monachi, qui ibidem fuerint, non habeant potestatem neque licentiam ex omnibus praefatis casis et rebus nec vendere, que donare, neque committere, neque per libellum facere debeant etc. = In oltre allorchè i vescovi conferivano chiese ai preti, vietavano anch'essi ai medesimi ogni alienazione de' beni ecclesiastici. Tale cautela si osserva usata anche nei secoli più antichi. Nell'archivio arcivescovile di Lucca esiste una carta dell'anno 770. in cui Homulo cherico, essendogli conferita la chiesa di Santo Angelo, fra l'altre cose promette circa i beni di essa = nec venundare, neque in alia ecclesia aut homine alienare per nullum ingenium ..... licentiam pro anima nostra dare, et homines nostros libertare. = Più riguardevole è un'altra carta del medesimo archivio, contenente la collazione fatta nell'anno 801. della chiesa di San Giorgio; ch'era stata molto controversa fra Filiprando cherico, e Giovanni vescovo di Lucca, = et dum domus noster Carolus, piissimus Imperator Romam esset, etiam ipsum interpellatus sum super eumdem Johannem Episcopum =. Così dice quel cherico, il qual poi ottenuta essa chiesa, promette: = Et nunquam habeam licentiam, nec praesumam ipsam dei ecclesiam Sancti Georgii, neque praefatas res de sub potestate ipsius ecclesiae Sancti Georgii, vel vestra, subtrahere, aut alienare etc =. Per desiderio poi, che i beni delle lor chiese non patissero

mai naufragio, uso fu degli antichi tempi, che gli ecclesiastici se li facessero confermare dalla sede apostolica, la cui autorità fu sempre venerabile, siccome ancora da i re ed imperadori, sperando colla lor protezione di mantenere i sacri luoghi nel pacifico possesso de' loro stabili. E perchè solevano i vescovi pii fondar monisterj, o arricchire i già fatti, affinchè l'esempio virtuoso de' monaci giovasse ai lor popoli: poscia essi monaci per timore, che ai buoni vescovi ne succedesse alcun cattivo, che ritogliesse loro i beni donati, o che qualche abbate di cattiva tempra li dilapidasse: tosto procuravano, che simili donazioni fossero confermate dai romani pontefici. Ne ho prodotto la pruova in una bolla di San Leone IX. papa dell'anno 1053. in cui conferma al monistero della Santa Trinità di Bari la chiesa di s. Niccolò, concedutagli da *Niccolò Vescovo* di quella città con proibirne ogni alienazione in avvenire. Ciò non ostante, poco servivano bolle di papi, e diplomi d'imperadori per reprimere i troppi abusi d'allora; perchè abbondavano i pastori, massimamente nel secolo decimo e undecimo, che poco badando alla legge di Dio, e molto ascoltando le voci dell'interesse, dissipavano il patrimonio ecclesiastico. Di questa detestabil usanza un esempio ne abbiamo in un diploma di Ottone I. Augusto, e di Ottone II. suo figlio, anch'esso Augusto, dato in Ravenna nell'anno 972. Erano ricorsi i monaci dell'insigne monistero di Classe ad *Onesto arcivescovo*; e questi rappresentò agl'imperadori: = Quoniam sancti Apollinaris Christi Martyris Coenobium, quod

dicitur classis, nostrorum decessorum temporibus tam per cambiacionem quam per emphiteosim ita in dissipatione positum fuit, ut ejusdem monasterii Coenobitae cunctis necessitatibus indigebant =. Pertanto gli augusti col consenso ancora = domni Johannis summi pontificis, nostrique spiritualis patris, = severamente proibiscono l'alienare o livellar da lì innanzi i beni di quel monistero.

Parimente in Cremona Walderico abbate del monistero di san Lorenzo impunemente ne dissipava i beni: frutto dell'essersi sottratti i monaci alla giurisdizione de' vescovi. Non soffrendo Ubaldo vescovo di Cremona l'insolenza di quell'uomo, implorò l'aiuto di Arrigo III. fra i re, il quale ben informato de' gravi danni inferiti al sacro luogo da sì indegno ministro, = in beneficium dando, et malas inscriptiones faciendo, scilicet injustas precarias, commutationes, et libellarias =: ordinò, che da lì innanzi colui non potesse più fare alcun contratto *sine licentia praedicti Hubaldi episcopi et successorum.* Il suo diploma è dato in Augusta nell'anno 1040. Un altro esempio ricavato dal registro del vescovato di Cremona, servirà a maggiormente dilucidare i costumi di quel secolo, e darà anche lume alla Storia. Consiste questo in altro diploma del suddetto Arrigo, già divenuto imperadore, dato circa l'anno 1046. (perchè vi manca la data in quel registro) da cui impariamo, che = imperatoris divae memoriae Chuonradi imperatoris Augusti genitoris nostri tempore, domnus Landulfus (vescovo di Cremona) gravi infirmitate correptus, in ipsa in-

firmitate longam protraxit vitam. In cujus longa aegritudine sua ecclesia non modicam passa est jacturam, maxime a Girardo Heriberti mediolanensis archiepiscopi nepote, qui audacia patrui sui, qui omne regnum italicum ad suum disponebat nutum, superbe levatus, quicquid sibi placitum erat, justum aut injustum, potestative operabatur in regno. Invasit itaque cortem et plebem de Arciaco contra voluntatem, et sine permissione multum diuque oegrotantis episcopi. Qui cum liquisset infima, et migrasset ad superos, successit ei Hubaldus episcopus, noster in omnibus fidelissimus. Cui cum necesse esset ad episcopalem consecrationem accedere, ab archiepiscopo ut consecraretur impetrare nequaquam valuit, nisi plebem et cortem, quam injuste et potestative invaserat, nepoti suo concederet. Cumque in longum pro hac intentione ejus protelaretur consecratio, non sponte, sed coacte concessit quod petierat =. Seguita a dire, che ricorso Ubaldo all'imperador Corrado, ne ottenne più lettere ed ordini ad Eriberto arcivescovo, perchè restituisse quella corte. = Quod numquam impetrare valuit; sed Diabolico instinctu, cui a cunabulis (sicut omnibus tam italicis quam teutonicis patet) deservierat, ejus legationem vilipendens, superius dicta detinuit, et alia multo majora ad genitoris (cioè di Corrado augusto) dedecus et vilitatem, invadere non formidavit, scilicet plebem de Misiano etc. eo autem in regno veniente, cum comperisset, quod archiepiscopus violata fidelitate, quam illi fecerat, regnum sibi invadere molire-

tur, Girardo instigante, et ei omnino suffragante, omnia praedicta, sicut reo majestatis, et proscriptione digno, juste ei abstulit. Sed genitore nostro de regno recedente, iterum omnia invadere non timuit, spreta ejus reverentia et timore. = Pertanto esso imperadore Arrigo ordina, che tutto sia restituito alla chiesa di Cremona. Serviranno tali notizie a far meglio conoscere Eriberto arcivescovo di Milano, e perchè fra lui, e Corrado augusto, insorgesse quella strepitosa discordia. Certo è, che i tedeschi il trattavano da *tiranno.* Nè solamente i suddetti due vescovi di Cremona Landolfo e Ubaldo provarono le griffe de' potenti, ma dovette anche farne pruova Odelrico loro antecessore, avendo io prodotto un diploma di Ottone III. dell'anno 992. da cui risulta, che anche quel vescovo avea ricercata la regia protezione, *eo quod a pravis hominibus multa pateretur adversa.* Aggiungasi ora un diploma del suddetto Arrigo fra gl' imperadori secondo dell' anno 1047. in favore dell' insigne monistero di san Zenone di Verona, dove toccando con chiare parole l' empio abuso di quel secolo, scrive: = Ammonemus etiam abbatem, qui praest, ejusque successoribus interdicimus, ne res stipendiarias alendis monachis dedicatas de sinu monasterii rapiant, et saecularibus in beneficium tribuant: quia pia religio reclamat, si servi dei tabescunt inopia, et qui non debent, eorum ditescant copia =.

Anche i sommi pontefici, e con premura maggiore, faticarono per tenere in freno i dissipatori del patrimonio ecclesiastico, e per costrignere gli

usurpatori alla restituzione del maltolto. In una bolla di Vittore II. papa dell' anno 1055. ch'io ho ricavato dagli annali MSti di Pellegrino Prisciano, si vede, che quel pontefice confermando tutti i beni alla chiesa di Ferrara, e a Rolando vescovo d'essa, annulla, = quidquid Gregorius dissipator potius, quam rector ipsius ecclesiae, chartis aut superscriptionibus composuit, vel scribi rogavit =. E presso l' Ughelli esiste un diploma del poco fa mentovato Arrigo imperadore dell' anno 1047. dove anch'egli esibisce il suo aiuto al predetto vescovo Rolando, *ut bona ejusdem ecclesiae rectorum desidia, et malefactorum violentia longo tempore amissa, possent recuperari.* Dalle quali cose può intendere il lettore, quanto in quei tempi si fosse diffuso un somigliante detestabile abuso. Nel susseguente secolo Alessandro III. sommo pontefice forte s'adirò, e giustamente, contra di Guido abbate del monistero di san Prospero di Reggio (ora di san Pietro) non solo perchè fosse stato aderente degli antipapi Ottaviano, e Guido cremense, appellato Cremando da esso vero papa, ma perchè avesse dilapidato con istraordinaria malvagità i beni del suo monistero, *ita ut tectum monasterii, quod plumbeum erat, eruisse dicatur, et in gulae voracitate illius pretium dissipasse.* Il perchè con suo breve circa l'anno 1167. ordinò, che Guido fosse rimosso dall'ufizio, e sostituito un altro abbate. Così circa l'anno 1180. si vede davanti ai Giudici delegati dal papa la petizione de' canonici di Reggio contra del loro proposto, = quem dicimus res ecclesiae male

administrare saepius in damnum ecclesiae et canonicorum jam per decem annos suae praepositurae; et res mobiles sine consensu canonicorum ac massariorum ecclesiae indebite dando vel alienando, et terrarum ecclesiae cambia faciendo sine eis =. Molte liti ancora furono nel secolo XI. fra Guglielmo conte di Toscana, e Guido vescovo di Volterra, per beni della chiesa occupati da esso conte, onde erano venute guerre ed ammazzamenti. Restò di sotto il vescovo. Ma trovandosi in Firenze Niccolò II. papa nell'anno 1060. e con esso lui *Ildibrandus abbas monisterio* (Romano) *sancti Pauli*, che fu poi Gregorio VII. papa, ricorse a lui il vescovo, e per mezzo suo ottenne la restituzione di alcune castella e beni: come s'ha dalla carta, ch'io ho dato alla luce.

Oltre alla violenza, non mancarono altre arti ad alcuni secolari per prendere, e non rilasciare mai più i beni delle chiese. Tal fu quella maniera, di cui s'è parlato nella Dissertazione LXVII. cioè d'impetrare a titolo di livello, custodia, o locazione perpetua, i fondi, le corti, e le castella degli ecclesiastici. Ordinariamente il contratto si faceva per la vita degl'impetranti, o per li figli, e nipoti, cioè sino alla terza generazione, dovendo poi que' beni ritornare alla chiesa diretta padrona. Ma i prepotenti facilmente dimenticavano questi patti, e o sia che con nuovi doni guadagnassero i nuovi prelati, o pure che adoperassero la forza, non si veniva mai da essi alla restituzione. Avea Berardo abbate di Farfa consegnato la Rocca di Tribuco a Crescenzio conte (forse della Sabina)

affinchè la difendesse, con patto di renderla compiuto che fosse un anno. Il conte avea dato dei pegni per l'esecuzion del trattato con uno strumento dell'anno 1050. ch'io ho pubblicato, e in cui si leggono queste parole: = Quam reddere vobis debeo in anno expleto in carnem-laxare =. Significa questo nome il carnevale, o come dicono i fiorentini, il carnovale, cioè i giorni, che son vicini al principio della quaresima. Sappiamo ancora, ch'essi fiorentini una volta lo chiamavano carnasciale. Se chiedi l'origine di questa voce, ti dirà Adriano Polito: " carnovale, quasi carne vale, o perchè prevaglia, e se ne mangi assai, o per il bando, che dal quel giorno in su si dà alla carne proibita dalla quaresima ,,. Il Ferrari all'incontro scrive, essere carnovale lo stesso che *carnalia, scilicet festa: ut saturnalia, liberalia etc.* Del loro parere fu Egidio Menagio. Per difetto di erudizione ecclesiastica non colpirono questi eruditi nel segno. Imperciocchè una volta fu in uso presso di molti, e particolarmente de'monaci, il cessare di mangiar carne ne'giorni precedenti alla quaresima, ne'quali oggidì la gola del popolo fa maggior festa, e si procura ogni sorta di allegrie. Si stupirà taluno al sentire, esserci stati tempi, ne'quali prima della quaresima i cristiani si astenessero dalle carni. Certo è nondimeno questo fatto, e da molti si praticava, essendo a noi venuto un tal rito dalla chiesa greca. Cioè solevano i greci per tutta la settimana di settuagesima cibarsi di carni, ed anche nella domenica da noi chiamata la sessagesima. Nel seguente lunedì, e

resto della settimana, e nella domenica di quinquagesima, non era permesso il mangiar carni, e solamente si usavano uova e latticini. Però la settimana della sessagesima dai greci vien chiamata *apocreos*, cioè *carnisprivium*. Poi nel lunedì dopo la domenica di quinquagesima si guardavano anche dall' uova e latticini. Questo rito nel secolo settimo e ottavo dell'era nostra a poco a poco s'introdusse in vari monisteri, ed anche in alcune chiese, di modo che persone v'erano, che dopo la domenica di sessagesima, ed altre fin dopo quella di settuagesima rinunziavano ai cibi di carne, per superar gli altri nell' astinenza, usando nulladimeno uova e latticini fino al principio della quaresima. Di qua venne, che presso gli scrittori de' secoli bassi, ciò che noi appelliamo carnevale o carnovale, era detto *carnisprivium*. Presso gli spagnuoli nella messa mozarabica si legge *dominica ante carnes tollendas*, cioè la domenica della settuagesima. Perciocchè alcuni dopo essa domenica, altri dopo la sessagesima, ed altri dopo la quinquagesima cominciavano l' astinenza dalle carni. Tuttavia in Ispagna, per attestato del Covaruvia, il carnevale è corrottamente chiamato *carrastollendas* in vece di *carnes tollendas*. La voce *carnisprivium*, di cui abbiamo parecchi esempli, fu introdotta da monaci e cherici. Il resto del popolo, e molti ancora del clero, ciò nonostante, seguitavano a cibarsi di carni sino al principio della quaresima. Però carnevale furono appellati que' giorni, perchè si dava l' addio alla carne; siccome ancora *carne-levamen* dal levar via le

carni: dalla qual voce si potè anche formare carnevale. Presso l'Ughelli in una carta del 1195. tomo. VII. pag. 1321. e presso Romoaldo Salernitano nella cronica tom. VII. pag. 241. *Rer. Ital.* leggiamo *carne levamen*, e *carnis-levamen*: voci significanti, non già il principio della quaresima, ma i dì precedenti. Di quì intendiamo, che voglia dire nella carta sopr'accennata *carnemlaxare* cioè lasciar la carne, lo stesso che carnevale. Probabilmente da *carne laxare*, mutato l'ordine delle lettere, si formò carnasciale de' fiorentini. In una carta di Vitale Faledro doge di Venezia, scritta l'anno 1094. tomo XII. pagina 253. *Rer. Ital.* v'ha una pensione da pagarsi *ad nativitatem dominicam, altera ad carnis laxationem*. Che se alcun pretendesse nata quella voce da carne e scialare, io non l'impugnerei.

Torniamo a Crescenzio conte, che dovea restituire la Rocca di Tribuco dopo un anno alla Badia di Farfa. Ma rincresceva troppo a quel potente di restare spogliato di quella fortezza: però non è da stupire, se rimasero deluse le speranze de' monaci nella cronica di Farfa pag. 509. Gregorio monaco scrive; = Crescentius Octaviani filius invasit castellum hujus monasterii, quod nominatur Tribucum, et monacho ibi invento nares abstulit. Et donec vixit, in ipsa violentia permansit, et filios suos in ea contumacia reliquit ab introitu domni Leonis papae usque ad introitum domni Nicolai papae =, cioè dall'anno 1049. sino al 1059. Poscia aggiugne: = Filii autem Crescentii comitis fecerunt diffinitionem cum domno Berardo abbate de ca-

stello Tribuco =: cioè fu costretto l'abbate a lasciar loro la metà di quel castello, come costa dallo strumento ch'io ho tolto alle tenebre. Veggansi ancora le querele dei monaci di Casauria ad Agostino cardinale nell'anno 1104. e a Lottario augusto nel 1136. e a Roggieri re di Sicilia nel 1139. nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* contro gli usurpatori dei beni di esso monistero. In fatti costumarono sempre i cherici e monaci di ricorrere per questo ai re ed imperadori, come avvocati delle chiese, e donatori dei lor privilegi. Perciò essendo venuta a Reggio nell'anno 1136. Richeza, o sia Richenza imperadrice, moglie di Lottario II. augusto, e tenendo essa un placito *ad justitiam faciendam*, i canonici di quella città dedussero davanti ad essa le lor querele contro vari usurpatori dei lor beni. Perchè citati costoro, non comparvero, fu dai giudici proferita sentenza (l'ho io data alla luce) contra d'essi, e pubblicato il bando dell'imperadore e imperadrice per sicurezza di essi canonici. Ma sovente accadeva, che gli ecclesiastici corressero quà e là, per ottener giustizia, e in niun luogo la trovavano; e quand'anche i re od imperadori la facevano, appena erano essi partiti, che tornavano le cose nella confusione di prima. Da una carta dell'archivio de'benedettini di s. Pietro di Modena dell'anno 1147. apparisce, ch'essi monaci erano signori del castello di Adiano nel Frignano. Fu loro tolto, e così altri loro diritti da vari secolari. Il perchè nell'anno 1129. reclamarono *apud dodonem episcopum mutinensem*. Egli non diede sentenza. Nel

1136. in Reggio portarono i medesimi richiami alla suddetta imperadrice Richeza, ma senza frutto. Poi nel seguente anno ricorsero a Ribaldo vescovo di Modena, e al suo sinodo; e gittarono le voci. Finalmente nell'anno 1145. trovandosi in Modena = Hildebrandus per gratiam dei sancte Romanae ecclesiae cardinalis, et apostolicae sedis legatus = porsero a lui il libello delle lor querele; ma senza sapersi qual frutto ne riportassero.

Tanta facilità una volta nell'uno e l'altro clero di malmenare i beni delle chiese, e massimamente allorchè ne faceano permute coi secolari, nulla curando non pochi ecclesiastici, se ne veniva grave detrimento a'sacri luoghi: cagion fu, che i canoni, e i principi più si accordassero in esigere, che le persone di chiesa non potessero permutar beni senza l'evidente utilità della chiesa. A fin dunque d'impedire le frodi in tali contratti, s'introdusse questo lodevol regolamento, che i vescovi od abati inviavano i lor periti, ed altri il conte del luogo, che stimassero le terre e le fabbriche, ed affermando essi, che la permuta tornerebbe in vantaggio della chiesa, allora si faceva. Più esempi di questa usanza, nata non già ne' vicini passati secoli, ma negli antichi, ho io prodotto in varj siti di quest'opera. Qui nondimeno alcuni ne vo' produrre presi dall'insigne archivio dell'arcivescovo di Lucca. Vedesi ivi permuta di beni, fatta nell'anno 883. fra Gherardo Vescovo di quella città, ed Eriteo Scabino, e v'è notato: = Et super hanc commutationem secundum legem tu qui supra Gherardus Episcopus direxisti missos vestros,

idest Theuperto seo Petrus. Et Adalbertus comes direxit missos suos, idest Adalfredi Scabino etc. = Quegli, che quì è chiamato Adalbertus Comes, altro non è, che Adalberto marchese e duca di Toscana in que' tempi, il qual anche era conte di Lucca, e di cui ho io molto parlato nella parte prima delle antichità estensi. Ma ecco un altro più antico documento, spettante all' anno 782. cioè lo strumento di permuta fra Allone duca di Lucca, e i rettori di due chiese, dove son da avvertire le seguenti parole: = ubi supradicto cambio ad partibus secundum legem accessit ghiso misso nostro unam cum deum timentes homines, idest Waluccio etc. Senioris hominis, eorum fides amittitur, qui previdere secundum edicti paginam quod meliore cambio ad parte ipse ecclesie da me acceptu est. = La parola *edictum* indica le leggi longobardiche. In un'altra pergamena originale del suddetto archivio scritta nell'anno 862. si legge: *manifestus sum ego Hildeprandus in Dei nomine comis* (che Cosimo dalla Rena sospetta essere stato duca di Toscana; io solamente conte di Lucca) = filio bo: me: Heriprandi, quia convenit mihi una tecum hieremias, gratia dei hujus sanctae lucensis ecclesiae humilis episcopus germano meo, uti inter nos de aliquantis casis et rebus commutationem facere deberemus etc. Ubi et super hanc commutationem domus noster Hludowicus imperator direxit missos suos idest teudilascius etc. = Anche nel principato di Salerno si osservava il medesimo stile, costando ciò da un documento dell' anno 882. nella cronica del volturno, dove i

monaci dicono: = Sed dum intelleximus, quod res ipsas nullo modo dare possemus sine notitia principis, seu judicis, vel misso jusdem principis: sic perrexi in praesentia domni Guaimarii gloriosi principis, et postulavi clementiam ejus, ut licentiam mihi daret etc. = Ecco quanta cura aveano una volta gli stessi imperadori acciocchè non s'inferisse danno ai sacri luoghi da que' medesimi, che maggiormente avrebbero dovuto conservarne i beni. E durò ben molto questo ritegno in alcuni paesi. Nell'archivio suddetto di Lucca esiste carta di permuta fatta nell'anno 970. da Adelongo vescovo di quella città: = ubi et super hanc commutationem secundum legem Hugo marchio direxit missum; id est Inghefredus judex domni imperatoris: et tu qui supra Adelongus episcopus direxist missum tuum, idest Urso presbytero et vicedomino. = Ma si avverta, essere bensì stata osservata questa legge in Toscana, e in qualche altro paese, ma in molti altri fu negletta, anzi conculcata. Purchè avesse forza chi avea poca coscienza, non si lasciava far paura dalle leggi umane; e però di qua venne un gran detrimento ai beni delle chiese.

In oltre non lieve s' indebolì la potenza degli ecclesiastici sotto Federico I imperadore, non già ch' egli con aperta violenza la reprimesse; ma perchè pose degl' impedimenti, affinchè essa non crescesse. Già s'è veduto, che per più secoli anche il clero secolare e regolare potè procacciarsi castella e feudi, con esercitar ivi i diritti regali per concessione dei re ed imperadori. Aggiungasi, che quando essi monarchi, duchi, marchesi, e conti

concedevano feudi ad alcuno, solevano anche dargli facoltà di poter lasciare alle chiese quelle terre e beni: il che si appellava *judicare pro anima*, ed assaissimo frutto ai sacri luoghi, frequentemente in dominio d'essi colando nuovi feudi e regalie. Ma col tempo trovarono gli augusti un troppo rilevante detrimento a' proprj interessi, perchè era crerciuta cotanto la potenza degli ecclesiastici, che già faceano guerre, e moveano sedizioni e ribellioni, e ogni dì più s' andava sminuendo la porzione de' secolari: pensarono di mettervi argine per l'avvenire. E che di ciò qualche disegno si formasse fin sotto Arrigo imperadore IV. e re V. circa l'anno 1115. abbastanza lo scuopre Placido Monaco del monistero modenese di Nonantola, avendo egli composto verso que' tempi un libro intitolato *de onore ecclesiae*, dato alla luce dal p. Pez par. II. tom. II. *Thesaur. Anecdot.* Così intitola egli il cap. 91. = Contra eos, qui dicunt: tanta donantur ecclesiae, ut regno vix pauca remaneant. *Ivi dic'egli:* sunt vero quidam simplices, dicentes: si ita haec permanserint, ecclesia omnia terrena obtinere poterit. *Risponde quì il monaco:* quibus quid respondendum est, nisi illud, quod dominus de virginibus ait: Non omnes capiunt verbum istud? Quando enim, quae sua sunt, ecclesiae dabunt, qui ea ipsa, quae antiquitus possidet, auferre conantur? = Se placido con tale risposta soddisfacesse alle obbiezioni del suo tempo, lascerò esaminarlo ad altri. Non solamente tante regalie, tanti stabili, ed altri beni erano allora devenuti alle chiese, ma anche i lor terreni, villani, e livellarj

godevano non poche esenzioni e privilegj, talmente che nè pagavano tributi, nè concorrevano alle pubbliche necessità. Si può credere, che i laici mirassero di mal occhio tanta abbondanza di beni, e beni privilegiati. Anche ai re, e alle comunità dovette ciò parer grave. Per testimonianza di Landolfo iuniore storico cap. I. della storia tomo V. *Rer. Ital.* Corrado re d' Italia sul fine del secolo XI. allorchè il prete Liprando era per andare a Roma, gli disse: = Cum sis magister patarinorum (così allora si nominavano gli aderenti al papa) quid sentis de pontificibus et sacerdotibus regia jura possidentibus et regi nulla alimenta praestantibus? Et presbyter ipse absque ullo rancore in beneplacito dei et ipsius regis respondit. = Ma non riferisce lo storico ciò, ch'egli rispondesse, e certamente esso re Corrado era divotissimo della chiesa romana, ed ottimo principe. Queste ed altre cose passavano per mente agli augusti, quando Lottario II. imperadore nell' anno 1136. nella dieta generale di Roncaglia pubblicò una legge, che abbiamo nel fine delle longobardiche, dove son riprovati = milites (cioè i vassalli) qui sua beneficia passim distraherent, ac ita omnibus exhaustis, suorum seniorum servitia subterfugeret. *E però fu decretato*: nemini licere beneficia, quae a suis senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere etc. = Ma Federigo I. giudicò, che questo non bastasse al bisogno del pubblico: laonde anch'egli nell'anno 1158. pubblicò una legge, registrata nel codice *de feudis* Tit. 55. e da Radevico riferita nel lib. II. cap. 7. colle seguenti

parole : = Ut nulli liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro anima judicare (cioè lasciare alle chiese) sine permissione illius domini, ad quem feudum spectare dignoscitur. *Aggiunge di più:* non solum in posterum, sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hactenus perpetratas, hac praesenti sanctione cassamus. Non proibì egli espressamente il lasciare i feudi alle chiese, richiedendo solamente, che vi concorresse la permissione del signore o sia del diretto padrone; ma dovea egli pensare di non voler qui accordare questa permissione. E per verità da lì innanzi dei Feudi spettanti all'imperio o regno, pochi ne passarono alle chiese; e molti anche dei passati furono ad esse ritolti. Forse Federigo in formar questo decreto teneva gli occhi aperti sopra i beni donati dalla celebre contessa Matilda alla chiesa romana, per li quali furono poi gravi controversie fra essa chiesa e lui. E non è improbabile, che fra i motivi segreti, per li quali si alienò l'animo di Adriano IV. papa da Federigo, v'entrasse ancor questo.

Si dee anche aggiugnere, che lo stesso Federigo I. mosse lite a varie chiese per li beni e castella possedute da esse. Nell' archivio de'canonici di Padova esiste un accordo conchiuso fra esso imperadore, e Giovanni vescovo di Padova nell'anno 1161. sopra la Pieve di Sacco ed altri luoghi, che già erano di quel vescovato, messi in lite dallo stesso Federigo. Per non poter di meno, il vescovo accordò : = Quod domnus imperator ha-

beat plebem de Sacco cum suis appendiciis etc. et curtem pendiis etc =. Il resto fu lasciato al vescovo. Truovo parimente, che lo stesso Federigo I. non solamente continuò a voler dare agli ecclesiastici l'investitura dei lor beni, ma anche di esigere da essi *sacramentum fidelitatis cum hominio* inserendolo ne' diplomi: il che non truovo mai usato ne' secoli precedenti. Di questa sua risoluzione ho io osservato qualche vestigio in una carta, per altro difettosa, dell'archivio del monistero di san Zenone di Verona. Conferma egli tutti i diritti e beni a quel monistero circa l'anno 1159. con dire: = Ipsumque abbatem, suscepta ab eo debita fidelitate cum hominio, de omni honore et jure suo sollempniter investivimus =. Ma forse quella carta, priva delle note, non merita riflessione; nè i sacri pastori dovettero volersi accomodare a questa fedeltà e hominio; e in fatti io non ne ho trovato altro esempio. Molti bensì ne ho veduto, ne' quali egli fu solito di aggiugnere quella formola non usata in addietro: *salva per omnia imperiali justitia.* Truovasi questa in un diploma del medesimo imperadore dell'anno 1159. in favore dei monaci benedettini di san Pietro di Modena. E in un altro del 1160. in favore del vescovato di Reggio, dove son le seguenti parole: = Ac res ecclesiarum, quas per totam Italia violentorum quorumdam manus diripuerunt, suis ecclesiis restituere vehementer volentes =. Finalmente in un terzo conceduto nell'anno 1160. da esso Federigo a Garsendonio vescovo di Mantova, e alla sua chiesa, riconoscendo anche ivi, ch'essa chiesa = bonorum suorum di-

minutionem et consumptionem a multis passa est =. Quel che è strano, nella lettera, con cui dell'anno 1155. esso Federigo restituì la città di Tivoli al romano pontefice, si legge *salvo super omnia jure imperiali*, come s'ha dagli annali del cardinale Baronio a quell'anno, e dalla vita di papa Adriano quarto nella parte prima del tomo III. *Rer. Ital.* Torniamo alla legge di Federico I. che di sopra accennammo. Se mal non m'impongo, tanto a cagion di essa, che per le controversie insorte dipoi fra il sacerdozio e l'imperio, da lì innanzi le chiese d'Italia poco o nulla profittarono per conto dell'acquistare o aumentar le regalie in loro vantaggio. Anzi, che dico profittarono? Resta ora da dire, che la lor potenza e ricchezza venne sempre più calando; e ciò per la congiura delle città italiane, nelle quali si esaltò una smisurata voglia di stendere l'ali del dominio. Questa a me sembra essere stata l'ultima e più concludente cagione, onde sia proceduta l'estenuazione del patrimonio ecclesiastico. Aveano preso forma di repubblica nel secolo XII. le più delle città occidentali d'Italia; e perchè ciascuna aspirava a godere quell'ampiezza di contado e distretto, che goderono gli antichi conti, cioè i regi governatori d'esse città, e questo si trovava ritagliato in varie parti, perchè diviso nei conti rurali, ne'vescovi, abbati, e rettori di chiese: ad altro non pensarono, che a ricuperar que'diritti, e a signoreggiare in tutta l'antica estensione del loro contado. Sul principio non usarono se non di rado la violenza; ma allettarono i vescovi ed abbati a sottoporre i lor sudditi alla repubblica per

godere del patrocinio delle città fra le turbolenze di allora. Fu edificato dalla contessa Matilda, e da Beatrice sua madre nelle montagne di Modena il monistero di san Claudio nel luogo di Frassinoro, al quale, non so come, furono dipoi suggette dieci o dodici ville. Mal volentieri sofferiva il comune di Modena quella signoria; e però nell'anno 1173. come già feci vedere nella Dissert. XLVII. indussero Guglielmo abbate di quel monistero a permettere, che gli uomini suoi giurassero suggezione al comune di Modena, *sicut homines mutinenses etc.* Nel progresso del tempo o con pretesti, o per giuste cagioni, esso comune s'impadronì affatto di quelle terre, esentando l'abbate dal fastidio di governar que'popoli. Anche i vescovi di Modena signoreggiavano in alcune castella di questo contado; ed altri similmente erano sottoposti al monistero nonantolano; ma questi tutti a poco a poco vennero in dominio della repubblica modenese. Vedi la suddetta Dissert. XLVII. Non si può pensare, che i vescovi ed abbati sofferissero volentieri la perdita di que' loro diritti; ma per cagione delle frequenti guerre, e de'pericoli, ch'incorrevano i quei sconcertati tempi, erano forzati a tollerare e tacere. Fors'anche perchè non poteano in quelle turbolenze difendere quelle giurisdizioni, giudicarono meglio di lasciarle la difesa alla lor città, come più potente.

Succederono poscia tempi sereni, ed allora si alzarono le querele dell' uno e del altro clero contra del comune di Modena, le quali ebbero fine solamente nel 1227. con avere il vescovo di Mo-

dena, e l'abbate di Frassinoro rinunziato alle lor pretensioni, stante la cessione fatta dal comune ad esso vescovo di alcuni poderi, canali, mulini, ed altri comodi, e con due mila inoltre lire imperiali, colle quali esso prelato comperò varie terre in Porcile. Più tardi seguì l'agginstamento fra il suddetto comune, e l'abbate di Nonantola, cioè nel 1262. avendo i modenesi sborsata grossa somma di danaro da investirsi in vari poderi, che goderebbero in avvenire i monaci.

Ciò, ch'io ho notato intorno alla sola città di Modena, può appartenere a moltissime altre città d'Italia. Perchè se una di esse prendeva qualche risoluzione in vantaggio proprio, o per accrescimento della sua potenza e decoro, e con pubblico editto lo fissava, anche le confinanti, e poscia altre solevano valersi di quell'esempio per fare altrettanto. E però si può giustamente sospettare, che non operassero di meno altre città, con giustizia, o senza, per far suoi i beni delle chiese, benchè forse non tutte imitassero poi l'esempio de'modenesi, con quetar gli ecclesiastici a forza di danaro. Ma nè pur questo bastò alla comunità di Modena. Erano a dismisura cresciute nel contado di questa città le terre, che i secolari riconoscevano con titolo di livello o feudo dalle chiese nella forma, che altrove ho spiegato, e ne pagavano annuo canone, o prestavano servigio. Alla repubblica di Modena noioso e insieme pernicioso riusciva questo non lieve aggravio del popolo, e de' terreni; e però tutto fecero per levar tutti questi feudi, precarie e livelli, e rendere libere le

terre: il che specialmente fu fatto almeno per dieci miglia intorno alla città. Si camminò in questo con placida maniera, cioè colla francazione, come dicono, pagando un tanto per una volta sola. Truovasi pertanto negli statuti antichi di Modena dell'anno 1221. = Nullus de cetero audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio, quod excogitari possit etc =. E nel 1327 si legge quest'altro statuto: = Quod nulla persona de civitate Mutinae, vel districtu, possit, vel debeat vendere, donare, seu alienare, seu aliquo modo, vel titulo, vel caussa transferre, seu in ultima voluntate quoquo modo relinquere aliquam rem immobilem, nec de rebus immobilibus, vel nominibus debitorum, cedere, relinquere, vel legare alicui personae, collegio, vel universitati, quae non sit supposita jurisdictioni comunis Mutinae, et non subeat onera et gravamina cum communi et hominibus civitatis Mutinae. Et quod aliqua estimatio, vel in solutum datio de bonis seu rebus immobilibus non possit fieri pro dicti talibus personis, collegiis, et universitatibus, nisi hoc fieret de licentia consilii Generalis =. Più sotto proibiscono ancora il lasciare l'usufrutto, ed aggiungono: = Salvo quod quaelibet persona possit donare et dimittere pro anima sua quocumque titulo, et alienare res mobiles, et pretium de mobilibus percipiendum. Item fructus et reditus immobilium futuros et percipiendos, et ipsis per decem annos ad plus post mortem relinquentis etc =. Si eccettuano da tale statuto

= discus pauperum mendicare erubescentium, atque hospitalis domus casae Dei etc =.

Ma non ebbe effetto un tale statuto, o perchè la consuetudine più potente abolisse la legge in un popolo libero, o perchè fosse rivocato perchè troppo contraria alla libertà della gente pia, e alla dignità de' luoghi sacri. Esso nondimeno è tuttavia in vigore negli stati della sereniss. repubblica di Venezia. La storia poi a chi legge somministra molte altre simili controversie fra città e principi, e vescovi e abbati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe (come diceano) sostanze e ricchezze lasciate alle chiese, o per impedire, che maggiormente non si arricchissero; e per lo contrario difendendo gli ecclesiastici i lor diritti, libertà, e privilegi. Nella qual battaglia, ora gli uni, ora gli altri soccombevano a misura delle forze maggiori o minori, e secondochè persuadeva lo sprezzo o il rispetto della religione. Giunse a tanto il popolo di Reggio, che sotto gravi pene proibì, che alcuno de' secolari, artisti, agricoltori prestasse verun servigio, o facesse alcun lavoriere al vescovo della città, come s' ha dalla cronica di Reggio nel tomo VIII. pag. 1147. *Rer. Ital.* Però in alcune città venne meno affatto il dominio temporale de' sacri pastori, e tolte loro furono a poco a poco tutte le castella, rocche, e regalie. Il patriarca d' Aquileia più lungo tempo che gli altri fra que' turbini tenne salda la sua potenza; ma in fine dalla contraria fortuna delle guerre abbattuto provò la sorte comune degli altri: così che oggidì in Italia pochi troviamo dei

vescovi, abbati, e capitoli di canonici, che godano regalie e feudi imperiali. Dio ha solamente conservata nel suo splendore la chiesa romana, dopo avere anch' essa sofferte lunghe e gravi tempeste (1). Nulladimeno si vuol avvertire, che quantunque gran copia di stati e beni sia fuggita fuor delle mani degli ecclesiastici, non per loro colpa, ma per l' ambizione e prepotenza altrui : pure fra essi non furono pochi coloro, che per loro imprudenza o infedeltà cagionarono tante perdite alle chiese. Perchè non tutti gli ecclesiastici, con lasciare le vesti secolaresche lasciavano ancora tutti i costumi e le passioni del secolo. Gran male fece la smoderata voglia di arricchire o ingrandire i parenti. Perchè a guisa dei regoli, anch'essi godevano signorie, e comandavano in temporale ai popoli, concepivano anch' essi degli spiriti alti e bellicosi, frequentavano le corti dei re, e fra le discordie delle città, e dei principi si studiavano di migliorare i proprj affari. Ufizio loro era di far orazione, di persuadere la pace e carità a gli altri, e di comandare a sè stessi; ma per essere pastori, non lasciavano d'essere uomini. Pertanto non solamente per la difesa propria cominciarono a nutrir schiere di armati, ma anche a mischiarsi nelle fazioni, cospirazioni, e guerre di que' tempi; il che se fruttò ad alcuni, che per tal via si esaltarono, ad altre cagionò prigione, esilj, e la perdita dei

(1) A Dio infallibilmente è dovuta la conservazione delle potenze terrene. Ma qual comparazione vi ha tra il dominio d' Aquileia, e d' altre chiese minori col vero e legittimo principato della S. Sede? Ho già detto abbastanza nelle note precedenti.

beni. E tuttochè allora fosse in vigore una legge, che se l'ecclesiastico commetteva delitti, egli solo era punito, e non già la chiesa innocente, i cui beni erano perciò riserbati ai successori: tuttavia i potenti profittando dei loro errori, se nelle discordie toglievano le penne alle chiese, tardi, o non mai, s'inducevano a restituirle. In oltre sotto questi ambiziosi e troppo politici pastori sovente andava in rovina la disciplina ecclesiastica; e in vece dei monaci si alimentavano genti armate nei monisterj; sicchè la famiglia dei religiosi o troppo si sminuiva, o pure moriva di fame. Vedi la cronica farfense e la casinense. Se vogliam credere al Corio, la chiesa di Clivate, o Clavate, nel territorio di Milano fondata fu da Desiderio re dei longobardi. Vi si aggiunse anche un monistero, che dura tuttavia posseduto dai monaci Olivetani Landolfo iuniore storico milanese nel capit. 14 tomo quinto *Rer. Ital.* rammentò *monasterium de Clivate,* ma dee dire *de Clavate,* come ha Stefanardo nel suo poema pag. 91. tom. IX. *Rer. Ital.* Odasi ora ciò, che dell'abbate di quel luogo nominato Algiso scrisse Federigo I. Augusto in un privilegio a lui conceduto nel 1162. e da me dato alla luce. = Quum ad promovendum imperii honorem, et ad debellandos hostes imperii, praecipuae mediolanenses, Italiam cum exercitu intraverimus, inter multos quidem fideles, qui nobis in laboribus nostris fideliter astiterunt, invenimus venerabilem Algisum clavatensis ecclesiae abbatem, quem devotissimum nobis ac fidelissimum certis argumentis experti sumus. Multis enim re-

trorsum abeuntibus, praedictus abbas fuit vir fidelis, et constaus nobis firmiter adhaesit, et immobilis nobiscum perseveravit; nobisque et imperio tam magna tamque praeclara servitia exhibuit, quod illa prae oculis volumus habere, et a corde nostro numquam delebuntur ». Non disapprovo io la fedeltà di questo abbate verso l' imperadore; ma nè pure saprei commendare tanta parzialità di lui contra Milano sua patria. Se gliene venne del male, dappoichè nell'anno 1267. il popolo di Milano tornò in forze, e diede poi una rotta a Federigo: chi di grazia se ne stupirebbe? Parlano le storie d'altri ecclesiastici prelati, che per essersi troppo intrigati nelle guerre, e negli affari secolareschi, patirono gravi danni, avendo perduto non poche possessioni, decime, primizie, livelli, ed altri diritti e comodi. Ad alcuni vescovi, ed abbati nondimeno fu più favorevole la fortuna, perchè conservarono i lor diritti illesi, ed anche perduti li ricuperarono. Però in alcuni paesi le campagne per la maggior parte pagano tuttavia censo alle chiese a titolo di livello: il che specialmente si osserva nel ferrarese, mantovano, ed altri luoghi di Lombardia. Imperocchè tal copia di beni anticamente era passata ne' vescovi, canonici, monaci, monache, ed altre chiese, che in qualche luogo appena v'era un campo, che non fosse posseduto dalle chiese, o per diritto livellario da loro dipendesse. Anche l'Ughelli nel catalogo de'vescovi di Benevento osservò lo stesso dei beni di quella provincia.

Per vietar dunque ai vescovi, abbati, ed altri

rettori delle chiese il dilapidar da lì innanzi, e l'alienare il sacro patrimonio, di cui padroni non sono, ma amministratori: i sommi pontefici, e i concili con vari canoni e leggi vi si opposero, come si può vedere nel decreto di Graziano, nelle decretali, e nelle raccolte de' concili. E finalmente in Italia fu proibita senza licenza del sommo pontefice l'alienazione dei beni ecclesiastici. Ho io prodotto uno strumento dell'anno 1216. in cui Pagano vescovo di Volterra dona alcuni Acquedotti e selve al monistero di San Galgano, con esservi inserito un breve di papa Innocenzo III. che gliene dà licenza, = non obstante vinculo juramenti, quod nobis et apostolicae sedi fecistis de non concedendis alicui bonis ecclesiae absque licentia et mandato. = Nel registro MSto di Cencio Camerario v'ha molti giuramenti di vescovi e arcivescovi, anche oltramontani, fatti nell'anno 1235. (1) al romano pontefice, dove giurano la manutenzione de' beni delle lor chiese, e di non alienar cosa alcuna, *inconsulto romano pontifice*. Più frequenti poi si truovano da lì innanzi gli esempli della licenza richiesta dagli ecclesiastici alla santa sede. Dissi già, esservi stati abbati, che facendo digiunare i monaci, per sè faceano imbandire una buona tavola, lepida cosa è quello, che a me scrisse nel 1731. il p. d. Pietro Paolo Ginnani benedetti-

(1) Se Cencio Camerario scriveva l'anno 1192. perchè attribuirgli questi giuramenti dell'anno 1235 quando egli era già morto papa col nome di Onorio III. fin dall'anno 1227? Forse per accreditar tal giuramenti? Se non v'è altro appoggio, sì di questi, che dei già riferiti degli abati per la visita de' sacri limini, è da temerne. Almeno non può con essi illustrarsi la storia ecclesiastica.

no, abbate oggidì di san Vitale di Ravenna, cioè essere stata disseppellita in un orto di quella città una statua, la quale tuttochè senza capo, pure si conosceva fatta per un monaco, il quale teneva colla sinistra un libro, e coll'indice della destra notava le seguenti lettere scolpite nel contorno del libro

FER
CULA
PLATV
VOLO SI
NT COM
MVNIA FRA
TRVM

Cioè *Fercula Praelatum volo sint communia Fratrum*. Cioè, per quanto io penso, qualche religioso abbate avea fatto uno statuto, che la stessa fosse da lì innanzi la pietanza de'monaci e dell'abbate. O pur qualche monaco avea lasciato le sue facoltà al monistero per provvedere al bisogno de'monaci, che miseramente pranzavano, mentre l'abbate sguazzava. Però i monaci per gratitudine gli alzarono la statua suddetta. Quanti mali inferissero i poco buoni o molto cattivi abbati all' insigne abbazia di Farfa, si vede nella cronica da me pubblicata nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* Per buona ventura venne alle mie mani una relazione de' mali inferiti a quel sacro luogo ne' vecchi secoli. Ne fu autore Ugo abbate, il quale cominciò a governare quel monistero

nell'anno 997. uomo soggetto a vari sbalzi di fortuna, e ciò non ostante ristoratore di quel monistero, dove ora posto, ora deposto, finalmente finì i suoi giorni nell'anno 1039. Circa l'anno 998. fu scritto questo opuscolo col seguente titolo: = Incipit prologus destructionis monasterii farfensis, editus a venerando patre domno Ugone praelibati monasterii, sanctissimo valde viro. = Si può esso documento vedere in questa mia opera, ma non già qui per amore della brevità. Un altro opuscolo *De casibus infaustis monasterii farfensis*, dall'anno 1119. sino al 1129, tien dietro al suddetto. Amendue possono servire a conoscere meglio l'iniquità di que' tempi.

DISSERTAZIONE LXXIII.

DE' MONISTERI DATI IN BENEFIZIO.

Già abbiam veduto quanta copia di beni fosse ne' vecchi secoli provenuta alle chiese dalla pietà e religion dei fedeli, e a qual potenza e ricchezza fossero pervenuti i vescovi ed abbati; siccome ancora per quali vie un' altra parte di cristiani s'industriasse di spelare gli ecclesiastici, e di tirare a sè la roba. Faticavano continuamente cherici e monaci per mietere ne'campi dei secolari; e vicendevolmente anche i secolari si studiavano di ridurre ne' lor granai la messe raccolta dal clero, e sovente con fatica minore. Però quantunque paresse, che una volta l'industria dell'uno e dell'altro clero potesse e volesse assorbire la terra, pure s'è trovato essere stato più il tolto che il lasciato ai sacri luoghi. Le cagioni di questo eccidio si son prodotte nella precedente dissertazione; ma ce ne restò una, che ho riserbato alla presente, ed è l'empia consuetudine introdotta da alcuni re, che per assodar l'amore e la fede dei grandi verso di loro, o per maggiormente accendere i militari colla ricompensa a sostener le fatiche della guerra, concedevano ad essi le terre delle chiese, e massimamente dei monisteri sotto titolo di Benefizio, procurando la fama di generosità e gratitudine colla profusione della roba altrui. Il trovarsi coll'erario esausto, gli scabrosi tempi di guerre, la difesa del regno contro i nemici, massimamente pagani,

erano i pretesti o le ragioni di venire a sì fatte violenze contro i beni de' luoghi sacri. Oltre a ciò si truova, che del pari non pochi vescovi gareggiarono anticamente co' laici in questo bel mestiere, abusandosi anch'essi del favore dei re per ottener da essi il godimento delle abbazie, finchè vivessero, con titolo di benefizio, feudo, o commenda, come diciamo oggidì. Similmente non mancarono abbati, i quali non contenti di comandare ad un solo monistero, se ne procacciavano più d'uno coll'autorità dei regnanti. Che ciò talvolta avvenisse per cagione della povertà, e delle pubbliche occorse disgrazie, o per altre giuste cagioni approvate dalla chiesa: nulla in questo vi sarebbe da riprendere, ma per lo piu la sola avidità ed avarizia quella era, che consigliava gli ecclesiastici stessi a mettersi sotto i piedi la disciplina della religione, per ingoiare le sostanze de' poveri monaci. Il più bello era, che gli ufiziali di palazzo, e i generali di armate, benchè laici, coll'ottenere dai re l'usufrutto dei monisterj assumevano anche il titolo di *abbati*. In quanto vigore fosse tanto in Inghilterra, che in Francia, fin sotto i re della prima stirpe, questa detestabil usanza ed usurpazione, si può vedere presso il padre Tomassini *de benefic*. par. II. libro III. cap. 11. etc. Di quel solo parlerò io, che ho osservato in Italia.

Sotto i re longobardi, che alcuni sogliono cotanto vilipendere e lacerare, nulla mi si presenta nella storia d'Italia, onde apparisca, che allora si usurpassero dai re i monisterj per darli

in preda ai cattivi cristiani. Perciocchè non fa al caso nostro ciò, che scrive san Gregorio Magno nel lib. IV. ora V. epist. I. a Giovanni vescovo di Ravenna con disapprovare, *aliqua loca dudum monasteriis consecrata, nunc habitacula clericorum, aut etiam laicorum facta esse*. Quindi si raccoglie, essere stati in Ravenna de'cherici secolari, i quali *ecclesiasticis officiis deserviebant* in qualche chiesa, e che nondimeno solevano *monasteriis praeponi*, e prender anche senza l'abito monastico il titolo di *abbati*: cosa che dispiaceva al santissimo pontefice, e pure continuò anche dipoi, come si ricava da Agnello storico nella par. I. tomo II. *Rer. Ital.* Peggio poi, se anche i *laici* s'usurpavano quei monisterj. Ma Ravenna era allora signoreggiata dai greci augusti, e non dai re longobardi. Pertanto sembra più verisimile, che dai re di Francia, da che ebbero occupato il regno d'Italia, fosse portato quà il detestabil costume di mettere le griffe sopra i patrimonj sacri, e di conferirli ai vescovi ed abbati insaziabili, ed anche ai laici. Noto è agli eruditi, che Carlo Martello, avolo di Carlo Magno, fu il primo a fondare in Francia quest'empia consuetudine per la necessità della repubblica: pretesto usato per dar colore a così deforme abuso. Che anche lo stesso Carlo Magno, inclito imperadore, e poi re d'Italia della sua stirpe, peccasse di questo male, lo attestano le antiche memorie. L'imitò e forse superò Pippino suo figlio, re d'Italia, come costa da una carta di Pistoia dell'anno 812. che ho pubblicato nella dissertazione LXX. Quivi il monistero di san Bar-

tolommeo si dice dato in benefizio *Nebulungo Baviario.* Nè con maggior cautela si governò Lodovico pio augusto suo fratello. Wala celebre abbate di Corbeia, come abbiamo dal lib. II. della sua vita negli atti de' santi benedettini del P. Mabillone, così un giorno parlava al medesimo imperador Lodovico : = Nemo te Augustorum clarissime, fallat: quia valde periculosissimum est, res semel deo fideliter dicatas ad usus pauperum, et servorum Dei, violenter postmodum diripere, et ad saeculares usus contra auctoritatem divina retorquere. *Più sotto si legge:* monasteriorum, dum haec tractarentur, ostendit et enumeravit pericula, quum tunc temporis nonnulla jam a laicis tenebantur etc. = E perciocchè Lottario I. imperadore, suo figlio; che tanto tempo governò l'Italia, ben inferiore fu al padre nella pietà, non gli si farà torto col credere, che anch' egli al pari di Pippino re di Aquitania suo fratello, usasse violenza ai beni degli ecclesicstici. Lupo Servato nell'epistola XI. gli chiedeva = cellam sancti Judoci, quam per subreptionem rhuodgangus a vobis obtinuit, nobisque legitimam donationem patris vestri repetentibus, imposturae crimen inurit etc. Frodoardo nel libro II. cap. 20. della storia di Rems scrive, che Ebone vescovo di quella città, *accepta a Lothario pro patris proditione abbatia sancti Vedasti, falsarum obietionum incentorem exstitisse.* Rimase poi Ebone sottoposto a molte tempeste, e forzato ad abbandonar la sua sede, si ritirò in Italia presso l'imperador Lottario, e per attestatò del medesimo

Frodoardo, o sia Flodoardo, *abbatiam sancti Columbani in Italia dono imperatoris Lothari possedit*: il che non veggo avvertito dall'accuratissimo padre Mabillone.

Ed ecco il celebratissimo ed insieme ricchissimo monistero di san Colombano di Bobbio, dato una volta in commenda ad Ebbone arcivescovo di Rems. Quivi ancora fu dipoi collocato con titolo di abbate il poco fa mentovato Wala abbate di Corbeia, cacciato dalla Germania, come già osservammo nella dissertazione LXV. Poscia dato fu dal medesimo Augusto quel monistero ad Amalrico vescovo di Como, di nazione francese, col titolo di abbate, secondo che apparisce dalle memorie rapportate dall'Ughelli. Sicchè assai intendiamo, che gl'imperadori francesi, rotta la disciplina de'monaci, e non piu curati i lor privilegj, distribuivano a lor piacere i monisterj d'Italia ai lor favoriti ecclesiastici, e talvolta ancora ai secolari. Quanto più erano facoltosi essi monisteri, tanto più premurosamente si studiavano i vescovi di procacciarseli coll'autorità dei re ed imperadori. Durò questa detestabile usanza anche sotto Lodovico II. augusto; ma specialmente si lasciò la briglia all'avidità delle persone, dappoichè mancò di vita esso imperadore, e ne seguirono funestissime guerre fra i concorrenti al regno d'Italia, e le incursioni de'saraceni, e degli ungheri sconvolsero e lacerarono quasi tutta l'Italia. E giacchè abbiam parlato del monistero di Bobbio, si può credere, che la sua sorte andasse di male in peggio, con essere una

gran porzione de' suoi beni passata sotto nome di benefizio in qualche secolare. Tengo io un diploma di Carlomanno re d'Italia, ricavato dall' archivio d'esso monistero, benchè non con tutta accuratezza, dal quale apparisce la division de'beni fatta fra i monaci e il loro abbate legittimo dall'una perte, e il commendatario, per così dire, abbate illegittimo, e per quanto io sospetto, militare, dall' altra; e che tale usurpazione seguisse sotto Lodovico II. augusto. Il diploma è dell'anno 877. dove si legge: = Quia pro summa reipublicae necessitate, pacisque tranquillitate, eamnem divisionem de rebus jam fati monasterii factam cognoscimus =: perciò esso re la conferma in favore di Umnobaldo vero abbate. Questa divisione de' Beni del monistero di Bobbio formò poscia una stabile consuetudine, così che una porzion d'essi si concedeva dai re in benefizio a qualche ecclesiastico, o pure ad uno dei grandi secolari (i quali perciò si trovavano appellati *abbacomites* da alcuni scrittori) e però niun de' susseguenti re si faceva scrupolo di seguitare in ciò le pedate de' suoi antecessori. Ho qui per testimonio una carta di quelle, ch'io più dell'altre soglio stimare come preziose memorie, ricavata dall'archivio di esso monistero di san Colombano: cioè un placito tenuto in Pavia nell'anno 915. da Odelrico Vasso e Messo di Berengario I. re, esistente nella medesima città, in cui Theodolassio abbate e i monaci di Bobbio evincono la corte Barbada contra di Radaldo conte e marchese, il quale pretendeva, = a longo tempore curtem ipsam, quae di-

citur Barbadam; cum sua pertinencia pertinet de illam portionem, quam consuetudo fuit in beneficio dandi =. Insisteva all' incontro l' abbate, che essa corte non appartenesse alla porzione, per così dire, secolarizzata; ma bensì all'altra, = quae pertinere deberet de portionem et usum fratrum monachorum ipsius monasterii. Chi fosse questo Radaldo conte e marchese, e a qual marca egli presedesse, non l' ho potuto trovare, con accusare perciò la negligenza degli antichi, che non pensarono a rendere più noti ai posteri i personaggi, che erano notissimi allora. In oltre, come ho dimostrato nella parte I. cap. 16. delle Antichità Estensi Oberto marchese e conte del palazzo, uno degli antenati della serenissima Casa d' Este, nell' anno 972. godeva a titolo di benefizio = monasterium sancti Columbani da parte domnorum imperatorum.

Ne' medesimi tempi ad una pari calamità fu sottoposto l' insigne monistero di Nonantola, situato nel territorio di Modena, e considerato per la sua ricchezza uno de' primi d' Italia. La singolar pietà de' monaci fin dal suo principio fruttò a quel sacro luogo gran copia di beni, che furono poi cagione della sua rovina, gareggiando molti per ottenere sì buon boccone. E che prima dell' anno 837. alcuno tentasse di occuparlo, si può ricavare da un diploma di Lottario I. imperadore dato in quell' anno, in cui protestando di avere trovata *tantam devotionem ibidem in divinis*, poscia comanda, *ut nullo in tempore alicui comittatur, nisi eorum (monachorum) ele-*

ctione et consensu. Conservasi tuttavia esso diploma nell'archivio di quel monistero, archivio una volta ricchissimo, ma da cento anni in qua svaligiato da qualche commendatario; e parve a me Originale, sì per la forma de' caratteri, come pel sigillo di cera tuttavia infisso nella membrana, se non che lo stile e la sintassi difettosa mi fecero alquanto dubitare dell' origine sua. Ma non potè questo privilegio impedire, che i successori di Lottario conferissero l'abbazia nonantolana a degl' illegittimi abbati. *Adelardo vescovo di Verona*, adocchiata questa bella preda, tanto s'ingegnò, che l' ottenne da Carlo calvo imperadore e ne fu creato abbate. Detestando Giovanni VIII. papa l' ingordigia di quel prelato, scrisse lettere all' imperadore, all'arcivescovo di Ravenna e di Aquileia significando loro di avere per questa cagione scomunicato il vescovo di Verona, Così scrive egli nell' epist. 48. con cui si dee unire la 49. al clero veronese: = quum Adalardum episcopum venerabile monasterium nonantulae situm, quod nullus umquam episcoporum vel iudicum (cioè dei conti, per quanto io stimo) in beneficium quaesivit, contra sacras praedecessorum nostrorum nostrique privilegii institutiones, quibus de propria semper congregatione abbatem fieri jubetur, callide petiisse, ac per hoc illicita praesumsisse, omnimodis reperissemus; auctoritate apostolica excommunicare studuimus. = Per quanto ho imparato dal catalogo degli abbati di Nonantola, questo vescovo = in suos usus reditibus redactis, in extremam paupertatem monachos compulit. Qui sicuti

abbas commutavit quaedam bona coenobii nonantulani cum abbate monasterii novi de Brixia. = Poscia seguita a dire, ch' esso Adalardo fu scomunicato da papa Giovanni VIII. nell' indizione X. cioè nell' anno 877. Anche Ugo re d'Italia nel susseguente secolo recò gran vessazione al monistero nonantolano col concederlo a Gotifredo suo figlio, se s' ha da prestar fede all'autore del catalogo MSto suddetto. Ma Arnolfo storico milanese nel lib. I. cap. 3 della storia scrive, che il re Ugo per l' empietà da lui commessa contro l' arcivescovo di Milano concedette alla chiesa milanese = pro nonaginta interfectis abbatiam nonantulae, quae propter nonaginta sui juris cortes sic vocata perhibetur. = Galvano dalla Fiamma nel *Manip. Flor.* capo 130. tomo XI. *Rerum Italicarum* da questo passo di Arnolfo dedusse, che l' abbazia suddetta fu fondata dal re Ugo. S' ingannò. Manifesta cosa è, che ne fu fondatore santo Anselmo a' tempi di Astolfo re de' longobardi. Forse fu conferito questo monistero dal suddetto re Ugo a Manasse suo parente (o pur figlio, come scrisse Arnolfo storico) che usurpò anche l' arcivescovato di Milano, e nè pure si contentò d' un solo vescovato siccome persona di pessimi costumi, ed abbominevole per la sua ambizione ed avarizia.

Non resta già luogo da dubitare, che Guido vescovo di Modena, gran faccendiere, anch' egli vinto dalla cupidigia, ottenne poi dallo stesso re Ugo la badia di Nonantola, asserendolo un grave autore, cioè Liutprando, nel libro V. capo 12. con iscrivere, che = Wido praesul mutinensis ecclesiae,

non injuria lacessitus, sed MAXIMA illa ABBATIA NONANTULANA, quam et tunc acquisivit, animatus, = prese l'armi contro lo stesso re, con dimenticare i ricevuti benefizj. Sotto Berengario II. e Adalberto re gli strumenti enunziati dal catalogo MSto fanno abbastanza conoscere, che il vescovo Guido continuò a goder questa preda. Più forte ancora la tenne salda sotto Ottone I. imperadore, per la cui esaltazione avea faticato non poco, e meritato d'essere creato suo arcicancelliere. Ho io dato alla luce il diploma di esso augusto, con cui nell'anno 962. concede = Widoni sanctae Mutinensis ecclesiae venerabili episcopo, dilectoque nostro fideli et archicancellario, cunctis vitae suae diebus, abbatiam, quae Nonantula dicitur etc. cum omnibus plebibus, xenodochiis, monasteriis, cellulis, titulis, capellis, tam infra Tusciam, Camerinam, et Spoletinam, quamque infra hoc italicum regnum ubicumque conjacentibus, una cum Castris, villis etc. = Occuparono poscia la medesima abbazia Uberto vescovo di Parma; poscia Johannes graecus archimandrita, et consecretalis Ottonis II. augusti, = cioè quel furbo calabrese, ed insigne ipocrita, che creato vescovo di Piacenza, finalmente sostenuto dalla fazione di Crescenzio console arrivò a farsi antipapa. Costui con patente ambizione s'intitolava *archiepiscopum placentinum, et abbatem nonantulanum*, come s'ha dagli strumenti recati dal Campi nella storia di Piacenza. Ho io data alla luce la collazione di questo sì riguardevol monistero fatta nell'anno 982. da

Ottone II. augusto al medesimo Giovanni Archimandrita, da cui apparisce con che bei colori fosse dipinta la sua ipocrisia. Copia antica di quel diploma tuttavia esiste nell'archivio dilapidato del medesimo monistero. Dice ivi l'imperadore d'avere ultimamente inteso = unum in honore beati Silvestri confessoris Christi in comitatu Motinense constructum, quod Nonantula vocatur OMNIBUS ALIIS MAJVS, et quod olim exemplar bene vivendi, et sanctae conversationis fuerat reliquis, pene jam annullatum, atque fondo tenus depopulatum, iniquorum pravitate hominum eoquod per longa curricula annorum amminiculo caruit abbatum. = E però avendo rivolti gli occhi a'suoi cortigiani, avea trovato = quemdam archimandritem et consecretalem meum Johannem nomine, probis moribus ornatum, pudicum, sobrium, docibilem, graeca scientia non ineruditum, totiusque prudentiae et sanctitatis fulgore praestantem. Quem consilio virorum illustrium, deumque timentium, et electione fratrum in jam dicto monasterio commanentium, a nostro cubili et necessariis consiliis abstrahentes, supra nominatis fratribus et in patrem et rectorem praefecimus etc. = V' ha nella suddetta carta una giunta, in cui Ottone II. augusto fa sapere a tutti i suoi fedeli nel regno d' Italia: = Quod nonantulense monasterium jam per quinquaginta annos et amplius propter episcopos, qui pene totam ipsius monasterii terram pro beneficio tenuerunt, desolatum, et ad nihilum prope redactum sit =. Tralascio altre calamità di questo

monistero da molti anni ridotto in commenda, bastando il già detto per comprendere, a quali disavventure fossero ne' vecchi tempi esposte le pingui abbazie, senza voler toccare, qual sia il presente loro stato. Quanto avveuisse ancora ai monisteri di Farfa e del Volturvo si può leggere nelle lor croniche da me date alla luce. Esempi tali movevano allora gli altri vescovi a divorare con eguale avidità i beni de' monaci, talmente che niun quasi si potè mostrare, che non assorbisse uno o più de' monisteri.

Tralasciando io le memorie stampate, valendomi solamente delle inedite, aggiungo qui, che anche l'insigne monistero della Novalesa Novalicense in Piemonte corse la medesima fortuna nel secolo nono, sotto Lottario I. imperadore, che non guardò misure in far da padrone de' monisteri. Vedesi un diploma suo da me pubblicato, e spettante verisimilmente all'anno 844. in cui = Vir venerabilis Joseph Eporediensis ecclesiae episcopus, et abbas monasterii sactorum apostolorum Petri et Andreae, nuncupati novalicio =, chiede ed ottiene la conferma di tutti i beni di esso monistero, sulle cui rendite egli avea poste le unghie. Andiamo a Vercelli, e troveremo, che anche quel Vescovo Leone si godeva due riguardevoli abbazie. Cio apparisce da un diploma di Ottone III. augusto dell'anno 999 in cui sono confermati a quel vescovo, e alla chiesa di santo Eusebio, cioè di Vercelli, tutti i suoi beni, leggendosi fra l'altre cose = et abbatiam de Arona confirmamus, sicut praeceptum Caroli testatur etc. Confirmamus sancto

Eusebio abbatiam de Lucedio (una delle pingui di Lombardia) sicuti Carolus augustus, et divae memoriae genitor noster fecerunt =. Continuarono in quel possesso gli altri vescovi di Vercelli, e fra gli altri Gregorio famoso fra que' prelati, si fece confermare da Arrigo II. imperadore nell' anno 1054. *abbatiam sancti Michaelis de Laudecio,* come costa dal diploma, ch' io ho dato alla luce. Vedesi ancora in altro privilegio, che Federigo I. augusto nell' anno 1152. confermò a Regizione vescovo di Vercelli, appellato Uguzione dall'Ughelli, = monasterium sancti Michaelis in Laudecio; sed et monasterium sancti Stephani, et momasterium sancti Salvatoris de Betia, et monasterium sanctimonialum de Gatinaria =. E tale era in que' tempi il destino de' monisteri, e più facilmente ancora ai pericoli restavano esposti quelli, che erano più pingui: di tal maniera che chiunque oggidì contempla ed accusa la condizione del secolo nostro, se farà mente agli antichi secoli, si rallegrerà più tosto colla sorte de' nostri giorni. Deesi anche osservare, che succedevano anticamente liti e guerre fra i vescovi intorno ai monisteri, in tutto o in parte tolti ai poveri monaci, pretendendo ciascun d'essi di avere ricevutò lo stesso luogo in dono dai re od imperadori. Puossi anche sospettare, che adoperassero in ciò dei diplomi dubbiosi, o spuri. Certamente per cagione della suddetta abbazia di Lucedio lunga lite fu fra i vescovi di Vercelli e Novara. Quel che più fa stupire, il novarese produceva in suo favore un diploma del medesimo re Berengario I. da cui ap-

pariva, che Garibaldo vescovo di Novara avea posseduta quell'abbazia, per concessione non solo di esso Berengario re, ma anche dei re ed augusti precedenti. Dall'archivio della chiesa di Novara avendo io ricevuta copia, ma molto difettosa di quel diploma dato circa l'anno 901. l'ho pubblicata, vedendosi confermata al vescovo suddetto = abbatiam in honorem sancti Arcangeli Michaelis, et sancti Januarii martyris Christi, aedificacatam juxta Leocedio =. Nè pure si tennero le le mani in pugno i vescovi di Parma. Nobile abbazia era quella di san Remigio di Berceto, già fondata dal re Liutprando. Non mancarono quei vescovi di aggiugnerla al loro patrimonio, come ne fan fede i documenti prodotti dall'Ughelli nell'Italia sacra: e in oltre un diploma da me pubblicato di Rodolfo re d'Italia dell'anno 922. dove leggiamo, che quel re conferma ad Aicardo vescovo di Parma i beni, che i precedenti re ed augusti = juri et dominio parmensis episcopii perpetualiter donantes subiecerunt =, fra'quali = abbatiam de Berceto, in honore sancti Remigii constructam in comitatu parmensi =.

Celebre altresì fu, ed è tuttavia assai ricca l'abbazia di Bremide nella diocesi di Pavia, e nel territorio della Lomellina, che ebbe il suo principio nel secolo X. Fu essa nell'anno 1093. aggregata al vescovato di Pavia da Arrigo IV. fra i re, ed imperadore terzo, come risulta da un frammento d'un suo diploma, ch'io ho dato alla luce. E certamente da che un vescovo avea tirato in suo dominio qualche monistero, non mancavano i suc-

cessori di tener forte quella preda. Non so io dire, se per proprio diritto, o pure per l'arti, che erano una volta alla moda, godessero i vescovi di Mantova due abbazie, cioè l'una di san Ruffino, e altra di san Cassiano. Solamente so, che nell'anno 1020. Arrigo I. imperadore con suo privilegio le confermò ad Hitolfo vescovo di mantova, costando ciò dal documento, ch'io trassi dalle tenebre. Così i vescovi di Parma goderono da lì innanzi l'abbazia poco fa nominata di Berceto; nè contento di ciò Wibodo vescovo di quella citta, impetrò da Carlo il Grosso augusto = abbatiam monasterii, quod dicitur mediana, sitam in honorem beati Pauli apostoli, sibi, suaesque ecclesiae parmensi jure proprietario perpetuis futuris temporibus =. Di sopra nella Dissertazione LXIV. io feci conoscere, quanto i monaci profittassero della pia liberalità dei vescovi. Osservisi ora, quanto ancora gli stessi vescovi assorbirono del patrimonio dei monaci, pochi essendo quelli, che non tirassero a sè qualche monistero: del che parlano gli antichi diplomi. Vedesi in un privilegio originale, esistente nell'archivio dei canonici di Padova, dato a Bernardo Vescovo di quella città nell'anno 1058. da Arrigo IV. re di Germania ed Italia, che gli sono confermate *cortes*, *abbatiae*, *senodochia*, *omnesque plebes*. Ed Arrigo secondo fra gli augusti nell'anno 1054. confermò a Benedetto vescovo d'Adria *abbatiam gavellensem sancti Cassiani*. Furonvi anche una volta alcuni vescovi, i quali si servirono dell'autorità della Sede apostolica per appropriarsi i beni dei monaci. Ne abbiamo

l'esempio in una bolla di Leone IX. pontefice santo, data l'anno 1049. *Johanni abbati monasterii sanctae Mariae Vallis pontis* nella diocesi di Perugia, in cui restituisce ad esso abbate quel monistero, dicendo, = ab omni etiam alienatione liberos vos et securos reddere volumus: unde apot stolica auctoritate cassamus et evacuamus illa praecepta, quae a benedicto et Gregorio iniustis pontificibus Andreae episcopo perusino collata sunt de eodem vestro monasterio.

Del resto se alcuno dimanda, che avvenisse de' monisteri dati in benefizio, o sia commenda, cioè se quegli abbati illegittimi comandassero ai monaci quivi abitanti, o pure se si divorassero tutte quelle rendite con cacciarne i monaci: si risponde, che vari furono in ciò i costumi degli usurpatori. Imperciocchè que' secolari o vescovi, che entrando iniquamente nella messe altrui, conservavano qualche timor di Dio, e stimolo di religione, volevano in qualche parte provveduto al culto di Dio, e al mantenimento de' monaci. Bastava loro d'esercitare l'ufizio di abbate, e di goderne le prerogative ed emolumenti, soliti a godersi dai legittimi abbati. Molti erano questi, e massimamente il gius di permutare, o concedere a livello le corti, le castella, e i poderi de' sacri luoghi, talvolta senza nè pur ricercare il consenso de' monaci. Però continuavano i monaci sotto il loro priore a celebrare i divini ufizi, e al decoro de' sacri templi nulla soleva mancare. Quanto moderatamente si governasse in questo particolare Carlo Calvo imperadore, bene sarà intenderlo da

un suo diploma, da me tratto in luce, con cui egli concedette nell'anno 877. a Giovanni vescovo di Arezzo = monasterium sancti Anthimi, quod eidem praesuli beneficiario jure concessimus, et coniacet in pago senensi atque Clusino =, con obbligazione, che = indesinenter quadraginta ibi monachi regulariter administrent, quatenus monasticus Ordo secundum sancti Benedicti doctrinam in eo immutabili conversatione colatur, et laudabili religione semper in perpetuum celebretur; e quibus aliquo divina vocatione amoto, alterius loco instituatur, ne numerus minuatur etc =. Conservasi quel diploma originale nell'archivio del capitolo di Arezzo, e vi si vede il monogramma dell'imperadore, e la sottoscrizione del notaio scritta con lettere rosse, o sia con inchiostro rosso: il che non m'è accaduto di osservare altrove. Ma nè pur questa moderazione bastò ad altri, perchè o cacciarono tutti i monaci, con divorar poscia tutte quelle rendite; ovvero fatte due parti d' esse, l'una e per lo più la migliore, ritenevano per se, e l'altra lasciavano ai monaci, che sovente giacevano nella povertà e miseria vera. Servirà a questo proposito un diploma prezioso di Berengario I. re d'Italia, ricavato dall'archivio de' benedettini di san Sisto di Piacenza, monistero nobilissimo una volta di sacre vergini, dove Ageltruda imperadrice, Vedova del fu Guido augusto forse si ritirò, o pure collocò qualche sua figlia. Fece ella istanza al re suddetto nell'anno 898. = quatenus eidem concederemus territoria ac loca, ubi nunc monasteria dinoscuntur esse constructa. Unum videlicet, quod nuncupatur

Arabona in camariensis finibus, et alterum quod vocatur flumen in Pago Asisio cum omnibus adiacentiis suis, omnibusque rebus, et familis utriusque sexus etc =. Vedi che bella generosità di Berengario verso quell'augusta vedova, che spoglia la chiesa per arricchir lei, e con dichiarazione, che = in omnibus et per omnia liberam habeat potestatem sine ulla exceptione in integrum habendi, possidendi, donandi, vendendi, commutandi, vel quicquid voluerit a praesenti die in antea faciendi ex nostra plenissima largitate =. Tali erano i costumi di allora. Ciò, che mi rendè più caro questo documento, fu il trovarsi attaccato al diploma un pezzo di carta pecora, contenente una promessa del medesimo re Berengario, con cui stabilì pace con essa Ageltrude, obbligandosi di non toglierle più cosa alcona. Fu questa principessa donna di grand'animo, e di non lieve ambizione, come può vedersi dagli annali bertiniani all'anno 895. Essendole stato tolto da una morte violenta Lamberto imperadore suo figlio nell'anno 898. abbattuta dal colmo della sua autorità da Berengario, emulo già del marito e del figlio, dimandò pace, e l'ottenne. Ecco le parole di Berengario: = Promitto ego Berengarius rex tibi Ageltrude, relicta quondam Widoni imperatoris, quia ab hac hora et deinceps amicus tibi sum, sicut recte amicus amico esse debet. Et cuncta tua praeceptalia, concessa a Widone, seu a filio ejus Lamberto imperatoribus, nec tollo, nec ulli aliquid aliquando tollere dimitto injuste =. Nel giorno stesso, che Guido consorte d'essa Ageltrude ricevette la corona

imperiale in Roma nell'anno 891. ella dimandò ed ottenne da lui = monasterium in honorem sanctae Agathae, quod dicitur novum, constructum ticinensi in civitate =, come si può anche vedere nel catalogo dei vescovi di Parma presso l'Ughell.

Volentieri ho raccolto queste poche notizie, acciocchè coloro, che non han cognizione de'costumi de' secoli rozzi, cessino di maravigliarsi de'nostri, al mirare tanti monisteri dati in commenda, e che i cherici secolari con aver occupato il patrimonio, che i monaci acquistato aveano con tante fatiche, non solamente ne ricavano gli alimenti propri, ma anche il lusso e le delizie. Leggieri cose son queste rispetto a quelle, che l'Europa cristiana vide nei secoli barbarici, e vide anche l'Oriente cristiano; perciocchè la cupidigia non è un male particolare dei latini, ma ereditario di tutti i paesi. Allora non solamente i monisteri, ma fino i vescovati, e gli altri sacri luoghi, non rade volte erano conceduti ai laici, e questi talvolta screditati nella pietà, e ne' costumi. Cioè come ha un' antica annotazione al concilio di Aquisgrana dell'anno 803. nell'edizione del Tillio, = tempore Adriani papae, et Karoli Magni imperatoris, laici homines solebant dividere episcopia et monasteria ad illorum opus. Et non remansissent ulli episcopo, nec abbati, nec abbatissae, nisi tantum, ut velut canonici et monachi viverent =. Dal che impariamo, che anche ai monisteri delle monache si stendeva questa tempesta: il che certo dee comparire un'empietà a gli occhi d'ogni fedele. Gioverà ancora rapportare ciò, che si legge ne'capitoli inviati nell'anno

857. al re di Germania Lodovico dai vescovi delle provincie di Rms e Roano, dove son queste parole: = monasteria etiam religiosa, atque praecipua canonicorum, et monachorum, atque sanctimonialium habitacula, quae ab antiquis parentes vestri sub religioso habitu constituerunt, ac frater vester dominus noster, innuente partim fragilitate, partim aliorum callida suggestione etiam et nimia necessitate: quia dicebant petitores, nisi eis sacra loca donaret, ab eo deficerent; et ipse aliquando per vos, sicut nunc patet, aliquando per fratrem vestrum regno destitutus, ab eis penderet: talibus, sicut scitis, personis commissit: debito privilegio restituite =. Torniamo al suddetto diploma di Berengario I. colla scorta del quale può apparire in qual anno seguisse la morte violenta del giovane imperador Lamberto, mentre era a caccia nel bosco di Marengo. Molto animosamente sentenziò Adriano Valesio nella prefazione al poema dell'anonimo *de Laud Berengarii*. par. I. del tomo II. *Rer. Ital* con avere scritto: = Carolus Sigonius falsi cuiusdam diplomatis subscriptione deceptus, anno Domini DCCCXCVIII. imperii sui VII. Lambertum abisse tradit =. Ma come già osservò il P. Pagi nella critica del Baronio, non il Sigonio, ma il Valesio s'è ingannato in voler congiugnere la morte di Lamberto coll'anno 897. quando certa cosa è, ch'egli fu levato di vita in quest' anno. Ho io pubblicato il diploma originale, con cui esso imperador Lamberto nel dì 30. di settembre dell'anno 898 confermò a Gamenulfo vescovo di Modena tutti i suoi beni. Esiste esso nell'archivio dei

canonici di Modena coll' *actum Marinco*, dove appunto avvenne la sua morte. Altre memorie ho io prodotto per provar questo punto di cronologia, che qui tralascio.

Nel sopradetto diploma di Berengario vedemmo donati due monisteri all' imperadrice Ageltrude. Non apparisce, se fossero di monaci, o di Monache. Dico ciò, per avere osservato, che i monisteri delle sacre vergini erano amoreggiati dalle imperadrici di que'secoli. Nobilissimo, e di gran ricchezza era allora, siccome più volte ho ricordato, il monistero nuovo di Brescia, oggidì di santa Giulia. Contuttociò Lodovico II. augusto, che spesso era molestato dall' avidità d' Angilberga sua moglie, gliel diede in benefizio nell'anno 868. E colà appunto essa poi si ritirò dopo la morte dell'augusto marito. Dall' archivio de' benedettini di san Sisto di Piacenza fu ricavato quel documento, in cui si leggono le seguenti parole, attestanti aver egli conceduto = dilectissimae coniugi uostrae, clarissimae scilicet augustae Angilbergae cunctis diebus vitae suae, monasterium Domini Salvatoris intra moenia civitatis Brixiae constructum, quod dicitur novum, cum omnibus suis appendiciis etc. cum omnibus videlicet monasteriis, e Zenodochiis, seu cortibus ad ipsum aspicientibus, hoc est alinam, campora, Sextano, monasterium in Luca quod Aldo dux aedificavit, et monasterium in papia, quod vocatur reginae etc. nec non et monasterium situm in Sirmione etc. Che autorità seco portasse tal concessione, si raccoglie dalle formole seguenti: = Ad possidendum, regendum, gubernandum,

disponendum, ordinandum, fruendum, et quidquid elegerit intus et foris, prout sibi visum fuerit, faciendum. Si vero nostra dilectissima conjux clarissima augusta Angilberga ante filiam charissimam nostram Hermengardam divina obierit vocatione: tunc volumus, ut ei succedat ipsa filia nostra in eamdem potestatem cunctis diebus vitae suae ad possidendum praefatum monasterium integriter. Troviamo quì, che al monistero bresciano delle monache di santa Giulia erano sottoposti un monistero in Lucca, laudato da Aldone duca; e un monistero di Pavia, appellato della regina; e un monistero situato nell'isola di Sirmione nel lago di Garda. Verisimil cosa è, che ancor questi monisteri fossero di sacre vergini. Tale certamente fu quello della regina in Pavia, appellato anche di san Felice. Aveva l'imperadrice suddetta fondato l'insigne monistero di san Sisto di Piacenza, di cui più fiate abbiamo parlato. Proccurò essa ancora, vivente l'augusto consorte, di ottenere = quamdam abbatiam in honore apostolorum principis dicatam, et non longe ab Urbe Placentia fundatam, in loco nuncupato caput Trebiae, = la quale fu ad essa augusta nell'anno 888. confermata da Berengario I. re d'Italia. Nè questo bastò all'avidità di quella imperadrice. Aveva ella ottenuto anche un monistero di sacre vergini, *constitutum infra ipsam Urbem* (cioè di Milano) *quod nominatur Aurunae*; ma essa poi lo rinunziò al monistero di santo Ambrosio di Milano, come costa da un diploma di Carlo il Grosso re d' Italia presso il Puricelli, dato

nell' anno 880. e non già nell' 881. come egli e Tristano Calchi stimarono, dove si legge: = Quod Engilberga olim imperatrix devotissime obtulit in ipsum monasterium (di santo Ambrosio) pro remedio animae divae memoriae Hludovici quondam imperatoris augusti etc. = Che oltre a ciò questa imperadrice si procacciasse due altri monisterj di monache, ce lo insegna un diploma di Arnolfo re di Germania dell'anno 889. divulgato dal Campi nel tomo 1. della Storia ecclesiastica di Piacenza, in cui sono le seguenti parole: = concessimus itaque ei more antecessorum nostrorum subnotata loca, quae in jam dicto regno Italico sita esse dinoscuntur, cum appendiciis suis omnibus, in proprietatem (notisi, che Angilberga non chiede più tai luoghi a titolo di benefizio, ma bensì di proprietà ed Allodio) idest in comitatu Prissianensi (di Brescia) monasterium novum (cioè di santa Giulia) papiae vero monasterium sancti Marini, atque monasterium sancti Thomae, necnon monasterium reginae, in quibus sanctae Moniales domino famulantes commorantur. In Placentino etiam comitatu abbatiam, caput trepium nuncupatam. = Benchè allora regnasse in Italia Berengario 1. pure perchè si prevedeva, che Arnolfo re di Germania gli potrebbe disputare il regno, la sagace vedova imperadrice Angilberga, anche da lui si proccurò la conferma di qnanto a lei era stato conceduto in Italia.

Così andavano allora gli affari de' monisteri. Ma essendo mancata di vita essa imperadrice, quei di Brescia e di Pavia ricuperarono la loro libertà,

come accennai sul fine della dissertazione LXV. E veramente i principi cristiani riconoscendo, che abominevol soperchieria fosse quella di occupare gli altrui beni, e il permettere, che abbati spurj, e secolari potenti divorassero le sostanze lasciate dai fedeli pel culto di Dio, e pel sostentamento de' suoi servi, dismisero a poco a poco questa iniquità: sicchè dopo il secolo X. appena se ne truova esempio. Anzi gli stessi re ed imperadori talvolta con parole chiare vietarono sì fatto abuso. Ho dato fuori un privilegio, conceduto nell' anno 989. da Ottone III. re di Germania ed Italia in favore del monistero pavese di san Pietro *in Caelo aureo*, dove dice: = Volumus etiam, modisque omnibus interdicimus, ut nulla praepotens persona praedictum Coenobium proprietario jure, aut beneficiali ordine, aut praeceptali auctoritate nitatur invadere: = parole indicanti, che quel pingue monistero ne' tempi addietro dovea aver patito per l' ingordigia d' alcuno. In fatti da un altro diploma d' esso Ottone III. divenuto imperadore si scorge, ch' egli nell' anno 998. restituisce ai monaci benedettini allora possessori di quell' insigne monistero = terram eidem sanctae ecclesiae longo tempore injuste abstractam, quae vocatur vassallorum, quae olim dissensione regni divisa fuit, = probabilmente assegnata agli abbati commendatari. Nè più propizia era stata la sorte al monistero di san Salvatore di Monte Amiate nella diocesi di Chiusi. Riferisce l' Ughelli nel tomo III. dell' Italia sacra un diploma di Arnolfo re d' Italia, anzi anche imperadore, dato

in Roma nell' anno 896. da cui risulta, che quell'antico monistero per lungo tempo restò in preda ai laici divoratori del patrimonio ecclesiastico. Imperocchè = Ludovicus imperator (probabilmente il secondo) illud cuidam fideli suo Adulpreth nominato ad regendum commisit. Ipse autem (cioè quel commendatario secolare) ob injuriam eorum, qui ipsum monasterium prius providere debebant, cum fratres ibidem domino famulantes, inopia cujuscumque boni confectos, et divina obsequia neglecta, penitusque collapsa reperisset; eorumdem fratrum usibus haec loca contulit, ut sufficientiam victus et habitus habentes, regulariter vivere, et sine alicujus animositatis impedimento divinis laudibus sana mente insistere quivissent. = Così quel principe. Quanto poscia accadde a tanti monisterj ne' secoli susseguenti, perchè esige da me ossequio, si dee qui passare sotto silenzio.

DISSERTAZINOE LXXIV.

DELLE PARROCCHIE E PIEVI.

Trattò il P. Lodovico Tomassini, scrittore chiarissimo, delle parrocchie nella parte I. lib. I. cap. 21. *de Beneficiis*, e ne illustrò l'origine e l'istituto. Sia lecito anche a me di aggiugnere qualche cosa a questo argomento. Che fino dall'età degli apostoli provvenga l'istituzion de' parrochi, abbiamo assai notizie, che sembrano comprovarlo, e però la maggior parte de'teologi ed eruditi conviene in questa sentenza, che l'autorità parrocchiale è fondata nel Gius divino, e immediatamente è vénuta da Dio. Contuttociò particolarmente appartiene al secolo quarto della chiesa la division delle parrocchie, e l'assegnamento di una porzione del popolo a qualsivoglia parroco. E primieramente furono istituiti i parrochi nelle città, poscia nelle ville, affinchè sempre più crescendo il numero de'cristiani, più facilmente questi sacri ministri provvedessero al loro bisogno. Nel progresso del tempo battesimali furono appellate queste chiese, perchè il diritto del battesimo, e di ministrarlo ai fedeli, una volta riserbato alla sola chiesa cattedrale della città, fu comunicato anche alle chiese rurali, acciocchè la troppa distanza del sacro fonte non riuscisse di troppo incomodo e danno ai fanciulli, che s'aveano a battezzare. Dissi delle rurali, perchè quanto alle parrocchie urbane, più tardi fu loro conceduta la facoltà di ministrare il battesimo. Imperciocchè si trovava in cadauna

città una sola basilica battesimale, sempre o quasi sempre vicina alla cattedrale, a cui si doveano portare tutti i fanciulli della città per ricevere il sacro lavacro. Questo antichissimo rito si conserva tuttavia in Pisa, Parma, Cremona, Firenze, Bologna, e in altre città. Ad imitazione d'esse anche il popolo di Modena nell' anno 1327. come s' ha dagli statuti MSti, ordinò: = Ut teneatur potestas facere consilium generale ad designandum locum congruum in ripa plateae communis, vel in alio loco decente ei idoneo, in quo massarius sancti Geminiani possit et teneatur facere baptisterium sancti Joannis Baptistae =, che mai non si fece. Erano ancora chiamate pievi le chiese parrocchiali della campagna, nome che dura tuttavia; perciocchè col nome di plebe una volta si disegnava l'union de' fedeli posta sotto la cura di un sacerdote: nel qual senso talvolta ancora troviamo le diocesi appellate pievi. Perciò nel sinodo pontigonense, o ticinense dell' anno 876. vediamo nominate *ecclesiae baptismales, quaes plebes appellant*. Nell' insigne archivio del capitolo dei canonici di Arezzo ebbi sotto gli occhi un nobile original diploma di Carlo magno, non peranche imperadore, dell' anno 783. che fu da me dato alla luce. Quivi egli conferma *Ariberto sanctae Arretinensis ecclesiae episcopo* fra l'altre cose *ecclesias baptismales*. Cominciarono poi fino nel secolo quarto della nostra era a fabbricarsi, oltre alle chiese parrocchiali, anche oratorj, o sieno cappelle in villa, per comodo sovente delle persone ricche, più tosto che del popolo, delle quali

ora abbiamo abbondanza. Col tempo quest'uso passò nelle stesse città, gareggiando particolarmente i grandi per avere l'oratorio in casa, a fine di farvi celebrare la messa: il che tuttavia si pratica per consuetudine, non già recente, ma bensì antichissima. Ecco ciò che di tali oratorj si legge in un rituale manuscritto dell'insigne biblioteca casanatense, o sia della minerva di Roma. = Qui in domo sua oratorium habuerit, orare ibi poterit: tamen non audeat in eo sacras facere missas sine permissione episcopi illius loci. Quod si fecerit, domus illius fisci juribus addicatur, et ab episcopo (presbyter) districta poenitentia coerceatur. Comes, qui haec episcopo morante (più tosto *monente*) cognovit, et non proibuit, libra auri multabitur, et ab episcopo loci illius canonicam suscipiat excomunicazionem et exclusionem =. La menzione, che qui fa del conte, cioè del governatore della città, mostra l'antichità del codice, o almeno di quel canone.

Anticamente ancora furono fondati degli oratorj pubblici, ed alcune delle cappelle private cominciarono a servire per comodo del popolo, specialmente concorrendovi la plebe, allorchè costava troppo incomodo l'andare alla troppo lontana parrocchiale. Anzi tolta ancora la necessità, si fabbricarono per le città simili oratorj, ne'quali era permesso al popolo d'intervenire per udir messa. Ma perciocchè a'tempi di Pippino re d'Italia non pochi di tali oratorj si lasciavano andare in malora, egli fece una legge, che fra poco riferirò. Nel ricco archivio del monistero ambrosiano

di Milano vidi una carta, non osservata dal diligentissimo Puricelli nelle memorie della basilici ambrosiana. Fu scritta, = regnantes Domni nostra vere excellentissimi Desiderio et Adelchis regibus, anni regni eorum nono et septimo, sub die tertiodecimo kalendarum septembrium, indictione tertia, = cioè nell'anno 765. Quivi si legge: = Oraturio beati Ambrosii confessoris Domini nostri Jesu Christi, qui est fundatum prope civitate mediolanensi in loco ubi turriglus nominatur, in quo Ambrosius venerabilis custos esse videtur etc =. Qui non è disegnata la basilica ambrosiana, ma per quanto io stimo, quella cellula, di cui trovò menzione il Puricelli in una pergamena dell'anno 881. *ubi fortes reverentissimus diaconus praesse videtur.* Ora essendoci molti di questi oratorj, che per la poca cura degli uomini, o per la vecchiaia aveano patito di molto: Pippino re d'Italia nella legge. I. Longobardica fra le sue decretò, = ut ecclesiae baptismales (cioè le pievi) seu oracula (lo stesso che oratoria) qui eas a longo tempore restauraverint, mox iterum restaurare debeant =. Perciocchè quantunque necessari non fossero tali oratori, da che nondimeno erano stati fabbricati ad onore di Dio, e per comodità del popolo, era decente, che si conservassero con proprietà, e non già deformi e cadenti. Parimente nella legge XXVI. longobardica del medesimo re fu ordinato = de ecclesiis baptismalibus ut nullatenus laici homines eas tenere debeant, sed per sacercotes fiant, sicut ordo est, gubernatae =. Vedi un placito tenuto nell'anno 839. da Sicardo principe di Be-

nevento, e riferito nella cronica del Volturno par. II. del tom. I. *Rer. Ital.* pag. 588. dove son queste parole: = Quia et canones sit continere videntur, quod ecclesia, quae lavacrum baptismi aedificatum habeat, semper sub dominio episcopi subjacere debet =. Il che s'ha da osservare, perchè nei susseguenti tempi non poche furono le chiese battismali, o sia parrocchiali, che cominciarono ad appartenere ai monaci con esclusione dell'autorità de' vescovi. Perchè gli oratori talmente erano in potere de' laici, che li potevano governare per mezzo di qualche cherico amovibile, perciò non era vietato ad essi laici il mettervi de' custodi. Ma per conto delle parrocchiali, a queste si dava un rettore, cioè un sacerdote stabile pastore di quella chiesa e greggia. E perciocchè s'era introdotto un cattivo costume, che i grandi contribuivano le decime, non alle parrocchiali, ma a gli oratorj fondati ne' loro fondi, ricorsero a Lodovico II. augusto i padri del concilio di Pavia, celebrato nell'anno 855. acciochè levasse un sì fatto abuso. Però nel capitolare stampato nella parte II. del tomo I. *Rer. Ital.* il canone XII. è conceputo in questi termini: = In sacris canonibus praefixum est, ut decimae juxta episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in propriis, vel in beneficiis suis, habent basilicas (vuol dire oratorj) contemta episcopi dispositione, non ad ecclesiam, ubi baptismum, et praedicationem, manus impositionem, et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dent, sed propriis basilicis pro suo libito tribuunt: quod omnibus modis

divinae legi, et sacris canonibus constat esse contrarium. Unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus =. Qui troviamo ciò, che una volta si faceva nelle parrocchiali, cioè si battezzava, si predicava, s'imponevano le mani per la reconciliazione de' penitenti, e gli altri sacramenti della legge cristiana: il che tuttavia si fa dai parrochi. Nulla di ciò era permesso negli oratorj, come anche oggidì. In una sua bolla Benedetto vescovo d'Adria nell'anno 1054. dice: = concedo ecclesiam unam sub vocabulo sancti Andreae, qui vocatur in ponticulo cum decimis et oblationibus etc. Et concedo, eam esse plebem, et baptismi et christianitatis mysterium ibi in ea faciendum matutinis, vespertinis horis, seu missarum solemnia etc =.

Però ogni qual volta si truova menzione delle chiese Battismali, o delle pievi, possiam tosto intendere che si parla di parrocchie. In un diploma di Carlomanno re d'Italia dell'anno 878. noi vediamo confermate a Benedetto vescovo di Cremona *ecclesias baptismales*. E nell'anno 997. Ottone III. imperadore conferma ad Antonino vescovo di Pistoia ad una ad una tutte le pievi della sua diocesi. La cagione, per cui i vescovi si studiassero di far esprimere e distinquere le loro parrocchie nei privilegi degl'imperadori, e più sovente nelle bolle de' papi, era perchè talvolta nascevano controversie co' vescovi confinanti intorno alla giurisdizion sulle chiese. E ciò specialmente accadeva, allorchè si trovavano diversi i confini del contado, o sia distretto secolare, da

quei della diocesi ecclesiastica. Per lo più certamente andavano d'accordo i termini del contado con quei della diocesi. Pure avendo potuto gli antichi re ed imperadori mutare, o sia sminuire od ampliare il territorio e la giurisdizione delle sue città nel temporale, e non già la spirituale dei vescovi: però non fu alle volte lo stesso confine quello della diocesi con quello del contado, e vi erano delle parrocchie in un contado suggette al vescovo d'un altro contado. Miriamo ancor noi tuttavia in assaissimi luoghi questa diversità di confini: il che è avvenuto per tante guerre succedute fra i principi e le città italiane, che hanno sconcertati i limiti della giurisdizion temporale in tanti contadi. Che ciò ancora accadesse ne' remoti secoli, posso io confermarlo con alcune memorie a noi restate dell'antichità. In fatti anche sotto i re longobardi una gravissima lite bolliva fra i vescovi di Arezzo e di Siena, pretendendo ciascun di essi molte chiese e monisteri come spettanti alla lor diocesi. Erano quelle poste nel contado di Siena, e però con questo titolo di vescovo di essa città se le attribuiva. All'incontro pretendeva il vescovo di Arezzo d'avere i suoi antecessori, ed egli avere mantenuto sopra di esse un intero e non mai interrotto diritto. Allorchè regnava il re Liutprando, sopra ciò insorse una controversia gravissima, e per comporla fu obbligato il re a spedire i messi regi, con invitar anche al medesimo giudicio i vescovi confinanti. Poscia sotto gl'imperadori franchi si riaccese la stessa lite: e quantunque il vescovo di Arezzo avesse

prima riportata vittoria, pure in fine a quel di Siena toccò il trionfo col possesso e dominio di quelle chiese, continuato poi fino ai dì nostri. Alcuni atti di quella controversia diede alla luce l'Ughelli nel catalogo dei vescovi di Arezzo nel tomo primo dell'Italia sacra, in maniera nondimeno, ch'egli sembra dubitare della lor verità. Ma quegli atti, pubblicati prima anche dal Burali, non sono però da rigettare come falsi, perchè van d'accordo con altri di somma importanza per la lor grande antichità, e per la molta luce d'Erudizione, che ne viene a que'secoli oscuri. Gli ho io tratti dal nobile archivio del capitolo de'canonici di Arezzo.

Il primo d'essi dell'anno 715. contiene il giudicato di alcuni vescovi, cioè di = Teudaldus vesolanae ecclesiae episcopus (di Fiesole, non conosciuto dall'Ughelli) et Maximus pisanae ecclesiae, nec non et speciosus florentinae ecclesiae, adque Telesperianus Lucensis episcopus =, per la lite vertente fra Adeodato vescovo di Siena, e Lupertiano vescovo di Arezzo, intorno alle suddette chiese e monisteri. Hassi dunque da osservare, che = dicebat sanctissimus Lupertianus episcopus frater noster, quod ecclesiae istae suprascriptae, et monasteria, a tempore romanorum, et langobardorum regum, ex quo a fundamentis conditae, semper ad sedem sancti Donati Aritio obedierunt, etc =. All'incontro = ad haec respondebant frater noster Adeodatus senensis ecclesiae episcopus: veritas est, quod ecclesiae istae, et monasteria in territorio senensi positae sunt; vestra ibi fuit sa-

cratio, eo quod ecclesia senensis minime episcopos habuit, etc =. Rispondeva il vescovo di Arezzo: = A tempore Rotharim regis, usque modo ecclesiae senensis episcopos habuit, et nostra de ea ante a tempore romanorum, et postea usque in hodiernum diem in ipsas ecclesias, baptisteria, et monasteria fuit sacratio et ordinatio =. Poscia, dopo aver prese buone informazioni, = Missus excellentissimi domni Liutprandi regis, nomine Guntheramus =, e i suddetti vescovi, proferirono la sentenza in favore del vescovo di Arezzo. Servirà questa carta per raddirizzare qualche sito dell'Ughelli ne'vescovi di Toscana. S'è disputato fra gli eruditi un pezzo fa dell'antichità della città di Siena, pretendendo il Volterrano, Leandro Alberto, Jugurta Tommasi storico sanese, l'Ughelli, ed altri, che Siena e i suoi vescovi per l'antichità non la cedano ad alcun'altra, e per lo contrario Giovanni Villani, il Biondo, ed altri insegnano, non essere antica quella città, e per conseguente nè pure il suo vescovato. Ma fra i letterati, quanto all'antica origine di quella città, più non resta da disputare, per essere certo, che i romani vi condussero ivi una colonia, e trovarsi menzione di essa presso gli scrittori di qne' tempi. Ma quanto ai vescovi, non è ben chiara la faccenda; e questa carta può farne dubitare. Il perchè dal fu sign. Uberto Benvoglienti, dottissimo gentiluomo sanese, nel tomo III. dell'Italia sacra dell'ultima edizione, furono messi in dubbio i primi vescovi di Siena mentovati dall'Ughelli. Altri atti nondimeno ho io dato, dai quali si può dedurre, che anche prima della ve-

nuta de' longobardi in Italia Siena avesse i suoi vescovi. Consistono tali atti negli esami fatti nel medesimo anno 715. da *Guntheram notarius in curte regia senensis* per ordine del re Liutprando di moltissimi preti, diaconi, e secolari vecchi, per conoscere, quali vescovi esercitassero negli antichi tempi giurisdizione in quelle chiese e monisteri, de' quali si disputava. È assaissimo da stimare questa carta sì perchè tratta di tempi antichissimi, come ancora per molte notizie spettanti ai secoli scuri dell'Italia. Di qui impariamo, che questa controversia era gia stata dedotta davanti ad Ambrosio maggiordomo del re Liutprando, di cui l'Ughelli ci diede l'atto, con dubitar nondimeno della sua verità, ma senza buone ragioni. In quell'esame noi troviamo, che nel medesimo tempo, che *Bonus Homo* era vescovo di Arezzo, *in Sena erat episcopus Magnus*, il quale non fu conosciuto dall' Ughelli. Quivi ancora si vede nominato *Albanus episcopus de Arretio*. Nè pur questo vescovo fu noto all'Ughelli, se pur non fosse il chiamato da lui *Alphatius, qui etiam est Alpartus*. Truovasi ivi anche menzione di Gaudioso vescovo di Roselle, la qual chiesa fu poi aggregata all' altra di Grosseto. L'Ughelli non ne ebbe contezza. Servirà questa carta anche per far conoscere, come fosse in que' tempi scaduta la disciplina ecclesiastica. Così deponeva Orsone prete: = Adeodato isto anno fecit ibi fontes, et sagravit eas a lumen per nocte. Et fecit ibi presbitero uno infantulo, habente annos non plus duodecim: qui nec vespero sapit, nec madodinos (cioè i mattutini)

facere, nec missa cantare. Nam consubrino ejus coetaneo ecce mecum habeo. Videte, si possit cognoscere presbiterum esse =. Di questo medesimo giovinetto d'anni dodici ordinato prete rende testimonianza Aufrit prete con dire: = Nam in isto anno infra quadragesimam fecit ibi Deodatus episcopus de Sena fontes, et per nocte eas sagravit, et presbyterum suum posuit uno infantulo de annos duodecim =.

Portati questi atti ed esami al re Liutprando, egli decise la controversia in favore del vescovo di Arezzo con un decreto, ch'io ricavai dall'archivio suddetto dei canonici di Arezzo. Esso è intitolato: = Edictum et magna constitutio domni Lutprandi regis post judicatum episcoporum =. Riferisce l' Ughelli nel catalogo de' vescovi di Arezzo un diploma di Carlo magno, dove è ripetuta questa controversia, restando vincitore in essa il vescovo di Arezzo. Ma in quel privilegio s'incontrano cose, che giusto motivo porgono di merce finta, se pure quegli errori non son da attribuire all' Ughelli, poco diligente copista degli antichi documenti. Quanto agli atti da me prodotti, non truovo io in essi cosa, che sia contraria alla storia, anzi vi ravviso tutte le note della vera antichità, nè di tanto sapere e critica erano gli uomini de' susseguenti secoli da poter formare simili atti. Nell'accennato editto del re Liutprando si legge: = Tunc nostra excellentia una cum veneradis viris Theodoro episcopo castri, nostri et Emulino abbate, atque Seiguel, Albino presbiteris, necnon illustres judices nostris, qui nobiscum aderant, idest Auduald

ducem Guiduald etc =. A chi mai de' posteriori secoli sarebbe caduto in mente, se avesse finto un decreto del re Liutprando, di mettere fra i testimoni *Audoaldo duce?* La sola verità diede luogo a quel principe in esso editto; imperocchè veramente egli fiorì sotto i re longobardi, ed io nel cap. 10 pag. 74. della par. I. delle Antich. estensi ne avea rapportata l'iscrizion sepolcrale, tuttavia esistente in Pavia, il cui principio e tale:

SUB REGIBVS LIGVRIAE DVCATVM TENVIT AVDAX
AVDOALD ARMIPOTENS, CLARIS NATALIBVS ORTVS ec.

Chi egli fosse, e in qual tempo fiorisse, non seppi io allora congetturarlo. Ora si scuopre, ch'egli visse a'tempi di Liutprando re; e dalle note cronologiche può trasparire, ch'egli mancasse di vita nell'anno 718. Confessa parimente Adeodato vescovo di Siena sul fine dell'anno 715. di avere ordinato due preti nelle chiese controverse *ex jussu bonae memoriae Apostolici Constantini.* Appunto in quell'anno papa Costantino era passato a miglior vita. Cose tali per lo più non le sanno gl'impostori, e volendo fingere documenti antichi sogliono per ignoranza confondere e adulterare la vecchia storia. Agli atti suddetti s'aggiunse dipoi una bolla di Stefano II. papa, data nell'anno 752. ch'io parimente ho comunicata al pubblico, dove è rivangata questa causa, e deciso in favore del vescovo di Arezzo. Di qui ancora sorgono lumi per maggiormente emendare o illustrare l'Italia sacra. Stabile vescovo aretino si

truova tuttavia vivente nell' anno 752. Nello stesso tempo fioriva Ansfredo vescovo di Siena, ignoto all' Ughelli. S' ha parimente da aggiugnere al catalogo de' vescovi di Volterra Tommaso, vivente in esso anno 752. come ancora fra i vescovi di Chiusi *Gisulfus Clusinae ecclesiae episcopus*. Qui in oltre abbiamo *Tacipertum Episcopum Castri Felicitatis*, che indarno si cerca fra i vescovi di Città di Castello, *Tifernum* in latino, giacchè quel castello dagli eruditi vien creduto essere stato il medesimo che Tiferno. Dormì poi questa lite sino ai tempi di Carlo Magno, sotto cui essendo stata rinovata, fu giudicato di nuovo favorevolmente pel vescovo d' Arezzo, come poco fa accennai, e sarà qui sotto confermato. Ma sotto gl' imperadori Lottario I. e Lodovico II. in un concilio romano, risvegliato e agitato questo stesso litigio, fu data sentenza in favore del vescovo di Siena: il che può farci stupire. Trovavasi in Roma allora il medesimo Lodovico II. augusto, ed era intervenuto al Sinodo tenuto da Leone IV. sommo pontefice: quando all' improvviso s' alzò *Contius senensis episcopus*, chiamato *Concio* dal cardinal Baronio, e dall' Ughelli; e probabilmente per qualche concerto fatto, chiese che si mettesse fine alla controversia di quelle parrocchie. Da questa inaspettata citazione colpito Pietro vescovo di Arezzo, che si trovava presente, perchè era venuto senza preparamento alcuno, dimandò ed impetrò la dilazione di dodici giorni per far venire da Arezzo *Judicatum Liutprandi regis langobardorum, et praeceptum Caroli regis*, come documenti auten-

tici dei diritti della sua chiesa. Agitata dunque fu di nuovo quella lite davanti il papa, l'imperadore, e molti arcivescovi, vescovi, ed abbati nel concilio romano, ma senza che apparisca in qual anno. Ma essendosi tenuto un solenne concilio in Roma nell'anno 853. sotto il suddetto papa Leone IV. i cui atti furono pubblicati dal cardinal Baronio, e poi inseriti nelle Raccolte de' concilj: sembra verisimile, che a quel sinodo appartenga il giudicato suddetto. Contuttociò dar si potrebbe, che qui si parlasse di un altro concilio, ignoto finora a noi, e celebrato poco dipoi. Imperciocchè si truovano qui sottoscritti molti di que' vescovi, che intervennero al sinodo dell'an. 853. ed altri poi qui son registrati, che non si leggono in quel sinodo, per esempio = Johannes archiepiscopus Ravennae, Angilbertus archiepiscopus Mediolani etc. = Forse questi intervennero ad alcuni atti, ma non a tutti. Comunque sia, al catalogo de' vescovi di Chiusi presso l'Ughelli s'ha dà aggiugnere *Taciprandus episcopus;* a quello di *Rosselle*, oggidì Grosseto, *Otto Episcopus*. Del resto apparisce di qui, che anche nell'anno 833. s'era dibattuta questa lite, come costa dalle memorie, che pubblicai nella Dissert. LXX. Poscia nell'anno 882. nella città di Siena davanti a Carlo il Grosso imperadore si rinovò il contrasto, e ne riportò favorevol sentenza Giovanni vescovo di Arezzo. Veggasi una carta da me prodotta nella Dissertazione XXXI. E che veramente i vescovi aretini per lungo tempo ritenessero il possesso di quelle chiese, lo intendiamo da una carta, esistente nel-

l' archivio delle monache benedettine di Arezzo, e data alla luce dal fu chiarissimo p. d. Guido Grandi, abbate camaldolese. Da essa, dico, impariamo, che nell' anno 1029. si risvegliò questa lite di nuovo davanti a papa Giovanni XIX. il quale deputò Benedetto vescovo di Porto, ed altri vescovi per conoscerne i meriti. Quando poi, e come si mettesse fine a così lunga, ed ostinata contesa, io lascerò cercarlo ad altri, bastando a me di aver tratto dalle tenebre questi riguardevoli pezzi di antichità.

Più tardi pare che sorgesse controversia di confini fra i vescovi di Firenze e Siena, per cui si venne all' armi fra amendue que' popoli. Ne seguì poi pace, la quale nell' anno 1166. fu confermata da papa Alessandro III. con sua bolla ricavata dall' archivio dello spedale di Siena. Si può sospettare, che la lite riguardasse i confini del contado fra que' due popoli; ma che vi fossero imbrogliati anche quei delle diocesi, bastantemente risulta da essa bolla. A queste memorie ho aggiunto la lite, che era insorta fra la Pieve di Ciano, diocesi di Modena, e quella di Monte Bello, oggidì Monte-vio, la quale fu decisa da Gualtieri arcivescovo di Ravenna nell' anno 1141. come costa dalla di lui sentenza, estratta dall' archivio del comune di Modena. Si vuol ora osservare, che il rito delle bolle, colle quali tanto i papi, che gli altri vescovi accompagnano le collazioni delle parrocchiali, e dell' altre chiese, tira l' origine dai lontani secoli. Anche allora si concedevano in benefizio le chiese, sia parrocchiali,

sia diaconie, ed anche oratorj, e piccioli monisterj, ed alcuni spedali; e però in testimonio di questo si spedivano le lettere, poscia appellate *bolle* dal sigillo d'esse. Ha più di mille anni, che ciò si praticava, siccome dimostra una carta di molto corrotta latinità, ch'io copiai dal nobilissimo archivio dell'arcivescovato di Lucca, e che parve a me originale. Fu essa scritta nell'anno 725. per testimonianza, che Talespertano vescovo di Lucca avea conceduto in beneficio un picciolo monistero con lo spedale de' pellegrini annesso a Romoaldo prete. Merita ivi riflessione il dirsi, che *Romualdus Presbyter una cum muliere sua*, cioè con sua moglie, era stato in pellegrinaggio *pro anima sua*, e venuto da Oltrepò s'era allogato in quel monistero con istituirvi ancora un picciolo spedale. E però il vescovo gli concede di aver cura di quel santo luogo *tam tu, quam etiam et presbiteria tua*. Si meraviglierà qui taluno, e chiederà, come fosse permesso a questa *pretessa* lo starsene col *prete* suo consorte, quando sappiamo, che almeno nella chiesa latina fin dai primi secoli della chiesa ai sacerdoti era prescritta la continenza. Vero è questo; ma anticamente da che un coniugato era ammesso ai sacri ordini, tanto egli che la moglie professavano da lì innanzi il celibato; e questa non era più chiamata moglie, ma sorella; come provai nella dissert. *de Agapetis et Synisactis* ne' miei anecdoti greci. Però tempi vi furono, ne'quali fu permesso ai preti l'abitar tuttavia colle mogli, purchè s'astenessero da ogni carnal commercio. Si mostra qui

più rigorosa la disciplina de' nostri tempi, e con più ragione. Un'altra bolla ho io dato fuori, ricavata dal suddetto Archivio, per cui Perideo vescovo di Lucca nell'anno 783. costituisce rettore della chiesa di san Miniato in Quarto Autchis cherico. Ancorchè questa chiesa fosse stata fabbricata dagli antenati di quel cherico, e spettasse a lui per titolo di giuspatronato: pure senza il consenso, e la confermazione del vescovo non potè acquistar quella Rettoria. Or quanto più si richiedeva questo nella collazione delle parrocchiali, dove s'han da ministrare i Sacramenti?

Ho io data la bolla, con cui Pietro vescovo di Lucca nell'anno 904. conferì a Gumberto prete = Ecclesiam illam, cui vocabulum est beati sancti Johanni Baptistae, sita loco et finibus Lamari, quod est Plebe Battismale etc. cum alii ecclesiis subjectis ipsius plebe. = Ad essa bolla sono sottoscritti molti canonici. I più d'essi s'intitolano *Presbiter et Cardinalis.* Siccome osservammo nella dissertaz. LXI. non la sola chiesa di Roma ebbe per suo ornamento i cardinali, ma anche moltissime altre; e questo nome indicava, che erano rettori di qualche chiesa. Qui vediamo, che sotto la Pieve o sia chiesa battesimale, si contavano altre chiese prive del battistero, oratorj, cappelle, e piccioli monisterj, sopra i quali godeva alcuni diritti il parroco, o sia piovano. Queste cappelle nondimeno aveano anch'esse il proprio rettore, il quale a riserva del battesimo ministrava gli altri sacramenti convenienti a sacerdoti pastori d'anime. Oratorj ancora erano

appellati queste cappelle, che oggidi portano tutte nome di parrocchia e cura. Nella legge longobardica 61 di Carlo Magno si legge: = Ut vos episcopi, qui in omnibus nonas et decimas accipitis, in vestra providentia sit, quatenus ecclesiae et capellae, quae in vestra parrochia sunt (cioè diocesi) emendentur. = E Burcardo nel lib. III. cap. 22. da un concilio di Aquisgrana riferi questo canone: = Plures Baptismales ecclesiae in una terminatione esse non possunt, sed una tantummodo cum subditis capellis. = Quei, che oggidì son chiamati cappellani, cioè vice-parrochi, presero il nome da quelli, che anticamente reggevano qualche oratorio o cappella. San Gregorio Magno nel lib. II. epist. 12. scrivendo a Castorio vescovo di Rimini per un oratorio, o sia cappella fabbricata entro la stessa città, così parla: = praedictum oratorium absque missis publicis solemniter consecrabis, ita ut in eodem loco nec futuris temporibus baptisterium construatur, nec presbyterum constituas cardinalem. = Col nome di prete cardinale già abbiam avvertito disegnarsi un rettore di parrocchia, a cui stabilmente era assegnato il governo di quella chiesa: laddove alle chiese minori, chiamate cappelle e oratorj si deputava un prete amovibile. Dalle quali notizie risulta il diverso diritto delle pievi e cappelle ne' vecchi secoli. Altri costumi invalsero ne' secoli susseguenti, perchè anche in queste chiese sussidiarie si ordinano rettori stabili, i quali in poche cose prestano onore ed ubbidienza al piovano.

E però intendiamo, che volesse dir Donizone nel lib. 1. cap. 16. della vita di Matilda, scrivendo:

Plebes, capellas, pretio clericis tribuebant.

In una carta pistoiese dell'anno 1287. si legge la lite insorta fra i canonici della Pieve di Celle nella diocesi di Pistoia, e i cappellani, cioè i parrochi inferiori di essa pieve, pretendendo gli uni e gli altri l'elezione del piovano. Ivi si legge: = plebs de Cellis habet subjectas decem cappellas. Ecclesia de Casore est subjecta Plebi de Cellis tamquam suae plebi etc. = I rettori di queste chiese, ora son chiamati *cappellani plebatus de Celle*, ed ora *rectores*. Quei, che oggidì portano il nome di cappellani, cioè aiutanti de' parrochi nella amministrazione de' Sacramenti, quasi sempre ne' vecchi secoli erano appellati *subcapellani*. Ma nulla più chiaramente può indicare, quai fossero una volta i *capellani*, che una bolla di Alessandro III. papa, in cui conferma nell'anno 1169. ad Amato vescovo di Ferrara i privilegi della sua chiesa, dove fra l'altre cose: = Nec cuiquam fas sit in ceteris ecclesiis capellanum absque consensu tuo constituere vel amovere etc. Capellanus vero, qui auctoritate tua fuerit constitutus, de manu tua curam animarum recipiat etc. = Sicchè il nome di cappellano significava allora chi oggidì vien chiamato parroco e curato. Abbiam veduto l'antichissimo costume, mantenuto anche oggidì, che i vescovi spedivano la bolla del benefizio conferito. Aggiungo ora, che vicendevolmente anche i bene-

ficiati formavano un' altra carta, con cui si obbligavano al retto governo di quella chiesa, restando poi questa in mano, o sia nell' archivio del vescovo. Tal rito non è più in uso. Dall'insigne archivio dell' arcivescovato di Lucca ho io prodotto due antichissime pergamene in testimonianza di questo. La prima è dell'anno 746. regnante Ratchis re dei longobardi, in cui Lucerio prete promette a Walprando Vescovo di Lucca di rettamente reggere la chiesa di san Pietro di Mosciano, a lui conferita *cum consenso Ratperti et Barbula centinariis, vel de tota plevem congrecata*. Ecco come in molte chiese s' istituivano i rettori. Precedeva l' elezione del popolo, e questa poi veniva confermata dal vescovo. I centenarj qui mentovati si scorge, che erano i giudici minori delle ville, suggetti al giudice, o sia governatore della città. L' altra carta dell' anno 772. è una promessa fatta da Ursiperto cherico a Peredeo vescovo di Lucca, che l' avea creato rettore della chiesa di san Cassiano di Coutrone di ben amministrare quella chiesa con aggiugnere: = Neque contra presbiterum vestrum, quem vos in ecclesia vestra sanctae Juliae baptismale ordinastis, agere praesumam, neque sine vestra licentia, vel de ipso presbitero vestro missam cantare debeam in ipsa ecclesia sancti Cassiani. = Oggidì in molte diocesi si usa di chiamare arcipreti quei, che da altri sono appellati piovani in villa. Antichissimo ancora è questo costume. Nel sinodo di Pavia dell' anno 850. al cap. 6. viene ordinato, che i vescovi osservino, con qual diligenza i preti abbiano cura del loro gregge. = Oportet enim, ut

plebium archipresbyteri curent, quatenus qui publice crimina perpetrarunt, publice poeniteant etc. = Poscia nel cap. 13. si legge: = singulis plebibus archipresbiteros praeesse volumus, qui non solum imperiti vulgi solicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant etc. Nec obtendat episcopus, non egere plebem archipresbytero, quod ipse eam per se gubernare valeat (segno che alcun vescovo c'era, che con sì bel pretesto si godeva le rendite delle pievi) quia etsi valde idoneus est, decet tamen, ut partiatur onera sua; et sicut ipse matrici praeest, ita archipresbyteri praesint plebibus, ut in nullo titubet ecclesiastica disciplina. = Dal che sempre più riluce, che nelle ville eranvi le parrocchie primarie chiamate pievi, dove si ministrava il battesimo, e i rettori di esse venivano chiamati arcipreti. Vi erano poi le parrocchie minori, appellate qui *minores tituli*, sottoposte all'arciprete. Così nelle cattedrali il primo del clero, ch'era ascritto ad essa chiesa, ebbe il nome di arciprete, nome che si truova fino nel concilio cartaginese dell'anno 398. e nel concilio turonense II. dell'anno 567. al canone 19. mentovati si veggono *archipresbyteri vicani*. Grande dovea essere una volta l'autorità di tali arcipreti, perche si truova, che essi ebbero anche facoltà di costituir rettori nelle parrocchie inferiori sottoposte alla pieve. In una carta dell'archivio lucchese, scritta l'anno 826. Gumorando prete figlio del fu Periteo prete (sovente nelle pergamene lucchesi s'incontrano preti figli di un altro

prete) è ordinato rettore della chiesa di Vulsignana dal rettore della chiesa battesimale di santa Maria di Sesto, coll'obbligazione del divino ufizio, della luminaria di dì e di notte, e di pagare al rettore di essa pieve ogni anno a titolo di pensione *denarios XXX. et dimidium oblationum*. Nè si meravigli alcuno del censo imposto dal piovano alle chiese minori. Siccome dimostrai nella dissertazione XXXVI. anche gli stessi piovani, anzi gli altri parrochi minori, erano obbligati a pagar qualche pensione annua o regalo al vescovo, perchè i benefizj ecclesiastici per iniqua consuetudine di que'secoli si mercantavano. Come costa da un'altra pergamena dell'anno 845. Ambrosio vescovo di Lucca ordina rettore della chiesa di santo Ippolito presso Arno Guntelmo cherico, con obbligo di pagare annualmente ad esso prelato sessanta soldi d'argento. Tu dirai: ecco le pensioni de' nostri tempi. Nol niego; ma gran differenza passa fra l' uno e l' altro uso. Furono introdotte le pensioni usate oggidì per sovvenire i cherici degni e poveri coll' abbondanza degli altri, ma le pensioni de' secoli barbarici colavano in borsa del solo vescovo. Perciò ne' secoli posteriori cessò quella consuetudine.

Ordinariamente bastava ai vescovi nell' ottenere le conferme de' lor privilegi lo specificar tutte le loro pievi, come si scorge in due diplomi da me pubblicati di Arrigo re terzo e imperadore secondo dell'anno 1045. e del 1055. co'quali conferma tutti i suoi beni e diritti al vescovato di Mantova. Dopo l'enumerazion di varie pievi, nell' ultimo ivi si

legge *cum omnibus aliis plebibus et capellis.* Proccuravano ciò non ostante altri vescovi di far esprimere anche le cappelle, come costa da una bolla di papa Eugenio III. dell'anno 1146. con cui conferma tutte nominatamente le pievi, e cappelle ed alcuni monisteri ad Alberone vescovo di Reggio. Così in un'altra bolla di Celestino III. papa dell'anno 1191. si veggono confermate a Teobaldo vescovo di Chiusi tanto le pievi, che le cappelle. L'Ughelli mette fra vescovi di Chiusi all'anno 1200. Gualfredo, poi Teobaldo all'anno 1220. S'ha da correggere quella slogatura. Solevano anche i piovani impetrar dai papi la conferma dei lor beni e diritti; ed allora facevano esprimere tutte le chiese sottoposte alla medesima pieve. Ne ho dato un esempio in una bolla di papa Alessandro III. dell'anno 1168. in favore di Jacopo piovano di Pieve Fosciana nella provincia della Garfagnana, sottoposta al dominio de'serenissimi duchi di Modena. Vedesi ivi una gran copia di chiese, tutte dipendenti da essa pieve. Ho anche prodotto un fatto assai raro nell'ecclesiastica disciplina = Immo, qui et Irmenfredus aretinus episcopus = circa l'anno 1045. trovandosi aggravato da infermità ne' piedi, e non potendo accudire al governo della sua chiesa, preso consiglio dai principali del clero e del secolo, divise la sua diocesi in quattro parti, e ne commise il governo a quattro de'più assennati ecclesiastici coll'annoverar le Pievi, raccomandate a ciascun d'essi. Ne ho pubblicato quell'atto. Per conto poi delle chiese esistenti nelle città, varia fu in questo la disciplina ecclesiastica.

Imperocchè in alcune città, oltre alla cattedrale, v'erano altre chiese battesimali. V' erano anche talvolta di quelle, che godevano il titolo di pieve, e che ne aveano dell' altre sottoposte. Insigne è tuttavia in Lucca la chiesa de' santi Giovanni e Reparata, a cui accresce il decoro una collegiata di canonici. Ad essa, se non erro, appartiene una bolla di Teudigrimo vescovo di Lucca, data nell'anno 984. in cui conferisce ad Andrea prete la metà di quella chiesa, = cui vocabulum est beati sancti Pantaleoni, et sanctae Reparatae, et sancti Johanni Baptistae, quod est plebem battismale, quae est fundata hic infra civitate ista lucense =. Cosa alquanto rara si è questa concessione della metà d' una chiesa colla metà de' beni ad essa spettanti. E pure ho trovato altra pergamena dell'anno 975. in cui Adalongo vescovo di Lucca concede ad Arnolfo prete la quarta parte della chiesa = sancti Petri et sancti Johannis Baptistae, quod est plebe baptismale, sita loco et finibus Cappiano = V' erano poi altre città, siccome di sopra avvertimmo, dove altra chiesa non dispensava il battesimo, fuorchè la cattedrale. Per questa cagione vo' io sospettando, che i parrochi di Ferrara fossero una volta nominati solamente cappellani, nome che abbiam veduto dato ai parrochi delle chiese prive di battistero. Ho io pubblicato le costituzioni fatte nell' anno 1278. della congregazione tuttavia sussistente de' parrochi d'essa città di Ferrara, a' tempi di Guglielmo vescovo. Comincia così la loro enumerazione. = Cleri conventus civitatis Ferrariae, nos Petrus capellanus

ecclesiae sancti Stephani ferrariensis, archipresbyter capellanorum omnium civitatis Ferrariae, ac presbyter Johannes capellanus ecclesiae sancti Blaxii etc ». Qui si scorge, che tutti i parrochi di Ferrara erano solamente appellati cappellani, eccettuato il loro capo, a cui si dava il titolo di arciprete, perchè non aveano battistero. E veramente Marc'Antonio Guarini nel suo trattato delle chiese di Ferrara, ci assicura, che nella sola cattedrale di quella città, e in santa Maria in Vado, si amministra il battesimo. Non così nel contado ferrarese, dove abbondano le pievi, e queste si veggono registrate in una bolla da me pubblicata di papa Clemente III. dell'anno 1189. conceduta a Stefano vescovo di Ferrara.

Nè solamente cercavano gli arcipreti, o vogliam dire piovani la conferma dei lor diritti dal papa, e dal vescovo, ma anche dal metropolitano. In pruova di che ho addotto una bolla di Anselmo arcivescovo di Ravenna in favore di Martino arciprete di Puglianello nella diocesi di Reggio, spettante all'anno 1156. Godevano poi le pievi più d'un privilegio, oltre a quello del battistero, cioè nelle sepolture, nel dare la penitenza, nell'esigere, che i parrochi o sia cappellani subordinati concorressero alla pieve nel battesimo solenne della vigilia di pasqua, e di pentecoste, con altre prerogative, ch'io tralascio, ma che si leggono in una bolla di Celestino III. papa dell'anno 1194. data ai canonici di santa Reparata nella città di Lucca.

DISSERTAZIONE LXXV.

DELLE PIE CONFRATERNITA' DE' LAICI E DELL'ORIGINE D'ESSE, DE' FLAGELLANTI, E DELLE SACRE MISSIONI.

Degne son d'aver luogo in quest'opera anche le pie confraternità de' secolari, che ancora son chiamate confraternite, compagnie, scuole; perchè esse pure traggono la loro origine dai secoli barbarici. Non v'ha città in Italia, terra, o castello, anzi villa, che non abbia una o più di queste pie congregazioni, tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de' santi, ed esercitarsi in altre opere di pietà e di misericordia; e tutte fornite di leggi e vesti particolari riunendosi ciascuna alla sua propria chiesa le feste, e in altre occasioni. Ne' secoli del paganesimo esistevano compagnie somiglianti di persone che trattavano le cose sacre. Roma, e tant' altre città istituirono gli augustali in onore di augusto, i quali nondimeno si possono collocare fra i sacerdoti. Altre adunanze si miravano una volta in Roma, chiamate collegi, alle quali apparteneva la cura de' pubblici giuochi e sacrifizi, che si celebravano in onore de' falsi dei, o per dare solazzo al popolo. Di sì fatti collegi non furono prive le città della Grecia, ed erano chiamati *eterie e fratrie.* Nel cap. 13. *de Senecute* di Cicerone si legge: = Sodalitates, Quaestore Marco Catone majore, constitutae sunt, sacris ideis magnae matris receptis =. Così in Roma si contavano *sodales, flaviales, ha-*

drianales, *trajanales etc*. e in oltre = collegia dendrophorum, fratrum arvalium, septemvirum epulonum, capitolinorum =, siccome ancora quei degli artisti. Senza l'autorità del senato, o dell'imperadore, non si poteano istituir queste confraternità; e perchè senza tale licenza se ne formarono alcune, che poi produssero molte fazioni e sconcerti, per testimonianza di Asconio Pediano, e di Suetonio nella vita di Augusto, ne furono abolite alcune ancora delle prime approvate Marciano Giurisconsulto nella *l. mandatis ff. de collegiis* attesta il medesimo, con aggiugnere nondimeno, *collegia religionis causa coire non prohiberi*. Di più non ne dico, perchè in fatti le confraternità cristiane non le credo istituite coll'esempio delle pagane, ma sì bene dall'industria delle pie persone, bramose di accrescere il culto di Dio, con obbligarsi ad alcuni ufizi e doveri di religione. Però nel seno del cristianesimo s'ha da cercare l'origine delle sacre confraternità.

Se vogliamo stare all'asserzione di Odorico Rinaldi negli annali ecclesiastici all'anno 1267. num. 83. *primum laicorum sodalicium, cui vulgo confraternitas nomen*, nacque in Roma nello stesso anno, coll'essersi istituita la confraternità di santa Maria del Confalone, la quale fu confermata da papa Clemente IV. come costa dalla sua bolla nel bollario romano. *Hujus exemplo*, dic'egli, = condita alia pia sodalicia, et a summis pontificibus accendendae pietatis ergo approbata et confirmata fuerunt =. Di questo sentimento era stato prima Tommaso Bosio nel libro IX. cap 5. *de*

Signis eccles. dove fa autore della prima confraternità san Bonaventura, insigne personaggio; e da questa tante altre presero poi esempio. Ma lungi dal vero andarono tali autori. Quando anche si conceda, che quella fosse la prima confraternità formata in Roma: pure si farà conoscere, che gran tempo innanzi nel mondo cristiano ci furono di tali pie adunanze. Io lascio andare i *Parobolani,* cioè una società di cherici *ad curanda debilum aegra corpora destinatam* in Alessandria nell'anno 418. come abbiamo dalla legge 42. e dalla seguente *de episcopis* nel codice teodosiano. Tralascio ancora ciò, che ha Giustiniano augusto nella novella 43. e 59. *de Lecticariis et Decanis*, istituiti per seppellire i corpi de' fedeli, perchè non costa, se i lor collegi avessero uniformità colle pie compagnie dei nostri tempi. Stimò in oltre il cardinal Baronio di aver trovato in Roma nell'anno 894. = Sodalicium plurimorum sacerdotum, inter quos et episcopi nonnulli, ad hoc ut post obitum singuli consodalium sacrificiis juvarentur. Recò egli la tavola di marmo, dove si legge quella convenzione. Ma un leggier vestigio fu quello delle confraternità, delle quali ora cerchiam l'origine; e quando anche si voglia dar questo nome a quell'istituto, non si può perciò dire col P. Mabillone negli annali benedettini a quell'anno: = quod forte primum exemplum est ejusmodi sodaliciorum, seu confraternitatum, ut vulgato vocabulo utar =. Perciocchè precederono altri simili esempi in Francia, indicati fin dallo stesso Mabillone all'anno 859. dove fra vescovi, o preti, o monaci si con-

veniva di celebrar messe, e di far altre opere pie per suffragio dei defunti. Molta differenza passa fra le pie società di allora, e le secolari, che oggidì esistono. Son io persuaso, che le ultime possano vantare un'antichità maggiore di quel che si crede.

E primieramente pare, che si possa stabilire, che anche a'tempi di Carlo magno, e prima dell'anno 800. si trovassero fra'cristiani di Occidente delle confraternite di persone pie. Odasi la legge XIII. longobardica dello stesso Carlo augusto par. II. del tomo I. *Rer. Ital.* = De sacramentis per Gildoniam ad invicem conjurantium, ut nemo facere praesumat. Alio vero modo de illorum eleemosynis; aut de incendio; aut de naufragio (aggiugne il Baluzio *quamvis cohibentiam*, cioè convenzione) faciant: nemo in hoc jurare praesumat =. Trattando ora con più attenzione di quel che feci nelle annotazioni a quella legge, penso che ivi si parli di alcune pie confraternite, e queste di secolari, che fossero in quel tempo. Imperciocchè Gilda, e Gildonia, o Geldonia (e non già Geldoma, come è scritto ne' capitolari stampati) nient'altro fu che *adunatio*, come insegna Papia gramatico, cioè una società o fraternità, siccome mostrò il Du Cange nel Glossario, e prima di lui il Vossio lib. II. cap. 8. *de Vetiis Sermonis.* L'origine di questa voce viene dal Sassonico Geyldan, o Gyldon che significa pagare, come notò Guglielmo Somnero nel Glossario anglicano. Anche i fiamminghi hanno Gilde, e gl'inglesi Gylden. Cioè si formavano compagnie d'uomini, i quali si obbligavano pagar

certa somma di danaro, e di farne una sola borsa, per valersene poi ad opere pie, o pure a conviti, che si facevano in determinati tempi dai confratelli. Forse di là venne una voce italiana, da gran tempo disusata, di cui si servirono gli scrittori toscani, cioè Gualdana, significante un' unione o compagnia di soldati. In una epistola scritta dal clero di Utrecht a Federigo vescovo di Colonia nel secolo XII. intorno a Tanchelmo, o sia Tanchelino seduttore, si legge, che un certo Manasse avea istituita *confraternitatem quamdam, quam Gilda vulgo appellant*. Che le Gildonie mentovate da Carlo magno fossero società pie, assai lo indica la menzione ivi fatta delle limosine. Cioè per quanto io vo' congetturando, quei compagni, appellati anche *congildones*, si obbligavano ad aiutar con limosine i poveri, e specialmente chi avesse patito incendio o naufragio. E perciocchè coloro, che entravano in essa società, giuravano di soddisfare a gli oneri della medesima, e di adempierne le leggi della compagnia, ma venendo il caso, o non volevano, o non potevano mantener la parola, onde venivano poi liti, e quel giuramento tornava in danno delle lor anime: perciò il saggio imperadore permise bensì quelle Gildonie, cioè società, ma ne escluse il giuramento. Non s' ha dunque da prendere qui Gildonia per un' illecita congiunzione, come ha una chiosa presso il Baluzio, ma sì bene per una società legittima, e approvata dall' autorità del principe. Essendo stata quella legge inserita nelle longobardiche, si può per conseguente credere, che non solamente in Francia, ma

anche in Italia, si trovassero delle Gildonie, cioè confraternità di laici istituite per motivo di pietà e religione.

Ho chiamato questa una congettura finqui. Aggiungo ora, che tal congettura passerà in sicura sentenza, se noi attentamente esamineremo i capitoli scritti da Hincmaro arcivescovo di Rems ai preti della sua diocesi nell'anno 852. stampati nella raccolta de' concili del Labbè. Ecco le sue parole nel cap. 16. = Ut de collectis quas Geldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis monuimus, et nunc expresse praecipimus, tantum fiat, quantum ad auctoritatem, et utilitatem, atque rationem pertinent. Ultra autem nemo neque sacerdos neque fidelis quisquam in parrocchia nostra progredi audeat =. Che queste Gildonie fossero pie confraternità di laici, istituite con licenza del re, e confermate dal vescovo, ce ne assicurano le seguenti parole d' Hincmaro. = Idest in omni obsequio religionis conjungantur: videlicet in oblatione in luminaribus, in oblationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in eleemosynis, et ceteris pietatis officiis: ita quod qui candelam offerre voluerint, sive specialiter, sive generaliter, aut ante missam, aut inter missam, antequam evangelium legatur, ad altare deferant. Oblationem autem; unam tantummodo oblatam, et offertorium, pro se suisque omnibus conjunctis et familiaribus offerat. Si plus de vino voluerit in butticula, vel canna, aut plures oblatas, aut ante missam, aut post missam, presbytero, aut ministro illius tribuat: unde populus in eleemosyna illius eulogias

accipiat, vel presbyter supplementum aliquod habeat =, Erano dunque istituite in que' tempi delle compagnie, a fin di esercitare alcune opere di pietà e carità; cioè di offerire al tempio, mantener ivi la luminaria, accompagnare alla sepoltura i defunti, dar limosine, e attendere *ceteris pietatis officiis*, per guadagnarsi merito presso Dio. Che altro mai di grazia si propongono le pie confraternite de' nostri tempi? E perciocchè in queste raunanze alle volte vien creduto di celebrare più solennemente le feste con qualche convito, e buon vino; e quivi in oltre insorgono non di rado risse e nemicizie: convien di nuovo ascoltare Hicmaro, il quale attesta, che a' suoi dì succedeva lo stesso, e sembra descrivere i costumi della nostra età. *Pastos autem*, dic' egli, = et commessationes, quas divina auctoritas vetat, ubi et gravedines et indebitae exactiones, et turpes ac inanes laetitiae, et rixae; saepe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia, et odia, et dissensiones accidere solent: adeo penitus interdicimus, ut qui de cetero hoc agere praesumserit, si presbyter fueri, vel quilibet clericus, gradu privetur; si laicus, vel femina, usque ad satisfactionem separetur =. Seguita poi Hicmaro a suggerire quel che s' abbia a praticare, caso che occorrano delle liti, con dire: *conventus autem talium confratrum* (*confratelli* tuttavia si chiamano in Italia) = si necesse fuerit, ne simul conveniant, ut si forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari opus sit, sine conventu presbyteri, et ceterorum esse non possit. Post peracta illa, quae Dei

sunt, et christianae religioni conveniunt, et post debitas admonitiones, qui voluerint, eulogia a presbytero accipiant: et panem tantum frangentes, singuli singulos biberes accipiant; et nihil amplius contingere praesumant; et sic unusquisque ad sua cum benedictione domini redeat =. Converrà chiamar cieco, chi non vegga stabilire fino ne' tempi d'Hincmaro, cioè nel secolo IX. le pie confraternità de' laici, che si studiavano di esercitare *quae Dei sunt, et cristianae religioni conveniunt*. Potrebbesi anche provare, che molto prima dell'età d'Hincmaro esistessero quelle divote compagnie, se sapessimo di certo, in qual'anno fosse tenuto un concilio namnetense, o sia di Nantes, che si legge nel tom. IX. de' concili del Labbè, dove si truovano quasi ripetute le suddette parole d'Hincmaro, e si parla *de collectis, vel confratriis, quas consortia vocant*. Pensa il Du Cange, che la parola *consortium* significhi *congregationem presbyterorum*. Certo è, che ivi si tratta d'una confratellanza di laici, a cui nondimeno si ammettevano ancora i cherici secolari. Alcuni han creduto, che questo concilio fosse tenuto nell'anno 800. Il Sirmondo nell'anno 658. Il Pagi nell'anno 660. Io nulla determino. Se tanta fosse l'antichità d'esso concilio, s'avrebbero a credere formate ne' più remoti secoli le confraternità suddette.

Si vuol nondimeno confessare, che non è sì facile il trovarne altri vestigi tanto in Francia, che in Italia, prima del secolo XIII. Un concilio di Roano dell'anno 1189. descrive *societatem seu frateriam* (o sia *fratriam*) istituita non men da

cherici che da laici. E i PP. Martene e Durande nel *Thesau. Nov. Anecdot.* pubblicarono uno strumento, con cui Arnaldo vescovo di Narbona conferma nell'anno 1212. *confraternitatem* istituita in Marsiglia, e ne riferisce gli statuti. Ma perchè mai sì tardi si comincia a trovar vestigio di queste pie compagnie in Italia ? Forse perchè si abolirono le antiche, e in tempi sì torbidi, e facili alle sedizioni, quali furono quei dell'Italia, non era permesso l'istituirne delle nuove, e si proibirono le già fatte, come anche avvenne in Francia. Certamente se si eccettua l'inclita città di Venezia, dove non si provarono guerre civili a cagion della saviezza di quel governo, nell'altre città d'Italia per tutto il secolo X, e per li due seguenti, non ho io saputo trovar memoria alcuna di tali confraternite. Dissi doversi eccettuar Venezia; in cui mi pare di scoprirle nel secolo XII. e nate non allora, ma molto prima. Erano quivi appellate scuole, nome che tuttavia in Milano, e in altre città, si dà a simili confraternità laicali, perchè scuole della pietà cristiana. Ho io mostrato con più esempli, che il nome di scuola significò ne'secoli antichi una congregazione, un corpo di gente. E in Roma v'erano = Scholae cantorum, scholae addextratorum, mappullariorum, cubiculariorum etc =. Però maraviglia non è, se anche alle pie confraternità si appropriò il nome di scuola. Particolarmente in Venezia questo invalse; e di quale antichità sieno quivi tali scuole, cioè confraternità di secolari, si può ricavare dalla cronica di Andrea Dandolo nel tomo XII. *Rer. Ital.*

Scrive quell' insigne storico, che nell' anno 1109. cioè nell' ottavo di Ordelafo doge, fu trasportato a Venezia il corpo di santo Stefano protomartire, = quod in monasterio sancti Georgii devotissime collocarunt: sub cujus vocabulo innumeri cives scholam celeberrimam perfecerunt =. Se stessimo alla fede di Francesco Sansovino nella descrizion di Venezia lib. VII. la prima delle scuole in quella città fu la scuola della carità, il cui principio vien da lui riferito all' anno 1260. e nell' anno seguente dice fondata quella di san Giovanni evangelista. Il Dandolo fa molto più antica quella di santo Stefano. Ma perchè non è ben chiaro, se questa scuola avesse principio nel tempo stesso della suddetta traslazione: s' ha da aggiugnere ciò, ch' egli aggiugne all' anno XIII. di Pietro Pollano doge, cioè all' anno 1143. dove racconta una lite insorta all' occasione *processionis scholarum antiquitus instituae*. Se antica era in quell' anno la processione, più antiche doveano essere le scuole, che la facevano. Ho io pubblicato il regolamento fatto dal doge per questa faccenda nell' anno stesso. Dal che si può raccogliere, di quanta antichità fossero quelle scuole. Forse non cedeva ad esse in questo pregio *sacerdotum sanctae veronensis ecclesiae schola*, descritta dall' Ughelli nel tomo V. dell' Italia sacra. Era essa = corpus ex diversis tuum ecclesiasticis, tum saecularibus membris compactum =. Soggiugne poi: = Haec sancta congregatio adeo est antiqua, ut ejus principii origo penitus ignoretur =, talmente che un autore

citato da esso Ughelli scrisse trovarsene notizia fino nel secolo decimo.

Comunque sia, ne abbiamo abbastanza per giudicare, che molto prima dell'erezione fatta in Roma nel 1267. della confraternità del confalone altre non poche fossero state erette in altre città. Ciò non ostante replico, che almeno rarissime furono per Italia simili pie società ne' vecchi secoli; e quando pur ci sieno state, non poca differenza passava fra quelle, e le confraternità de' secoli susseguenti. Anzi io non contradirei a chi volesse sostenere, che la rinovazione o istituzione di queste si debba riferire all'anno 1260. parendo a me, che queste sieno nate dalla novità de' flagellanti, o dalle sacre missioni di piissimi religiosi. Questi due punti convien ora discutere. Sotto l'imperador Federigo II. gran bollore, anzi furore d'animi sconvolse i popoli di Lombardia, e di quasi tutta l'Italia, per le diaboliche fazioni d'allora divisi in Guelfi e Ghibellini, gli uni nemici, e gli altri fautori dell'imperio. Non lasciavano gli zelanti e buoni religiosi, siccome animati dallo spirito della carità, di persuadere la pace, e di calmar tante ire e discordie. In tal pio esercizio specialmente si segnalò fra Giovanni da Vicenza dell'ordine de'predicatori, uomo in concetto di molta santità. Dotato egli d'una rara ed efficacie eloquenza, mentre era in Bologna nell'anno 1223. talmente seppe placare, parte colle fervorose prediche del vangelo, parte con divote processioni, gli animi discordi e feroci di que' cittadini, che i più d'essi condusse alla penitenza e concordia. Leggesi que-

sto fatto negli annali stampati o manoscritti di quella città. Nel medesimo anno questo valente religioso, = habens dona facundiae, apud deum et homines gratiosus, multas praedicationes fecit per Paduam, imo etiam per civitates Marchiae (di Verona) per villas etiam, et per castra: erat enim cum illo deus =: sono parole di Rolandino storico contemporaneo nel lib. III. cap. 7. della sua cronica. Desideroso egli ancora di stabilir la pace fra i principi e le città di Lombardia, fece vedere uno spettacolo non pria conosciuto in Italia. Cioè in un determinato giorno, e in un luogo presso l'Adige (come scrive Paris da Cereta nel tomo VIII. *Rer. Ital.*) per comando suo si raunarono ad ascoltar la sua predica = Brixienses, Mantuani, Trevisini, et Vicentini cum eorum carrociis et carrettis, et maxima multitudo circumstantium civitatum, videlicet de Bononia, Ferraria, Mutina, Regio, et de Parma; et reputatum fuit, ibi fore et fuisse quatuor centum millia personarum et ultra =. Trattò egli una pace generale fra que' popoli, ed io ne ho pubblicato lo strumento. Cosa poi succedesse, e che divenisse del medesimo fra Giovanni, si può vedere nella Dissert. LI. e presso il suddetto Paris, come anche nella cronica di Gerardo Maurisio, e in altre del prefato tomo *Rer. Ital.* Quel solo, che qui s'ha da osservare è, che questo fu, se non il primo almeno il più riguardevole esempio in Italia delle sacre missioni fra i cattolici, le quali oggidì con tanta utilità si frequentano fra noi. Forse san Norberto, poscia arcivescovo di Maddeburgo, nell'anno 1118. in

Fiandra ed altri luoghi diede un illustre esempio delle missioni, che poscia seguirono nelle contrade d'Italia.

Succedette poscia nell'anno 1260. dopo la morte dell'empio tiranno Eccelino da Romano, un altro celebre spettacolo di pubblica penitenza e pietà. Cioè per valermi delle parole del monaco padovano nel lib. III. della cronica, = Quum tota Italia multis esset flagitiis et sceleribus inquinata, quaedam subita compunctio, et a saeculo inaudita, invasit primitus Perusinos, romanos postmodum, deinde fere Italiae populos universos. In tantum itaque timor Domini irruit super eos, quod nobiles pariter et ignobiles, senes et juvenes, infantes etiam quinque annorum, nudi per plateas civitatis, opertis tantummodo pudendis, deposita verecundia bini et bini processionaliter incedebant: singuli flagellum in manibus de corrigiis continentes, et cum gemitu et ploratu se acriter super scapulis usque ad effusionem sanguinis verberantes etc. Centeni, milleni, decem millia quoque per civitates ecclesias circuibant etc. Tunc fere omnes discordes ad concordiam redierunt. Usurarii et raptores male ablata restituere festinabant etc =. Tralascio il resto della descrizione, che ne fa esso monaco padovano, il qual poscia soggiugne, che questo inaspettato e mirabil ardore di penitenza si difuse *ultra Italiae per diversas provincias*. Ne parlarono ancora Ricobaldo, fra Francesco Pipino, ed altri non pochi, le croniche de' quali si leggono nel tomo IX. *Rer. Ital.* Ma questa novità di penitenza non piacque a Man-

fredi re allora delle due Sicilie, nè al marchese Uberto Pelavicino, padrone allora di Brescia e Cremona, e però la proibirono: al che il monaco padovano dà il nome d' empietà. *Isto anno* (così scrive anche Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* cap. 296.) = Scuriati infiniti apparuerunt per totam Lombardiam. Sed volentibus venire mediolanum, per turrianos sexcentae furcae parantur: quo viso retrocesserunt =. Aggiugne il suddetto monaco padovano: = Non solum autem duo praedicti principes, iniquitatis filii et magistri, renuerunt accipere disciplinam; sed etiam quidam alii, qui fideles ecclesiae videbantur, non cum tanta devotionis efficacia, ut debebant, donum caelestis gratiae perceperunt =. Probabilmente vanno queste parole a ferire i vicini ferraresi, senza osservare, che in turbatissimi tempi possono darsi giusti motivi di non permettere delle enormi raunanze di popolo, e massimamente l'ingresso nelle città a popoli forestieri, ancorchè si tratti di funzioni pie. Possiamo mostrare oggidì città libere, che nè pure permettono entro le loro mura le sacre missioni con tanta folla di gente. Come i ferraresi si governassero nell'anno 1260. in cui saltò fuori la prima strepitosa comparsa in pubblico de flagellanti, nol so dire. Bensì ho fatto vedere il decreto fatto nell'anno 1269. dal marchese Obizzo d'Este signor di Ferrara, *voluntate et consilio sapientum civitatis Ferrariae,* in cui perchè si udiva *batimentum de nobo*, vien proibito questo nella città e distretto, e imposta pena a chi *se scovaverit in aliqua parte civitatis vel districtus Ferrariae.*

Quivi la novità de'flagellanti è chiamata *batimentum*; Ricobaldo nella cronica all'anno 1260. le dà il nome di *verberamentum*. A quell'anno nell'appendice alla storia di Rolandino, pubblicata nel tom. VIII. *Rer. Ital.* si legge: = Hoc anno in vigilia sancti Martini incepit baptisterium in Padua =. Se mal non mi appongo, si dee scrivere ivi *batisterium*, o più tosto *batimentum*. Non si può dire, quanto buon frutto si raccogliesse da quella gran commozione di popoli, benchè non approvata da tutti. *Eo infinitae discordiae et hostilitates pacatae sunt*, come attesta lo stesso Rolandino, scrittore contemporaneo, con altri autori. Da una città passava all'altra confinante questo rito. Cioè il popolo d'una città, a due a due vestiti di sacco, e co'piè nudi, coll'immagine del crocifisso innanzi, processionalmente andava all'altra città, e di nuovo l'altro popolo ad un'altra colla stessa maniera di penitenza, implorando la pace, e la remission delle ingiurie. I Bolognesi per esempio in più di venti mila persone sul fine di Ottobre coi lor confaloni, battendosi, e cantando le laudi di Dio, ed alcune rozze canzonette, vennero a Modena. Fino a castello Leone andarono a riceverli i modenesi, e gl'introdussero in città. Nella cattedrale rinovarono la disciplina, e le lor preci e grida, e ricevuto un reficiamento da'cittadini, se ne tornarono poscia a casa loro. Cosa facessero poscia i modenesi, ce lo dirà l'anonimo e contemporaneo autore del memoriale de'podestà di Reggio nel tomo. VIII. *Rer. Ital.* all'anno 1260, *Die Lunae*, sono le sue paro-

le, = in festo omnium sanctorum omnes illi de Mutina venerunt regium tam parvi quam magni, et omnes de comitatu, et potestas, et episcopus cum confalonibus omnium societatum, et verberaverunt se per civitatem, et iverunt Parmam pro majori parte; et hoc fuit die martis post festum omnium sanctorum. Et die altera omnes regini fecerunt confalones cujslibet visinanciae, et fecerunt processiones circa civitatem; et potestas noster similiter venit se verberando =. Parimente l'autore della cronica di Parma nel tom. IX. *Rer. Ital.* scrive al medesimo anno. = Fuit scovamentum magnum pro amore Dei in Parma, et Regio, et Mutina, et alibi etiam per Lombardiam; et paces inter homines habentes querras factae sunt. Et illi de Regio et Mutina veneront Parmam ad se verberandum cum corrigiis et scopis etc =. Si possono anche vedere i continuatori degli annali genovesi di Caffaro. Convien qui ora considerare, che particolarmente da questa pia novità presero origine molte delle moderne confraternità. Imperciocchè essendosi fitto negli animi della gente, che il disciplinarsi era un atto molto salutevole di penitenza, e bollendo in essi l'ardore della religione, formarono delle pie società sotto i propri confaloni, con far poscia varie processioni cantando cose di Dio, e con raunarsi ne'dì festivi alla lor chiesa, dove facendo la disciplina, e implorando la divina misericordia, esercitavano altri atti di cristiana divozione. Allora in molte città si formò una o più di tali società. Volgarmente si chiamavano le compagnie de' Battuti. Sia qui a me per-

messo di narrar prima ciò che riguarda alla patria mia, in cui allora fu istituita la compagnia della Scova (così era nominata la disciplina, scopa in latino barbaro) la quale o allora, o dipoi fu chiamata la confraternità o compagnia di san Pietro martire, come scrisse il nostro vescovo Sillingardi nel catalogo de' vescovi di Modena. Alla lor chiesa, attaccata al pubblico spedale della Cadè (cioè *casa Dei*) probabilmente è da riferire un iscrizione in marmo, posta nel muro del medesimo spedale, con li seguenti versi:

HANC AEDEM DOMINI CELLA DE STIRPE GVIELMVS
CONSTITVIT FRATER, TVNC ANNIS MILLE DVCENTIS
ET SEXAGINTA. RENOVAVIT CASTRA DEINDE
BARTOLOMAEVS, OPVS TAM DELECTABILE VISV,
MILLE QVADRINGENTIS CHRISTI CVRRENTIBVS ANNIS
QVADRAGINTA TRIBVS. CAPIAS EXEMPLAR AB ILLIS.

Troviamo fabbricata quella chiesa nell'anno 1260. Sarebbe da vedere, se anche la compagnia di santa Maria della Neve in Modena fosse di pari antichità: perchè sino a' miei di era di *battuti*. Andiamo a Ferrara. Dagli antichi statuti MSti di essa città ho io tratto, e pubblicato un decreto dell'anno 1287. con cui furono cassati ed aboliti = omnia collegia, sive scholae artium quarumlibet, et mercationum, sive negotiationum cujuscumque maneriei, et quocumque nomine censeantur. = Seguitano alcune eccezioni, e fra l'altre: = Excipimus etiam congregationes factas, et ordinamenta ad honorem Dei, et reve-

rentiam sanctorum, pro sacrificiis et Oblationibus faciendis, et Exequiis mortuorum, et de providendo fratribus tempore necessitatis: quas et quae in sua firmitate volumus permanere. = Erano dunque prima dell'anno 1287. istituite in Ferrara congregazioni e compagnie, che esercitavano atti di pietà e carità. Se dobbiam credere al Campi nel lib. 17. della storia ecclesiastica di Piacenza, nell'anno 1240 ebbe principio in quella città la *confraternità de battuti* nell'oratorio di San Savino, i quali andavano vestiti con cappe bianche. Non ne reca egli alcuna pruova. Poscia all'anno 1260. pare che dubiti, se quei confratelli imparassero l'uso della disciplina dalla novità de' flagellanti. A me sembra molto più verisimile, che nello stesso 1260. avesse principio quella confraternità, e non già nel 1240. Per testimonianza poi del Ghirardacci, la *compagnia della vita* in esso anno 1260 fu istituita in Bologna. Così in Mantova la *confraternità della morte*. E in Bergamo la *confraternità di santa croce*, che si crede principiata nel 1253. dal P. Celestino cappuccino, probabilmente anche essa nacque nel suddetto anno 1260. Abbiam di sopra veduto l'attestato del Sansovino, che in Venezia si formarono due simili confraternità d'uomini pii negli anni 1260. e 1261. Veggasi pertanto, che fondatamente lasciò scritto il Sigonio nel lib. XIX. *de regno Ital.* all'anno 1260. = Hic annus generalis devotionis annus est appellatus. Mansit inde in multis civitatibus clara hujus religionis memoria, sacris Verberantium sodaliciis ejus rei monumento aliquot institutis. =

Così negli annali bolognesi da me pubblicati nel tom. XVIII. *Rer. Ital.* leggiamo all'anno 1260. " Quelli d'Imola vennero a Bologna a dì dieci d'ottobre, battendosi, e chiamando misericordia e pace. E dopo i bolognesi incominciarono a fare il simile; e andarono a Modena battendosi a dì diecinove di ottobre. Allora fu il principio delle compagnie de' battuti in carità ed amore ". Ma il più grave testimonio di fatti tali è fra Francesco Pippino dell'ordine de' predicatori, la cui cronica fu da me data alla luce nel tomo IX. *Rer. Ital.* Era egli nato prima dell'anno 1260. e circa l'anno 1317. scrissse la sua storia. Espone anch'egli nel lib. 3. cap. 36. *Novitatem Verberantium in Italia*, terminando poscia il racconto colle seguenti parole: = Tyranni tandem Urbium edictis et mulctis hanc devotissimam novitatem compescuerunt. Quae tamen usque in hodiernum diem in hominibus, qui sua collegia pia confecerunt =: cioè le confraternità finqui descritte. Resta dunque provato, che particolarmente all'anno 1260. s'ha da riferire il loro principio, nè sussistere l'opinione di chi giudicò esssere stata la *confraternità del Confalone* in Roma, nata nell'anno 1267. l'esemplare di tutte l'altre. Anzi forse non andrà lungi dal vero, chi crederà più tosto ancor quella istituita nel medesimo anno 1260. e che poi nel 1267. fosse arricchita d'indulgenze da papa Clemente IV.

Possiamo anche immaginare, che fino allora cominciassero que' pii confratelli, per distinguersi dal resto del popolo, a vestirsi nelle funzioni

d'una veste propria (sacco probabilmente) con cui procedevano nelle funzioni sotto il loro confalone. Ma nell'anno 1334. come Giovanni Villani, e l'anonimo autore della cronica romana, che si legge in quest'opera, scrivono che fra Venturino da Bergamo dell'ordine de' predicatori, annoverato poi fra i beati dalla divozion del popolo, mosso dal desiderio e zelo di guadagnar anime a Dio, accompagnato da dieci mila persone (altri dicono con trenta mila, e nell'anno 1335.) predicando dapertutto la penitenza e la pace, andò fino a Roma. Fecesi anche allora, se non uguale alle prime, certamente una gran commozione di popoli. Ma perchè egli faceva tal novità senza licenza de'superiori, e papa Giovanni XXII. temeva, che tali moti tendessero a far qualche brutta novità, e sopra ciò intervennero ancora varie calunnie, fatto chiamare ad Avignone fra Venturino, uomo per altro a cagion de' suoi santi costumi, e della pura sua religione degno di miglior fortuna, gli fece soffrire la prigionia, l'esilio ed altre sciagure. Oltre al suddetto anonimo romano, Giovanni Antonio Flaminio imolese presso Leandro Alberti nel libro V. degli uomini illustri dell'ordine de' predicatori, così descrive i fatti d'esso religioso. = Vestem albam interiorem tegebat caerulea in nigrum tendens, duabus crucibus, altera rubente, altera alba ex panno signata. In parte sinistra eminebat columba candida ramum olivae ore ferens. Frontem pilei Thau Ezechielis prophetae signum ornabat. In manibus baculos, sed nullo ferro praefixos, more peregri-

nantium gestabant. Funiculos item septem nodis distinctos, quibus se caederent, erationes dominicas, quas recitabant, numerarent etc =. Tralascio il resto, siccome ancora il molto, che ne ha la cronica di Monza del Morigia nel lib. III. cap. 46. tom. XII. *Rer. Ital.* Certamente se alcuna delle confraternità già istituite v' era, che non avesse preso peranche qualche abito distintivo dei confratelli, poterono esse imparare da questo nuovo esempio. Ma nell' anno 1399. vide l' Italia un altro lodevol fervore di sì fatta divozione, ed anche con maggior commozione di popoli. Per testimonianza dell' anonimo autore della cronica di Padova, che ho divolgato in quest' opera, corse voce, che a cagion d'un miracolo in Irlanda avesse principio questa nuova trasmigrazione di flagellanti. Poscia, per quanto fu detto, penetrò questo divoto lor movimento in Inghilterra, poscia in Francia, quindi in Piemonte, Genova, Muglia, Marca Anconitana, Romagna, Bologna, Ferrara, e Padova. Andavano in processione tanto uomini che donne *pannis lineis albis et longis usque in terram induti,* disciplinandosi, e dapertutto predicando la correzion de' vizi e la pace. Maraviglioso frutto da questa pia novità riportarono i costumi degl' italiani. Si può vedere quanto di tali moti scrissero fra Girolamo da Forlì, Leonardo Aretino, e Giannozzo Manetti, i quali ne furono testimoni di veduta; siccome Matteo Griffoni, e gli autori della miscella bolognese nel tomo XVIII. *Rer Ital.* e Jacopo Delayto al medesimo anno 1399. che anzi videro quella scena di divozione. Questa gran bri-

gata di flagellanti fu appellata la compagnia dei bianchi, laddove la precedente era detta la compagnia de' battuti. E da ciò avvenne, che in parecchie, o per dir meglio, in tutte le città d'Italia, le persone dabbene, che desideravano la continuazione di cotanto utile divozione, istituirono nuove scuole, o sia confraternità d'uomini, i quali vestendo abito bianco si applicavano a molte funzioni di pietà. Ecco ciò, che fra gli altri scrittori l'autore della cronica di Padova scrisse di Padova. = Et in tantum placuit omnibus ista devotio, et talis Habitus, quod in Padua factae fuerunt fex frataleae de dicto habitu: quarum quelibet una dominica ibat per Paduam, intrando omnes ecclesias; et alia dominica alia fratalea, et sic successive. Multi fuerunt, qui dum viderent se in casu mortis, ordinabant, dum mortui forent, se portari indutos de Albo, et ab de Albo indutis: quod quidem erat maxima compassio ad videndum =. Ed ecco onde ebbe principio quel rito, continuato sino a' dì nostri, di portare al sepolcro tanti cadaveri d'uomini vestiti con cappa bianca.

Da questo pio fervore del popolo cristiano in que' medesimi tempi fu ancora commosso fra Vincenzio Ferrerio dell'ordine de' predicatori, che poi salì in tanto credito di santità. Come abbiamo dalla sua vita, scritta presso i bollandisti da Pietro Ranzano, il quale non racconta già quegli strani miracoli, che talvolta con indignazion de' migliori s'odon in certi panegirici, egli = descendit in Italiam, et universas regiones et urbes Pedismon-

tium lustrans, atque multas Lombardiae terra et civitates peragrans, demum venit Genuam, ubi uno fere mense commoratus est. Discurrit praeterea omnem illam maritimam regionem, quam vulgo Genuae ripariam appellamus etc =. Ciò avvenne negli anni 1401. e 1405. e con singolar frutto dell'anime cristiane. Al Ferrerio succedette in questo apostolico ministero Bernardino da Siena dell'ordine de' minori, suo grande imitatore, zelantissimo e santo predicatore della parola di Dio, il quale scorse per quasi tutta l'Italia, e innumerabil gente trasse alla via della salute. Non mai succedevano questi fruttuosi spettacoli di pietà che in quella occasione non si fondasse qualche nuova confraternità dal popolo riscaldato dalla divozione. Nell'anno 1433. con incredibil frutto predicò san Bernardino in Modena e pel suo distretto: fu allora che i modenesi istituirono due nuove confraternità, l'una delle quali fu intitolata dell'Annunziata, e l'altra col tempo detta di santo Erasmo. Talvolta ancora la pestilenza terminata diede origine ad alcuna di queste confraternità, delle quali solamente resta da dire, che siccome sommamente lodevole è la loro instituzione, così dobbiam desiderare, che più religiosamente sieno adempiute le loro leggi, e che non compariscono in esse que'disordini e macchie, le quali con ragione vediam riprovate da Niccolò di Clemingis nel trattato *de novis celebrit. non instituend.* e dal P. Teofilo Raynaudo della compagnia di Gesù negli Heterocl. Spiritual. par. I. e II. Ebbero gli anti-

chi romani il collegio degli Epuloni, soprastanti ai giuochi, e a certi sacrifici. Ora il Budeo trattando delle confraternità, che erano a' suoi dì in Francia, scrisse: = Crapulones dici fortasse possunt, ut qui plerumque epulandi magis, quam cultus divini gratia conveniunt =.

IL FINE.

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI

TOMO PRIMO.

DISSERTAZIONE I.

DISSERTAZIONE II.

DISSERTAZIONE III.

DISSERTAZIONE IV.

DISSERTAZIONE V.

DISSERTAZIONE VI.

DISSERTAZIONE VII.

DISSERTAZIONE VIII.

DISSERTAZIONE IX.

DISSERTAZIONE X.

DISSERTAZIONE XI.

DISSERTAZIONE XII.

DISSERTAZIONE XIII.

DISSERTAZIONE XIV.

DISSERTAZIONE XV.

TOMO SECONDO.

DISSERTAZIONE XVI.

DISSERTAZIONE XVII.

DISSERTAZIONE XVIII.

DISSERTAZIONE XIX.

DISSERTAZIONE XX.

DISSERTAZIONE XXI.

DISSERTAZIONE XXII.

DISSERTAZIONE XXIII.

DISSERTAZIONE XXIV.

TOMO TERZO.

DISSERTAZIONE XXV.

DISSERTAZIONE XXVI

DISSERTAZIONE XXVII.

TOMO QUARTO.

DISSERTAZIONE XXVIII.

DISSERTAZIONE XXIX.

DISSERTAZIONE XXX.

DISSERTAZIONE XXXI.

DISSERTAZIONE XXXII.

TOMO QUINTO.

TOMO SESTO.

DISSERTAZIONE XXXVIII.

DISSERTAZIONE XXXIX.

DISSERTAZIONE XL.

TOMO SETTIMO.

DISSERTAZIONE XLI.

DISSERTAZIONE XLII.

DISSERTAZIONE XLIII.

DISSERTAZIONE XLIV.

DISSERTAZIONE XLV.

DISSERTAZIONE XLVI.

DISSERTAZIONE XLVII.

TOMO OTTAVO.

DISSERTAZIONE XLVIII.

DISSERTAZIONE XLIX.

DISSERTAZIONE L.

DISSERTAZIONE LI.

DISSERTAZIONE LII.

DISSERTAZIONE LIII.

DISSERTAZIONE LIV.

DISSERTAZIONE LV.

DISSERTAZIONE LVI.

DISSERTAZIONE LVII.

DISSERTAZIONE LVIII.

TOMO NONO.

DISSERTAZIONE LIX.

DISSERTAZIONE LX.

DISSERTAZIONE LXI.

DISSERTAZIONE LXII.

DISSERTAZIONE LXIII.

DISSERTAZIONE LXIV.

DISSRRTAZIONE LXV.

DISSERTAZIONE LXVI.

DISSERTAZIONE LXVII.

DISSERTAZONE LXVIII.

TOMO DECIMO.

DISSERTAZIONE LXIX.

DISSERTAZIONE LXX.

DISSERTAZIONE LXXI.

DISSERTAZIONE LXXII.

DISSERTAZIONE LXXIII.

DISSERTAZIONE LXXIV.

DISSERTAZIONE LXXV.

FINE DFLL' OPERA

MURATORI
ANTICHITÀ ITALIANE